




COMUNE DI AGNA
Provincia di Padova

P.A.T.

Elaborato



Scala




Norme Tecniche

ADEGUATO ALLA V.T.R. n. 26 DEL 11.04.2019



PAT

COMUNE di
Agna



Sindaco

Dott. Gianluca Piva

U.T.C. - Settore urbanistica -
Ufficio di Piano

Dott. Andrea Tasinato

Gruppo di lavoro multidisciplinare

Urbanistica - quadro conoscitivo -
coordinamento

arch. Giancarlo Ghinello

Sistema ambientale - sistema
agricolo - paesaggio rurale

Dr. Agr. Giacomo Gazzin

Sistema storico-culturale - assetto
storico-insediativo - paesaggio
interesse storico

Arch. Fabio Zecchin

Sistema ambientale fisico -
difesa del suolo - compatibilità
geologica fonti energetiche
rinnovabili (geotermia)

Dr. Geol. Alberto Stella

Compatibilità idraulica
Ing. Giuliano Zen

V.A.S.

Dr. Antonio Buggin

Maggio 2020

INDICE

TITOLO I	5
NORME GENERALI	5
1 Oggetto	5
2 Livelli di pianificazione	5
3 Finalità della pianificazione comunale.....	5
4 Obiettivi generali	6
5 Contenuti del P.A.T.	6
6 Elaborati costitutivi.....	7
7 Raccordo con gli atti di pianificazione regionale (P.T.R.C.), provinciale (P.T.C.P.) e sovracomunale (P.A.T.I. del “Conselvano”) – termini per l'adeguamento del P.A.T.	9
8 Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.	9
9 Varianti e aggiornamenti	11
10 Strumenti e procedure per l'attuazione e la gestione del Piano	11
11 Obiettivi specifici dei tematismi oggetto della disciplina – Raccordo con il P.A.T.I. del Conselvano	12
12 Trasformazione sostenibile del territorio – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo – monitoraggio della pianificazione	19
TITOLO II	25
NORME SPECIFICHE	25
norme di tutela, invariante, fragilità e limiti alla trasformabilità	25
Vincoli e Pianificazione Territoriale	25
13 Vincolo monumentale.....	25
14 Vincolo sismico.....	26
Vincolo Paesaggistico	27
15 Corsi d’acqua	27
16 Zone di interesse archeologico	28
Pianificazione di livello superiore	29
17 Strade romane.....	29
18 Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica (o area a scolo meccanico).....	30
19 Ambito bacino scolante.....	33
Prescrizioni, direttive e vincoli del P.T.C.P.	34
20 Aree con tipologie architettoniche ricorrenti e con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico	34

21	Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici (progetto bonifiche e tenute storiche).....	35
22	Centri storici	36
	Elementi generatori di vincolo e rispettive fasce di rispetto.....	36
23	Depuratori	36
24	Cimiteri	37
25	Elettrodotti	38
26	Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	39
27	Strade	40
28	Rispetto idraulico	42
29	Limite Centri abitati.....	44
29 bis	Allevamenti zootecnici	44
	Invarianti.....	48
30	Invarianti di natura paesaggistica	48
31	Invarianti di natura ambientale.....	49
32	Invarianti di natura storico-monumentale.....	50
33	Invarianti di natura agricolo-produttiva.....	53
	Fragilità	55
34	Compatibilità geologica: idoneità alla trasformazione edificatoria.....	55
35	Aree a dissesto idrogeologico	58
36	Zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004.....	62
	TITOLO III.....	65
	PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI P.I.....	65
	Trasformabilità.....	65
37	Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.	65
	Azioni strategiche.....	71
38	Aree di urbanizzazione consolidata e programmata	71
39	Ambiti di edificazione diffusa	73
40	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	76
41	Opere incongrue ed elementi di degrado.....	77
42	Limiti fisici della nuova edificazione.....	78
43	Linee preferenziali di sviluppo insediativo.....	80
44	Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza	82
45	Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi	84

Valori e tutele culturali	87
46 Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione	87
47 Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete	89
48 Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale	91
49 Pertinenze scoperte da tutelare	98
50 Coni visuali, quinte e panorami.....	99
51 Centri storici	101
52 Insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali, manufatti rurali da salvaguardare e valorizzare	103
53 Rete ecologica locale e sovracomunale	105
54 Aree di connessione naturalistica	107
55 Corridoi ecologici principali.....	108
56 Corridoi ecologici secondari (rete ecologica locale)	110
57 Barriere infrastrutturali e naturali.....	112
Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità.....	114
58 Infrastrutture di maggior rilevanza	114
59 Infrastrutture di collegamento in programmazione	117
Disposizioni generali per la pianificazione e la progettazione.....	118
60 Territorio agricolo e limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola	118
61 Dimensionamento insediativo e dei servizi	125
62 Criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale, e per l'edilizia ecosostenibile	128
63 Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive	130
64 Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate	132
65 Criteri per l'individuazione delle aree di emergenza per la Protezione Civile	132
66 Promozione di iniziative volte all'uso corretto delle risorse energetiche ed allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili	133
67 Compatibilità ambientale degli interventi edilizi	136
68 Mitigazioni, Compensazioni ed accorgimenti da adottare in fase attuativa	136
69 Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T., in rapporto alla VAS.....	141

TITOLO IV.....	143
NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI.....	143
70 Regime giuridico delle opere oggetto di sanatoria edilizia (c.d. Condonò Edilizio).....	143
71 Efficacia del P.A.T., criteri e limiti entro i quali il P.I. può modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso	143
72 Compatibilità del P.R.G. vigente con il P.A.T.....	143
TITOLO V.....	145
NORME SPECIFICHE SUI PROCEDIMENTI.....	145
Forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione (L.R. n. 11/2004: Titolo I – Capo II)	145
73 Accordi tra soggetti pubblici e privati	145
74 Accordi di programma.....	150
Norme particolari su procedimenti (L.R. n. 11/2004: Titolo II – Capo IV)	153
75 Intese.....	153
Norme specifiche (L.R. n. 11/2004: Titolo IV).....	153
76 Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica.....	153
77 Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio.....	158
78 Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica	160

ALLEGATI:

ALLEGATO 01: **STUDIO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA (S.V.C.I.)**

ALLEGATO A (Norme, Prescrizioni ed Indicazioni di Mitigazione Idraulica)

ALLEGATO 02: Previsione quantitativa dei carichi insediativi per le varie destinazioni d'uso e per la dotazione di standard: **tabelle singoli A.T.O. e riepilogo complessivo**

PARERI:

PARERE 01: **Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este** – Parere di competenza sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica Prot. n. 52 del 07.01.2014

PARERE 02: **Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo** – Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica (ai sensi della D.G.R.V. n. 3637 del 13.12.2002 e s.m.i.) Prot. n. 42458 del 30.01.2014

PARERE 03: **Parere della Commissione Regionale V.A.S. sul Rapporto Ambientale**, n. 20 in data 12.02.2019

PARERE 04: **Direzione Urbanistica regionale**, Decreto del Dirigente Regionale n. 23 del 13.02.2018 in merito alla Validazione del Quadro Conoscitivo del Piano

TITOLO I

NORME GENERALI

1 Oggetto

- 1.1 Il Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.) è formato secondo le disposizioni della normativa vigente, in particolare della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., che detta le norme per il governo del territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascun Ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della vita.

2 Livelli di pianificazione

- 2.1 Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del Comune, della Provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun Piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.
- 2.2 I Piani di livello sovracomunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei Piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento.
- 2.3 Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il Piano di livello inferiore può modificare il Piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.
- 2.4 La pianificazione si articola in:
- a) Piano Regolatore Comunale, che comprende le disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e le disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
 - c) Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.).

3 Finalità della pianificazione comunale

- 3.1 Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze espresse dalla comunità locale.
- 3.2 In coerenza con quanto stabilito dall'art. 13, c. 1, lett. g), L.R. n. 11/2004, il P.A.T. detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del P.T.C.P., adeguandosi alle direttive e prescrizioni fissate dal medesimo.
- 3.3 Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio comunale programmando, in modo contestuale, la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

4 Obiettivi generali

4.1 Il P.A.T., nel rispetto degli obiettivi indicati nel Documento Preliminare e degli artt. 12 e 13 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., definisce l'assetto di lungo periodo del territorio comunale con particolare riferimento ai seguenti tematismi:

- il sistema ambientale;
- la difesa del suolo;
- il paesaggio agrario;
- il paesaggio di interesse storico;
- la classificazione dei centri storici;
- il sistema insediativo;
- il territorio rurale;
- le attività produttive;
- l'archeologia industriale;
- il settore turistico-ricettivo;
- il recupero e la salvaguardia dei prodotti tipici locali – la promozione dei vari settori agro-alimentari;
- i servizi a scala territoriale;
- il sistema infrastrutturale;
- lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;
- il sistema della connettività e dell'innovazione tecnologica;

recuperando quanto già specificatamente definito dal P.A.T.I. del "Conselvano", con particolare riferimento a:

- sistema ambientale;
- difesa del suolo;
- paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico;
- servizi a scala territoriale;
- settore turistico ricettivo;
- sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale;
- attività produttive;
- sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile.

5 Contenuti del P.A.T.

5.1 Il Piano di Assetto del Territorio, redatto sulla base di previsioni decennali, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 11/2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, in coerenza con quanto già fissato dal P.A.T.I. del "Conselvano", ed in particolare:

- a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;

- f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) e la superficie territoriale comunale (S.T.C.), secondo le modalità indicate negli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 8 ottobre 2004, così come modificati – per la lett. c) – con D.G.R.V. n. 3650 del 25 novembre 2008; tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale;
- g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del P.T.C.P.;
- h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;
- k) agli effetti dell'art. 13, c. 2, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo, determinando, per ciascuno di essi, i parametri teorici di dimensionamento;
- l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune;
- o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti Norme Tecniche di carattere strutturale elaborate in applicazione di leggi regionali anche di altri settori;
- p) individua, qualora necessario, i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
- q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

5.2 Il P.A.T. stabilisce il dimensionamento massimo per i nuovi insediamenti e la relativa dotazione di aree a servizi in rapporto alle previsioni demografiche considerate e degli obiettivi strategici di assetto del territorio che si intendono conseguire.

6 Elaborati costitutivi

6.1 Il Piano, ai sensi dell'art. 13, c. 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., è costituito dai seguenti elaborati:
Gruppo A – Cartografia

Matrice a01 – informazioni territoriali di base

- (a 01 01) C.T.R.N. – aggiornamento 1:10.000
- (a 02 02) Confine comunale – aggiornamento 1:10.000
- (a 03 03) Ortofoto 2006 1:10.000

Gruppo B – Progetto

- (b 00) Tav. 00 Carta delle strategie di Piano
- (b 01) Tav. 01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 1:10.000
- (b 02) Tav. 02 Carta delle invarianti 1:10.000
- (b 03) Tav. 03 Carta della fragilità 1:10.000
- (b 04) Tav. 04 Carta della trasformabilità 1:10.000
- (b 05) Tav. 05 Carta della coerenza P.A.T. / P.R.G. vigente 1:10.000
- Norme Tecniche
- Relazione Tecnica (con allegati)
- V.A.S. - Rapporto Ambientale
 - Relazione
 - Sintesi non tecnica
- Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) con allegati

Gruppo C – Quadro Conoscitivo

Matrice c 01: pianificazione e vincoli – informazioni territoriali di base – economia e società

- (c 01 01) Zonizzazione del P.R.G. vigente 1:10.000
- (c 01 02) Verifica coerenza P.T.R.C. – P.T.C.P. – P.A.T.I.
- (c 01 03) Ambiti di paesaggio (P.T.R.C.)
- (c 01 04) Sistema viabilità – rete sovracomunale 1:50.000
- (c 01 05) Sistema viabilità – interventi di progetto 1:20.000
- (c 01 06) Dimensionamento territoriale
- (c 01 07) Dimensionamento residenziale (demografico)
- (c 01 08) Analisi e dimensionamento delle zone non attuate del P.R.G. vigente
- (c 01 09a) Ambiti di urbanizzazione consolidata 1:5.000
(art. 2, comma 1, lett. e), L.R. n. 14/2017)
Adempimenti di cui alla L.R. n. 14/2017 (art. 13, comma 9)
- (c 01 09b) Ambiti di urbanizzazione consolidata 1:5.000
(art. 2, comma 1, lett. e), L.R. n. 14/2017)
Adempimenti di cui alla L.R. n. 14/2017 (art. 13, comma 9)
- (c 01 10) Dimensionamento territoriale: capacità edificatoria prevista 1:15.000
Elaborato dimostrativo
(agg. prot. n. 298 del 14.01.2019 – D.G.R. n. 355 del 26.03.2019, All. A)

Matrice c 02: suolo e sottosuolo

- (c 02 01) Carta litologica 1:10.000
- (c 02 02) Carta idrogeologica (Parte A e Parte B) 1:10.000
- (c 02 03) Carta geomorfologica 1:10.000
- (c 02 04) Compatibilità 1:10.000
- (c 02 05) D.T.M. 1:10.000
- (c 02 06) Relazione geologica

Matrice c 03: patrimonio culturale e architettonico

- (c 03 01) Carta dell'assetto paesaggistico 1:10.000
- (c 03 02) Carta dell'assetto storico-insediativo 1:10.000
- (c 03 03) Carta degli itinerari e siti di interesse storico-turistico 1:10.000
- (c 03 04) Relazione specialistica: sistema beni storico-culturali

Matrice c 04: economia e società – paesaggio – biodiversità

- (c 04 01) Carta di analisi della S.A.U. 1:10.000
- (c 04 02) Carta dell'uso del suolo agricolo 1:10.000

- (c 04 03) Carta di analisi del paesaggio agrario 1:10.000
- (c 04 04) Carta delle strutture agricole produttive 1:10.000
- (c 04 05) Carta della rete ecologica 1:10.000
- (c 04 06) Classificazione agronomica dei suoli 1:10.000
- (c 04 07) Relazione tecnica – studio agronomico

Quadro Conoscitivo: basi informative (art. 10 L.R. n. 11/2004)

7 Raccordo con gli atti di pianificazione regionale (P.T.R.C.), provinciale (P.T.C.P.) e sovracomunale (P.A.T.I. del “Conselvano”) – termini per l'adeguamento del P.A.T.

- 7.1 Le disposizioni del P.T.R.C., del P.T.C.P., nonché del P.A.T.I. del Conselvano costituiscono riferimento per la formazione del presente P.A.T., unitamente alla normativa statale e regionale di settore.
- 7.2 Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica il P.A.T., ai sensi dell'art. 23, c. 11, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., può contenere proposte di modificazione al P.T.C.P., purché esse abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale; in tal caso la modifica è approvata dal Consiglio provinciale ed è trasmessa alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni, deve esprimere l'eventuale motivato dissenso in mancanza del quale la variante si intende approvata.
- 7.3 Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione della variante parziale al P.T.R.C. (2009) con attribuzione della valenza paesaggistica (2013), si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.. Tali misure si applicano anche alle varianti al P.T.C.P. ed al P.A.T.I. vigenti.
- 7.4 Agli effetti di quanto disposto dall'art. 3, c. 2, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., entro 12 mesi dall'approvazione del P.T.C.P. (D.G.R.V. n. 4234 del 29.12.2009 – B.U.R. n. 14 del 16.02.2010) – ai sensi dell'art. 9 del medesimo – l'Amministrazione comunale attiva il procedimento di revisione dello strumento urbanistico in adeguamento al medesimo secondo le procedure previste dalla legge. L'approvazione del P.T.C.P. determina comunque l'automatica prevalenza delle disposizioni prescrittive in esso contenute, nei confronti dei contenuti degli strumenti di pianificazione comunale.
Le modalità seguite per l'adeguamento sono quelle stabilite dalla D.G.R.V. n. 828 del 21.03.2006, riguardante l'atto di indirizzo di cui all'art. 46 comma 2 lettera a) della L.R. 11/2004 avente per oggetto *“Modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle previsioni degli strumenti di livello superiore”*.
- 7.5 Analogamente al comma precedente per quanto riguarda il P.T.R.C. adottato con D.G.R.V. n. 372 del 17.02.2009 e successiva attribuzione della valenza paesaggistica per tramite della variante adottata con D.G.R.V. n. 427 del 10.04.2013.

8 Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.

- 8.1 La normativa del P.A.T. si articola in:
- obiettivi
che costituiscono il quadro di riferimento sostanziale per la pianificazione comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
 - indirizzi
costituiscono indicazioni per il miglioramento del processo di assetto del territorio, ossia disposizioni che orientano le azioni che hanno incidenza sulla trasformabilità del territorio, quindi i diversi strumenti di attuazione del P.A.T. (P.I., P.U.A.) al fine di favorire il

conseguimento degli obiettivi;

- direttive

sono disposizioni da osservare nell'attività di pianificazione comunale;

- prescrizioni

sono disposizioni strettamente connesse ai tematismi oggetto del P.A.T. rivolte alla tutela di quegli interessi pubblici che, per loro natura, riguardano la dimensione comunale, alle quali il P.I. e gli altri strumenti urbanistici devono conformarsi e dare attuazione; esse incidono direttamente sul regime giuridico dei beni, regolandone gli usi e le trasformazioni ammissibili e prevalgono automaticamente nei confronti della pianificazione urbanistica comunale vigente, nonché sugli eventuali altri atti amministrativi comunali attinenti il governo del territorio.

Sono, comunque, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e le scelte che potranno essere stabilite dalle pianificazioni regionale e provinciale di settore.

- 8.2 La disciplina del P.A.T., è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono; nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo; in caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela nei confronti degli obiettivi di sostenibilità del P.A.T. evidenziati nella V.A.S. e, in ogni caso, quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.
- 8.3 Il P.A.T. fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili assumendo efficacia a tempo indeterminato su tutto il territorio comunale.
- 8.4 La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T. va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna tavola; ad ogni categoria d'intervento e/o indicazione riportata in legenda corrisponde un articolo delle presenti norme; altre informazioni, che servono a completare il senso logico delle indicazioni di progetto, sono fornite con ciascuna tavola.
- 8.5 Nell'eventuale contrasto tra elaborati grafici a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio.
Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo. In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.
- 8.6 L'adozione del P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 8.7 Il P.A.T., essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà, e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio; esso è conformativo del territorio per quanto riguarda il formale recepimento delle pianificazioni e/o tutele sovraordinate già in essere, in specie quelle di derivazione comunitaria, nazionale e regionale, a contenuto paesistico-ambientale.
- 8.8 Il P.R.G. vigente mantiene l'efficacia fino all'approvazione del primo P.A.T. (art. 48, c. 5, L.R. n. 11/2004); a seguito dell'approvazione esso diventa il P.I. per le parti compatibili con il P.A.T. (art. 48, c. 5 bis, della L.R. n. 11/2004).
- 8.9 Fino all'approvazione del primo P.A.T., ai sensi dell'art. 48, c. 1 ter, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., sono consentite, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 50, c. 9, della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo arti. 50, le varianti allo strumento

urbanistico generale finalizzate all'adeguamento al P.T.R.C., al P.T.C.P., al P.A.T.I. aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui all'art. 16, c. 1, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., riferiti agli ambiti e previsioni di cui al c. 2, lett. a) e b) del medesimo art. 16, limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità, nonché ai Piani di Area ed ai Piani Ambientali di cui all'art. 9 della L.R. n. 40/1984.

9 Varianti e aggiornamenti

9.1 Le varianti al P.A.T. sono adottate e approvate con le procedure di cui all'14, c. 10, ovvero dell'art. 15, c. 8, della L.R. n. 11/2004.

9.2 Non costituiscono varianti al P.A.T.:

- a) limitate variazioni dei limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti, puntualmente ed adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche con particolare riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, purché non contrastino con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal P.A.T., nel rispetto della quantità massima di consumo del suolo di cui alla L.R. 14/2017, dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati del Rapporto Ambientale;
- b) limitate variazioni del perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata puntualmente ed adeguatamente giustificate, che si configurino quali modifiche di carattere meramente operativo volte ad assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
 - non vengano alterati i criteri informativi ed i contenuti sostanziali del P.A.T.;
 - non sia compromesso il principio di sostenibilità, rispetto alle azioni di Piano, di cui al Rapporto Ambientale.

9.3 E' sempre ammesso il recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata, con i tempi e le modalità di adeguamento, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento, stabiliti dallo strumento sovraordinato, ai sensi dell'articolo 3, c. 2, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

10 Strumenti e procedure per l'attuazione e la gestione del Piano

10.1 Il P.A.T., come previsto dall'art. 5 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., si conforma al metodo del confronto e della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti; il Piano prevede la partecipazione delle associazioni economiche e sociali, portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate nel Documento Preliminare.

10.2 L'attuazione del P.A.T. può avvenire mediante i seguenti strumenti:

- a) Piano degli Interventi (P.I.) (art. 17 L.R. n. 11/2004);
 - b) Accordi tra soggetti pubblici e privati – programmi complessi (artt. 6 e 13 L.R. n. 11/2004);
 - c) Accordo di programma (art. 7 L.R. n. 11/2004);
 - d) Accordi fra pubbliche Amministrazioni (art. 15 L. n. 241/1990 e s.m.i.);
 - e) Piani Urbanistici Attuativi (art. 19 L.R. n. 11/2004);
 - f) Comparto urbanistico (art. 21 L.R. n. 11/2004);
- anche per tramite di forme associative, comprendenti:
- Convenzioni (art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
 - Consorzi (art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
 - Unioni di comuni (art. 32 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
 - Intese (art. 28 L.R. n. 11/2004).

- 10.3 Il Quadro Conoscitivo (Q.C.), previsto dall'art. 10 della L.R. 11/2004 e redatto secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 8.10.2004, così come modificati con D.G.R.V. n. 3811 del 09.12.2009 è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla lettura ed interpretazione del territorio, sia in termini morfologici sia in termini socio-economici, e costituisce parte integrante del P.A.T.; le analisi territoriali costituenti il "Quadro conoscitivo del P.A.T." andranno costantemente e sistematicamente aggiornate nell'ambito dell'attività dell'Ufficio di Piano comunale, in modo congruente con il Q.C. del P.T.C.P..
- 10.4 Partecipa alla gestione del P.A.T. la verifica della sostenibilità delle sue azioni, attraverso il percorso di monitoraggio indicato all'articolo 69 delle presenti N.T., da applicarsi nella fase di attuazione.

11 Obiettivi specifici dei tematismi oggetto della disciplina – Raccordo con il P.A.T.I. del Conselvano

11.1 Il sistema ambientale

Il P.A.T. relativamente al sistema ambientale provvede alla tutela delle risorse naturalistiche ed ambientali e all'integrità del paesaggio naturale quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio", rispetto alle quali valuta la "sostenibilità ambientale" delle principali trasformazioni attraverso la metodica stabilita dall'art. 4 della L.R. n. 11/2004 (Valutazione Ambientale Strategica). Le aree di valore naturale ed ambientale, vengono individuate e disciplinate dal P.A.T. che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata.

Il P.A.T.I. ha fissato i seguenti obiettivi per la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali, e per l'integrità del paesaggio naturale:

- individuazione e disciplina delle aree di valore naturale e ambientale;
- definizione degli obiettivi generali di valorizzazione in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata, in particolare:
 - tutela e miglioramento delle reti ecologiche;
 - tutela del paesaggio fluviale;
- salvaguardia dei corsi d'acqua e connessione reciproca e con gli altri elementi ambientali di interesse ecologico (reti ecologiche) e delle aree umide;
- gestione delle emergenze naturalistiche di carattere idrogeologico e geomorfologico;
- tutela delle aree di valore naturalistico e mantenimento delle biodiversità;
- salvaguardia delle emergenze culturali;
- tutela delle aree con formazioni vegetali rilevanti, portatori di valori ecologici;
- individuazione delle possibili fonti di inquinamento o alterazione delle falde acquifere.

Gli obiettivi del P.A.T.I. coincidono per le componenti ambientali e sono stati integrati e armonizzati nei tematismi riportati nel P.A.T. tenendo conto della componente dell'attività agricola e del suo influsso nel territorio.

All'interno del territorio comunale non sono presenti S.I.C. o Z.P.S.

11.2 La difesa del suolo

Le tematiche relative alla difesa del suolo sono state sviluppate nell'ambito della redazione del P.A.T.I.. Per queste tematiche sono state analizzate le condizioni geologiche, morfologiche e litologiche, con particolare riferimento alla permeabilità dei terreni superficiali e alle caratteristiche geotecniche al fine di individuare eventuali aree a scarsa capacità portante.

Particolare attenzione è stata posta all'assetto idrologico e idrogeologico del territorio, con riferimento alle aree soggette a deflusso difficoltoso ed esondabili in concomitanza con eventi meteorici di particolare intensità per quanto attiene alle acque superficiali. Per le acque sotterranee è stata descritta la distribuzione dell'andamento e della profondità della falda, aspetto questo molto importante per la realizzazione di opere civili poste al di sotto del piano campagna.

La redazione del P.A.T. ha rappresenta l'occasione per ottenere un maggiore dettaglio nello studio

del territorio, in virtù della disponibilità di informazioni specifiche. Il dettaglio ha permesso un'analisi critica di quanto sviluppato in sede di P.A.T.I., permettendo una maggiore definizione e aderenza nella descrizione dei fenomeni naturali che influenzano il territorio. In un'ottica che vede i piani territoriali quali strumenti "dinamici", il P.A.T. costituisce il momento di una armonizzazione, per gli aspetti di difesa del suolo, tra il P.A.T.I. e il P.A.T. stesso, tenendo quindi conto delle specificità locali inserite in un contesto più generale.

Il P.A.T. provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia.

In particolare ha definito le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico e le aree con pericolosità idraulica, provvedendo ad accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove necessario, l'attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche.

Gli obiettivi fissati dal P.A.T.I. per la localizzazione e la valutazione della vulnerabilità delle risorse naturali, e la disciplina generale per la loro salvaguardia sono:

- definizione delle aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico e delle aree con pericolosità idraulica;
- individuazione degli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da prevedere;
- definizione di indirizzi e prescrizioni generali per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare;
- definizione delle strategie per il miglioramento degli interventi di gestione del territorio per quanto attiene alla difesa del suolo e dell'equilibrio idrogeologico dei Comuni ricadenti nell'ambito del bacino scolante e controllo dello smaltimento delle risalte zootecniche.

Il Comune di Agna, con riferimento al "Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione", non è interessato da aree a pericolosità idraulica o a rischio idraulico correlato direttamente ai fiumi considerati nel progetto di assetto idrogeologico. La versione 2012 della carta della pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione evidenzia in Agna la presenza di alcune zone di attenzione dal punto di vista della pericolosità idraulica.

11.3 Il paesaggio agrario

Il P.A.T. individua gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico.

Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive, gli obiettivi fissati dal P.A.T.I. sono i seguenti:

- salvaguardia delle attività e sistemazioni agrarie ambientalmente sostenibili, dei valori archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
- conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
- salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici;
- individuazione di:
 - aree con tipologie di paesaggio rurale prevalente;
 - aree con produzione specializzate;
 - aree con produzione a rischio di impatto ambientale;
 - aree con sistemi ed elementi ambientali di valore naturalistico e paesaggistico da non trattare come entità isolate ma con particolare attenzione alle relazioni tra di esse ed ai margini, nonché al contesto in cui si trovano;
 - aree ad elevata conservazione territoriale intese come aree coincidenti con i grandi patrimoni fondiari monastici storici.

Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni all'utilizzazione agricola

dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo.

Potrà essere valutata, in sede di P.I., la possibilità di utilizzo dei suoli agricoli per la produzione di biomassa da impiegare per la produzione di energia rinnovabile con particolare attenzione anche alle colture legnose.

11.4 Il paesaggio di interesse storico

Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, il P.A.T. recepisce ed integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specificherà la relativa disciplina.

In particolare individua:

- edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati di carattere pertinenziale e contesti figurativi, ad esempio Palazzo Mingoni (sede Municipale) Palazzo Pimpinato a Frapiero (denominato negli elaborati grafici "Corte benedettina della Gastaldia di Cona"), ecc.;
- sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate;
- viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse storico ambientale (Art. 30 P.T.R.C.) esempio "Via Annia";
- sistemazioni agrarie tradizionali ad esempio i filari alberati di Via Ceperneo e Via Chiesa;
- zone archeologiche (art. 27 P.T.R.C.) esempio "Via Annia";
- itinerari d'interesse storico-ambientale (art. 30 P.T.R.C.);

analogamente con gli obiettivi di tutela, recupero e valorizzazione fissati dal P.A.T.I. in merito al paesaggio di interesse storico.

Il P.A.T. provvede a salvaguardare e valorizzare le tipologie superstiti dell'architettura rurale storica, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli insediamenti, attraverso l'attuazione di interventi volti alla conservazione e al recupero funzionale degli insediamenti stessi e di tutte le loro testimonianze materiali, nonché alla tutela delle aree circostanti, delle viabilità storiche e delle grafie territoriali, specie di bonifica, di sedimentata storicità. In particolare dovrà essere idoneamente tutelata e valorizzata l'area corrispondente al sedime archeologico della romana Via Annia.

Il P.A.T. intende confermare pienamente le previsioni del P.A.T.I. del Conselvano volte alla tutela dei valori paesaggistici ambientali nella loro specifica componente storico culturale.

11.5 La classificazione dei centri storici

Il P.A.T. definisce la classificazione dei centri storici di cui all'Atlante Regionale in relazione all'entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative.

Per il Centro Storico ne individua la perimetrazione, gli elementi peculiari le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Individua, inoltre, la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico medesimo con le esigenze di rivitalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali, favorendo al tempo stesso, il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria.

Il P.A.T. stabilisce, inoltre, le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi, nonché le norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico.

In particolare per la formazione del P.I. il P.A.T.:

- specifica i criteri per l'acquisizione del quadro conoscitivo relativo a tutti i fabbricati e manufatti presenti all'interno del centro storico, nonché agli spazi liberi esistenti d'uso privato o pubblico; il P.I., successivamente, classificherà con apposite schede il patrimonio edilizio esistente;
- definisce le modalità per l'individuazione delle categorie in cui gli elementi sopra descritti

devono essere raggruppati, per caratteristiche tipologiche e pregio storico-architettonico;

- stabilisce, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili (gradi di protezione), quelli comunque necessari alla tutela degli elementi di pregio (norme puntuali), nonché le condizioni per le possibili variazioni al grado di protezione (flessibilità), anche attraverso schemi e prontuari;
- determina le destinazioni d'uso possibili in relazione alle caratteristiche tipologiche, alla consistenza ed al ruolo urbano;
- individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione allo stato di conservazione, al pregio degli edifici, ed alla struttura del tessuto urbano;
- delimita gli ambiti da assoggettare a progettazione unitaria, strumento urbanistico attuativo, programma integrato;
- individua le aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o gli impianti di interesse collettivo o sociale e le nuove viabilità;
- definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione, nonché degli spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli, da realizzarsi preferibilmente al di fuori del contesto del centro storico, indicando le aree pedonali ed i percorsi ciclabili (piano della circolazione).

11.6 Il sistema insediativo

Relativamente al sistema insediativo il P.A.T.:

- verifica l'assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all'interno delle aree urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di possibile riconversione e per le parti o elementi in conflitto funzionale le eventuali fasce o elementi di mitigazione funzionale;
- individua le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo storico dell'insediamento, all'assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard abitativi e funzionali condivisi;
- stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali;
- definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture ed i servizi necessari agli insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale;
- definisce gli standard abitativi e funzionali, che nel rispetto delle dotazioni minime di legge, determinino condizioni di vita decorose e coerenti con l'evoluzione storica degli insediamenti, favorendo la permanenza delle popolazioni locali.

11.7 Il territorio rurale

Per il territorio rurale il P.A.T. si pone l'obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità.

In questo senso il P.A.T. persegue i seguenti obiettivi:

- tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il consumo;
- promozione dello sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull'impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili;
- promozione nelle aree marginali, del mantenimento delle attività agricole e boschive e delle comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività complementari;

attraverso:

- l'individuazione delle caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, le peculiarità forestali, la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico, ecc.;

- la promozione della valorizzazione del territorio rurale disciplinando i movimenti di terra, l'apertura di nuove strade, la conservazione delle eventuali aree umide, lo sviluppo di impianti per la produzione di energie rinnovabili, ecc.;
- la fissazione dei criteri per gli interventi di:
 - miglioramento fondiario;
 - riconversione colturale;
 - infrastrutturazione del territorio rurale;
- la definizione dei criteri per la classificazione del territorio secondo le seguenti caratteristiche:
 - produzione agricola e/o zootecnica tipica o specializzata;
 - aree integre, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva; (struttura aziendale);
 - aree compromesse, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario; (struttura aziendale);
- l'individuazione dei beni culturali tipici della zona agricola e indicazione dei criteri per la loro disciplina;
- la definizione delle caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona agricola tenendo conto delle esigenze delle strutture agricole produttive;
- la promozione della valorizzazione e del recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all'attività agricola e di quelli abbandonati, valutando l'opportunità di inserire destinazioni residenziali o turistico-ricettive, in funzione della loro localizzazione nel rispetto della legislazione vigente;
- la disciplina delle strutture precarie (legittime anche a seguito del condono edilizio), al fine di realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle condizioni paesaggistiche ed ambientali.

Si evidenzia la necessità di considerare l'attività zootecnica come risorsa economica, di sicurezza alimentare, di presidio del territorio.

11.8 Le attività produttive

Per le attività produttive gli obiettivi fissati dal P.A.T.I. sono i seguenti:

- ricognizione e valutazione della consistenza e l'assetto del settore secondario e terziario, definendo le opportunità di sviluppo – anche in relazione all'impiego di risorse naturali nei processi produttivi – in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile";
- individuazione delle parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive;
- definizione dell'assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per le attività produttive di rilievo sovracomunale, da confermare e/o potenziare (caratterizzati da effetti sociali, territoriali, ambientali, relazionati con altri comprensori produttivi di livello provinciale, regionale, interregionale);
- individuazione, in coerenza con i contenuti del P.T.C.P., gli ambiti preferenziali idonei alla pianificazione dei nuovi insediamenti produttivi, commerciali e direzionali di rango intercomunale, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale, indicando i criteri applicativi della "perequazione territoriale";
- individuazione delle aree produttive di rilievo comunale, analizzando il sistema produttivo e individuando l'estensione delle aree urbanizzate, edificate, sature, inedificate, ecc.;
- definizione, in coerenza con il P.T.C.P.:
 - degli ambiti preferenziali di localizzazione delle medie strutture di vendita configurabili quale bacino di utenza degli ambiti di programmazione regionale, sulla base della superficie complessiva assegnata dalla L.R. n. 15/2004;
 - degli eventuali dei poli per l'innovazione tecnologica e per i servizi alle imprese destinate ad attrarre, concentrare e potenziare attività ad alto grado innovativo orientativamente presso la zona produttiva esistente di Via Cona;

- degli specifici indirizzi e prescrizioni per la valorizzazione dei distretti produttivi (L.R. n. 8/2003), precisando gli standard di qualità dei servizi che si intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità ambientale, qualità del luogo di lavoro, sistema relazionale infrastrutturale e della mobilità (viabilità);
- degli standard di qualità dei servizi che si intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell'ambiente e del luogo di lavoro, anche sulla base delle linee guida provinciali per la progettazione ambientale delle aree destinate a insediamenti produttivi da localizzare presumibilmente presso nuova zona produttiva di Via Cona.

Il P.A.T. definisce:

- le aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare;
- il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale;
- la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture;
- i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell'attività;
- gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell'ambiente e del luogo di lavoro.

11.9 L'archeologia industriale

Il P.A.T. prevede il riuso dei principali e più significativi, manufatti che documentano la storia della civiltà industriale. A tale scopo individua e valorizza le zone e i manufatti dell'archeologia industriale come le adiacenze non più funzionali delle idrovore "Sorgaglia" e "Vitella" (fabbriche, mulini, magli, ecc.), con lo scopo di un loro possibile recupero e riutilizzo per usi culturali, didattici, espositivi. In ogni caso prospettando destinazioni maggiormente compatibili con gli insediamenti e/o l'ambiente circostante e coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie.

Il P.A.T. definisce, comunque, i criteri per il recupero di tutti gli eventuali manufatti di "archeologia industriale" la cui disciplina è precisata dal P.I., ove si potrà dar luogo ad una pluralità di destinazioni a patto che venga conservata l'identità precipua del manufatto.

11.10 Il settore turistico-ricettivo

Per il settore turistico-ricettivo il P.A.T. ha valutato la consistenza e l'assetto delle attività esistenti e promuove l'evoluzione delle attività turistiche, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole di area vasta, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione dell'equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo, storico-culturale, ecc..

Il P.A.T., in coerenza con il P.A.T.I., prevede:

- la valutazione della consistenza e dell'assetto delle eventuali attività esistenti e promozione dell'evoluzione delle eventuali attività turistiche;
- l'individuazione di eventuali aree e strutture idonee vocate al turismo di visitazione, all'agriturismo, all'attività sportiva;
- lo studio sulla dotazione di servizi e rafforzamento delle attrezzature esistenti, secondo modelli culturalmente avanzati (Piano dei Servizi);
- la previsione dell'estensione della rete dei percorsi ciclabili di interesse intercomunale (Piano Provinciale delle Piste Ciclabili);
- la promozione e regolamentazione della navigabilità dei corsi d'acqua di rilievo provinciale inserendoli nei circuiti turistici principali (studio provinciale della "carta nautica");
- la definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche e previsione di nuovi percorsi

per la scoperta e la valorizzazione delle ricchezze naturali e storiche del territorio;

- il recupero e salvaguardia dei prodotti tipici locali, promozione dei vari settori agro-alimentari.

Il P.A.T. provvede inoltre a valutare idonei collegamenti con gli itinerari ciclabili Chioggia - Montagnana lungo il Bacchiglione e la Strada del Vino Friularo da Cartura ad Anguillara Veneta, previsti dal P.A.T.I. Conselvano. In tal modo il territorio comunale sarà posto in rete con l'intero territorio padovano.

Il P.A.T. promuove il turismo di visitazione e anche quello legato al tempo libero attraverso la valorizzazione delle ricchezze storiche del territorio, il recupero e la salvaguardia dei prodotti tipici locali ed il consolidamento delle strutture agrituristiche e turistico-ricettive esistenti.

11.11 I servizi a scala territoriale

Il P.A.T. individua i principali servizi a scala territoriale.

In merito a detti servizi gli obiettivi del P.A.T.I., confermati dal P.A.T., sono i seguenti:

- individuazione delle eventuali parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale, con concentrazione di una o più funzioni strategiche, o di servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, definite "Poli Funzionali"; I Poli Funzionali sono caratterizzati dalla forte attrattività di persone e di merci e da un bacino di utenza di carattere generalmente sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sugli altri sistemi territoriali;
- ricognizione degli eventuali Poli Funzionali esistenti da consolidare, ampliare e riqualificare;
- individuazione degli eventuali ambiti preferenziali idonei per la localizzazione dei nuovi Poli funzionali di interesse provinciale orientativamente lungo S.P. 5;
- definizione dei criteri per l'individuazione delle caratteristiche morfologiche, dell'organizzazione funzionale e del sistema delle infrastrutture e delle dotazioni relative;
- individuazione degli interventi di trasformazione e qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia dei Poli esistenti.

I P.A.T./P.I., inoltre, valutano i possibili bacini di utenza, la scala territoriale di interesse, gli obiettivi di qualità e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale.

11.12 Il sistema infrastrutturale

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il P.A.T. suddivide il sistema delle infrastrutture per la mobilità, in sottosistema infrastrutturale sovracomunale (con riferimento al P.A.T.I.) e in sottosistema infrastrutturale locale raccordandosi con la pianificazione di settore prevista.

a. infrastrutture a scala sovracomunale

Gli obiettivi del P.A.T.I. sono di raccordo con la pianificazione di settore sovraordinata, provvedendo alla:

- definizione della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza orientativamente lungo S.P. 5 e S.P. 3;
- definizione delle opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo individuando, ove necessario, fasce di ambientazione al fine di mitigare o compensare gli impatti sul territorio circostante e sull'ambiente;
- definizione della dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale;
- definizione del sistema della viabilità, della mobilità ciclabile e pedonale di livello sovracomunale;
- individuazione dei criteri relativi agli impianti di telefonia;
- individuazione di politiche per la diffusione delle innovazioni tecnologiche.

b. infrastrutture locali

Il P.A.T. ha definito:

- il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la viabilità sovra comunale, raccordandosi con le infrastrutture dei Comuni limitrofi;
- le eventuali prestazioni che le infrastrutture viarie locali debbono possedere in termini di

sicurezza, geometria, sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di funzionalità, accessibilità, fruibilità del sistema insediativo, per gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti;

- le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del “Centro Abitato” ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali.

11.13 Lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile

Il P.A.T., coerentemente con il P.A.T.I., provvede al recepimento ed approfondimento delle eventuali linee guida progettuali e costruttive elaborate dalla Provincia incentivanti una maggiore diffusione delle fonti di energia rinnovabili e dei principi di bioedilizia, bioarchitettura e biocompatibilità, al fine di guidare gli attori del processo edilizio nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione degli immobili e del risparmio energetico.

Ciò attraverso una politica di:

- pianificazione e gestione del territorio più ecologica, che favorisca l’uso di fonti rinnovabili di energia (solare termica, fotovoltaica, geotermica, l’uso delle biomasse, ecc.), incentivi l’attuazione della normativa vigente in materia e l’adozione di buone prassi per la riqualificazione urbana;
- integrazione delle tematiche ambientali nelle proprie programmazioni al fine di ridurre i consumi di energia nel settore edilizio, terziario e industriale;
- promozione dell’applicazione di tecnologie costruttive “sostenibili” incentivando il riuso, il riciclo di materiali in edilizia;
- promozione della certificazione energetica degli edifici;
- partecipazione dei cittadini a modifiche comportamentali a favore dell’ambiente.

11.14 Il sistema della connettività e dell’innovazione tecnologica

Il P.A.T., coerentemente con il P.A.T.I., provvede alla definizione e approfondimento delle tematiche proprie dell’eventuale Piano comunale delle antenne dei gestori della telefonia, individuando le politiche per la diffusione delle innovazioni tecnologiche.

11.15 Per quanto non espressamente riportato negli elaborati del P.A.T., valgono in ogni caso i contenuti del P.A.T.I. del Conselvano.

12 Trasformazione sostenibile del territorio – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo – monitoraggio della pianificazione

12.1 Con riferimento alle “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., in merito ai “Contenuti e finalità” di cui all’art. 2, la legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento anche delle seguenti finalità:

- promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali (comma 1, lett. a));
- l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente (comma 1, lett. d));
- il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull’uso delle risorse ambientali (comma 2, lett. c));
- il riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio (comma 2, lett. d)).

12.2 La L.R. n. 14/2017, entrata in vigore il 24.06.2017 – nel promuovere un processo di revisione

sostanziale della disciplina urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali, mirando a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050 – stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica per programmare, limitare e controllare l'uso del suolo a fini insediativi ed infrastrutturali, per tutelare e valorizzare il territorio aperto e per promuovere la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 3, c. 1, lett. b)).

- 12.3 Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.
- 12.4 In merito al contenimento del consumo di suolo, riqualificazione, rigenerazione e miglioramento della qualità insediativa, il P.R.C. fa propri i seguenti principi informativi:
- la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale;
 - la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni;
 - la promozione della biodiversità coltivata;
 - la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato;
 - la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
 - l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente
- in coerenza con quanto previsto al "Capo I" della L.R. n. 11/2004; per tali finalità vengono specificatamente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 della citata legge regionale recante le disposizioni per il contenimento del consumo di suolo.
- 12.5 La pianificazione urbanistica – ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 14/2017 – privilegia gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di suolo, con l'obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione, assicurando adeguati standard urbanistici, nonché il recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente.
- 12.6 In coerenza con gli obiettivi e finalità delle politiche territoriali ed, in particolare, degli strumenti di pianificazione, di cui all'art. 3 della L.R. n. 14/2017, relativamente alle "azioni" di contenimento del consumo di suolo, riqualificazione, rigenerazione e miglioramento della qualità insediativa viene evidenziato quanto segue:
- le opere incongrue o elementi di degrado (edifici e gli altri manufatti che per caratteristiche localizzative, morfologiche, strutturali, funzionali, volumetriche od estetiche, costituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, o sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza), di cui al successivo articolo 41 delle presenti N.T., sono assoggettabili agli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale di cui all'art. 5 della L.R. n. 14/2017;
- poiché la priorità nella politica di contenimento del consumo di suolo è quella di favorire la rigenerazione e la riqualificazione del tessuto urbano esistente intervenendo sul patrimonio edilizio nelle aree dismesse e degradate, nonché prevedendo adeguate politiche regolative, fiscali e socio-economiche, in sede di prima applicazione della L.R. n. 14/2017, la Regione ha ritenuto opportuno promuovere e attivare gli interventi di riqualificazione edilizia e ambientale (disciplinati dall'art. 5) da attuarsi mediante demolizione di opere incongrue o di elementi di

degrado, di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale (comma 1, lett. a)), nonché attraverso interventi di recupero, di riqualificazione e di destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente (comma 1, lett. b)); a tale proposito tramite la Deliberazione n. 1133 del 31.07.2018, in attuazione della L.R. n. 14/2017, la Giunta Regionale promuove il finanziamento degli interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale (art. 5, comma 1, lettera a), art. 10, comma 1, lettera c) e comma 3, della L.R. n. 14/2017. Deliberazione n. 67/CR del 8 giugno 2018);

- gli ambiti urbani degradati (aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, contraddistinti da una o più delle seguenti caratteristiche: degrado edilizio; degrado urbanistico; degrado socio-economico; degrado ambientale) sono assoggettabili agli interventi di riqualificazione urbana di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/2017;
- sulla base dei criteri e degli obiettivi di recupero indicati dalla Giunta regionale (ai sensi dell'art. 4, c. 2, lettera b), della L.R. n. 14/2017):
 - a) il P.A.T. individua gli ambiti urbani di rigenerazione assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile;
 - b) il P.I., con apposita scheda, individua il perimetro dell'ambito assoggettato ad un programma di "rigenerazione urbana sostenibile" (di cui all'art. 7 della L.R. n. 14/2017) dando gli indirizzi per la sua attuazione, ivi comprese le modalità di trasferimento di eventuali attività improprie, le destinazioni d'uso incompatibili e le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione;
- al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificato esistente, il Comune può consentire l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quello agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo; in tal senso l'art. 8 (Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente) della L.R. n. 14/2018.

12.7 Ottemperando a quanto dettato dall'art. 4, comma 2, della L.R. n. 14/2017, la Giunta regionale con propria Deliberazione n. 668 del 15.05.2018 (pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 25.05.2018) ha operato l'individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, quindi approvato l'"Allegato C" relativo alla "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo". Nella seduta del 10.09.2018, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1325 (pubblicata nel B.U.R. n. 97 del 25.09.2018) che definisce, ai sensi dall'art. 4 della L.R. n. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per i 29 Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i 4 Comuni inadempienti.

In merito al limite quantitativo alle trasformazioni, ossia alla quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio comunale di Agna (rif. D.G.R. n. 668 del 15.05.2018, Allegato C), i dati salienti sono quelli di seguito riepilogati:

- A.S.O.: 21 (Bassa Pianura Veneta – pianura: 48 comuni)
- quantità massima di consumo di suolo ammesso (ha): 15,41
- valore medio della quantità massima di consumo di suolo assegnata all'A.S.O. di appartenenza (ha): 16,58 (rif.: D.G.R. n. 668/15.05.2018, Allegato D)
- zona agricola trasformabile (S.A.U. trasformabile / detta anche S.A.T.) (art. 13, c. 1, lett. f), L.R. n. 11/2004 – art. 50, c. 1, lett. c), L.R. n. 11/2004 – D.G.R. n. 3650 del 25.11.2008, Allegato A, Lett. C – SAU), v. successivo articolo 60 delle presenti N.T.: ha 21,22.

12.8 Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento della Giunta regionale (di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge, ossia D.G.R. n. 668 del 15.05.2018 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 25.05.2018), il Comune dovrà approvare una variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale (secondo le procedure semplificate di cui all'art. 14 della L.R. n. 14/2017), trasmettendone copia integrale alla Regione (ai sensi dell'art. 13, comma 10, L.R. n. 14/2017).

Il Comune, in tale sede, può confermare o rettificare gli ambiti di urbanizzazione consolidata già individuati (ai sensi dell'art. 13, comma 9, L.R. n. 14/2017).

Trascorsi i termini di cui sopra senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi (secondo le procedure di cui all'art. 30 della L.R. n. 11/2004).

12.9 La Giunta regionale tramite propria Deliberazione n. 668 del 15.05.2018 ha stabilito:

- che per i Comuni dotati di solo P.R.G., la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile, quali zone di espansione residenziale Z.T.O. C e zone di espansione produttive Z.T.O. D non attuate ed esterne al consolidato;
- che per tutti i Comuni dotati di P.A.T. la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolato come quota rimanente di S.A.U. Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i P.I. e con le varianti ai P.I.;

ha, inoltre, stabilito:

- che “i Comuni in sede di adeguamento al provvedimento provvederanno, ai sensi ai sensi dell'articolo 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, alla “conferma o rettifica” degli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella “Scheda Informativa” così come indicato nell'Allegato B “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo” (punto 8 del “deliberato”).

12.10 Considerato che:

- il P.R.G. vigente mantiene l'efficacia fino all'approvazione del primo P.A.T. (art. 48, c. 5, L.R. n. 11/2004);
- a seguito dell'approvazione il P.R.G. vigente diventa il P.I. per le “parti compatibili” con il P.A.T. (art. 48, c. 5 bis, L.R. n. 11/2004);
- quanto previsto al punto precedente non trova applicazione nel caso di approvazione di P.A.T.I. che disciplinano solo in parte il territorio dei Comuni interessati o affrontano singoli tematismi, ai sensi dell'articolo 16, c. 1, della L.R. n. 11/2004 (art. 48, c. 5 ter, L.R. n. 11/2004);
- dall'approvazione del primo P.A.T. decorre, per il P.R.G. vigente divenuto il P.I. per le “parti compatibili” con il P.A.T., il termine di decadenza di cui all'articolo 18, c. 7, della L.R. n. 11/2004, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente (art. 48, c. 5 quater, della L.R. n. 11/2004);

rispetto alle previsioni del vigente P.R.G. (zonizzazione, localizzazioni, altro) sono state ritenute compatibili con il P.A.T. le parti non attuate alla data di adozione del medesimo, ad esclusione di quelle puntualmente indicate al successivo art. 72 delle presenti N.T..

Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, c. 7 bis, della L.R. n. 11/2004, gli aventi titolo possono richiedere al Comune la proroga del termine quinquennale; la proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1% del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU; detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione; l'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dall'art. 18, c. 7, della L.R. n. 11/2004.

12.11 Nei comuni non dotati di P.A.T. alla data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2017 (24.06.2017) si applica l'articolo 18, commi 7 e 7 bis, della L.R. n. 11/2004 (sopra menzionati) e il termine quinquennale di decadenza decorre da detta data, ai sensi dell'art. 13, comma 14, della L.R. n. 14/2017

12.12 Il P.A.T. promuove uno sviluppo sostenibile e durevole nei modi previsti dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente nel Rapporto Brundtland (1987) e nelle successive Agenda 21 e

Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo (1992).

- 12.13 Ai fini di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, il Rapporto Ambientale analizza lo stato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle altre opere di pubblico interesse esistenti, sia per eliminare eventuali criticità rispetto alle esigenze attuali, sia per garantirne l'adeguamento in rapporto alle previsioni di ulteriori trasformazioni territoriali.
- 12.14 Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, il Comune provvederà a valutare gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle scelte contenute nei Piani stessi, sulla base della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui alla Direttiva Comunitaria n. 2001/42/CE e della relativa normativa di recepimento.
- 12.15 Per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente), l'art. 14 della L.R. n. 4/2008 provvede a identificarla nella Commissione regionale V.A.S. già nominata con D.G.R.V. n. 3262/2006. In merito all'aggiornamento delle procedure amministrative vale quanto dettato dalla D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009, nonché successivi provvedimenti (art. 40 Legge finanziaria 2012 (L.R. 13/2012 pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 10.04.12); D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 – Presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione V.A.S. "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di P.A.T./P.A.T.I."; D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 – Presa d'atto del parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale V.A.S. "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di V.A.S."; D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale V.A.S. "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4").
Con la D.G.R. n. 1366 del 18.09.2018 (pubblicata nel B.U.R. n. 98 del 28.09.2018) sono state integrate le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 668 del 15.05.2018 fornendo indicazioni di tipo procedurale in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), alle Amministrazioni comunali che devono aggiornare i propri strumenti urbanistici ai sensi della L. R. n. 14/2017 in tema di "contenimento del consumo di suolo". La Giunta Regionale ha deliberato di integrare – nell'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, fermo restando il rispetto della normativa e l'efficacia dell'azione regionale in materia di tutela dell'ambiente – le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 668/2018 con l'indicazione alle Amministrazioni Comunali dell'opportunità di potersi avvalere dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R. n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) o a verifica V.A.S., gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della D.G.R. n. 668/2018.
- 12.16 Il P.A.T. fissa per il P.I. indirizzi e direttive volti ad assicurare che le trasformazioni territoriali, incidenti su porzioni di territorio che comprendano insieme di immobili di consistenza urbanisticamente significativa, siano di regola subordinate alla preventiva formazione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), o equivalenti strumenti convenzionali, al fine di garantire sia la perequazione urbanistica fra le aree e gli immobili inclusi nel medesimo ambito, sia l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di interesse generale, nonché per perseguire la migliore qualità insediativa e conseguire la mitigazione e compensazione dell'impatto complessivo determinato dalla trasformazione medesima.

- 12.17 Ai fini di cui al precedente comma, il P.A.T. indica gli interventi di adeguamento ritenuti essenziali o prioritari per determinati ambiti; l'individuazione e il dimensionamento delle aree e dei carichi insediativi in corrispondenza delle nuove linee preferenziali di sviluppo; i criteri per assicurare la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di infrastrutture di interesse generale per ogni A.T.O. ove siano previste trasformazioni rilevanti del territorio.
- 12.18 Il P.A.T. può prevedere indici edificatori differenziali, entro i limiti massimi fissati per ciascun A.T.O., in funzione del grado di adeguamento delle opere ed infrastrutture di interesse generale e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione dell'impatto ambientale previste.
- 12.19 Il P.A.T. fissa per il P.I. direttive volte ad assicurare che la graduale attuazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo e trasformazione previste dal presente Piano sia ammessa valutandone la priorità in base ai seguenti criteri:
- salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;
 - integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico;
 - tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento;
 - minore impatto dal punto di vista infrastrutturale e ambientale;
 - riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire.
- 12.20 Il P.A.T. individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola che consentano il raggiungimento di obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e la cui demolizione e/o realizzazione o riqualificazione determini l'attribuzione di capacità edificatoria tramite credito edilizio.
- 12.21 Il P.A.T. fissa per il P.I. i criteri in base ai quali attribuire crediti edilizi, anche in funzione premiale e con diversa destinazione d'uso, a fronte della preventiva esecuzione degli interventi di cui al comma precedente; in questo senso in tutti gli ambiti territoriali omogenei ove siano previste trasformazioni rilevanti del territorio parte della capacità edificatoria attribuita sarà di regola riservata all'utilizzazione di detti crediti, salvo che le particolari condizioni locali, sulla base di analisi puntuali e conseguenti motivazioni, non lo rendano inopportuno.
- 12.22 Il Comune provvede alla verifica e monitoraggio del consumo di suolo rispetto alla quantità massima ammessa, come precedentemente indicata, nel rispetto delle procedure dettate dalla Giunta regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. e), della L.R. n. 14/2017.

TITOLO II

NORME SPECIFICHE

norme di tutela, invariante, fragilità e limiti alla trasformabilità

Vincoli e Pianificazione Territoriale

13 Vincolo monumentale

Rif. elaborati grafici P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità
Carta dell’assetto storico-paesaggistico
Carta dell’assetto storico-insediativo

13.1 Sono sottoposti a tutela di legge ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. i beni culturali aventi interesse architettonico, artistico e storico di cui all’art. 10 e 12 del Decreto e notificati ai sensi dell’art. 15 dello stesso, così come agli atti presso i competenti Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

13.2 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

- a) “Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico”
 - Beni culturali
- b) “Valori e tutele culturali”
 1. edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale – Ville Venete;
 2. interventi su edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale, sulle Ville Venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo sovracomunale;
 3. complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale e relative pertinenze;
 4. ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione.

Sono inoltre considerati “Beni culturali” gli immobili appartenenti ad Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed Istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, previa valutazione della competente Soprintendenza secondo le procedure di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ed al Decreto Ministeriale 6 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni.

DIRETTIVE

13.3 Il P.I. aggiorna il censimento e l’individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo, ne promuove la catalogazione ed individua i rispettivi ambiti di protezione e fruizione.
Il P.I. può definire con maggiore dettaglio l’esatta individuazione territoriale delle delimitazioni di tutela, sulla scorta della eventuale documentazione contenuta negli specifici provvedimenti di tutela, in accordo con i competenti Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo.

13.4 Sulla base di quanto disposto in materia dal Titolo II del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dagli strumenti urbanistici di livello superiore, il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli

interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.

Gli immobili di cui al presente articolo non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

- 13.5 Il P.I. detta norme affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali, e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l'edificazione ove questa comporti l'alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico-ambientale e del contesto figurativo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 13.6 Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., debbono garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni, sia degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni.
- 13.7 Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti ed al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito.
- 13.8 Fino all'approvazione del P.I., con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, limitatamente alle previsioni non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.
- Il rilascio dei permessi di costruire e l'assenso alle denunce di inizio attività sui beni di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici ed al Paesaggio.

14 Vincolo sismico

Rif. elaborati grafici: P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 14.1 Il territorio comunale di Agna è classificato in zona sismica 4, per effetto del D.P.C.M. n. 3274/2003 e della D.C.R.V. n. 67/2003.
La normative di riferimento è la seguente:
D.M. 14.01.2008;
O.P.C.M. n. 3274/03, n. 3379/04, n. 3431/05 e n. 3519/06;
D.G.R. n. 71/08;
L.R. 13/04;
L.R. 38/04;
D.G.R.V. n. 71 del 22.01.2008;
D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008.
- 14.2 I riferimenti di carattere tecnico vanno assunti nel rispetto della O.P.C.M. 3519 del 28.04.2006 e dei contenuti del D.M. 17 Gennaio 2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni".
- 14.3 Sono fatti salvi tutti gli aggiornamenti normativi, ancorché non espressamente richiamati nel

presente articolo, che si intendono automaticamente recepiti sin dal momento della loro entrata in vigore.

- 14.4 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) “Difesa del suolo”
 1. vincolo sismico.

Vincolo Paesaggistico

15 Corsi d’acqua

Rif. elaborati grafici P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 15.1 Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I, Capo II, art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., i fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; evidenziati nella Tav. 1.
- 15.2 Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle aree ed ai beni specificatamente richiamati dall’art. 142, ai rispettivi commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 15.3 Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 15.4 Il rilascio dei permessi di costruire / denunce di inizio attività / altro per gli interventi di trasformazione di edifici compresi all’interno delle aree di interesse paesaggistico, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, è subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 15.5 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) “Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico”
 1. corsi d’acqua;
 2. corsi d’acqua tutelati.

DIRETTIVE

- 15.6 Lungo i corsi ed attorno agli specchi d’acqua il P.I. dispone la formazione di fasce di protezione riparia la cui profondità minima dal bordo superiore dell’argine o dal punto di incrocio dal ciglio spondale con il piano campagna non deve essere inferiore a 5 metri (misurati perpendicolarmente alla linea di bordo) salve oggettive impossibilità; in accordo con le Autorità preposte al controllo del corso d’acqua interessato, determina la profondità delle fasce in relazione alle specificità locali, ed il loro uso, comunque non edificatorio, localizzandole prevalentemente nelle aree a capacità

protettiva buona delle acque superficiali.

- 15.7 Quando nell'ambito delle fasce di protezione riparia siano compresi edifici o manufatti, comprese le sedi viarie, la disposizione e la profondità delle fasce di rispetto previste terrà conto di tali preesistenze e della necessità di consentirne il restauro, il risanamento, la ristrutturazione e l'adeguamento, oltre alla demolizione con ricostruzione all'esterno delle fasce.
- 15.8 La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione riparia potrà essere incentivata anche con agevolazioni finanziarie e/o con accesso al credito edilizio, in particolare nelle aree in cui è presente un rischio maggiore di trascinamento di inquinanti nei corsi d'acqua; in particolare il P.I. può favorire mediante attribuzione di crediti edilizi l'arretramento dei fabbricati esistenti all'interno delle fasce di protezione riparia.
- 15.9 Il P.I. provvede al completo censimento delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale, ed a completare la disciplina.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 15.10 In assenza della classificazione e disciplina, da parte del P.I., sulle opere idrauliche di interesse storico-ambientale, ancorché non individuate dal P.A.T., sono possibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo; sono comunque fatti salvi gli interventi di difesa idraulica da parte dell'autorità idraulica competente.

16 Zone di interesse archeologico

- Rif. elaborati grafici P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità
Carta dell'assetto storico-paesaggistico
Carta dell'assetto storico-insediativo
- 16.1 Riguarda le zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, c. 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e quelle per le quali conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di riconoscimento delle medesime emessi ai sensi della L. n. 431/1985. Esse sono annoverabili tra quelle pubblicate nelle "Zone Archeologiche del Veneto", volume edito nel 1987 dalla Regione Veneto e dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto mediante provvedimento del 13.03.2013 prot. n. 3576.
- 16.2 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico"
1. zone di interesse archeologico.
- 16.3 La Tav. 1 del P.A.T. "Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale" individua le zone di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

DIRETTIVE

- 16.4 Il P.I. individua le opere incongrue e gli elementi di degrado disciplinando, altresì, il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.

16.5 Ai sensi dell'art. 36, c. 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, finalizzati a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio, determinano un credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 16.6 Le zone di interesse archeologico sottoposte a tutela e valorizzazione, sono dal P.I. distinte in:
- a) zone sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 - b) zone di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo, ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici;
 - c) zone di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo, ma con media probabilità di ritrovamenti archeologici;
- 16.7 Gli interventi previsti nell'ambito delle zone di cui al punto a) del comma precedente, sono subordinati ad autorizzazione dell'organo statale competente a norma del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 16.8 Gli interventi previsti nell'ambito delle zone di cui ai punti b) e c) del comma 16.6, qualora gli scavi superino la profondità di cm. 50, sono subordinati al deposito preventivo del progetto edilizio presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
- 16.9 In applicazione dell'art. 28 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in sede di progetto preliminare di opere sottoposte ad appalti pubblici è obbligatoria la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi degli articoli 95 e 96 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Pianificazione di livello superiore

17 Strade romane

Rif. elaborati grafici P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 17.1 Le antiche infrastrutture romane (sistemi culturali prioritari) costituiscono il cardine su cui attestare iniziative mirate alla valorizzazione culturale (sviluppo dell'attività museali lungo il tracciato, promozione delle campagne di scavo, azioni di valorizzazione ambientale e di miglioramento paesaggistico dei contesti interessati, di recupero delle antiche tradizioni, sviluppo di progetti editoriali per la divulgazione della conoscenza dei siti).
- 17.2 Il P.A.T. recepisce l'individuazione dell'antico tracciato latente della strada romana "Via Annia", come indicata nella Tav. 4 e normata dall'art. 28 del P.T.R.C. e dal provvedimento della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto del 13.03.2013 prot. n. 3576 ove viene prescritto quanto segue con riferimento al tracciato configurato nelle Tavole n. 1 e n. 4:
Tratto A a sud est del centro urbano: in corrispondenza del complesso stradale comprensivo di fossati, per una larghezza totale di metri lineari 25, inedificabilità assoluta e divieto di eseguire spianamenti, scassi e scavi di qualsiasi genere, arature profonde, impianti di colture arboree o altri lavori di miglioria agraria di profondità superiore agli 80 cm dal piano campagna; nelle due fasce laterali al tracciato stradale, ampie metri 50 ciascuna, per qualsiasi intervento che comporti

opere di scavo, sbancamento o scasso a profondità superiore ad 80 cm dal piano campagna obbligo di indagine archeologica preventiva (trincee e sondaggi) ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgvo 163/2006 o, in alternativa, l'assistenza archeologica continuativa ai lavori a mezzo di operatori archeologici abilitati;

Tratto B corrispondente al centro urbano di Agna e al tratto a nord ovest del centro fino al confine comunale: in una fascia complessivamente ampia 125 metri per qualsiasi intervento che comporti opere di scavo, sbancamento o scasso a profondità superiore a 80 cm dal piano campagna obbligo di indagine archeologica preventiva ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgvo 163/2006.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgvo 42/2004 in relazione ai rinvenimenti fortuiti.

17.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

a) "Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico"

1. strade romane.

DIRETTIVE

17.4 Ai sensi dell'art. 28 del P.T.R.C., sulla base del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto del 13.03.2013 prot. n. 3576, il P.I. provvede all'individuazione dell'antico tracciato latente della Via Annia e detta norme specifiche per la localizzazione ed organizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture coerenti con le caratteristiche del predetto tracciato ed a tutela dello stesso.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

17.5 Tutti gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio interessato dall'antico tracciato stradale vengono disciplinati dalle specifiche norme statali e regionali e dal provvedimento della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto del 13.03.2013 prot. n. 3576 .

18 Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica (o area a scolo meccanico)

Rif. elaborati grafici P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta delle Fragilità
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 3 – Carta della Fragilità

18.1 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

a) "Difesa del suolo"

1. aree a rischio idraulico e idrogeologico.

Il PAT fa proprio le zone di attenzione definite all'art. 5 delle N.T.A. del Piano Assetto Idrogeologico del bacino del Brenta Bacchiglione (P.A.I.); si tratta di porzioni di territorio ove sono possibili situazioni di dissesto a cui non é ancora stata associata alcuna classe di pericolosità idraulica. La valutazione delle condizioni di dissesto e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche saranno esperite in sede di Piano degli Interventi; lo S.V.C.I. del P.A.T. ha già espresso un primo giudizio di idoneità dal punto di vista urbanistico.

Il P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico del Brenta-Bacchiglione) costituisce un vincolo sovraordinato agli strumenti urbanistici generali e attuativi.

Il vincolo P.A.I. indicato nella carta di progetto Tav. 1 (Carta dei Vincoli e della Pianificazione

Territoriale) é ricognitivo e riferito alla data di redazione del P.A.T.. Le successive modifiche del P.A.I. non costituiscono variante agli strumenti urbanistici ma sono immediatamente efficaci a partire dalla loro entrata in vigore.

DIRETTIVE

- 18.2 Il Piano degli Interventi, attraverso proprio S.V.C.I. redatto in base alla D.G.R. n. 3637/2002 e s.m.i., detterà norme idrauliche integrative e complementari rispetto alle norme idrauliche di natura strutturale introdotte dalla S.V.C.I. del P.A.T., con particolare riferimento a: a) rimodellazioni morfologiche in aree a pericolosità idraulica; b) regolamentazione dello smaltimento delle acque meteoriche tramite realizzazione di sistemi di laminazione; c) adozione di adeguati dispositivi per la salvaguardia della risorsa idrica; d) realizzazione di adeguati sistemi di drenaggio delle acque meteoriche per le aree pavimentate; e) realizzazione delle linee fognarie bianche convenzionali; f) norme integrative per regolamentare il tombinamento locale delle vie d'acqua.
- 18.3 Ai sensi dell'art. 36, c. 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la demolizione delle opere incongrue finalizzata a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio, determinano un credito edilizio.
- 18.4 In riferimento alle aree attenzionabili il Piano degli Interventi provvederà alla valutazione delle condizioni di dissesto e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica sarà preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'invio della procedura di cui all'art. 6 NTA del P.A.I. per l'attribuzione della classe di pericolosità.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 18.5 Nelle aree a pericolosità idraulica ed idrogeologica si applicano, per analogia, le norme generali di tutela del Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico approvato dall'Autorità Nazionale di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e successive varianti. In tali aree in particolare si prescrive inoltre quanto segue:
- a) quando possibile le superfici pavimentate, diverse dai piazzali pertinenziali ad insediamenti produttivi, prive di costruzioni sottostanti, dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento;
 - b) le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrato e piazzali pertinenziali ad insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni ed opere di drenaggio che provvedano a restituire, preferibilmente, le acque meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di vasche di raccolta con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scolii, al fine di ritardarne la velocità di deflusso.
- 18.6 Le precedenti prescrizioni non si applicano alle superfici pavimentate ove si raccolgano acque meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate dall'Art. 39 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le quali si applicheranno le speciali disposizioni regionali di attuazione.
- 18.7 Indipendentemente dalla suddivisione in aree a diversa idoneità, quindi a valere sull'intero territorio comunale, si richiamano le precisazioni e prescrizioni contenute nello Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica che analizza le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche (anche puntuali), nonché individua idonee misure compensative per attenuare le condizioni di pericolosità idraulica.
- 18.8 In tutto il territorio comunale, ma particolarmente nelle aree a pericolosità idraulica, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- lo scarico delle acque di pioggia deve avvenire preferibilmente a gravità, ovvero attraverso

sollevamenti meccanici, ma sempre nel rispetto delle norme, prescrizioni ed indicazioni (NPI) elencate nello Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (S.V.C.I.);

- per garantire un effettivo riempimento degli invasi di laminazione previsti alle N.P.I. e per un'efficace modulazione delle portate si deve realizzare un manufatto di controllo in grado di garantire le portate massime definite nelle stesse N.P.I. per classe di superficie di drenaggio interessata;
- gli interventi edilizi ed urbanistici non devono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente. Il calpestio del piano terra dei volumi edilizi di nuova costruzione deve essere fissato ad una quota tale da non consentire l'ingresso delle acque in caso di allagamento storicamente avvenuto in zona, ovvero teoricamente prevedibile a tempo di ritorno dell'evento di pioggia non inferiore a 50 anni, interessando le aree esterne. Gli eventuali piani interrati devono essere impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e possono essere previste aperture (bocche di lupo) ma sempre con limite superiore rispettoso della citata quota d'imposta ed in grado, comunque, di garantire la disconnessione idraulica con evento alluvionale. In mancanza di norma più precisa la sommità del centro strada locale costituisce livello di riferimento per la determinazione dei livelli a valenza idraulica relativi alle costruende abitazioni;
- lateralmente alle nuove strade debbono essere realizzate sempre opportune scoline e adeguati manufatti di attraversamento, dimensionati in modo da essere facilmente ispezionabili e da ridurre il rischio di intasamento. In ogni caso la costruzione di nuovi assi viari devono rispettare le N.P.I. dello S.V.C.I.;
- le acque meteoriche provenienti da strade e piazzali devono essere trattate con adeguati sistemi di disoleazione e sedimentazione secondo la casistica e nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi imposti dal Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle aree esterne adibite ad usi produttivi devono essere raccolte separatamente e depurate in base all'attività produttiva svolta.

18.9 L'adozione delle misure di mitigazione previste nelle N.P.I. dello S.V.C.I. va incentivata anche nelle aree di urbanizzazione consolidata.

18.10 Nella costruzione di recinzioni, marciapiedi e in genere nella progettazione stessa dell'intervento edilizio o urbanistico, devono essere individuate e garantite, con adeguati manufatti, le vie di deflusso naturale delle acque. Si dovrà sempre documentare la continuità del drenaggio dell'acqua di pioggia e l'esistenza di un corpo idrico di recapito finale.

18.11 Nelle aree attenzionabili, fino alle valutazioni di cui al punto 18.4 di cui sopra da eseguire in sede di P.I., valgono le previsioni di cui all'art. 8 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I..

In dette zone:

- a) sono consentiti gli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità;
- b) è vietato in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
 - b1) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
 - b2) realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
 - b3) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
 - b4) costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - b5) realizzare in presenza di fenomeni colamento rapido interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
 - b6) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

Nelle aree attenzionabili possono essere portati a conclusione tutti i piani ed interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire o equivalenti

previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del P.A.I. (Variante 2012), fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore. L'amministrazione comunale non può rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi a costruire o equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto col PAI 2012.

- 18.12 Il Comune di Agna si impegna, assieme ai Comuni dell'ambito del Conselvano, a sviluppare all'interno del territorio del P.A.T.I., da considerare quale "ambito di pianificazione coordinata per la sicurezza sociale", un progetto coordinato con i Comuni, Consorzi di Bonifica, Genio Civile, Autorità di Bacino, Protezione Civile, ecc., eventualmente tramite apposito P.A.T.I. tematico, indirizzato a conseguire gli obiettivi di tutela idraulica, nonché collegati alla salvaguardia verso i fenomeni franosi, incendi boschivi e gli altri rischi che possono interessare la popolazione, e dovrà affrontare organicamente la previsione e l'individuazione degli "Edifici strategici ed aree di emergenza per la protezione civile", secondo quanto previsto dall'art. 35 del P.T.R.C..

19 Ambito bacino scolante

Rif. elaborati grafici P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta delle Fragilità
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 19.1 In merito al Piano di disinquinamento del bacino scolante in Laguna, le azioni riguardante tale piano saranno programmate e condotte secondo le disposizioni del Decreto 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 152/2006", il quale fornisce criteri e norme tecniche alle Regioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e concerne l'intero ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento).
- 19.2 La normativa di riferimento è la Direttiva Nitrati (riferita alla Direttiva 91/676/CEE) e relativo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" e i successivi Atti Regionali (D.G.R.V. n. 2495/2006 – D.G.R.V. n. 2439/2007 – s.m.i.).
Si applicano inoltre le norme in materia previste dal P.T.R.C..
- 19.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Difesa del suolo"
 1. ambito bacino scolante.

DIRETTIVE

- 19.4 In sede di pianificazione comunale operativa, di concerto con i Consorzi di Bonifica, vengono dettate norme specifiche relative alla tutela della risorsa idrica con approfondimenti a scala locale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 19.5 Nel territorio comunale, rientrando nell'Ambito del Bacino Scolante verrà promossa la tutela della risorsa idrica nei nuovi interventi di natura idraulica qualora collegati alla creazione di nuovi collettori consortili, sia che vengano proposti dagli Enti (Consorzi di Bonifica, Genio Civile, ecc.), sia

da privati. Allo scopo verranno previste fasce tampone da inserire lungo i corsi d'acqua e ricalibratura degli alvei con interventi di ingegneria naturalistica.

- 19.6 Per una miglior gestione delle deiezioni zootecniche, per abbassare i livelli di azoto, fosforo e potassio, nel caso di realizzazione di eventuali nuovi allevamenti dovrà essere privilegiato il trattamento delle deiezioni zootecniche tramite l'utilizzo, anche combinato, delle "miglior tecniche disponibili" (BAT) per il trattamento degli effluenti di cui al Documento dell'Unione Europea "BAT Conclusions 2015", anche alla luce dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.
- 19.7 Per i territori del P.A.T.I., drenanti in Laguna di Venezia, vige l'obbligo di applicare le procedure previste dalle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26.09.2007.

Prescrizioni, direttive e vincoli del P.T.C.P.

20 Aree con tipologie architettoniche ricorrenti e con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico

Rif. elaborati grafici P.T.C.P. – Sistema del Paesaggio
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Carta dell'assetto storico-insediativo

- 20.1 Aree con tipologie architettoniche ricorrenti: rappresentano le aree nelle quali sono presenti testimonianze di architettura rurale di interesse storico.
- 20.2 Aree con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico: sono le aree pressoché coincidenti con l'antica Gastaldia di Cona del tenimento benedettino di Santa Giustina di Padova, caratterizzate da ordinamenti fondiari rinascimentali, presenza di complessi colonici e curtensi di pregio, limitata compromissione del territorio da parte dell'edificato urbano e di infrastrutture.
- 20.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico"
 1. ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione;
 2. aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto.

DIRETTIVE

- 20.4 Aree con tipologie architettoniche ricorrenti
Le direttive sono volte alla preventiva analisi dei singoli manufatti e alla tutela e conservazione degli stessi con destinazioni compatibili.
Per tali aree, recanti numerose testimonianze di architettura rurale avente interesse storico ed etnoantropologico anche quale testimonianza dell'economia rurale tradizionale, il P.I. attua una rigorosa analisi storica a scala territoriale e presso i singoli manufatti con individuazione dei complessivi ambiti coperti e scoperti, delle pertinenze rurali quali le barchesse, i rustici, l'aia, il pozzo, il forno da pane, gli accessi, le alberate e tutto quanto afferente l'assetto storico, definendo i siti e le caratteristiche costruttive dei nuovi interventi, ove gli stessi risultarono in armonia con quelli storici e tipici.
- 20.5 Aree con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico
La normativa del piano operativo tenderà a limitare e disciplinare le nuove iniziative urbanistiche

ed infrastrutturali, promuovendo nuove destinazioni dell'accoglienza agrituristica, del tempo libero, del turismo culturale ed ambientale in generale.

Ai fini della realizzazione di nuovi interventi, il P.I. provvede a definire le caratteristiche costruttive degli edifici in armonia con quelle storiche e tipiche del luogo, e secondo le caratteristiche insediative dell'edilizia storica preventivamente sottoposta a censimento e schedatura.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 20.6 Aree con tipologie architettoniche ricorrenti
Ai fini della tutela di tali complessi mediante conservazione degli apparati edilizi superstiti, delle tecniche costruttive, e dei segni circostanti connotativi del paesaggio rurale, possono essere consentite solo destinazioni d'uso compatibili ma al tempo stesso volte verso una prospettiva di turismo sostenibile quali, ad esempio, l'accoglienza agrituristica, le attività del tempo libero e collegate al turismo culturale ed ambientale.

21 Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici (progetto bonifiche e tenute storiche)

Rif. elaborati grafici P.T.C.P. – Sistema del Paesaggio
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Carta dell'assetto storico-paesaggistico

- 21.1 Trattasi di paesaggio caratteristico nel territorio della Bassa Padovana dove le sistemazioni agrarie sono ancora leggibili nell'integrità dell'organizzazione e della suddivisione dei suoli, dei sistemi insediativi, di manufatti architettonici (spesso idraulici), delle trasformazioni fondiarie, del recupero delle aree umide, grazie alla permanenza temporale di tenute storiche o agli interventi unitari e secolari di bonifica.
- 21.2 Obiettivo del P.A.T. è la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario, nonché delle attività agricole esistenti, in particolare delle produzioni ecocompatibili e specializzate, la promozione di attività connesse al tempo libero (agriturismo e turismo rurale), di informazione e divulgazione per una corretta gestione del patrimonio ambiente da parte degli operatori agricoli.
- 21.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico"
 1. paesaggi antropici da rigenerare e progetto bonifiche e tenute storiche.

DIRETTIVE

- 21.4 In sede di pianificazione operativa verranno dettate specifiche norme finalizzate alla tutela delle sistemazioni agrarie nelle aree dove è ancora leggibile l'integrità di alcune tenute storiche o di interventi unitari e secolari di bonifica, con interventi di valorizzazione della complessità naturalistica, regolamentazione dei nuovi interventi insediativi, delle trasformazioni fondiarie, del recupero delle aree umide, ecc..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 21.5 Le prescrizioni sono volte alla tutela e valorizzazione di tali attività, e alla loro promozione e divulgazione. In particolare, incentivando le colture arboree, si promuove anche un ruolo di produzione di energia pulita attraverso le biomasse, unica fonte energetica combustibile con un

rapporto equilibrato energiaemissioni atmosferiche prodotte.

Nel caso di attività zootecniche, il controllo dello smaltimento delle deiezioni zootecniche deve tutelare il patrimonio idrico attraverso la riduzione ed il controllo dello smaltimento delle deiezioni zootecniche.

22 Centri storici

Rif. elaborati grafici: P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità (valori e tutele culturali)
Carta dell’assetto storico-insediativo

22.1 Il P.A.T. individua nei centri antichi la risorsa principale per il mantenimento del valore dell'identità culturale degli insediamenti e delle comunità locali e per l'incremento della fruizione turistica, culturale e ambientale, del territorio comunale.

22.2 Sono individuati i Centri Storici di cui all’art. 3 della L.R. n. 80/1980, così come recepiti dall’art. 24 delle N.T.A. del P.T.R.C., secondo quanto riportato nell’Atlante dei Centri Storici – Censimento, Catalogazione ed Individuazione dei Centri Storici del Veneto, a cura della Regione Veneto – Segreteria Regionale per il Territorio e successive modifiche introdotte dal P.R.G..

22.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

- a) “Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico”
 - 1. centri storici.

DIRETTIVE

22.4 Quelle fissate dal successivo art. 51.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

22.5 Quelli fissati dal successivo art. 51.

Elementi generatori di vincolo e rispettive fasce di rispetto

23 Depuratori

Rif. elaborati grafici: P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

23.1 Trattasi di ambiti relativi a impianti di depurazione autorizzati che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell’uomo e relative aree pertinenziali e di rispetto.

23.2 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

- a) “Allegato 1 – Ricognizione dei vincoli: zone di tutela, fasce di rispetto e servità”

2. depuratori – fasce di rispetto.

DIRETTIVE

- 23.3 Il P.I. aggiorna il censimento degli ambiti relativi a impianti di depurazione autorizzati che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dall'art. 62 del D. Lgs. n. 152/1999 e della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque in data 04.02.1977, Allegato 4, punto 1.2.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 23.4 Per gli impianti di depurazione che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo è prescritta una zona di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'ambito destinato all'impianto ed al suo ampliamento.
In ogni caso l'estensione di tale zona di rispetto non può essere inferiore a m 100 dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.
Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottate idonee mitigazioni sostitutive quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento, ecc..
Per gli edifici esistenti nella zona di rispetto, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3, c. 1, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

24 Cimiteri

Rif. elaborati grafici: P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 24.1 Trattasi di ambiti di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative zone di rispetto.
- 24.2 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- b) “Allegato 1 – Ricognizione dei vincoli: zone di tutela, fasce di rispetto e servità”
3. cimiteri – fasce di rispetto.

DIRETTIVE

- 24.3 Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione degli ambiti di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative zone di rispetto.
- 24.4 Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.
- 24.5 A norma dell'art. 36 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la demolizione di edifici ricadenti nella zona di rispetto di cui al presente articolo, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina un credito edilizio; a norma dell'art. 37 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21 della medesima L.R., sono consentite compensazioni che permettano ai

proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, di cui al presente articolo, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

- 24.6 Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 24.7 Salvo che la normativa urbanistico-edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti negli ambiti cimiteriali e delle zone di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative l'edificabilità di cui al T.U. delle leggi sanitarie, R.D. n. 1265/1934, art. 338 e s.m.i. (art. 57 D.P.R. n. 285/1990 e art. 28 L. n. 166/01.08.2002).

25 Elettrodotti

Rif. elaborati grafici: P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 25.1 La Tav. A.1 – “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” individua le linee degli elettrodotti in quanto fonti di campi elettromagnetici da essi generati.
- 25.2 Rispetto alla cartografia del P.A.T. in caso di discordanza in merito all'esatto tracciato dell'elettrodotto farà fede il rilievo topografico. Eventuali modifiche dell'estensione non costituiscono variante al P.A.T..
- 25.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) “Allegato 1 – Ricognizione dei vincoli: zone di tutela, fasce di rispetto e servità”
4. elettrodotti – fasce di rispetto.

DIRETTIVE

- 25.4 In sede di stesura della prima variante al P.I. verrà definita la profondità delle fasce di rispetto dagli elettrodotti, calcolate nel rispetto della metodologia di cui al D. Min. Ambiente e tutela del territorio e del mare 29.05.2008. Il calcolo della fascia di rispetto è di competenza del gestore dell'elettrodotto.
In caso di discordanza in merito all'esatto tracciato dell'elettrodotto farà fede il rilievo topografico.
- 25.5 Il P.I. provvede a stabilire le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dagli elettrodotti, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali dell'energia.
- 25.6 Ai sensi dell'art. 36, c. 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., l'eventuale demolizione di fabbricati ricadenti all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, determinano un credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 25.7 Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale in materia, nell'ambito delle fasce di rispetto dell'elettrodotto non sono consentite nuove destinazioni residenziali, scolastiche, aree gioco per l'infanzia ed in ogni caso destinazioni comportanti la permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere.
- 25.8 La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alle disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della legge L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
- 25.9 In merito alla salvaguardia e sviluppo della rete ecologica, in coerenza con le normative dei piani di livello superiore, i nuovi progetti di elettrodotti con tensione superiore a 100 kV all'interno della rete ecologica devono prevedere l'interramento, fatto salvo l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e non esistano soluzioni alternative possibili; in tal caso devono essere attuate idonee misure mitigative e compensative. Per le restanti componenti della rete devono prevedere misure per il contenimento del rischio di elettrocuzione e collisione dell'avifauna.

26 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 26.1 Il P.A.T., in relazione alle previsioni del combinato disposto Art. 3, c.1, lett. d), punto 1) e Art. 8, c. 1, lett. e) della L. n. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'art. 13, c. 1, lett. q) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D. Lgs. n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i..
- 26.2 Gli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e tali da non impedire od ostacolare in modo non giustificato l'insediamento degli stessi, sono nell'ordine di importanza i seguenti:
- a) escludere l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree sensibili in precedenza elencate;
 - b) escludere l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
 - c) escludere l'installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso;
 - d) escludere l'installazione degli impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, nonché nei contesti figurativi degli edifici storici e nei cono visuali, così come indicati nel P.A.T.;
 - e) escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - f) escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di "emissioni" oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali;
 - g) considerare siti di potenziale localizzazione le zone produttive, le aree per impianti tecnologicigi, le aree cimiteriali.
- 26.3 Per rispondere ai principi di razionalità dell'azione amministrativa, l'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti – anche al fine

di orientare l'attività di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale e della assentibilità di queste installazioni – può trovare concretezza operativa attraverso la formazione di un "piano delle installazioni" anche di valenza intercomunale, sentito l'A.R.P.A.V., nel quale sono riportati gli impianti da installare e gli impianti esistenti e quelli eventualmente da modificare.

- 26.4 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Allegato 1 – Ricognizione dei vincoli: zone di tutela, fasce di rispetto e servità"
6. antenne e impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico – criteri di localizzazione e fasce di rispetto.

DIRETTIVE

- 26.5 Il P.I. provvede a definire e localizzare le opere ed i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al D. Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., secondo i criteri precedenti, anche mediante la formazione del piano di cui al precedente comma.
- 26.6 Fatto salvo il rispetto della legislazione vigente in materia di distanze e fasce di rispetto degli elettrodotti e per la localizzazione di impianti per le trasmissioni in radiofrequenza, il P.I. dovrà incentivare la rilocalizzazione delle costruzioni esistenti che contrastano con essa fruendo di credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 26.7 Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I., la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti, e di coerenza con l'eventuale piano annuale o pluriennale di localizzazione.
- 26.8 Nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici, eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8.7.2003 ed alle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari), o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.
- 26.9 Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

27 Strade

Rif. elaborati grafici: P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 27.1 La Tav. A.1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" evidenzia le infrastrutture del sistema della viabilità esistente di interesse provinciale / comunale, evidenziando le relative fasce di rispetto.
- 27.2 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli

relativi a:

- a) "Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale"
 - 1. infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovracomunale;
 - 2. infrastrutture esistenti;
- b) Allegato 1 – Ricognizione dei vincoli: zone di tutela, fasce di rispetto e servità"
 - 8. viabilità esistente di interesse sovracomunale.

DIRETTIVE

- 27.3 Il P.I. completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
- 27.4 Nelle fasce di rispetto stradali, oltre alle opere stradali e di mitigazione, potranno essere realizzati interventi di arredo stradale e segnaletica, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi e strutture a servizio della viabilità, interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., senza aumento del numero delle unità abitative, ampliamento di edifici esistenti, ove consentito dal P.I., che in ogni caso non dovrà comportare l'avanzamento dell'edificio verso il fronte stradale; in ogni caso per opere di rango sovracomunale sarà necessario acquisire il benessere dell'Ente proprietario della strada.
- 27.5 Il P.I. provvede a favorire la rilocalizzazione degli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale, individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.
- 27.6 Nelle more di approvazione del primo P.I. sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'Art. 48, c. 7 ter, lett. e) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 27.7 Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.
- 27.8 A norma dell'art. 37 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.
- 27.9 In prossimità dei centri abitati il P.I. prescrive per le nuove strade extraurbane principali, ed ogni altra individuata a tal fine, la dotazione di barriere (vegetazione sempreverde ad alta ramificazione, accumuli di terra, barriere artificiali fonoassorbenti) idonee ad ottenere il rispetto dei limiti di intensità sonora al di là di esse.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 27.10 Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti.

28 Rispetto idraulico

Rif. elaborati grafici: P.T.C.P. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 28.1 Il presente articolo tratta delle zone di tutela dei fiumi, canali, e invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico, nonché relative fasce di rispetto.
- 28.2 Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il P.A.T. dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
- conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali;
 - realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio;
 - vale quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti, quali il R.D. n. 368/1904 per le opere di bonifica ed il R.D. n. 523/1904 per le opere idrauliche classificate;
 - relativamente alla gestione del territorio in connessione con le esigenze idrauliche, qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d'acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a scopo ludico / ecologico, deve essere sempre compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi;
 - la vegetazione di tipo arboreo potrà essere prevista solo nel caso di fiumi di notevoli dimensioni e comunque andrà mantenuta tenendo conto delle esigenze di sicurezza idraulica del corso d'acqua interessato;
 - piante ad alto fusto potranno sussistere solo saltuariamente se tra loro distanti, ben radicate e non collocate lungo la bassa sponda, dove potrebbero essere interessate anche da eventi di "morbida" di modesta entità e quindi creare ostacolo al naturale deflusso delle acque ed essere sradicate dalla corrente; potrà invece essere valutata la possibilità della presenza continua di piante laddove la banca a fiume ha una larghezza significativa o nelle golene anche di piccola dimensione.
- 28.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Difesa del suolo"
 1. fascia di salvaguardia fluviale sui corsi d'acqua classificati;
 - b) "Zone di tutela"
 1. corsi d'acqua e specchi lacuali;
 2. aree comprese tra gli argini maestri e il corso d'acqua dei Fiumi e nelle isole fluviali;
 - c) Allegato 1 – Ricognizione dei vincoli: zone di tutela, fasce di rispetto e servità"
 7. idrografia – fasce di rispetto: rete idrografica di fiumi, torrenti e canali; scoli e altri corsi d'acqua minori.

DIRETTIVE

- 28.4 Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli di cui al presente articolo, nonché adegua le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico approvato dall'Autorità di Bacino competente.

- 28.5 I P.I. disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente.
- 28.6 Ai sensi del combinato disposto dell'Art. 36 e dell'Art. 41 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado all'interno del fasce di rispetto determina un credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dei titoli abilitativi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 28.7 In conformità all'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 per le vie d'acqua classificate:
- va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal Genio Civile;
 - sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati del corso d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o del ciglio del corso d'acqua.
- 28.8 In conformità all'art. 133 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, per gli scoli minori consorziali (vie d'acqua non classificate):
- va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsto dai Consorzi di Bonifica competenti;
 - sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua con riduzione di tale limite solo previa deroga autorizzata dal Consorzio di Bonifica competente.
- 28.9 All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico.
- 28.10 Le aree corrispondenti ai sedimi dei corsi d'acqua "pubblici" compresi all'interno dei P.U.A. di cui all'art. 19 della L.R. n. 11/2004, non potranno concorrere alla determinazione della capacità edificatoia del P.U.A. di appartenenza.
- 28.11 Le aree ricadenti nelle zone di rispetto riferite a corsi d'acqua "pubblici" esistenti in prossimità di nuovi interventi di trasformazione territoriale introdotti dal P.I. sono escluse dal perimetro dei P.U.A., fatto salvo che tali strumenti prevedano interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica concordati con l'Ente competente.
- 28.12 All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:
- a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
 - b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
 - c) gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 e successiva D.G.R.V. n. 3811 del 09.12.2009, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
 - d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
 - e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
- è fatto salvo il nulla osta preventivo da parte dell'Ente competente (Genio Civile per le vie d'acqua classificate e consorzio di bonifica per le vie d'acqua minori non classificate).

- 28.13 Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, lett. a), b), c), d) ed e) potranno essere autorizzati:
- a) purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto;
 - b) previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
- 28.14 La disciplina dell'uso in agricoltura di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi è regolamentata dal Piano specifico denominato "Agricolo Ambientale e per la difesa fitopatologica" previsto dagli articoli 3 e 14 della L.R. 8 gennaio 1991, n.1 e s.m.i..
- 28.15 Le distanze di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche e le distanze di accumulo temporaneo degli stessi dai corsi d'acqua e dalle risorgive sono regolamentate dalla D.G.R.V. n. 2495/2006 e s.m.i..
- 28.16 Valgono in ogni caso le azioni di tutela ambientale e di uso razionale del territorio previste nel documento interregionale "*Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle Padano-Veneta*" approvato dal Consiglio Regionale in data 26 marzo 1991.

29 Limite Centri abitati

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 29.1 Per "centro abitato" si intende un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine; per "insieme di edifici" si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada.
- 29.2 Il P.A.T. fa propria la deliberazione della Giunta comunale di delimitazione dei Centri Abitati del Territorio di Agna.

DIRETTIVE

- 29.3 Ai sensi della Circ. Min. LL.PP. 29.12.1997 n. 6709/1997, la delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno 25 fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, c. 1, punto 8, del Codice della Strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di "raggruppamento continuo"; pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico con esclusione, quindi, di terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc.; in questo senso il P.I. recepisce la delimitazione del centro abitato.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 29.4 Si intendono quelle dettate dalla specifica normativa vigente in materia.

29 bis Allevamenti zootecnici

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 29b.1 Il P.A.T. individua gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti e le rispettive fasce di rispetto nella Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale.
- 29b.2 Per gli allevamenti zootecnici intensivi, nell’attivazione o ampliamento degli stessi e di allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, nella realizzazione di nuovi insediamenti, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate dalla normativa vigente.
- 29b.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) “Difesa del suolo”
1. Ambito bacino scolante
Controllo smaltimento deiezioni zootecniche.

DIRETTIVE

- 29b.4 Il P.I. dovrà provvedere ad approfondire il censimento degli allevamenti intensivi; dal punto di vista metodologico le banche dati da utilizzare per l’approntamento dell’allevamento intensivo possono essere di 5 tipi:
- dati settore veterinario dell’U.L.S.S. di competenza territoriale;
 - dati C.R.E.V. (Centro Regionale Epidemiologico Veneto) dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie (Regione Veneto);
 - dati S.I.S.P. (Sistema Informativo Settore Primario – Regione Veneto);
 - dati Provincia di Padova – Settore Ecologia, relativi alle comunicazioni di spandimento deiezioni (Direttiva Nitrati);
 - banca dati allevamenti presenti a livello comunale per studi e/o altri dati pregressi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale per la redazione del P.A.T.;
- potrà essere necessaria anche la raccolta di dati direttamente dell’azienda zootecnica nel caso di situazioni dubbie; per l’individuazione degli allevamenti rientranti in classe 1 andrà fatta un’analisi puntuale con i dati relativi alla comunicazione di cui alla D.G.R. n. 2439 del 07.08.2007 (Direttiva Nitrati) inerenti le superfici aziendali e i terreni a disposizione per lo spargimento.
- 29b.5 Il P.I. per gli ambiti relativi agli allevamenti zootecnici intensivi esistenti aggiorna il censimento, ogni qualvolta venga eseguita una variante nell’ambito agricolo e qualora ritenuto opportuno, sulla base di un’indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento, secondo quanto dettato dalla normativa vigente e nel rispetto dei criteri informatori del P.A.T..
- 29b.6 Il P.I., per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal P.A.T. – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalle disposizioni vigenti, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:
1. rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l’adozione delle “migliori tecniche disponibili”, al fine di migliorare l’inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l’impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 856/2012, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
 2. disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti, nonché il “credito edilizio da rinaturalizzazione” (di cui all’art. 4 della L.R. n.

14/2019) – ossia capacità edificatoria riconosciuta dalla strumentazione urbanistica comunale in attuazione della “riqualificazione edilizia ed ambientale” (prevista dall’art. 5 della L.R. n. 14/2017) a seguito della completa demolizione dei “manufatti incongrui” (come definiti dall’art. 2, c. 1, lett. b), della L.R. n. 14/2019) e della “rinaturalizzazione del suolo” (come definita dall’art. 2, c. 1, lett. c), della L.R. n. 14/2019).

- 29b.7 Il P.I. indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti ed i contenuti.
- 29b.8 Per gli allevamenti di cui al precedente punto 29b.6 in merito alla disciplina procedimentale e gestionale del credito edilizio, da assumere come criterio informatore generale ai fini dello strumento operativo, si dovrà prevedere la possibilità di utilizzo prevalentemente secondo le linee preferenziali di sviluppo insediativo definite dal presente P.A.T.; nel caso di utilizzo del credito nell’area di dimissione ai fini della realizzazione, coordinata tra i soggetti privati ed il Comune, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, è prioritario il recupero dei fabbricati ritenuti idonei con finalità d’uso turistico rurale, oltre che residenziale nella misura ritenuta strettamente necessaria e, comunque, sulla base della formazione di un P.U.A. ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., proposto dagli aventi titolo; a tale proposito il P.I. disciplinerà la trasformazione urbanistico-edilizia prescrivendo che l’intervento dovrà essere realizzato secondo le direttive seguenti:
- a) riqualificazione, mediante il riordino degli insediamenti esistenti per le parti ritenute idonee, nonché ripristino della qualità ambientale anche attraverso la dotazione delle prescritte urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano;
 - b) forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l’impatto visivo dell’intervento edilizio;
 - c) impiego di materiali tradizionali con preferenza per quelli con caratteristiche bioecologiche, e in grado di contenere il consumo energetico;
 - d) forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto territoriale circostante, altezza limitata a due piani fuori terra, utilizzo di coperture verdi e/o tradizionali, serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra o del mattone lavorata a vista;
 - e) impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi naturali quali la fitodepurazione, la pedodepurazione, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane, ecc.;
 - f) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc..
- 29b.9 Il P.I., relativamente agli allevamenti schedati da dismettere, di cui al precedente punto 29b.6, potrà riconoscere crediti edilizi da rinaturalizzazione, secondo quanto specificatamente dettato dall’Allegato A (Atto di Indirizzo) alla D.G.R. n. 263 del 02.03.2020 (con particolare riferimento ai “Criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione – da iscriversi nel Registro Comunale Edilizio dei Crediti Edilizi RECREd – Capitolo 4 – Categoria 1), espressi in metri cubi urbanistici, il cui ammontare sarà dato dal prodotto tra il “Dato Dimensionale Convenzionale” (DDC) del manufatto da demolire (ossia la “consistenza del manufatto incongruo” paragonata alla destinazione d’uso che convenzionalmente si assume essere quella residenziale) per il “coefficiente K”, assegnato sulla base dei parametri previsti dall’art. 4, c. 2, lett. a), della L.R. n. 14/2019 (comunque non superiore a 0,9); la consistenza del manufatto incongruo dovrà essere parametrata alla destinazione residenziale convertendo la superficie in volume, utilizzando l’altezza del manufatto (qualora l’altezza del manufatto fosse superiore a quella media di un piano residenziale si assume pari a m 2,70).

- 29b.10 Per gli allevamenti esistenti il P.I. predispone azioni e misure che incentivano l'adozione di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni animali degli allevamenti zootecnici prima del loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o compost e di energia, nonché azioni e misure che incentivano progetti collettivi per la valorizzazione di peculiarità produttive, storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio da cui traggono origine.
- 29b.11 Il P.I. potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti rispetto a quella indicata nelle "prescrizioni e vincoli" del presente articolo.
- 29b.12 Nelle aree soggette alla Direttiva europea nitrati il P.I., d'intesa con gli Enti preposti, prevede che l'irrigazione dei suoli agricoli sia effettuata con sistemi a pioggia anziché a scorrimento, prevedendo altresì opere per la ricarica della falda e per mantenere la qualità del paesaggio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 29b.13 Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione della prima variante al P.I., si applicano agli allevamenti intensivi le norme del vigente P.R.G. per la parte non in contrasto con le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i. – atti di indirizzo compresi – e con le norme igienico sanitarie, di prevenzione e di precauzione ambientale vigenti e/o adottate afferenti a specifici piani di settore, così definiti ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 152/2006; a questo proposito valgono le disposizioni: del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.G.R.V. n. 107 del 05.11.2009; della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 relativo ai "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".
- 29b.14 A corredo dei progetti edilizi riguardanti nuovi e/o ampliamenti di allevamenti zootecnici intensivi e non, dovranno essere allegati, oltre a quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., atti di indirizzo compresi:
- g) l'elaborato tecnico-agronomico deve riportare il calcolo del peso vivo a fine ciclo dell'allevamento, il numero di capi previsto, il tipo di stabulazione e il sistema di pulizia, il sistema di ventilazione, il sistema di stoccaggio delle deiezioni, il numero e la durata dei cicli e la loro distribuzione temporale nell'arco di un anno, l'eventuale predisposizione di impianti di abbattimento delle polveri e trattamento delle emissioni ed ogni altra indicazione che si ritenga utile ai fini di una migliore caratterizzazione dell'allevamento stesso; per tali interventi va descritto a seconda della tipologia degli animali allevati la tipologia costruttiva e materiali che possono essere diversi rispetto a quelli degli altri fabbricati rurali quali strutture metalliche, tamponamenti e coperture in pannelli sandwich facilmente pulibili ed igienicamente più validi;
 - h) un elaborato grafico con individuazione della consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale con eventualmente per gli allevamenti intensivi anche un rendering che visualizzi il risultato ottenibile;
 - i) una completa documentazione fotografica del sito.
- 29b.15 Gli allevamenti zootecnici intensivi sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico non cogente ma ricognitivo; l'aggiornamento della loro situazione in termini, ad esempio, di consistenza, tipologia animali allevate, ubicazione dell'attività o ubicazione dei parametri di classificazione a causa di modifiche normative, dovrà essere costantemente monitorato dagli Uffici comunali competenti, anche d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria.

Come previsto dalla vigente normativa regionale, qualora le modifiche derivanti dall'aggiornamento possano influenzare le fasce di rispetto dell'allevamento stesso, così come definite in sede di stesura del P.I., la loro assunzione non costituirà variante urbanistica al P.I. medesimo.

Analoghe indicazioni valgono anche per allevamenti zootecnici che in sede di stesura del P.A.T. siano stati considerati come strutture agricolo-produttive, qualora a seguito di modifiche possa venir meno il nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola facendoli in tal modo rientrare nella categoria degli allevamenti zootecnici intensivi.

Invarianti

30 Invarianti di natura paesaggistica

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta delle Invarianti
Tav. 2 – Carta delle Invarianti

- 30.1 La Tav. n. 2 “Carta delle Invarianti” individua caratteri ed identificativi di tipo areale, lineare e puntuale, che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei suoi caratteri fondamentali.
- 30.2 Trattasi di elementi del paesaggio naturale quali: alberature singole di pregio naturalistico e ambientale (Olmi campestri); corsi d'acqua con vincolo paesaggistico (Canale dei Cuori, Canale Robosola, Canale Sorgaglia, Scolo Fossa Monselesana); ambiti ad elevata naturalità, filari e siepi campestri; antico tenimento benedettino del Monastero di Santa Giustina di Padova; possedimenti del Monastero di S. Bortolo di Rovigo; Via Annia.
- 30.3 Le invarianti di natura paesaggistica qui individuate spesso coincidono con le invarianti di natura ambientale in quanto rivestono valore sia ambientale, sia paesaggistico.
- 30.4 Si identificano come land markers gli alberi monumentali e i parchi e giardini storici di pregio già individuati nel sistema paesaggistico dei piani di livello superiore.
- 30.5 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) “Sistema ambientale”
 - 1. invarianti di natura ambientale – paesaggistica;
 - b) “Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico”
 - 1. invarianti di natura paesaggistico-ambientale;
 - 2. invarianti di natura paesaggistico-ambientale, storico-monumentale e testimoniale di interesse sovracomunale.

DIRETTIVE

- 30.6 Il P.I. recepisce la delimitazione delle aree interessate e completa, qualora ritenuto necessario, l'individuazione dei sedimi degli ambiti interessati.
- 30.7 Il P.I. definisce le norme di tutela di dettaglio; nel rispetto della normativa vigente, promuove azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione degli elementi del paesaggio.
- 30.8 In sede di formazione, il P.I. specificherà la disciplina di tutela nel rispetto degli indirizzi fissati per le singole aree o elementi individuati dal P.A.T., in particolare, per la tutela e la valorizzazione delle

siepi , filari o singole alberature da individuare in quanto elementi di interesse ambientale e naturalistico.

- 30.9 Il Comune, in concerto con gli altri Enti interessati (Provincia, Regione), in fase di stesura de P.I. provvede alla tutela ed alla valorizzazione dei land markers e delle relazioni fisico-ambientali e storico-architettoniche con il territorio circostante, anche con progetti di interesse sovracomunale, attraverso:
- l'identificazione precisa dei perimetri dei parchi e giardini segnalati come Invarianti;
 - l'organizzazione di percorsi, visite guidate e pubblicizzazione anche in accordo con i proprietari privati;
 - la conservazione botanica, con interventi di abbattimento consentiti solo in caso di documentate ragioni fitosanitarie, statiche o di pericolo per la comunità.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 30.10 All'interno di queste zone sono vietati attività e interventi che possano comportare il deterioramento delle caratteristiche fondamentali e di naturalità e biodiversità del bene protetto.
- 30.11 All'interno degli ambiti di valenza paesaggistica non possono essere realizzate opere di modifica degli eventuali tracciati stradali storici esistenti, del sistema ambientale, con particolare riferimento agli elementi vegetazionali.

31 Invarianti di natura ambientale

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta delle Invarianti
Tav. 2 – Carta delle Invarianti

- 31.1 La tavola n. 2 “Carta delle Invarianti” ha individuato le risorse naturali di tipo areale, lineare o puntuale, specifiche di un luogo o territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile.
- 31.2 Le invarianti di natura ambientale individuate in gran parte coincidono con quelle di natura paesaggistica in quanto esprimono tale duplice ruolo.
Sono state individuate le seguenti invarianti ambientali:
– Corsi d'acqua
Canale dei Cuori - Canale Robosola - Canale Sorgaglia - Scolo Fossa Monselesana.
- 31.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) “Sistema ambientale”
 1. invarianti di natura ambientale – paesaggistica;
 - b) “Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico”
 2. invarianti di natura paesaggistico-ambientale;
 - c) “Corsi d'acqua tutelati”.

DIRETTIVE

- 31.4 Il P.I., nel rispetto della normativa vigente, promuove azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali: in particolare andranno differenziate le modalità d'uso delle oasi per la protezione della flora e della fauna (attività sportive, usi ricreativi).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

31.5 In questi ambiti ogni intervento dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti, nonché prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

32 Invarianti di natura storico-monumentale

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta delle Invarianti
Tav. 2 – Carta delle Invarianti

32.1 Il P.A.T. individua come invarianti gli elementi areali, puntuali, e lineari, di seguito elencati, espressione della formazione degli insediamenti nella loro evoluzione temporale e che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento del patrimonio storico-monumentale ed architettonico, compresa la rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico, prescrivendone la tutela, il recupero e la valorizzazione.

Trattasi in particolare di:

- Ville Venete (Palazzo Mingoni – vinc. monum. D. Lgs. 42/2004, Corte benedettina della “Gastaldia di Cona”);
- Chiese parrocchiali e oratori (Chiesa Arcipretale San Giovanni Battista – vinc. monum. D. Lgs. 42/2004, Chiesa della Presentazione della B.V. Maria, Oratorio SS.Vito, Modesto e Crescenza – detto della Pietra – vinc. monum. D. Lgs. 42/2004);
- Fattorie benedettine (S. Francesco, S. Annonziata, S. Ambroso, S. Orsola, S. Barbara, S. Giusto, S. Marco, Corte benedettina della “Gastaldia di Cona”);
- altre emergenze architettoniche (Casa Trevisan, Palazzo Treves, Corte Papafava);
- manufatti rurali di pregio;
- Via Annia;
- Antico tenimento benedettino di Santa Giustina di Padova e fattorie;
- Paesaggio storico da tutelare e valorizzare.

32.2 Ai sensi dell’Art. 40 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per gli edifici di cui al presente articolo vengono determinate le seguenti categorie cui far corrispondere appropriate tutele e interventi di recupero e valorizzazione:

- a) immobili sottoposti a tutela monumentale;
- b) Ville venete non sottoposte a tutela di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto;
- c) immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) di interesse storico, architettonico e culturale di rilevanza sovracomunale, tra i quali i Manufatti rurali di pregio tutelati da P.R.G. ai sensi dell’art. 10 della L.R. 24/1985;
- d) pertinenze scoperte da tutelare.

32.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

- a) “Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico”
 1. invarianti di natura storico-monumentale e testimoniale di interesse sovracomunale.

DIRETTIVE

32.4 Il P.I., per gli immobili di cui al presente articolo, può definire le destinazioni d’uso incongrue e comunque incompatibili, ovvero privilegiare destinazioni d’uso che possano meglio favorire il mantenimento delle peculiarità storiche, architettoniche ed ambientali, quali: utilizzi turistico-

ricettivi, funzioni di tipo culturale, per il tempo libero, di rappresentanza ed in ogni caso tutte le destinazioni compatibili con i valori storico testimoniali presenti.

32.5 E' demandata al P.I., in coerenza con i contenuti del presente articolo, la possibilità di individuare ulteriori immobili, di specifico interesse comunale, ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione con la definizione delle destinazioni compatibili e delle modalità di intervento.

32.6 Ai sensi dell'Art. 40, c. 3, lett. a) e b), e Art. 43 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.I. attribuisce a ciascun manufatto la corrispondente categoria, gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili, nonché i margini di flessibilità ammessi dal P.I. medesimo, facendo riferimento ai contenuti del presente articolo.

32.7 Qualora l'immobile di valore monumentale e/o testimoniale ricada all'interno di zone classificate residenziali dallo strumento urbanistico generale, l'eventuale potenzialità edificatoria prevista, alla data di adozione del P.A.T., nelle aree pertinenziali e/o nei contesti figurativi che non siano già soggetti ad altro tipo di vincolo e che non risulti più realizzabile senza la compromissione della tutela prevista dal P.A.T., potrà essere utilizzata nella rimanente area con medesima destinazione, esternamente all'area di pertinenza e/o al contesto figurativo, o – nel caso ciò non sia possibile – potrà essere riconosciuta una compensazione / credito edilizio senza cessione dell'area, ma a seguito del riconoscimento di un vincolo di inedificabilità sulla stessa.

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

- a) immobili sottoposti a tutela monumentale: i soli interventi autorizzati dalla competente Soprintendenza;
- b) Ville venete non sottoposte a tutela di cui al Catalogo IRVV: interventi di cui all'Art. 3 comma 1 lettere a), b) del D.P.R. n. 380/2001;
- c) immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) di interesse storico, architettonico e culturale di rilevanza comunale, in particolare gli edifici già tutelati dal P.R.G.: interventi di cui all'Art. 3 comma 1 lettere a), b), c) del D.P.R. n. 380/2001;
- d) pertinenze scoperte da tutelare e contesti figurativi dei complessi monumentali: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo; eventuali modesti ampliamenti saranno consentiti solo per strette necessità determinate da esigenze di carattere tecnologico o di adeguamento igienico; non sono consentite nuove edificazioni salvo motivato accertamento, condotto per mezzo di specifica analisi storico-critica, dell'assenza di interferenze rilevanti tra il progetto e l'oggetto di tutela in relazione a particolari accorgimenti progettuali o alla collocazione di manufatti; è vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza della Villa, risultano storicamente e funzionalmente ad essa collegati.

Sono fatti salvi gli interventi approvati dal Comune e dalla competente Soprintendenza prima dell'adozione del P.A.T. anche comportanti ristrutturazioni, ovvero demolizioni e ricostruzioni di edifici o parti di essi.

32.8 Con riferimento alle aree agricole ed agroforestali il P.I. conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale del territorio agricolo assicurando:

- interventi finalizzati alla conservazione e ripristino delle tipologie del paesaggio nei suoi elementi essenziali (morfologia e sistema idrico, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo produttivo;
- tutela dei coni visuali e riduzione dell'inquinamento visivo-paesaggistico, determinato dalla presenza di qualsiasi elemento detrattore ed in particolare di infrastrutture ed elettrodotti, per i quali dovranno essere previsti, per le nuove opere e per le esistenti, in particolare per quelle localizzate in ambiti di rilevante valenza, adeguate misure di mitigazione;
- rinaturalizzazione del territorio agroforestale mediante interventi atti a garantire la

manutenzione del territorio, l'accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali. In particolare dovranno essere attivati ed incentivati, anche utilizzando le adeguate misure previste dal P.S.R.:

- le componenti della rete ecologica;
 - l'agricoltura biologica, in particolare nelle aree soggette a direttiva nitrati;
 - la tutela di habitat seminaturali e delle biodiversità;
 - i prati stabili, i pascoli e i prati-pascolo;
 - la tutela della risorsa idrica;
 - l'imboschimento di terreni agricoli e la realizzazione di ambienti forestati al fine di incrementare l'assorbimento di CO₂ e contemporaneamente produrre biomassa ai fini della produzione di energia alternativa;
 - fasce filtro lungo i corsi d'acqua con incentivazioni nei territori i cui terreni presentano una minore permeabilità
- la salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere, vietando in particolare la distruzione ed il danneggiamento delle siepi senza adeguata compensazione, non rientrando tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi;
 - la dotazione per tutti i nuovi impianti di idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti;
 - l'ampliamento degli allevamenti esistenti solo in stretta adiacenza agli attuali, prescrivendo comunque adeguate misure di compensazione.

32.9 Il P.I. verifica e specifica la presenza di elementi significativi caratterizzanti il territorio quali:

- a) tipologie insediative tipiche;
- b) recinzioni tipiche esistenti;
- c) ulteriori elementi lineari o puntuali tipici caratterizzanti quali murature in sasso o pietrame, capitelli votivi, pozzi, recinzioni storiche, colmelli, fontane, ecc.;
- d) caratteri tecnico-costruttivi tipici (portici o porticati, orientamento prevalente dei tetti, materiali di manto di copertura, foronomie, comignoli, ecc.);
- e) siepi e filari esistenti di impianto antico o tipico del paesaggio agrario;
- f) colture pregiate o sistemazioni agrarie tipiche;
- g) corsi d'acqua (con specificazione della permanenza di caratteristiche di naturalità);
- h) detrattori visivi;
- i) caratteri morfologici singolari (appezzamenti dei terreni agricoli, maglia strutturale dei centri urbani, ecc.);
- j) elementi minuti tipici caratterizzanti gli insediamenti urbani (pavimentazioni tipiche, insegne caratteristiche, ecc.).

32.10 Il P.I. potrà meglio definire i tracciati indicati predisponendo una disciplina di salvaguardia dei manufatti e delle attrezzature di arredo agli itinerari esistenti e, dove necessario, prevedendone di nuovi; in particolare dovranno essere adottate misure finalizzate a:

- a) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;
- b) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere per lo studio e la conoscenza didattico divulgativa degli stessi;
- c) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;
- d) definire gli ambiti in cui, anche all'esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli

elementi detrattori che possano occludere i coni visuali verso le emergenze paesaggistiche.

- 32.11 L'Amministrazione comunale per tramite del P.I. promuove, in concerto con l'Amministrazione provinciale, la realizzazione dei percorsi previsti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 32.12 Gli itinerari ciclopedonali devono preferibilmente essere realizzati in sede protetta e dotati di idonea segnaletica logica e coerente, nonché muniti di idonee opere di mitigazione e di messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale, da realizzarsi da parte degli Enti proponenti e/o realizzatori delle infrastrutture stesse; la segnaletica dovrà essere di ambito almeno provinciale ed informare sulle direzioni, le principali mete storico-culturali, la storicità dei paesaggi, le informazioni sui centri storici attraversati, i luoghi di accoglienza turistica per l'alloggio, la ristorazione, nonché i punti vendita dei prodotti tipici enogastronomici e dell'artigianato artistico.
- 32.13 Nei casi di conflittualità ed impatto tra gli itinerari ciclopedonali di progetto e la struttura del sistema della viabilità di interesse comunale prevista dal P.A.T., dovranno essere realizzate opportune opere di mitigazione e di messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale.
- 32.14 Nelle zone con indagine di archeologia preventiva, tutti i progetti di intervento che comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, devono essere corredati da una "verifica preventiva dell'interesse archeologico", redatta secondo quanto previsto all'art. 95 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006; il progetto, corredato dalla predetta verifica, dovrà conseguire il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza Archeologica ed il titolo abilitativo comunale all'intervento dovrà contenere tutte le prescrizioni atte ad assicurare la tutela del patrimonio archeologico secondo le indicazioni della Soprintendenza medesima.
- 32.15 In tali ambiti si prescrive che le nuove costruzioni siano concepite in armonia con le tipologie esistenti di valore storico testimoniale e/o tradizionali.

33 Invarianti di natura agricolo-produttiva

Rif. elaborati grafici: P.T.C.P. – Sistema ambientale (agricoltura specializzata)
Tav. 2 – Carta delle Invarianti

- 33.1 Per "invariante di natura agricolo-produttiva" si intende un ambito territoriale caratterizzato da specifici aspetti vocazionali o strutturali che lo distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei valori essenziali dello stesso; in tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela; sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con specifica normativa in sede di P.I..
- 33.2 La Tav. 2 "Carta delle Invarianti" individua i principali ambiti del territorio agricolo caratterizzati in prevalenza da produzioni tipiche oltre che da altre produzioni minori le quali, tuttavia, beneficiano delle caratteristiche tipiche dei terreni e dei luoghi. In tali aree può essere presente una dimensione ambientale e/o paesaggistica che per importanza e peso può risultare non secondaria a quella agricolo-produttiva. In particolare possono rientrare in tali aree gli ambiti di produzioni di qualità e tipicità riconosciuta (DOC-DOP-IGP, ecc), nonché di qualità e tipicità non riconosciuta, ma legata a marchi volontari. Possono essere considerate invarianti gli ambiti a bosco, le siepi campestri di valenza naturalistica e/o paesaggistica, le colture specializzate e gli ambiti collegati all'attività vivaistica e alla vendita di prodotti tipici e/o all'attività agrituristica.

DIRETTIVE

- 33.3 Negli ambiti relativi alle produzioni specializzate, con particolare riferimento all'agricoltura, il P.I. promuove azioni preordinate alla divulgazione della tipicità dei prodotti, tutelando e valorizzando le aziende agricole presenti nel territorio, nei loro molteplici aspetti anche insediativi, rispetto ad altri insediamenti produttivi, al fine di evitare conflittualità o indiscriminati utilizzi delle risorse suolo, acqua e aria indispensabili per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola.
- 33.4 Con riferimento agli ambiti di produzione di uve per la vinificazione e di vino d.o.c. "Corti Benedettine del Padovano", la pianificazione operativa pone particolare attenzione:
- all'individuazione e perimetrazione delle zone territoriali omogenee e delle fasce di rispetto necessarie all'ecosistema vigneto;
 - all'individuazione dei sistemi costruttivi e materiali tradizionali;
 - alle esigenze di ospitalità connesse al turismo culturale;
 - all'aggiornamento delle normative in funzione della priorità del riuso di edifici urbani e rurali adibiti al ciclo produttivo del vino ed al turismo rurale.
- Detti ambiti, così come classificati e rappresentati nella Carta delle Invarianti (Tav. B.02), assumono un valore complessivo meramente potenziale, quindi i terreni specificatamente interessati dalle produzioni tipiche e di qualità sono solo quelli la cui conduzione rispetta i disciplinari propri della suddetta denominazione.
- 33.5 Il P.I. provvede a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzazione delle invarianti agricolo-produttive; in sede di formazione si dovrà precisare la specifica disciplina di tutela nel rispetto degli indirizzi specifici per le singole aree individuate.
- 33.6 Nelle zone agricole di particolare pregio, così come individuate dal P.A.T., il P.I. incentiva in particolare interventi finalizzati alla valorizzazione agrituristica legata alle produzioni locali tipiche.
- 33.7 Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale e dell'agricoltura specializzata, all'interno delle aree agricole:
- a) il P.I. individua all'interno del territorio comunale
- i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, ai sensi dell'art. 43, c. 1, lett. c) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
 - gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione, ai sensi dell'art. 43, c. 2, lett. b) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., con riferimento ai limiti di cui alla lett. a).
 - zone agricole integre;
 - zone agricole di particolare pregio
- ai fini del rispetto degli impegni previsti dalla Regione Veneto nel Programma di Sviluppo Rurale per la formazione / gestione di infrastrutture verdi nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali, le siepi da salvaguardare nelle aree agricole e forestali ricadenti nelle invarianti di natura storico-monumentale, sono solo quelle di antico impianto o di particolare pregio paesaggistico, da individuarsi nel P.I.;
- per le rimanenti infrastrutture verdi la conservazione degli elementi lineari caratterizzanti il paesaggio agricolo, non individuati come di antico impianto o di particolare interesse storico-testimoniale, va intesa come mantenimento non dell'elemento lineare, ma dell'invarianza del sistema di infrastrutture verdi che esercitano, a livello locale, rilevanti funzioni ecologiche e paesaggistiche; possono essere sempre consentiti gli interventi ordinari di manutenzione e anche gli interventi di sostituzione per eventuali esigenze gestionali, fitosanitarie, idrauliche, ecc., purché questi vengano compensati con la creazione di elementi di equivalente valore ecologico e paesaggistico; le misure di compensazione previste per il mantenimento del sistema di infrastrutture verdi devono,

comunque, rispettare le caratteristiche d'impianto originario e prevedere l'utilizzo di specie autoctone, promuovendo azioni di sostegno per mezzo della Programmazione di Sviluppo Rurale (P.S.R.).

- 33.8 Il P.I. provvede:
- a salvaguarda l'assetto agrario e le relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola, in particolare quelle che costituiscono testimonianza di sistemi di conduzione agricola tradizionali;
 - alla conservazione e ripristino dei prati stabili quali elemento di pregio paesaggistico, di caratterizzazione storica del territorio e di interesse naturalistico per la diversità floristica e per le zoocenosi ospitate;
 - a promuovere lo sviluppo e l'integrità delle aziende agricole e dell'attività agricola;
 - a promuovere il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive in zona impropria o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);
 - a sviluppare le valenze economiche delle produzioni tipiche individuando "l'azienda tipo" e le caratteristiche significative per il sostentamento della attività agricola tradizionale.
- 33.9 La modifica futura degli ambiti, in termini di dimensioni e di colture previste, non costituisce variante al P.A.T..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 33.10 Nelle aree agricole integre e di pregio non è ammessa la realizzazione di discariche o di depositi di materiali non agricoli; è favorita ed incentivata prioritariamente la demolizione dei manufatti esistenti previo riconoscimento di credito edilizio.
- 33.11 Ogni intervento in questi ambiti, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.
- 33.12 Tutti gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo, comprese le azioni legate alla trasformabilità prevista dal P.A.T., dovranno essere opportunamente attuati tenuto conto dell'assetto agricolo produttivo, quindi in relazione al mantenimento dell'integrità e della funzionalità aziendale.

Fragilità

34 Compatibilità geologica: idoneità alla trasformazione edificatoria

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta delle Fragilità
Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 34.1 Definisce, ai fini geologici, l'attitudine o meno di un'area del territorio comunale ad essere trasformata tramite interventi edificatori; viene dedotta dalla cartografia geologica redatta per il quadro conoscitivo, identificando le aree che, per le loro caratteristiche litologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, possono essere idonee, idonee sotto condizione (per le quali sono necessarie indagini, analisi e studi specifici, per la valutazione delle possibilità edificatorie e per la definizione degli interventi da effettuare) o non idonee ai fini edificatori.
- 34.2 In tutto il territorio comunale la pianificazione urbanistica, coerentemente con i livelli di pianificazione di grado superiore, in particolare provinciale, è tenuta a fare sì che le nuove urbanizzazioni non contribuiscano ad aggravare le condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica-idrogeologica; provvede inoltre a non aumentare, e se necessario ridurre, in conformità

con le indicazioni della pianificazione di bacino, il rischio connesso con la pericolosità geomorfologica e idraulica elevata e/o molto elevata.

34.3 Sulla base delle analisi, la classificazione della compatibilità geologica ai fini urbanistici è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento ai possibili effetti d'inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, all'erosione delle sponde fluviali, all'esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali.

34.4 Sulla base degli studi effettuati e della classificazione proposta, il P.A.T. individua tre tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria che seguono:

a) **AREE IDONEE**

Sono aree caratterizzate da condizioni geologiche ed idrogeologiche di stabilità ambientale tale da non richiedere particolari accorgimenti di carattere tecnico per le normali costruzioni. Si tratta di una idoneità territoriale e non sito-specifica, pertanto vanno tenute in debita considerazione le Norme Tecniche che regolano le costruzioni, anche in considerazione della medio-bassa capacità portante dei terreni presenti nell'intero ambito e per la presenza di falda a debole profondità (1-3 m da piano campagna). Per strutture con carichi particolarmente elevati o interrati in profondità al di sotto del piano campagna è necessario aumentare il dettaglio dell'indagine geognostica, che deve definire le caratteristiche meccaniche della successione stratigrafica e con precisione la profondità della falda e la sua variazione nel tempo. Per le strutture che prevedano volumetrie al di sotto del piano campagna è necessario considerare l'attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare infiltrazioni nelle strutture interrate. Nelle aree idonee devono comunque applicarsi le previsioni normative specificate nello Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica allegato al P.A.T..

b) **AREE IDONEE A CONDIZIONE**

Per le aree idonee a condizione l'edificabilità è possibile a condizione che siano soddisfatte, per qualsiasi tipologia di intervento, le condizioni di seguito riportate. Per queste aree è richiesta una adeguata campagna di indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalle strutture di fondazione. La capacità portante non elevata dei terreni non esclude che si debba ricorrere all'utilizzo di fondazioni profonde per interventi specifici.

Idoneità a condizione legata a problematiche di tipo idrogeologico (terreni a bassa permeabilità)

- a. Per queste aree è richiesta una adeguata campagna di indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche e idrogeologiche dei terreni interessati dall'intervento in progetto.
- b. Per le strutture che prevedano volumetrie al di sotto del piano campagna è necessario considerare l'attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare infiltrazioni nelle strutture interrate.
- c. La scarsa permeabilità dei terreni va considerata adeguatamente nei dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque meteoriche.
- d. Sono fatte salve eventuali prescrizioni espresse nello Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Idoneità a condizione legata alle condizioni idrauliche (aree a deflusso difficoltoso o a periodico ristagno)

- a. Per queste aree è richiesta un'adeguata campagna di indagine geognostica che definisca in

modo dettagliato le caratteristiche meccaniche e idrogeologiche dei terreni interessati dall'intervento in progetto, oltre ad una valutazione di compatibilità idraulica del progetto. Gli interventi specifici finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, allo scopo di rendere queste aree possibilmente "idonee" sono i seguenti:

- miglioramento e potenziamento della rete drenante;
 - riduzione delle superfici impermeabili;
 - manutenzione e ripristino, anche privata, dei scoli e della vegetazione.
- b. Si intendono completamente richiamate le N.T. del P.A.T.I. del Conselvano relative al punto 7.6.2.

Idoneità a condizione legata alle condizioni morfologiche e geotecniche (aree con quota inferiore a – 1 mt sul livello del mare o a bassa portanza)

- a. Si tratta di aree che in concomitanza di eventi meteorici particolarmente gravosi possono presentare problematiche di ristagno. Inoltre se in presenza di terreni fortemente organici, è possibile che si verifichino cedimenti di notevole entità e fenomeni di subsidenza generalizzata.
- b. Per queste aree è richiesta un'adeguata campagna di indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche morfologiche e geotecniche dei terreni interessati dall'intervento in progetto, al fine di individuare la migliore soluzione progettuale delle opere di fondazione.

c) AREE NON IDONEE

In queste aree l'edificabilità non è consentita. Il P.A.T. individua queste aree coincidenti con le fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Si tratta di aree in cui esiste il rischio particolarmente elevato di alluvionamento essendo poste lungo i corsi d'acqua principali (Fragilità); in queste aree gli eventuali interventi, quali ad esempio opere idrauliche, infrastrutture, ecc., sono subordinati alle prescrizioni di cui all'allegato "Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica".

34.5 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

a) "Difesa del suolo"

1. compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori;
2. aree idonee;
3. aree idonee a condizione;
4. idoneità a condizione legata a problematiche di tipo idrogeologico;
5. idoneità a condizione legata alle condizioni idrauliche;
6. aree non idonee.

DIRETTIVE

34.6 Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione alla classificazione sismica del Comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al successivo comma, ed in conformità alle normative vigenti.

34.7 Il P.I. potrà precisare e/o modificare, a seguito di motivate indagini di dettaglio, l'individuazione e la classificazione delle aree contraddistinte da differente compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori, così come individuate dal P.A.T.; nell'eventualità testé citata i nuovi elementi conoscitivi del territorio, acquisiti con le indagini di dettaglio, modificheranno e implementeranno il Q.C. del P.A.T. e la stessa Tav. 3 verrà automaticamente aggiornata in variante a quella vigente; in ogni caso, prevarrà lo strumento pianificatorio a scala maggiore; i dati relativi all'individuazione delle eventuali aree di influenza degli elementi considerati, e l'acquisizione di nuovi elementi di

fragilità e/o criticità, dovranno essere trasmessi, in formato shape file, all'Amministrazione Provinciale che provvederà ad inserirlo nella propria banca dati.

- 34.8 Sulla base delle analisi, e ai sensi del D.M. 11/03/1988, L. n. 64/1974, C.R. n. 9/2000, D.M. 14/01/2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, la classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle eventuali problematiche relative ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla erodibilità di sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali.
- 34.9 Si richiamano, quali parti integranti delle presenti Norme tutta la normazione idraulica contenuta nello Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica allegato al P.A.T. (lo S.V.C.I. analizza le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché individua idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 34.10 Per qualsiasi intervento edificatorio e/o infrastrutturale, previsto sia in aree idonee, sia in aree idonee a condizione, valgono le disposizioni di cui al D.M. 17.01.2018 – Norme tecniche per le costruzioni, in vigore dal 22.03.2018.
- 34.11 Le istanze per l'approvazione dei P.U.A. e le varianti a quelli vigenti, ricadenti nelle aree sopra individuate, dovranno contenere, in funzione della tipologia di rischio, dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito, uno studio di compatibilità geologico-ambientale, comprendente:
- cartografia geologico-tecnica da sviluppare a scala da 1:2.000 a 1:5.000;
 - indagini geomeccaniche, geotecniche, idrogeologiche;
 - indicazione di eventuali opere di salvaguardia.
- 34.12 In sede di rilascio e/o esame dei titoli abilitanti alla realizzazione di opere edilizie, per interventi non inseriti in piani redatti ai sensi del presente articolo, detti interventi dovranno essere subordinati ad uno studio completo di fattibilità, comprendente cartografia geologico-tecnica da sviluppare a scala adeguata all'opera da realizzare (da 1:2.000 a 1:5.000), indagini geomeccaniche, geotecniche e idrogeologiche sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito.
- 34.13 Le prescrizioni di cui sopra sono valide anche e soprattutto in caso di manifestazione di nuovi elementi di criticità.

35 Aree a dissesto idrogeologico

Rif. elaborati grafici: P.T.C.P. – Carta delle Fragilità
P.A.T.I. del Conselvano – Carta delle Fragilità
Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 35.1 Aree che presentano caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche tali da essere idonee a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici e che sia condotta una adeguata indagine per nuovi insediamenti; in queste aree il paesaggio è stato profondamente modificato nelle sue forme per azioni di gravità, acqua, antropica, e si sono determinate condizioni di evoluzione anche rapida dell'assetto territoriale; le aree a dissesto idrogeologico sono principalmente quelle conseguenti a

movimenti franosi, attività erosiva sui versanti e lungo i corsi d'acqua, aree soggette ad alluvioni periodiche, a fenomeni di subsidenza e di elevato sfruttamento antropico del territorio, aree di degradazione delle coperture di vegetazione naturale. In dettaglio, si individuano aree a dissesto quelle interessate da bassa permeabilità dei terreni superficiali, quando soggette a fenomeni di ristagno d'acqua o comunque di deflusso difficoltoso e caratterizzate da scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni superficiali e interessati da subsidenza.

- 35.2 Il P.A.T. evidenzia le aree esondabili o soggette a ristagno d'acqua, ovvero soggette ad allagamento per insufficienza del sistema fognario rilevate attraverso indagini effettuate dal P.T.C.P. (apparato conoscitivo), dal P.A.T.I., dai Consorzi di Bonifica, dalla Protezione Civile provinciale, da informazioni fornite dal Comune; data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l'impatto di opere idrauliche sul medio-lungo periodo, ogni intervento deve essere preceduto da accurate indagini idraulico-geologiche.
- 35.3 Considerato il generale stato di sofferenza idraulica in cui versano gli scoli consortili della rete di bonifica, le considerazioni esposte a seguire si applicano a tutte le previsioni del P.A.T. e quindi all'intero territorio comunale.
- 35.4 Il P.A.T. è accompagnato da uno studio idraulico dettagliato (Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica – S.V.C.I.) delle aree interessate dagli interventi che comportano potenziali modifiche del regime idraulico locale, contenente:
- una specifica valutazione idraulica, in cui vengono verificate le variazioni potenzialmente indotte sul territorio in termini di permeabilità/risposta idrologica in assenza di opportune misure di mitigazione
 - il calcolo dei volumi d'invaso di compenso da prevedere ai fini del mantenimento dell'invarianza idraulica teorica rispetto alle condizioni preesistenti delle aree che saranno soggette a trasformazione urbanistica.
- 35.5 Lo Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica, conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale, redatta in sede di P.A.T.:
- è prescritta per tutti gli strumenti urbanistici comunali;
 - è estesa a tutto il territorio comunale di competenza per le parti programmate (P.R.G.), ancorché non attuate, oltre che per le nuove linee preferenziali di sviluppo previste dal P.A.T..
- 35.6 Interventi ammissibili dalla strumentazione urbanistica ma dichiarati incompatibili dallo S.V.C.I. non possono comunque essere realizzati fin quando le aree d'intervento non siano rese compatibili.
- 35.7 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Difesa del suolo" – aree soggette a dissesto idrogeologico
 1. aree esondabili o a ristagno idrico;
 2. norme e prescrizioni generali di manutenzione e salvaguardia.

DIRETTIVE

- 35.8 In sede di P.I., sulla scorta delle risultanze dello S.V.C.I. del P.A.T., con la puntuale localizzazione delle trasformazioni urbanistiche, un apposito SVCI individuerà con maggior dettaglio le misure compensative di mitigazione idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità. La progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure di mitigazione idraulica sarà sviluppata nell'ambito dei P.U.A., con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) descrizione del sistema di deflusso idraulico locale ed eventuale cartografia del deflusso idrologico; b)

individuazione della tipologia da adottare per la mitigazione idraulica; c) prescrizioni specifiche e di raccordo con le leggi di polizia idraulica previste dal R.D. 368/1904; d) eventuali prescrizioni del consorzio di bonifica competente nello spirito della D.G.R.V. n° 3637/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (S.V.C.I.) allegato al P.A.T. specifica le casistiche relativamente agli interventi urbanistici e/o edilizi da assoggettare a parere idraulico preventivo dal parte del Consorzio di Bonifica competente per territorio. Lo S.V.C.I. ai sensi D.G.R. n. 3637/2002 e s.m.i. costituisce parte integrante delle N.T.A. del P.A.T.. A tal fine le presenti N.T.A. richiamano integralmente l'art.5 dell'allegato A al citato Studio di Valutazione con la precisazione che il valore di superficie di 1.500 mq di cui ai casi A), B) e C) deve intendersi modificato nel valore 1.000 mq come imposto dal parere consorziale sullo stesso S.V.C.I. del P.A.T. (parere trasmesso con nota prot. n. 52 del 07.01.2014 da parte del Consorzio di Bonifica competente per territorio).

- 35.9 Con l'aumento del tasso di impermeabilizzazione della zona oggetto di un intervento urbanistico significativo occorre, come regola generale, fare in modo che i valori al picco ed i tempi al picco degli eventi di piena che scaricano verso la rete esterna, per eventi a tempo di ritorno almeno di 50 anni, rispettino il principio invarianza idraulica, mediante la predisposizione di volumi d'invaso superficiali (aree verdi depresse e allagabili) o profondi (sistemi di condotte sovradimensionate a fini d'invaso) o quant'altro ritenuto idoneo dal progettista dell'intervento purché compatibile con il contesto idrografico ed idrogeologico locale.
- 35.10 Anche in sede di P.I. per il dimensionamento delle opere di smaltimento e degli invasi necessari al fine della mitigazione idraulica degli interventi, potrà essere utilizzato come riferimento tecnico le procedure di calcolo, i diagrammi di dimensionamento e gli schemi costruttivi illustrati nello S.V.C.I. del P.A.T..
- 35.11 Le infrastrutture viarie di nuovo tracciato che comportino la realizzazione sul territorio di sedi poste in rilevato che interferiscono con il sistema idrografico principale e minore dovranno essere assoggettate dal P.I. a preventiva analisi idraulica (attraverso lo SVCI) per verificare le conseguenze sia dell'attraversamento delle aste che si prevede di superare con apposite opere d'arte, sia delle modifiche di tracciato dei fossi e fossati minori eventualmente intercettati e deviati, verificando anche, per questi ultimi, gli effetti delle modificazioni sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni adiacenti.
- 35.12 Relativamente alle aree soggette ad allagamento per insufficienza del sistema fognario, il P.I. definisce le azioni finalizzate alla ristrutturazione del sistema fognario medesimo ed alla realizzazione di volumi di invaso idonei a garantire il regolare deflusso dell'acqua.
- 35.13 Il P.I. sulla base di analisi geologico-idrauliche puntuali, o su ulteriori indicazioni del Consorzio di Bonifica e dell'Autorità di Bacino, potrà ridefinire i limiti delle aree esondabili e/o con periodico ristagno idrico rappresentati nella Tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico-tecnica allegata al P.I. medesimo.
- 35.14 Il P.I. valuta la possibilità di individuare, con idonea destinazione urbanistica, appositi invasi, sia locali, sia diffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione.
- 35.15 Il P.I. potrà modificare con normative più mirate, il quadro di Norme, Prescrizioni ed Indicazioni di cui allo S.V.C.I. del P.A.T., ma senza modificare le finalità del quadro in quanto destinato a dare risposta alle scelte strategiche di mitigazione idraulica definite dalla stessa Valutazione di Compatibilità.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

35.16 Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni:

- come imposto dallo S.V.C.I. del P.A.T. le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso ed i coefficienti idrometrici; pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati;
- i volumi d'invaso previsti quali misure compensative dell'impermeabilizzazione derivante dall'attuazione delle previsioni di Piano potranno essere realizzati con la formazione di invasi superficiali (nuove affossature, zone a momentanea sommersione, ecc.), o profondi (vasche di laminazione, sovradimensionamento delle condotte di raccolta delle acque meteoriche, ecc.). Per ogni ambito d'intervento, al fine di garantire l'effettivo riempimento degli invasi previsti, in corrispondenza della sezione terminale della rete di smaltimento delle acque bianche, dovrà essere messo in opera un dispositivo di controllo atto a limitare la portata scaricata al valore massimo consentito dal rispetto dell'invarianza idraulica e comunque non inferiore, in relazione alla dimensione della superficie servita, al contributo specifico di piena di 10 l/[s x ha].

35.17 Superfici impermeabili

- Vanno privilegiate sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio, ecc.).
- Utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio; la pendenza delle pavimentazioni se di tipo drenante e destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m.

35.18 Reti di smaltimento delle acque

- Privilegiare, nella progettazione dei collettori di drenaggio, basse pendenze e grandi diametri.

35.19 Aree a verde pubbliche/private

- Negli interventi di nuova urbanizzazione, quando possibile, individuare aree a verde, pubbliche e/o private, configurate, dal punto di vista plano-altimetrico, in modo da renderle ricettori di parti non trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe, e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane; tale bacino andrà localizzato preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, ovvero lungo le sponde di scoli o canali a valenza pubblica (consorziale, comunale o di competenza del Genio Civile), anche per permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dei corsi d'acqua.

35.20 Devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in particolare va assicurata:

- la salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità idraulica dei corpi idrici;
- la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza);
- scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
- ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero.

- 35.21 Non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o chiusura di affossature esistenti, di qualsiasi natura esse siano, salvo che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
- evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza pubblica;
 - giustificate motivazioni di carattere igienico/sanitario;
 - l'intervento sia concordato ed approvato dal Consorzio di Bonifica.
- Le nuove tombinature dovranno assicurare la funzione iniziale del fossato sia in termini di volume d'invaso che di smaltimento delle portate. Ogni intervento di tombinamento dovrà essere accompagnato da un'apposita relazione tecnica nella quale sia evidenziata la funzione del fossato e le misure che si intendono adottare per mantenere inalterata la funzione dello stesso in relazione al suo bacino afferente.
- 35.22 E' preferibile che la continuità idraulica dei fossati mediante tombinamento avvenga in condizioni di deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di persone, animali o di oggetti flottanti; questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari.
- 35.23 Nel caso di opere previste in prossimità di canali consorziali, ogni modificazione della configurazione esistente o intervento ricadente all'interno della fascia di 10 metri dal ciglio superiore della scarpata sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal Regio Decreto n. 368 del 1904 e dovrà quindi essere specificamente autorizzato, fermo restando che dovrà sempre essere lasciata completamente sgombra da ostacoli o impedimenti una fascia di larghezza pari a 4 metri su ambo i lati del canale.
- 35.24 Le zone alberate lungo gli scoli consortili dovranno essere autorizzate dal Consorzio di Bonifica ed in ogni caso non potranno essere messe a dimora alberature a distanza inferiore a 5 metri dal ciglio dello scolo interessato.
- 35.25 Nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata).
- 35.26 E' richiamato l'integrale rispetto delle norme di settore inerenti il trattamento e la gestione delle acque di pioggia di cui al Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009.

36 Zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta delle Fragilità
Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 36.1 Il P.A.T., nel rispetto dell'art. 41 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., individua e disciplina le seguenti zone di tutela:
- corsi d'acqua e specchi lacuali (lett. b) art. 41 della L.R. n. 11/2004);
 - una fascia di profondità di almeno:
 1. m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili;
 2. m. 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;

ai sensi della lett. g) art. 41 della L.R. n. 11/2004;

- aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna (lett. j) art. 41 della L.R. n. 11/2004);
- le aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto quali "Areali con tipologie architettoniche ricorrenti";
- le aree a possibile interesse archeologico;
- aree esondabili o periodico ristagno idrico;
- falda freatica prossima al piano campagna;
- aree con quote inferiori al livello medio del mare;
- scarsa permeabilità dei terreni superficiali;
- Bassa portanza – subsidenza;
- Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica (aree a scolo meccanico);
- Bacino scolante in Laguna;
- zone di attenzione (art. 5 N.d.A. del P.A.I.).

36.2 Le azioni sono monitorate da parte degli Enti competenti preposti ai controlli ed agli interventi di tutela (Consorzi di Bonifica, A.T.O., Dipartimento regionale Difesa del Suolo e Foreste, A.R.P.A.V., U.L.S.S., ecc.).

36.3 La tutela viene attuata, da parte del Comune, assicurando il monitoraggio e richiedendo pareri agli Enti competenti secondo i casi e le modalità previste dalla normativa vigente:

- a) nel caso di nuovi interventi (infrastrutture, insediamenti civili e produttivi, attività agricole, ecc.);
- b) attraverso il controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l'intero corso dei fiumi, che richiedono un monitoraggio costante contro il rischio idraulico, la siccità e l'inquinamento;
- c) relativamente al Bacino scolante in laguna, il Comune, in concertazione con il Consorzio di Bonifica ed eventuali altri Enti (A.T.O., ecc.) propone, in sede di P.I., con uno studio specifico, la tutela della risorsa idrica (fasce tampone da inserire lungo i corsi d'acqua e ricalibratura alvei con interventi di ingegneria naturalistica), la conversione di tecniche colturali (sia come irrigazione, sia come coltivazione adottate), per abbassare i livelli di azoto, fosforo e potassio. Tali proposte progettuali possono essere oggetto di utilizzo dei fondi previsti dal P.R.S. e/o fondi per il Risanamento della Laguna Veneta e/o altri strumenti che sono e che verranno resi a disposizione della Regione Veneto e/o da normativa di Stato.

36.4 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

- a) "Difesa del suolo" – zone di tutela
 1. golene;
 2. corsi d'acqua e specchi lacuali;
 3. aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua di fiumi e nelle isole fluviali.

DIRETTIVE

36.5 Il P.I. provvederà a individuare più precisamente gli ambiti oggetto del presente articolo.

36.6 Il P.I. disciplina le zone di tutela prevedendo la realizzazione di interventi di ripristino / miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale, in conformità con gli indirizzi degli Enti preposti alla gestione e tutela degli ambiti stessi e della politica forestale comunitaria e regionale.

36.7 Il Comune, in sede di P.I., attraverso rilievi sul campo, verifica la destinazione a scopo produttivo od a scopo naturalistico degli impianti arborei esistenti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

36.8 All'esterno delle aree urbanizzate, quindi fatti salvi i sistemi insediativi (z.t.o. A, B, C1, C1 speciale, C2, D1, D2, F, edifici produttivi in zone non omogenee di cui alla L.R. n. 11/1987) previsti dal P.R.G. vigente, relativamente ai quali vengono confermate le fasce di tutela eventualmente presenti, all'interno delle fasce di rispetto di cui all'art. 41, lett. g) della L.R. n.11/2004, sono ammessi esclusivamente:

- a) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 1, comma a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001, comprese la demolizione e ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente;
- c) ampliamenti di case di abitazione esistenti ove consentiti dal P.I.;
- d) interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, nonché alla riqualificazione e riconversione;
- e) ampliamenti di aziende agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 44 della L.R. n. 11/2004, sulla scorta di un piano aziendale; l'ampliamento potrà essere concesso solo se la costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.

Gli interventi edilizi di cui al comma precedente sono autorizzati a condizione che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente rispetto all'origine del vincolo e previo nulla-osta dell'autorità preposta alla tutela del corso d'acqua.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 con l'art. 41 della L.R. n. 11/2004, la demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado all'interno delle fasce di rispetto, determina un credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dai titoli abitativi."

La *tutela* viene attuata dal Comune, assicurando il monitoraggio e richiedendo pareri agli Enti competenti (ConSORZI di Bonifica, A.T.O., Dipartimento regionale Difesa del Suolo e Foreste, Regione, Provincia, A.R.P.A.V., U.L.S.S.), secondo i casi e le modalità previste dalla normativa vigente:

- nel caso di nuovi interventi (impatto delle infrastrutture, attraversamenti, ponti, ecc., degli insediamenti civili e produttivi, delle attività agricole);
- nel controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l'intero corso dei fiumi, che richiedono un monitoraggio costante contro il rischio idraulico, di siccità e di inquinamento.

La *valorizzazione* viene promossa dal Comune, promuovendo progetti intercomunali a vocazione naturalistica (creazione di fasce tampone, siepi, ecc.) e per il tempo libero (percorsi, studio ecc).

I progetti di valorizzazione vengono precisamente individuati, programmati e regolamentati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del "Piano pluriennale delle opere pubbliche".

Per i corsi d'acqua vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 si applicano le specifiche norme vigenti.

Le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati (L. n. 36/1995).

36.9 Per i corsi d'acqua vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. valgono le norme di cui all'art. 15.

36.10 Le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati (L. n. 36/1995).

Trasformabilità

37 Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Individuazione ATO produttivo
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 37.1 Ai sensi dell'Art. 13 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.A.T., redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed, in particolare, determina, per ambiti territoriali omogenei (A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.
La Carta della Trasformabilità individua i seguenti A.T.O.:
- A.T.O. 1.1 – ambientale-paesaggistico;
 - A.T.O. 2.1 e A.T.O. 2.2 – agro-rurale;
 - A.T.O. 3.1 – insediativo-residenziale;
 - A.T.O. 4.1 e A.T.O. 4.2 – insediativo-produttivo.
- 37.2 Per A.T.O. s'intendono le porzioni minime di territorio – in riferimento alle quali si ritiene possano essere unitariamente considerati e risolti, in termini sistemici, pluralità di problemi a scala urbana e territoriale – caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche d'intervento, così come definite nelle "direttive" di cui al presente articolo.
- 37.3 Detti ambiti territoriali omogenei sono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo.
- 37.4 Il P.A.T., coerentemente con gli strumenti di pianificazione di livello superiore, definisce i criteri utili ad individuare le principali linee di sviluppo degli insediamenti, in considerazione delle specifiche peculiarità del territorio, degli elementi che emergono dall'analisi del patrimonio socio-economico e delle dinamiche territoriali.
- 37.5 Il P.A.T., in via generale, orienta le scelte progettuali del P.I. e dei P.U.A. verso il recupero, il riuso, la rifunionalizzazione di aree già edificate, il completamento edilizio, la rimarginatura e rimodellamento degli insediamenti, allo scopo di preservare gli spazi aperti incentivandone la valorizzazione dal punto di vista agricolo-produttivo, ambientale e turistico-fruitivo.
- 37.6 In coerenza con il P.T.C.P. e nel rispetto dei principi e delle finalità enunciate dall'art. 2 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. il P.A.T. provvede a:
- a) incentrare la pianificazione sulla tutela e limitazione del consumo del territorio:
 - prevedendo l'utilizzo delle nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
 - riutilizzando aree già urbanizzate che possono modificare la loro destinazione d'uso;
 - riqualificando e riordinando il costruito esistente che non risulta adeguato ai livelli quantitativi che gli attuali standard di vita richiedono;
 - utilizzando i terreni interclusi, al fine di riorganizzare e riqualificare il territorio in particolare quello di frangia urbana;

- costituendo borghi agricoli, da realizzare su aree produttive da dismettere, ove ricollocare i crediti edilizi ottenuti con la demolizione degli edifici sparsi localizzati nelle zone improprie delle aree agricole;
 - fissando un limite massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa (quantità massima di consumo del suolo di cui alla L.R. 14/2017);
 - prevedendo nuove zone di espansione solo in aree contigue al tessuto insediativo esistente;
 - comprendendo all'interno del fabbisogno complessivo di nuove volumetrie residenziali stabilite dal dimensionamento del P.A.T. anche la volumetria derivante dal recupero-trasformazione-completamento del tessuto edilizio esistente;
 - prevedendo la rimarginatura degli insediamenti esistenti, utilizzando il criterio del completamento edilizio, evitando la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati, impedendo la costituzione di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto;
 - prevedendo la rifunzionalizzazione degli insediamenti esistenti attraverso una migliore dotazione di servizi in genere;
 - prevedendo il rimodellamento degli insediamenti esistenti attraverso l'attivazione di specifici P.U.A. a garanzia della qualità urbana ed architettonica (progetti unitari);
- b) riqualificare il tessuto morfologico esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica;
- c) incentivare il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone di completamento, privilegiando la densificazione insediativa sulla base di principi di integrazione sociale, funzionale e morfologica; in particolare dovrà essere incentivato il recupero delle aree produttive dismesse, valutato in base alla loro localizzazione, favorendone la trasformazione in residenza e/o servizi, avendo cura di conferire senso compiuto all'intervento;
- d) organizzare una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate ed i luoghi di servizio alla popolazione.

37.7 Nell'ambito della riorganizzazione/riqualificazione del territorio il P.A.T., coerentemente con il P.T.C.P., fornisce indicazioni perché venga fatto ampio uso del credito edilizio, anche incentivato, per poter liberare parti di territorio dagli edifici localizzati in zone improprie; in particolare saranno incentivate le demolizioni in:

- aree di alto valore paesaggistico (coni visuali, contesti figurativi, ecc.);
- varchi per la realizzazione di corridoi ecologici;
- fasce di rispetto stradale;
- fasce stradali colpite da inquinamento acustico;
- zone a pericolosità idraulica;
- zone umide e/o naturalistiche;
- ecc..

37.8 Il P.A.T. individua spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi, sulla base dei seguenti criteri che dovranno trovare applicazione nel P.I.:

- a) individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi);
- b) attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- e) localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;
- f) previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente

ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione; la localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;

- g) reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio comunale.

37.9 In relazione ai fondamentali obiettivi di sostenibilità territoriale, a supporto delle previsioni urbanistiche di natura residenziale, il P.A.T. ha condotto una verifica comportante:

- la valutazione, con proiezione quinquennale, delle tendenze demografiche e migratorie della popolazione locale;
- un censimento dell'estensione dei suoli destinati alla residenza dal piano regolatore generale previgente ma ancora ineditati.

37.10 Sulla base dei dati dedotti dai censimenti e delle valutazioni di cui al comma precedente il P.A.T. definisce il fabbisogno locale aggiuntivo di abitazioni, a proiezione quinquennale, in modo da verificare, in particolare, se le dotazioni residenziali già esistenti inutilizzate, o previste e confermabili dal P.R.G. previgente, siano sufficienti a soddisfarlo.

37.11 Qualora le dotazioni residenziali già esistenti, inutilizzate, o previste e confermabili dal P.R.G. previgente:

- a) risultino necessarie e sufficienti a soddisfare le esigenze di sviluppo, il P.A.T. provvede a confermarne la consistenza;
- b) risultino in eccesso rispetto alle esigenze di sviluppo, il P.A.T. provvede a:
- restituire le aree a destinazione agricola, se non ancora urbanizzate;
 - confermare la destinazione residenziale con specifica previsione di possibilità di attribuzione di capacità edificatoria riservata all'utilizzo di crediti edilizi;
 - destinare le aree a servizi in relazione a motivate esigenze di completamento o potenziamento degli stessi;
- c) risultino insufficienti rispetto alle esigenze di sviluppo, il P.A.T. provvede a definire linee preferenziali di sviluppo insediativo localizzate tenuto conto anche delle aree per realizzare interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata, salvo specifiche e motivate eccezioni:
- in zone destinate dagli strumenti urbanistici pre-vigenti ad attività economiche del settore secondario da dismettere, idonee all'uso residenziale;
 - in fondi interclusi compresi in abitati consolidati;
 - in nuclei residenziali in territorio extraurbano.

37.12 In merito al dimensionamento residenziale il P.A.T./P.I., relativamente alla superficie agricola trasformabile (parametro S.A.T.) in rapporto alla quantità massima di consumo del suolo di cui alla L.R. 14/2017, valuta:

- a) il fabbisogno edilizio arretrato;
- b) il fabbisogno edilizio insorgente.

37.13 In merito al sistema produttivo, nonché ai nuovi insediamenti commerciali, Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano (approvato mediante Conferenza di Servizi in data 06.07.2011 – ratificato tramite Deliberazione della Giunta provinciale n. 191 del 23.07.2012 – pubblicato nel BUR n. 66 del 17.08.2012) – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

- a) "Attività produttive"
1. dimensionamento del P.A.T.I. relativamente alle attività produttive;

2. aree di urbanizzazione programmata-produttivo;
 3. attività produttive / commerciali in zona impropria;
 4. grandi strutture di vendita;
 5. poli produttivi di interesse provinciale;
- b) "Azioni strategiche"

1. Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.).

Il P.A.T. conferma integralmente le previsioni urbanistiche del settore produttivo / commerciale previste dal P.R.G. vigente, pari a circa mq. 296.675 di cui mq. 92.676 circa non ancora utilizzati.

Il P.A.T. ammette inoltre gli ampliamenti "fisiologici" delle suddette zone, in armonia con le previsioni ed i limiti stabiliti dal P.T.C.P. vigente, come evidenziato nella tabella che segue:

Polo Produttivo da "potenziare" e "riqualificare"		
P.T.C.P. vigente: art.li 31 e 33 N.T. - Conselve		
a = Superficie z.t.o. "D" (*)	b = non attuata	ampliam. max. = a X 5% (*1)
296.675	92.676	14.833

(*) vigente alla data di adozione del P.T.C.P. (ossia 31.07.2006) + previsioni di espansione produttiva varianti adottate P.R.G. alla data di adozione del P.T.C.P. (consuntivo a seguito di approvazione regionale)

(*1) ampliamento in ambito comunale rivolto a soddisfare reali esigenze fisiologiche di potenziamento e adeguamento delle aziende già insediate nella zona da almeno tre anni. Eventuali richieste di ampliamento avanzate dal Comune, superiori alla percentuale indicata (5%) e fino ad un massimo del 10%, andranno di regola soddisfatte, a seguito di specifici studi, nelle aree in disponibilità, programmate o da programmarsi, in contiguità al riconosciuto polo produttivo di rango provinciale nell'ambito della pianificazione intercomunale del P.A.T.I. di riferimento; ciò attraverso l'applicazione dell'istituto della "perequazione territoriale" sulla base dei criteri da individuare nello strumento di pianificazione intercomunale.

Il recupero degli insediamenti dismessi od obsoleti è da considerare prioritario rispetto all'urbanizzazione di nuove aree.

37.14 Le esigenze di espansione di attività produttive esistenti ed insediate da almeno tre anni aventi caratteristiche di eccellenza nel territorio di riferimento, che comportino un ampliamento delle z.t.o. "D" previste dai P.R.G. o ricadenti all'interno delle linee preferenziali di sviluppo previsti nei P.A.T.I./P.A.T. o che ne propongano di nuove, superiore ai limiti massimi stabiliti dai precedenti articoli 31 e seguenti (5%), possono essere assentite, per la parte in eccedenza e nel rispetto dei condizionamenti ambientali e fisici del territorio. Tali proposte di ampliamenti, previa sottoscrizione di accordo tra amministrazione comunale e azienda produttiva predisposto nelle forme di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. dovranno essere recepite nell'idoneo strumento di pianificazione, qualora comporti una nuova linea preferenziale di sviluppo, a seguito di conferenza di servizi, alla quale partecipano anche la Provincia e la Regione.

37.15 Con riferimento al paesaggio agrario, al sistema ambientale ed alla valenza storica gli obiettivi generali del P.A.T. sono i seguenti:

- conservare e valorizzare il territorio agricolo oltre che sostenere e rafforzare le strutture aziendali agricole esistenti;
- valorizzare e riqualificare dal punto di vista ambientale e fruitivo le aste fluviali, i fossi e le aree a questi prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l'accessibilità visuale e pedonale ai diversi elementi del sistema idrografico;
- valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e inscrivendolo entro circuiti turistici integrati, soprattutto di rango provinciale;
- promuovere i servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi di sviluppo indicati dai livelli di pianificazione superiore;

- promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

DIRETTIVE

- 37.16 Il P.I. conduce su tutto il territorio comunale una verifica dettagliata comportante il censimento delle abitazioni disponibili non utilizzate e di quelle già autorizzate.
- 37.17 Il P.I., nei limiti di espansione posti dal P.A.T., potrà autorizzare nuovi volumi abitativi tutte le volte che la disponibilità di volumi abitativi esistenti ed autorizzati scenda sotto il 10% dei volumi abitativi utilizzati da residenti; in tali casi l'incremento volumetrico che il P.I. potrà programmare ed ulteriormente autorizzare, salvo motivata eccezione di carattere progettuale e programmatico, dovrà essere contenuta entro il 10% dei volumi abitativi utilizzati.
- 37.18 Nell'autorizzare la realizzazione di nuovi volumi abitativi nei limiti consentiti dal precedente comma, il P.I. dovrà selezionare le prioritarie direttrici di espansione valutando il dimensionamento delle aree e dei carichi insediativi in relazione alle direttive, alle finalità ed ai criteri disposti dal P.A.T..
- 37.19 Per il dimensionamento residenziale sono ammissibili modifiche al dimensionamento di ciascun A.T.O. entro il seguente limite di flessibilità: il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli A.T.O., di una quantità non maggiore del 20%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T..
- 37.20 Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., può prevedere limitate variazioni del perimetro afferente agli A.T.O. conseguenti alla definizione a scala maggiore delle previsioni urbanistiche, sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati del Rapporto Ambientale del P.A.T..
- 37.21 Nell'ambito del procedimento di formazione della prima variante al P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T..
- 37.22 Ferma la principale destinazione produttiva dell'area ampliabile, che contempla gli usi con essa compatibili ossia, in via esemplificativa, attività industriali ed artigianali, magazzini, depositi e simili, all'interno di esse il P.I. ammette attività per la logistica, ed inoltre, secondo precisi criteri di concentrazione e razionalizzazione, apposite zone destinate all'insediamento di attività terziarie a servizio dell'ambito produttivo.
- 37.23 Per le attività esistenti in contrasto con la destinazione urbanistica prevista dal P.I. sono consentiti esclusivamente gli interventi conservativi, fatta salva la possibilità di applicare la procedura di S.U.A.P. in variante. In tali aree il P.I. può prevedere, compatibilmente con gli obiettivi di sostenibilità fissati dal P.A.T., progetti di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti anche interessando aree agricole adiacenti.
- 37.24 Il P.I. per le attività produttive site in zona impropria, individuate a seguito di una appropriata ricognizione rispetto a quelle già indicate nel vigente P.R.G., dovrà prevedere incentivi per la loro collocazione in zone produttive, ovvero la loro riconversione a funzioni terziarie, residenziali, agricole, di pubblico servizio o di produzione energetica in coerenza con il contesto paesaggistico-

ambientale.

- 37.25 In funzione della quantità e tipologia di rifiuti prodotti dalle aziende, nelle aree produttive ecologicamente attrezzate il P.I. favorisce la realizzazione di un centro per la raccolta ed il recupero, per quanto possibile, dei rifiuti prodotti.
- 37.26 Insediamenti di interesse per l'attività agricola di tipo speciale ovvero appartenenti:
- ad attività trasformatrici di beni agricoli/zootecnici/forestali;
 - ad attività d'approvvigionamento, produzione e distribuzione di mezzi tecnici per l'agricoltura;
 - alla raccolta e risoluzione di sottoprodotti dei processi di produzione agricola, forestale, zootecnica;
- sono localizzati dal P.I. in aree destinate ad attività produttive del settore secondario ove sussistano le seguenti condizioni:
- dimensioni contenute dell'area interessata;
 - lontananza relativa da accentramenti insediativi a carattere urbano.
- 37.27 Il P.I. valuta la presenza di condizioni per la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalle aziende locali, nonché di impianti per il recupero ed il trattamento di residui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas a fini energetici, comunque da prevedersi ad iniziativa e dimensione sovracomunali, da assoggettare a procedimenti di trasformabilità di interesse generale che prevedano adeguate misure di compensazione e di tutela delle risorse culturali ed ambientali locali.
- A tale proposito devono essere osservate le disposizioni della CR n. 88/2012 inerente l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per la produzione di biometano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 37.28 In merito al sistema insediativo gli interventi dovranno mirare a riqualificare e completare il tessuto morfologico esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica, nel rispetto della pianificazione all'uopo preposta. In questo senso l'attuazione degli ambiti di sviluppo insediativo dovranno:
- tendere prioritariamente al recupero del patrimonio esistente ed alla saturazione delle aree di completamento, privilegiando il più possibile la integrazione sociale, funzionale e morfologica e la densificazione insediativa;
 - attivare gli interventi di trasformazione in aree contigue al tessuto insediativo esistente.
- Particolare attenzione dovrà essere posta:
- all'introduzione di norme finalizzate al rispetto della L.R. n. 17/2009 recante "Nuove norme per il contenimento del l'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici", in relazione alla realizzazione di impianti di pubblica illuminazione, insegne luminose e illuminazione in aree private;
 - alla verifica di appartenenza all'elenco dei Comuni definiti a rischio Radon (attualmente con riferimento alla D.G.R.V. n. 79/2002), al fine di attuare tutte le politiche di prevenzione e favorire misure di mitigazione per la salvaguardia della salute pubblica con particolare riferimento agli edifici pubblici e alle scuole, secondo quanto previsto dal D.L. n. 241/2000.
- 37.29 Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio comunale in rapporto ad uno sviluppo sostenibile, la pianificazione attuativa dovrà prevedere una specifica disciplina incentrata:
- al rafforzamento o riprogettazione della forma urbana attraverso il recupero e la

riqualificazione dei centri storici e delle aree degradate e dismesse, ove possibile anche con forme di incentivazione della densità edilizia;

- alla ricomposizione dei margini delle aree urbane;
- alla salvaguardia dell'identità morfologica dei tessuti urbani e mantenimento di quegli elementi naturali di collegamento tra i diversi sistemi ambientali indispensabili per la conservazione dell'ambiente fisico;
- alla definizione del rapporto tra insediamento e viabilità con riferimento al ruolo funzionale della strada stessa, le attrezzature per la sosta, l'arredo;
- all'attuazione di una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate ed i luoghi di servizio alla popolazione.

37.30 Per la progettazione ambientale delle aree destinate a insediamenti produttivi viene fatto esplicito riferimento alle "linee guida" elaborate dalla Provincia di Padova, come "quaderno n. 5" del P.T.C.P. vigente.

Azioni strategiche

38 Aree di urbanizzazione consolidata e programmata

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

38.1 Le aree di urbanizzazione consolidata rappresentano i contesti territoriali di "completamento", sia residenziali, sia produttivi, dotati delle principali opere di urbanizzazione, all'interno dei quali sono sempre possibili interventi di nuova costruzione e di ampliamento di edifici esistenti, nonché interventi di riqualificazione e riconversione, con la diretta applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Vigente e del Regolamento Edilizio, qualora compatibili con il P.A.T..

38.2 Si tratta delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione già convenzionate al momento dell'adozione del P.A.T.. Negli ambiti oggetto di P.U.A. approvati dal Consiglio Comunale sulla base del previgente P.R.G., ancorché non convenzionati alla data di adozione del P.A.T., qualora la relativa convenzione venga stipulata anteriormente alla data di adozione della prima variante al P.I., si applicherà, nei termini di validità dei P.U.A. stessi, la disciplina urbanistica vigente all'epoca della loro approvazione, purché non in contrasto con le indicazioni del P.A.T.. In tal caso la verifica di conformità non potrà essere riferita ai criteri perequativi ed alle dotazioni di aree a servizi, in quanto non ancora stabiliti dal P.I.. L'adozione del P.I. comporterà, per i P.U.A. non ancora convenzionati, l'obbligo di adeguamento al nuovo strumento generale.

38.3 Le aree di urbanizzazione consolidata individuano parti di territorio comunale dove i processi di trasformazione:

- sono sostanzialmente completati;
- rappresentano ambiti di P.U.A. con la relativa convenzione già stipulata;
- mediante specifica indicazione grafica, nella tavola 4 del P.A.T. vengono indicate anche le aree di urbanizzazione programmata, residenziali, produttive e dei servizi, ossia le zone di espansione del P.R.G. vigente, assoggettate a strumento urbanistico attuativo non ancora approvato dal Consiglio Comunale e/o non ancora convenzionate alla data di adozione del P.A.T., nonché quelle ricomprese in programmi urbanistici che, alla stessa data, non risultino ancora attuati;
- recepiscono le previsioni urbanistiche già adottate e trasmesse in Regione per la superiore approvazione; l'eventuale mancata approvazione delle stesse, comporterà la conseguente

riduzione delle quantità rispetto al dimensionamento operato per l'A.T.O. di appartenenza, senza costituire variante al P.A.T..

- 38.4 Sono altresì comprese le zone edificate di dimensioni più o meno grandi, che presentano al loro interno aree inedificate, non urbanizzate, ancora agricole, ma intercluse nell'ambiente ormai divenuto urbano (frange urbane) che per la loro localizzazione presentano vari ordini di problemi:
- dal punto di vista agricolo non risultano utilizzabili per vari tipi di produzioni agricole, in quanto determinano notevoli problemi ambientali alle abitazioni poste in prossimità (odori connessi con le concimazioni e scarsa qualità dell'aria in fase di spargimento di antiparassitari);
 - dal punto di vista urbanistico determinano una situazione di emarginazione delle abitazioni al loro interno, separandole fisicamente dalla parte più viva del centro abitato;
- queste realtà territoriali costituiscono un paesaggio non definito che certamente presenta una bassa qualità sia dal punto di vista percettivo, sia di quello ambientale e che, quindi, necessità di processi di trasformazione.
- 38.5 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Attività produttive"
1. aree di urbanizzazione consolidata.

DIRETTIVE

- 38.6 Il P.I., nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T., individua le aree in cui gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o di ristrutturazione con modificazione della destinazione d'uso tra diverse categorie urbanistiche, sono subordinati a P.U.A. (Art. 19 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.), a comparto urbanistico (Art. 21 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.) od a titolo abilitativo convenzionato (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.
- 38.7 Il P.I. in funzione di particolari esigenze di riqualificazione puntuale o di potenziamento dell'offerta di servizi, anche di tipo privato, valuta la possibilità di avviare procedure di programmazione negoziata.
- 38.8 Lo strumento operativo dovrà prevedere misure di incentivazione per gli interventi di bioedilizia, riqualificazione e riordino degli immobili esistenti, valorizzazione delle aree di pertinenza ed estensione di elementi naturali.
- 38.9 Al fine di definire in maniera più lineare i margini del tessuto urbanizzato e mettere a punto interventi di miglioramento e riqualificazione urbanistica, il P.I. potrà eventualmente prevedere scostamenti di modesta entità e di carattere non strategico dai perimetri individuati dal P.A.T. per le aree di urbanizzazione consolidata. Gli assestamenti dei perimetri del tessuto urbanizzato dovranno essere funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente ed al miglioramento e riqualificazione dei margini urbani, nel rispetto del limite quantitativo massimo di consumo del suolo di cui alla L.R. 14/2017 e del dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza.
- Le suddette variazioni dovranno avvenire in coerenza con le scelte strategiche del P.A.T. e nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.
- La ridefinizione dei margini del tessuto urbanizzato, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di

immobili esistenti od a nuova edificazione, potrà avvenire, in coerenza con quanto previsto dall'art. 18 bis della L.R. n. 11/2004, come modificato dall'art. 20 della L.R. n. 11/2010, soltanto attraverso una revisione della zonizzazione di "completamento", utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza comportare la necessità della predisposizione di P.U.A..

- 38.10 In merito al territorio periurbano il P.I. interviene prevedendo al loro interno le funzioni che riterranno necessarie, inserendole in un progetto complessivo; in questo senso il territorio interessato verrà suddiviso in lotti di intervento che saranno attivati in tempi successivi; ogni intervento opererà utilizzando l'istituto della perequazione, di conseguenza parte di queste aree diventeranno di proprietà comunale e serviranno a fornire lotti da utilizzare per estinguere parte dei crediti edilizi provenienti dalle aree agricole, per la realizzazione dei necessari servizi e per costruire le abitazioni di edilizia economica-popolare; i gruppi di aree per le quali il P.I. avrà individuato di intervenire in tempi successivi, per il periodo di inattività:
- potranno essere utilizzati per produrre agricoltura biologica e comunque non impattante;
 - nel caso non interessi effettuare la coltivazione sopra di esse, le aree potranno essere utilizzate a verde naturalistico;
- gli interventi, gestiti in questo modo, risulteranno più efficaci in funzione di quanto territorio potrà essere assoggettato a perequazione contemporaneamente.

- 38.11 Il P.I. prevede in quale misura e con quali criteri ogni demolizione, ed ogni delocalizzazione con demolizione di edifici disseminati nel territorio a carattere agricolo può dare luogo al riconoscimento di un credito edilizio, modulando il carattere premiale del credito in relazione al pregio o all'integrità delle aree di demolizione.

- 38.12 Il P.I. potrà correggere i refusi grafici e gli errori evidenti nelle planimetrie del P.A.T..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 38.13 Nelle aree di urbanizzazione consolidata sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, nel rispetto delle presenti norme.
- 38.14 Relativamente alle aree di urbanizzazione programmata "produttive" i relativi interventi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

39 Ambiti di edificazione diffusa

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 39.1 Gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, opifici o altro.
- 39.2 Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale caratterizzate da:
- riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
 - adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
 - frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali

all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.

L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del P.A.T. ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 11/2004, al P.I..

- 39.3 Sono da ritenersi in ogni caso esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa individuati dal P.A.T. gli edifici ed aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate. Gli edifici ed aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola non potranno quindi essere ricompresi negli eventuali "nuclei residenziali in ambito agricolo" individuati dal P.I..
- 39.4 Le attività produttive in zona impropria, eventualmente presenti all'interno dell'ambito di edificazione diffusa, potranno essere confermate solo se considerate compatibili con la residenza, prevedendo, se necessario, le opportune opere di miglioramento quali opere di mitigazione, potenziamento degli accessi stradali, parcheggi, ecc..
- 39.5 Gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento mediante il recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, con particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine familiare, da attuare mediante tipologie edilizie appropriate al contesto agricolo circostante, nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli A.T.O..
- 39.6 Il P.A.T. individua gli ambiti di edificazione diffusa comprendendo, qualora idonee, anche le aree classificate come z.t.o. C1 speciale dal vigente P.R.G., ed il P.I. potrà riconfermarne i parametri, nel caso che anche il perimetro non risulti variato rispetto al P.R.G. vigente, o adeguarli a quelli indicati per i nuclei residenziali in zona agricola. Per tali zone, fino all'adozione della prima variante al P.I., valgono le N.T.A. del P.R.G. vigente.

DIRETTIVE

- 39.7 In sede di P.I. dovrà essere redatto un opportuno elaborato contenente le schedature degli Ambiti di edificazione diffusa individuati nel territorio, prevedendo il suo costante aggiornamento.
- 39.8 Al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale e, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1 delle N.T. del P.T.C.P., di frenare la tendenza alla dispersione edilizia indifferenziata, negli ambiti di edificazione diffusa il P.I. persegue i seguenti obiettivi fissati da P.A.T.:
- integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
 - integrazione degli insediamenti con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico;
 - individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclopedonali;
 - riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive e arboree;
 - integrazione e la riorganizzazione dell'edificazione diffusa esistente e prossima agli ambiti di urbanizzazione consolidata e alle linee preferenziali di sviluppo insediativo tramite la correlazione degli ambiti e l'integrazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture.
- 39.9 Il P.I., in coerenza ed in attuazione del P.A.T., sulla base di una approfondita analisi della effettiva

consistenza e destinazione d'uso degli edifici presenti nei vari ambiti di edificazione diffusa, documentata in apposita scheda, individuerà, all'interno di questi, eventuali "nuclei residenziali in ambito agricolo" che potranno ricomprendere anche aree ed edifici esistenti, contigui agli ambiti di edificazione diffusa.

Il P.I. potrà quindi classificare tali "nuclei residenziali in ambito agricolo" quali zone territoriali omogenee diverse da quella propriamente agricola.

Per tali zone il P.I. definirà quindi:

- le destinazioni d'uso ammesse;
- i modi di intervento relativi all'edilizia esistente ed alla nuova edificazione;
- i parametri edificatori (volumetria massima edificabile, distanze, altezze, superficie coperta, permeabilità fondiaria, ecc.);
- le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal P.A.T..

L'individuazione, in sede di P.I., dei "nuclei residenziali in ambito agricolo" all'interno degli ambiti di edificazione diffusa previsti dal P.A.T., dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- presenza delle principali opere di urbanizzazione;
- superficie territoriale non inferiore a mq. 10.000;
- indice di edificabilità fondiaria, riferito allo stato di fatto nell'ambito di edificazione diffusa, non inferiore a 0,5 mc./mq. (rif. ex art. 24 L.R. n. 61/1985);
- rapporto di copertura, riferito allo stato di fatto nell'ambito di edificazione diffusa, non inferiore a 7,5% (rif. ex art. 24 L.R. n. 61/1985).

39.10 La disciplina dei "nuclei residenziali in ambito agricolo" dovrà prevedere:

- la limitazione della dilatazione degli insediamenti esistenti, non consentendo l'individuazione di lotti liberi di testa, al fine di governare la dispersione insediativa o consentendo, esclusivamente per una sola volta ed allo scopo di rispondere a problemi abitativi di carattere familiare, l'individuazione di lotti liberi di testa che, alla data di adozione della prima variante al P.I., risultino di proprietà di persone residenti all'interno del relativo nucleo residenziale;
- l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a mc. 800, per una variazione della volumetria residenziale complessiva, non superiore al 25% della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del P.A.T.; sono consentiti comunque interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a, b, c, d dell'art.3 del D.P.R. n. 380/2001, nonché ampliamenti fino ad un massimo di mc. 800; il conseguente aumento di volumetria residenziale riferito alle nuove edificazioni, andrà quindi previsto sulla base della volumetria residenziale contemplata dal P.A.T. nel dimensionamento residenziale dell'A.T.O. corrispondente;
- che in tali nuclei residenziali non sia ammesso creare una seconda fila di lotti; nel caso essa sia già esistente, le nuove edificazioni potranno avvenire solo al fine di saturare l'edificazione attraverso la previsione di nuovi "lotti liberi" in adiacenza a lotti di seconda fila già edificati;
- che debba essere inoltre evitata la formazione di "corridoi urbanizzati" su entrambi i lati delle strade, mantenendo la discontinuità dell'edificato e l'intercomunicazione visiva con il paesaggio agrario; a tal fine e per favorire una effettiva saturazione dei nuclei a scapito di una dilatazione lineare, non potranno essere ricomprese all'interno dei nuclei residenziali in ambito agricolo, le fasce di terreno agricolo di ampiezza superiore a m 100 ove non siano presenti abitazioni;
- che la volumetria relativa alle eventuali attività in zona impropria rilevate all'interno dell'ambito, non possa concorrere alla determinazione degli indici precedentemente citati necessari per la definizione dei "nuclei residenziali in ambito agricolo";
- che nella scheda relativa al singolo ambito di edificazione diffusa debbano essere indicati gli edifici che risultino non più funzionali alla conduzione del fondo; la superficie coperta ed il volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, come rilevati alla data di adozione della prima variante al P.I., potranno essere conteggiati al fine del conseguimento dei parametri necessari per l'individuazione dei "nuclei residenziali in ambito agricolo"; non potrà

invece essere considerato il volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, al fine del calcolo dell'eventuale 25% del volume esistente, destinato alle nuove edificazioni. Il volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, deve infatti essere calcolato all'interno del volume concesso in ampliamento al fabbricato esistente;

- che nella scheda relativa al singolo ambito di edificazione diffusa, il P.I. possa individuare nuove attività di servizio alla residenza, che siano compatibili con il contesto rurale e residenziale adiacente. Il P.I. dovrà elencare, all'interno della normativa di Piano, le attività ritenute compatibili per l'insediamento all'interno degli Ambiti di edificazione diffusa; l'eventuale volumetria necessaria alla localizzazione di tale attività, dovrà essere ricompresa all'interno del limite del 25% della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del P.A.T., già citato in precedenza;
- che gli edifici ed aree interessati da vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e schedati dal P.R.G. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 24/1985 o che possano rientrare tra quelli individuati ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 11/2004, in quanto già sottoposti a specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che risultano localizzati dal P.A.T. all'interno di ambiti di edificazione diffusa, dovranno essere esclusi dagli eventuali "nuclei residenziali in ambito agricolo" individuati dal P.I..

Nel caso in cui, all'interno degli ambiti di edificazione diffusa, non vengano individuate aree che rispondano ai criteri sopra evidenziati, gli aggregati edilizi di modesta entità ricompresi in tali ambiti non potranno essere assimilati a zone diverse da quella agricola.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 39.11 La riorganizzazione di tali ambiti non potrà dare seguito a nuove forme di sviluppo insediativo esterne all'ambito perimetrato nella Carta della Trasformabilità, ad eccezione di quanto previsto dal presente articolo.

40 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 40.1 Il P.A.T. individua le aree che per le loro caratteristiche risultano idonee ad essere oggetto di interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale a cui attribuire specifici obiettivi di riqualificazione e valorizzazione, volti al miglioramento ambientale, ad aumentare la funzionalità delle infrastrutture ed a mitigarne l'impatto con le aree circostanti.

L'area individuata nella Tavola 4 del P.A.T. come "Area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" deriva da un'unica proprietà (abitazione e attività lavorazione funghi) fallita negli anni '80, poi frazionata in più porzioni trasferite (dal curatore fallimentare) ad oltre una decina di Ditte (attività) diverse.

Le aree scoperte sono rimaste tutte in proprietà condivisa (prevalentemente censite come aree private / viabilità, tranne le porzioni direttamente accessibili dalla comunale Via Pietra). La viabilità interna di servizio denota un carattere provvisorio (mancano le opere di completamento proprie delle urbanizzazioni primarie, quali il manto di asfalto e l'illuminazione pubblica, altro), richiede – quindi – la programmazione / attuazione di un adeguamento infrastrutturale / impiantistico complessivo. L'intera zona, da riqualificare, necessita di un radicale intervento di miglioramento della qualità (territoriale e urbana) e di mitigazione rispetto le aree circostanti (ovest, nord, est) a carattere prevalentemente agricolo.

Qualora gli interventi di trasformazione e le azioni di miglioramento della qualità urbana e territoriale comporti variazione di zona territoriale omogenea, il relativo procedimento costituisce variante al P.A.T. e al P.I..

- 40.2 Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono parti di territorio totalmente o

parzialmente interessate da insediamenti di tipo produttivo e nelle quali, a causa della loro collocazione all'interno di zone improprie, o per l'inadeguatezza delle dotazioni infrastrutturali o del contesto di inserimento, o in quanto contesti di prima industrializzazione ormai conglobati nel tessuto urbano, sono da favorire la riqualificazione e/o la riconversione, in coerenza con le direttive stabilite, per la materia di cui trattasi, dai livelli di pianificazione superiori.

DIRETTIVE

- 40.3 Tenuto conto della specificità dei contesti di intervento, il P.I. persegue specifici obiettivi di riqualificazione e tutela dei contesti stessi e dell'intorno di appartenenza attraverso specifiche azioni di mitigazione ambientale, di integrazione ed eventuale potenziamento dei sistemi di fruizione dell'area stessa (infrastrutture, collegamenti viari, ecc.).
- 40.4 Le modalità di trasformazione delle aree di riqualificazione e riconversione sono definite:
- a) dal P.I., nel rispetto delle direttive indicate dal P.A.T.
 - b) con programma integrato di cui all'Art. 16 della L. n. 179/1992, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'Art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., o di accordo di programma, ai sensi dell'art. 7 della L.R. medesima.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 40.5 Nel periodo transitorio, rispetto all'adozione della prima variante al P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi vigenti sino alla loro scadenza, qualora non dichiarati incompatibili con il P.A.T., nelle aree di riqualificazione e riconversione sono ammessi:
- a) interventi diretti nei limiti di cui all'art. 3, c. 1, lett.) a, b, c e d), del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
 - b) interventi soggetti alla preventiva formazione di P.U.A. adeguati alle finalità, direttive e prescrizioni del presente articolo, tra quelli previsti dall'art. 19 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

41 Opere incongrue ed elementi di degrado

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 41.1 Il P.A.T. individua le eventuali opere incongrue e gli elementi di degrado, ossia costruzioni o esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi, definisce gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, ponendosi obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare anche attraverso la loro eliminazione o trasformazione.
- 41.2 Gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare possono riguardare anche attività produttive consolidate, ubicate in zona impropria, quindi da trasferire, qualora ritenute incongrue in quanto lesive del prevalente valore paesaggistico, architettonico e ambientale dei luoghi.

DIRETTIVE

- 41.3 A norma dell'Art. 36 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica finalizzate a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.
- 41.4 Il P.I. recepisce ed integra, nei casi di interventi di carattere non strategico, la ricognizione delle

opere incongrue individuate dal P.A.T. e predispone apposita disciplina secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme e nel rispetto delle seguenti direttive:

- a) l'eliminazione dell'opera incongrua con ripristino ambientale dell'ambito interessato comporta la creazione di un credito edilizio da utilizzarsi in conformità ai principi stabiliti dal P.A.T., esercitabile anche in A.T.O. diversi da quello ove insiste l'opera incongrua, purché nel rispetto delle indicazioni del P.A.T.;
- b) l'eliminazione dell'opera incongrua con adeguamento morfologico-funzionale al contesto insediativo prevalentemente esistente, o secondo previsioni del P.A.T. per lo stesso ambito, sono disciplinate dal P.I. in modo puntuale e sono assoggettate a convenzione;
- c) l'individuazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.I. è ammessa purché tali opere siano di rilevanza non strategica e fatto salvo il dimensionamento del Piano.

41.5 Il P.I., inoltre, stabilisce quando l'eliminazione dell'opera incongrua ricadente in zona agricola può comportare il recupero parziale in sito della volumetria esistente, stabilendone le modalità nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) la trasformazione deve risultare ammissibile rispetto agli obiettivi di tutela indicati dal P.A.T. per l'area sulla quale ricade;
- b) in caso di cambio di destinazione d'uso vi sia una sostanziale diminuzione volumetrica, con possibile conservazione comunque non superiore al 20% della s.l.p. esistente, integrata da idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica;
- c) in caso di ristrutturazione senza variazione di destinazione d'uso, devono essere comunque attuati contestuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica.

41.6 Per quanto riguarda le aree nelle quali sussistono attività produttive consolidate, ubicate in zona impropria, il P.I. provvederà alla redazione di una scheda di analisi e di sintesi progettuale per il recupero urbanistico ed edilizio di tali aree, al fine di disciplinare gli interventi ammissibili, definirne le utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, stabilire i criteri di recupero, ampliamento e/o nuova costruzione, determinare le dotazioni di servizi prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e gli interventi di mitigazione ambientale da adottarsi, assumendo i criteri previsti dalla Circ. Reg. n. 16 del 30.07.2001.

41.7 Il P.I. per le attività di cui non riterrà ammissibile la permanenza provvederà alla disciplina delle modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio a fini compensativi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

41.8 Nel periodo transitorio, rispetto all'adozione della prima variante al P.I. adeguato alla presente disciplina, restano in vigore le norme del P.R.G. vigente. Non sono comunque ammessi ampliamenti se non per adeguamenti igienico-sanitari e di sicurezza imposti dalla normativa.

41.9 In coerenza con gli obiettivi e finalità delle politiche territoriali ed, in particolare, degli strumenti di pianificazione, di cui all'art. 3 della L.R. n. 14/2017, relativamente alle "azioni" di contenimento del consumo di suolo, riqualificazione, rigenerazione e miglioramento della qualità insediativa, in merito alle opere incongrue o elementi di degrado, agli ambiti urbani degradati, nonché agli ambiti urbani di rigenerazione, viene richiamato espressamente quanto specificatamente dettato dal precedente articolo 12 (in particolare 12.6) delle presenti N.T..

42 Limiti fisici della nuova edificazione

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 42.1 Il P.A.T. individua i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento al tessuto urbanizzato (parcheggi, viabilità, edificazione, ecc.), alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondiaria, nonché agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.
Dove non sono esplicitamente rappresentati, vanno intesi come limiti fisici all'edificazione, gli elementi fisici del territorio che costituiscono o possono costituire cesure fisiche alla continuità dell'espansione, quali corsi d'acqua, viabilità esistente o di progetto o corridoi preferenziali per la nuova viabilità, corridoi ecologici esistenti o di progetto.
- 42.2 Essi rappresentano i margini per il nuovo o per l'esistente tessuto urbanizzato, all'interno dei quali il P.I. potrà definire trasformazioni territoriali relative a nuove espansioni; possono delimitare anche ambiti di tutela dall'edificazione, per quanto attiene agli interventi nelle zone agricole ad opera degli imprenditori agricoli.
- 42.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Attività produttive"
 1. limiti fisici alla nuova edificazione.

DIRETTIVE

- 42.4 Il P.I. detta specifica normativa allo scopo di garantire che l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti sia relazionata e integrata organicamente con gli insediamenti esistenti in termini di funzioni, di scena urbana e di connessioni viarie e ciclopedonali.
- 42.5 Il P.I., può prevedere parziali variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione conseguenti alla definizione di maggior dettaglio rispetto al P.A.T., senza che queste costituiscano variante al P.A.T. medesimo nel rispetto della quantità massima di consumo del suolo di cui alla L.R. 14/2017, dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 42.6 I limiti fisici della nuova edificazione non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerati ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.
- 42.7 All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal Titolo V della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e dalle presenti norme per le zone agricole e per gli ambiti ad urbanizzazione diffusa.
- 42.8 Sono ammesse altresì le opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti.
- 42.9 Fatto salvo quanto dettato dall'art. 48, c. 5 e c. 5 bis, della L.R. n. 11/2004, considerata la compatibilità del P.R.G. vigente con il P.A.T. (come indicata al successivo art. 72), tenuto conto della vigenza di quanto previsto dall'art. 44 della L.R. n. 11/2004 dal momento dell'approvazione del P.A.T., nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico all'espansione e comprese nel P.R.G.

vigente in zona agricola, o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti nei limiti di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

43 Linee preferenziali di sviluppo insediativo

per specifiche destinazioni d'uso

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

43.1 Le aree di trasformazione fanno riferimento alle “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” individuate nella Tav. 4 “Carta della Trasformabilità”, cioè le parti del territorio ove è possibile inserire, con i P.I., le nuove aree di espansione, definendone modalità di intervento, destinazioni d'uso e indici edilizi.

Le aree di urbanizzazione programmata, residenziali e produttive, rappresentano le zone di espansione del P.R.G. vigente, assoggettate a strumento urbanistico attuativo non ancora approvato dal Consiglio Comunale e/o non ancora convenzionate alla data di adozione del P.A.T., nonché quelle ricomprese in programmi urbanistici che, alla stessa data, non risultino ancora attuati.

43.2 Il P.A.T. indica gli indirizzi alla potenziale espansione insediativa, individuata in contiguità con gli insediamenti esistenti, distinguendo tra sistema insediativo residenziale e non residenziale; nel determinare le linee preferenziali di sviluppo urbanistico applica strategie di contenimento dell'impatto da inquinamento elettromagnetico, incentivando l'allontanamento dalle fonti più rilevanti e considerando la presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico quale elemento detrattore ai fini della valutazione ed individuazione di nuove consistenze edilizie.

43.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

a) “Attività produttive”

1. aree di trasformazione – linee preferenziali di sviluppo insediativo - produttivo.

DIRETTIVE

43.4 L'individuazione del perimetro delle aree di espansione, da effettuarsi con il P.I., è ordinata dalle seguenti regole:

a) prima dell'attuazione delle eventuali linee preferenziali di sviluppo adiacenti agli ambiti territoriali programmati dal P.R.G., dovranno essere almeno convenzionati i piani urbanistici attuativi ad essi relativi al fine di garantire che le nuove trasformazioni si realizzino in continuità con un tessuto urbanizzato già esistente od in corso di realizzazione;

b) le nuove aree trasformabili siano individuate in continuità con il tessuto insediativo esistente;

c) la nuova espansione non può superare i “limiti fisici della nuova edificazione”, così come individuati al precedente articolo, fatte salve variazioni di assestamento conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche e deve essere funzionalmente coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigua, nei limiti stabiliti dal P.A.T.;

d) l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopodali;

e) la nuova espansione edilizia deve essere prevista, coerentemente con le “linee preferenziali di sviluppo insediativo”, sulla scorta dei criteri e modalità applicative della perequazione

urbanistica;

- f) tutte le nuove aree di espansione dovranno essere assoggettate a P.U.A.; negli ambiti di espansione urbana, che interessano aree della rete ecologica prevista dal P.A.T., si privilegerà l'utilizzo delle suddette aree come dotazione di standard a verde, al fine di garantire l'effettiva attuazione della connessione ecologica individuata dal Piano;
- g) relativamente alle previsioni di sviluppo insediativo in adiacenza agli ambiti di edifici / manufatti tutelati, particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di salvaguardare caratteri identitari e con visuali dei beni storico-ambientali ivi presenti, anche attraverso l'interposizione di aree verdi (rete ecologica secondaria / aree verdi pubbliche, ecc.), o assumendo parametri urbanistici non impattanti (altezze dei nuovi edifici rapportate alla distanza dai beni storici al contorno, ecc.), o prescrivendo che le nuove progettazioni contengano uno studio di inserimento paesaggistico degli interventi rispetto al contesto urbano storico di riferimento.
- h) la superficie complessiva – intesa quale incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive – non potrà superare la “quantità massima di consumo di suolo ammesso” per il Comune di Agna, così come indicata al precedente articolo 12 (in particolare 12.7); detto calcolo comunque va derivato dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale.

43.5 Il P.I. privilegia la trasformazione urbanistica ed il recupero degli insediamenti esistenti. In tal senso individua spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) verifica della possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente – in attuazione delle finalità di cui all'art. 2, c. 1, lett. d), della L.R. n. 11/2004 – dando atto degli esiti di tale verifica nella “relazione programmatica” del P.I.;
- 2) a seguito della verifica di cui al punto precedente, qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:
 - a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo sulla base dell'aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo;
 - b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal P.A.T., risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica; la procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e in sede di adozione dello strumento il Comune dà atto dell'avvenuto espletamento delle procedure espletate e degli esiti delle stesse.

La localizzazione dei nuovi insediamenti seguirà i criteri di scelta prioritaria dettati dal P.A.T., ossia dovrà riguardare:

- aree trasformabili ricadenti in vuoti urbani e dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità e le dotazioni previsti dal P.A.T. e dal P.I. in continuità con il tessuto insediativo esistente
- aree trasformabili significative poste all'interno del limite fisico alla nuova edificazione da individuarsi in coerenza con le linee preferenziali di sviluppo insediativo, secondo le indicazioni del P.A.T. in continuità con il tessuto insediativo esistente;
- altre aree trasformabili non interessate da vincoli, né prossime agli stessi, ambiti di tutela, invariati, fragilità (aree di trasformazione meno significative ed interventi di completamento di dimensione limitata).

43.6 Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della L.R. n. 14/2017 (ossia dal 24.06.2017) ed

anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dai provvedimenti di cui alla D.G.R. n. 668 del 15.05.2018 (pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 25.05.2018) e D.G.R. n. 1325 del 10.09.2018 (pubblicata nel B.U.R. n. 97 del 25.09.2018), gli interventi di cui all'art. 12 comma 1 della L.R. n. 14/2017.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 43.7 Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che saranno definite dal P.I.; non possono, pertanto, rappresentare o comportare in alcun modo diritti edificatori acquisiti, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.
- 43.8 Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della L.R. n. 14/2017 (ossia dal 24.06.2017) ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dai provvedimenti di cui alla D.G.R. n. 668 del 15.05.2018 (pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 25.05.2018) e D.G.R. n. 1325 del 10.09.2018 (pubblicata nel B.U.R. n. 97 del 25.09.2018):
- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
 - b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n. 14/2017, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
 - c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) gli interventi di cui al Capo I della L.R. n. 55/2012 in merito alle "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
 - e) gli interventi di cui all'art. 44 della L.R. n. 11/2004 e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
 - f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
 - g) gli interventi di cui alla L.R. n. 14/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal Capo I della L.R. n. 14/2017;
 - h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel P.T.R.C., nei Piani di Area e nei Progetti Strategici di cui alla L.R. n. 11/2004.

Ai fini della realizzazione degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n. 14/2017 richiesti prima dell'entrata in vigore del P.A.T., sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale secondo le procedure indiate all'art. 13, comma 13, della L.R. n. 14/2017.

Le disposizioni di cui alla L.R. n. 14/2017 si applicano anche agli interventi commerciali che restano disciplinati dalla L.R. n. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", e dai relativi regolamento e provvedimenti attuativi, ove rechino una disciplina più restrittiva.

- 43.9 Relativamente alle aree di urbanizzazione programmata "produttive" i relativi interventi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

44 Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 44.1 Trattasi di aree e/o complessi di servizi, attrezzature ed impianti di interesse generale, di particolare significato sociale e/o di rilevante interesse pubblico, anche a scala sovracomunale,

esistenti e di nuova collocazione.

Il P.A.T. riconferma tutte le quantità di aree a standard non attuate del P.R.G. vigente.

- 44.2 Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., può concludere accordi con soggetti privati, per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative ritenute di rilevante interesse pubblico per le finalità di cui al presente articolo, così come regolamentati dall'articolo 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 44.3 Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento che abbiano per oggetto opere pubbliche o di interesse pubblico, compreso i servizi e le attrezzature di cui al presente articolo, che richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, nonché amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come regolamentati dall'articolo 7 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 44.4 Per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre Amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'Art. 32 della L.R. n. 35/2001, può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; l'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso; esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; l'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali; esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.
- 44.5 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) “Servizi a scala territoriale”
1. servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza.

DIRETTIVE

- 44.6 Il P.I. provvede a disciplinare i nuovi ambiti per attuare le strategie di Piano e/o degli accordi procedurali / di programma, nonché le dotazioni minime prescritte dalle disposizioni di legge vigenti in funzione delle specifiche tipologie di servizi.
- Il Comune, al fine di una migliore definizione del sistema dei servizi di livello comunale, potrà dotarsi, a livello di P.I., del Piano dei Servizi di cui alle indicazioni contenute nel P.T.C.P. (Quaderno n. 3 Linee Guida per l'applicazione del Piano dei Servizi).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 44.7 L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, così come disciplinato dal P.I..
- 44.8 Per le finalità di cui al presente articolo, gli eventuali accordi con i soggetti privati potranno essere conclusi in sede di P.I..

44.9 Con riferimento alla Carta della Trasformabilità, gli interventi relativi ai servizi di interesse comune di maggiore rilevanza indicati come "P = di progetto" dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

45 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

45.1 Tali contesti corrispondono ad ambiti territoriali per i quali le trasformazioni edilizie ed urbanistiche previste comportano una radicale trasformazione delle aree, sia dal punto di vista degli usi, sia dal punto di vista del sistema insediativo, ferme restando le necessità di conservazione di quanto ritenuto significativo dal punto di vista del carattere ambientale e storico dei luoghi, anche in funzione di edifici vincolati a norma di legge.

45.2 Trovano regolamentazione, con il presente articolo, anche gli ambiti destinati alla realizzazione di interventi, così come descritti al comma precedente, che vedono la compartecipazione di finanziamenti pubblici e privati, anche conseguenti alla conclusione di accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, così come regolamentati dall'articolo 6 della L.R. n. 11/2004 s.m.i., nel rispetto della normativa statale vigente.

45.3 Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento che abbiano per oggetto opere pubbliche o di interesse pubblico, compreso i servizi e le attrezzature di cui al presente articolo, che richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, nonché amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come regolamentati dall'articolo 7 della L.R. n. 11/2004 s.m.i.; i rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma.

45.4 Per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre Amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001, può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; l'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso; esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; l'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali; esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.

DIRETTIVE

45.5 Il P.I., per i contesti individuati nella Tav. 4 del P.A.T., precisa:

- a) i caratteri tipologici insediativi degli interventi in relazione:
 - ai principali sistemi insediativi ed ai tipi d'intervento prevalenti;
 - agli edifici e sistemi di edifici riferiti ad impianti speciali pubblici e/o di uso pubblico;
 - ai principali sistemi delle aree verdi e degli spazi aperti pubblici e/o di uso pubblico;

- ai principali caratteri della viabilità, con particolare riguardo alle intersezioni con quella di ordine superiore;
- b) i caratteri funzionali degli interventi con riferimento ai dimensionamenti operati per le singole A.T.O. di appartenenza;
- c) le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi soggetti coinvolti e tempi dell'attuazione.

45.6 Per questi contesti territoriali il Piano Operativo, per tramite di specifiche Schede Norma, fissa: la descrizione dello stato di fatto; le disposizioni generali; i parametri urbanistici ed edilizi; le funzioni urbanistiche delle aree pubbliche; le prescrizioni particolari (con riferimento agli aspetti ecologico-ambientali, geologici, idrogeologici, geotecnici e dell'impatto acustico); le ulteriori misure di valutazione legate alle previsioni specifiche di trasformazione.

45.7 Per il contesto territoriale posto a nord del Centro Abitato, attualmente a destinazione agricola, la trasformazione, mediante il programma complesso (azione pubblica e privata), risulta essere necessaria ai fini di:

- concretizzare le opere di completamento funzionale relative al sistema viabilistico locale (estensione di Via Papa Giovanni XXIII verso nord, a servizio dei nuovi impianti sportivi previsti (F5 coperti / scoperti); nuova complanare nord di collegamento tra Via Ceperneo (S.P. 3) e Via Stanga (tratto ovest-est) utile a generale / marginare la nuova area a verde attrezzato (F6), quindi a drenare il traffico di attraversamento (ovest-est) che non necessita di transitare attraverso il Centro Abitato);
- consentire la realizzazione del nuovo impianto sportivo (pratica golf e annesso deposito attrezzi – F3 / F4) di rilevanza sovracomunale;
- permettere la creazione di un "ambiente integrato" ove, attraverso il nuovo sistema di accessibilità (assetto viabilistico locale), le singole "strutture" di interesse pubblico previste (campo pratica golf, deposito attrezzi, impianti sportivi coperti / scoperti e verde attrezzato) dialogano tra loro, agendo sul piano della complementarità (reciproco rapporto / nesso funzionale).

Con particolare riferimento ai citati servizi di interesse comune di maggiore rilevanza (di cui al precedente articolo 44):

- il riferimento F5 (impianti sportivi coperti / scoperti di progetto) interessa un contesto corrisponde ad un ambito territoriale per il quale le trasformazioni edilizie ed urbanistiche previste comportano una trasformazione delle aree più prossime al Centro Abitato (direttamente accessibili), sia dal punto di vista degli usi, sia dal punto di vista del sistema insediativo;
- per i riferimenti F3 (campo pratica golf) ed F6 (verde pubblico attrezzato) è mantenuta ferma la necessità di conservazione di quanto ritenuto significativo, dal punto di vista del carattere ambientale.

Ai fini della realizzazione degli interventi risulta essere necessaria la preventiva conclusione di accordi con i soggetti privati titolari interessati, per assumere nella pianificazione operativa la proposta (progetto / iniziativa) ritenuta di rilevante interesse pubblico, così come regolamentati dall'articolo 6 della L.R. n. 11/2004 s.m.i., nel rispetto della normativa statale vigente (art. 11 L. n. 241/1990 e s.m.i.), secondo quanto dettato dal successivo articolo 73.

Il P.I., per il contesto di cui trattasi, precisa:

- a) i caratteri tipologici insediativi degli interventi in relazione:
 - ai principali sistemi insediativi ed ai tipi d'intervento prevalenti;
 - agli edifici e sistemi di edifici riferiti ad impianti speciali pubblici e/o di uso pubblico;
 - ai principali sistemi delle aree verdi e degli spazi aperti pubblici e/o di uso pubblico;
 - ai principali caratteri della viabilità, con particolare riguardo alle intersezioni con quella di ordine superiore;
- b) i caratteri funzionali degli interventi con riferimento ai dimensionamenti operati per le singole

A.T.O. di appartenenza;

- c) le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi soggetti coinvolti e tempi dell'attuazione.

45.8 Per il contesto territoriale afferente alla realizzazione del programma complesso di cui al precedente articolo 45.8 il P.I., per tramite di specifiche Schede Norma, fissa:

- la descrizione dello stato di fatto;
- le disposizioni generali;
- i parametri urbanistici ed edilizi;
- le funzioni urbanistiche delle aree pubbliche;
- le prescrizioni particolari (con riferimento agli aspetti ecologico-ambientali, geologici, idrogeologici, geotecnici e dell'impatto acustico);
- le ulteriori misure di valutazione legate alle previsioni specifiche di trasformazione.

In tale zona, anche in conseguenza a forme di concertazione e partecipazione di cui al Capo II della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., od in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 della legge medesima, gli interventi edificatori si realizzeranno attraverso la predisposizione di P.U.A. finalizzati alla definizione dell'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica del programma, assumendo – in considerazione della complessità degli interventi previsti – prioritariamente i contenuti e l'efficacia del piano particolareggiato, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal P.I..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

45.9 In tali zone, anche in conseguenza a forme di concertazione e partecipazione di cui al Capo II della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., od in attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge medesima, gli interventi edificatori si realizzeranno attraverso la predisposizione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) finalizzati alla definizione dell'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica del programma, assumendo – in considerazione della complessità degli interventi previsti – prioritariamente i contenuti e l'efficacia del piano particolareggiato, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal P.I..

45.10 Il P.I., per i contesti di cui al presente articolo può prescrivere l'assoggettamento alla perequazione urbanistica.

45.11 Quando l'Amministrazione procedente decide di innescare i meccanismi negoziali disciplinati dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004, nel rispetto della legislazione sovraordinata, risulta essere necessario che essa predetermini e pubblichi i criteri e le modalità cui dovrà attenersi per "assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico", quindi le condizioni urbanistiche, non solo per la definizione dei contenuti dell'accordo, ma anche per il rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati.

45.12 Per le finalità di cui al presente articolo, gli accordi con i soggetti privati costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. Gli accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel piano approvato.

45.13 A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui l'Amministrazione comunale conclude detti accordi, la stipula dei medesimi è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

45.14 Attraverso lo strumento dell'accordo l'Amministrazione comunale deve perseguire un'utilità

ulteriore (interesse secondario prevalentemente di natura economica) rispetto a quella che scaturisce dal provvedimento finale e che può essere conseguita soltanto uscendo dal procedimento tipico.

- 45.15 Gli interventi relativi ai contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, di cui al presente articolo, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

Valori e tutele culturali

46 Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 46.1 Il territorio comunale, con tutte le sue risorse che costituiscono – per la collettività – patrimonio storico e identitario del passato e del presente, è reso oggetto di attenzione, di natura disciplinare, verso la qualità ambientale e culturale, indipendentemente dallo stato (positivo, negativo o insignificante) di ogni sito e/o risorsa.
- 46.2 Il P.A.T. considera risorse culturali di significato prevalentemente documentario:
- i centri storici;
 - le Ville Venete;
 - i complessi e gli edifici di pregio architettonico;
 - areali con tipologie architettoniche ricorrenti quali aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto;
 - siti degli antichi monasteri quali aree da sottoporre ad archeologia preventiva;
 - gli insediamenti aggregati esistenti;
 - gli insediamenti sparsi esistenti;
 - i siti ed i manufatti di significato antropologico/storicistico;
- e considera risorse culturali di significato prevalentemente percettivo:
- le pertinenze ed i contesti figurativi comprendenti i beni documentari;
 - il paesaggio rurale;
 - le aree di importanza naturalistica;
 - i coni visuali, le quinte ed i panorami;
 - sedime della Via Annia;
- gli interventi trasformazione-riordino-ristrutturazione di questi beni dovranno essere particolarmente curati.
- 46.3 Il P.A.T. individua come ambito territoriale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione l'antico tenimento benedettino del Monastero di Santa Giustina in Padova; trattasi di aree scarsamente modificabili che rappresentano il primo fondamentale evento di percezione dell'ambiente, in quanto condizionano l'ampiezza visuale e la collocazione dei punti focali rispetto all'osservatore. Individua, inoltre, l'area corrispondente al tracciato della Via Annia.
- 46.4 Nessuna trasformazione del territorio e delle sue risorse può essere consentita se non è sostenibile se, ossia non è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri, in particolare dunque con riguardo anche al significato culturale di cui le risorse del territorio comunale devono essere

dotate; la disciplina della trasformazione edilizia di “beni culturali ed ambientali”, perché possa essere considerata sostenibile, dovrà fondarsi sul “condizionamento prestazionale”, intendendo con questo termine una tutela che preveda la progettazione di nuovi edifici sulla base di criteri tendenti a mantenere i caratteri culturali, architettonici, urbanistici e ambientali esistenti nell’area (compendio) oggetto d’intervento; gli interventi innovativi negli orditi insediativi e negli immobili di formazione/trasformazione più recente, se privi di caratteri culturali ed ambientali, saranno invece disciplinati da condizioni, a “carattere parametrico”, che riferiranno la progettazione delle trasformazioni prevalentemente agli standard ed agli indici quantitativi dettati dal P.I.; successivamente sarà compito dei P.U.A. esecutivi, ove necessari, tradurre in “progetto urbano” tali indicazioni, fatta salva la libertà compositiva delle proposte progettuali, che dovranno comunque essere ricodotte ad una coerenza d’insieme nell’ambito d’ogni compendio insediativo.

- 46.5 Obiettivo del P.A.T. è quello di mantenere e, dove possibile, ripristinare l’assetto originario di tali aree, caratterizzate da una modellazione superficiale che non ha portato radicali cambiamenti di assetto, ma ugualmente in grado di alterare morfologicamente la percezione del paesaggio.
- 46.6 Oggetto di tutela da parte del P.A.T. sono anche gli elementi relativi alla copertura del suolo (copertura vegetale e/o assenza di vegetazione), ed in particolare gli elementi infrastrutturali, che evidenziano una grande importanza nel paesaggio perché costituiscono una maglia che scandisce il territorio secondo particolari cadenze e geometrie, nonché gli elementi che maggiormente incidono sulla percezione dell’ambiente, ossia da quinte derivanti da soluzioni di continuità nette esistenti nella copertura del suolo o dalla particolare conformazione morfologica del territorio.
- 46.7 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) “Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico”
1. ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione.

DIRETTIVE

- 46.8 Il P.I. estende all’intero territorio comunale una valutazione e selezione dei caratteri culturali delle risorse territoriali; ad essa consegue la normazione tutelare, caratterizzata dall’attribuzione di condizioni agli interventi ammissibili, conformemente ad una articolazione come la seguente:
- significati positivi per valutazione diffusa e condivisa, da conservare senza cambiamenti;
 - significati positivi per valutazione prevalente, da confermare e tutelare nei cambiamenti ammissibili;
 - risorse insignificanti per valutazione prevalente, cui attribuire significati per il tramite di cambiamenti ammissibili;
 - significati negativi per valutazione prevalente, da trasformare in positivi per il tramite di cambiamenti ammissibili;
 - significati negativi per valutazione diffusa e condivisa, da sostituire per il tramite di cambiamenti ammissibili.
- 46.9 In funzione dell’analisi di cui al comma precedente, il P.I. dovrà prevedere procedure idonee a garantire che ogni programma o progetto di intervento sia sostenuto e motivato, in premessa al riconoscimento dei valori culturali, da una indagine anche documentaria (rappresentazioni cartografiche, catastri figurativi e non, rilievi, progetti, atti notarili, documenti fotografici ed ogni altro documento, pubblico e/o privato, di cui si abbia disponibilità) delle preesistenze, delle vicende pregresse ed in particolare dei loro riferimenti figurativi/cronologici, che consenta di identificare, almeno per motivabile attendibilità congetturale, caratteri culturali complessivi dell’ambito oggetto d’indagine; su tale base le conseguenti proposte d’intervento devono tendere

a tutelare/recuperare/attribuire al carattere culturale delle risorse territoriali assetti comunque coerenti con i dati dedotti dall'indagine, così da garantire la sostenibilità dell'intervento.

- 46.10 Il P.I. detta una normativa di dettaglio che indichi le attività ammesse nelle aree particolarmente sensibili, nonché individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi di tutela; disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio per incentivare la riqualificazione e riordino degli immobili esistenti e la valorizzazione delle corti, cortili ed aree di pertinenza.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 46.11 Il rilascio dei permessi di costruire / denuncia di inizio attività / segnalazione certificata di inizio attività su immobili soggetti a tutela diretta e indiretta ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 è, in ogni caso, subordinato alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici ed al Paesaggio.

47 Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Carta dell'assetto storico-paesaggistico
Carta dell'assetto storico-insediativo
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 47.1 Trattasi delle Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto", tutelate o meno ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., compreso le pertinenze ed i contesti figurativi.

- 47.2 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

a) "Valori e tutele culturali"

1. edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale e Ville Venete.

DIRETTIVE

- 47.3 In sede di pianificazione operativa il P.I. individua, su idonea cartografia a scala catastale, gli ambiti tutelati, sia in via diretta che indiretta, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

- 47.4 Il P.I. assicura un'adeguata tutela delle Ville Venete, anche qualora non oggetto di vincolo, attribuendo a ciascun manufatto, in accordo con la Soprintendenza e con l'Ente Regionale delle Ville Venete, qualora competenti, la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3 lettera a) e b) dell'art. 40 della L.R. n. 11/2004 e il grado di tutela e le destinazioni d'uso compatibili, nel rispetto dei vincoli eventualmente presenti; inoltre prevede la tutela del contesto ambientale più prossimo a tali complessi architettonici, sentita la regione e l'Ente Ville Venete, salvaguardandone con ottici, vedute ed integrità; a tal fine dovranno essere privilegiati in via prioritaria:

- l'ubicazione di standards urbanistici all'esterno dei contesti figurativi ed a congrua distanza dal limite esterno dell'area contestuale del bene stesso, con esclusione di tali standards urbanistici all'interno delle aree di pertinenza medesime;
- la realizzazione di nuove infrastrutture a congrua distanza dal limite esterno dell'area di pertinenza, possibilmente progettate senza viadotti e preferibilmente in trincea nel caso delle

grandi dimensioni;

- la previsione di nuove zone produttive, o l'ampliamento di esistenti a congrua distanza dal limite esterno dell'area di pertinenza con salvaguardia dei coni ottici, vedute ed integrità del bene, anche in relazione alle emissioni acustiche ed inquinanti in genere.

47.5 Il P.I. potrà precisare – in ragione della loro scala grafica – i perimetri dei contesti definiti dal P.A.T.I., attenendosi a criteri di delimitazione che tengano conto di limiti fisici evidenti (strade e percorsi, corsi d'acqua, cambi di pendenza, cambi di coltura, limiti delle aree boscate, ecc.) e coerenti con i caratteri dell'area considerata. Per detti contesti, sottoposti a tutela, devono comunque essere garantiti:

- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'assieme degli stessi;
- il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-agrario circostante;

attraverso:

- l'eliminazione di cartellonistiche pubblicitarie e la sostituzione di eventuali guard-rail, considerati come elementi che deturpano le vedute delle Ville Venete, con altre tipologie di protezione stradale;
- l'esclusione degli interventi edilizi che possono compromettere il contesto figurativo, quali ampliamenti laterali, facendo salvi eventuali accorpamenti di fabbricati condonati senza sopraelevazione, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia rurale tipica, comporta un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi; tali interventi devono comunque essere sottoposti al parere della Commissione edilizia integrata e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
- la tutela e la salvaguardare, anche con elementi mitigatori, quali filari alberati, dei limiti dei contesti figurativi dalla eventuale nuova edificazione e dagli interventi edilizi che deturpano le vedute delle Ville Venete.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

47.6 Gli interventi relativi a Ville Venete e complessi ed edifici di pregio architettonico devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- la consistenza edilizia esistente non può venire modificata nè in aumento nè in diminuzione, salvo che per la demolizione di superfetazioni tardive e deturpanti;
- nessun intervento che proponga trasformazione materiale e/o formale e/o funzionale di parte di un immobile di cui in premessa è ammissibile anche nel suo proprio intorno insediativo storico, se il suo progetto non propone programma modi e tempi di riabilitazione materiale formale e funzionale dell'intero complesso;
- non è consentito alcun intervento che si sovrapponga, annullandolo, all'impianto tipologico originario dell'edificio principale e degli edifici complementari alle preesistenze culturali, se ancora percepibile;
- non è consentito il cambiamento della posizione e dei caratteri di scale e pavimenti interni od esterni dell'edificio principale e degli edifici complementari delle preesistenze culturali, anche se le loro condizioni statiche ne rendessero necessaria la sostituzione;
- la costruzione principale e le costruzioni complementari di una preesistenza culturale possono essere destinate alla residenza e/o ad attività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico al servizio degli abitanti dell'intorno insediativo, purché senza alterazioni deturpanti dell'impianto tipologico originario;
- non è consentito destinare a parcheggio al piano del suolo gli spazi prevalentemente ineditati di diretta pertinenza di preesistenze di carattere culturale;
- in interrato negli spazi ineditati circostanti, nei modi convenuti con l'Amministrazione

comunale, sono consentiti se tecnicamente fattibili, ed idrogeologicamente compatibili, interventi per la formazione di parcheggi pertinenziali delle singole attività, usi, funzioni cui gli immobili sono destinati.

- 47.7 Ai fini della tutela delle pertinenze delle Ville Venete, dei complessi e degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, sino all'adozione della prima variante al P.I. valgono le seguenti prescrizioni:
- sono generalmente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e propositivo;
 - eventuali ampliamenti saranno consentiti solo per necessità determinate da esigenze di carattere tecnologico o di adeguamento igienico;
 - non sono consentite nuove edificazioni salvo motivato accertamento, condotto per mezzo di specifica analisi, dell'assenza di interferenze rilevanti tra il progetto e l'oggetto di tutela in relazione a particolari accorgimenti progettuali o alla collocazione dei manufatti;
 - è vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza diretta della Villa, risultano storicamente e funzionalmente ad essa collegati.
- 47.8 La categoria di intervento ammesso dal P.I. relativamente a tali manufatti sarà di norma quello del "restauro e di risanamento conservativo" (Art. 3, c. 1, lett. c) D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.); interventi più radicali saranno possibili solo a fronte di documentate particolari caratteristiche tipologiche ed esigenze d'uso; gli interventi dovranno obbligatoriamente coinvolgere l'edificio nel suo complesso, le pertinenze e le aree scoperte, pur potendo essere operati per stralci.
- 47.9 Per i beni individuati dal P.I. verranno, comunque, adottate tutte le misure volte all'applicazione dell'art. 25 del P.T.R.C. (direttive per i parchi e i giardini di interesse storico e architettonico), ed in particolare:
- vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici contesto paesaggistico che possano comprometterne l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno;
 - conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
 - evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
 - il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo.

48 Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 48.1 Il P.A.T. considera due grandi insiemi di complessi ed edifici di interesse documentario:
- beni assoggettati a vincolo di matrice legislativa in quanto riconosciuti "monumenti di interesse nazionale" (case, palazzi, ruderi, ecc.);
 - complessi ed edifici "di pregio architettonico" (edilizia rurale tipica, case padronali, ville, paleoarchitetture industriali, ecc.) non vincolati, e posti prevalentemente in evidenza dalla tutela cui sono sottoposti dallo strumento urbanistico generale.

Il P.I. attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quella determinata dal presente articolo, con la corrispondente categoria di intervento edilizio determinata ai sensi del comma 3 lettera a) e b) dell'art. 40 della L.R. n. 11/2004.

Ai sensi dell'Art. 40 e 43 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per gli edifici individuati in Tav. 4 del P.A.T., vengono determinate le seguenti categorie cui far corrispondere appropriate tutele e interventi di recupero e valorizzazione:

- a) immobili sottoposti a tutela monumentale;
- b) Ville venete non sottoposte a tutela di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto;
- c) immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) di interesse storico, architettonico e culturale di rilevanza sovra comunale, in particolare gli edifici già tutelati dal P.R.G.;
- d) pertinenze scoperte da tutelare e contesti figurativi dei complessi monumentali.

Gli interventi, le destinazioni d'uso ammissibili per le categorie sopra indicate, nonché i margini di flessibilità ammessi dal P.I. sono quelli specificati al precedente articolo 32.6 e successivo 48.15.

- 48.2 Sono compresi anche beni non vincolati, comunque di pregio storico-culturale per i quali la pianificazione comunale operativa valuta la presenza del bene sulla cartografia catastale d'impianto o, per gli edifici più recenti, sulla base di caratteristiche costruttive e tipologiche di particolare rilievo ed interesse; individua l'area di pertinenza quale ambito omogeneo di tutela del bene e conserva i caratteri tipologici caratteristici, quali ad esempio portico, copertura a due o quattro falde, scale, foronomie, pavimentazioni e recinzioni esterne; per tali immobili, oltre agli interventi manutentivi e di restauro, vengono definite le possibilità di riuso e dettate precise prescrizioni per il recupero e la valorizzazione dei manufatti e delle aree di pertinenza favorendo un uso compatibile con le loro caratteristiche e comunque secondo i criteri di cui al precedente art. 32.
- 48.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Valori e tutele culturali"
 1. edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale.

DIRETTIVE

- 48.4 Il Piano operativo individua e assoggetta a tutela conservativa gli ambiti ed i caratteri culturali "minori" presenti nel territorio comunale e non individuati dal P.A.T., con particolare riferimento a:
- a) caratteri paesistici "minori" (risorgive, fossi, fossetti, scoline, filari di gelsi e viti, siepi, grandi alberi isolati, ecc.);
 - b) caratteri culturali (percettivi e/o documentari) "minori" (edicole sacre, piccole chiese, oratori, cimiteri, rustici, corti, aie, barchesse, broli, muretti, ecc.);
 - c) "invarianti" architettoniche e paesaggistiche (ambiti integri costituiti da fattori compositivi anche minori), elementi costituiti da architetture moderne e recenti ritenuti di significativi e quindi da tutelare e valorizzare;
 - d) altre risorse locali alle quali sia riconosciuto carattere culturale per tradizione, prova storica od altra motivazione di rilievo prettamente locale.
- Il P.I. può individuare ulteriori immobili, compreso i parchi ed i giardini di pregio o comunque rilevanti per dimensioni o localizzazione, di specifico interesse comunale, ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione.
- 48.5 Il P.I. effettua la rilevazione degli edifici di pregio architettonico, mediante apposita schedatura estendendo la ricerca alle relative pertinenze ed ai contesti figurativi delle preesistenze considerate, intendendo con queste espressioni, oltre ai meri "coni visuali" da punti di vista privilegiati, i compendi immobiliari, edificati e non, connessi alla "cosa" individuata (cioè, ad esempio, nelle campagne e negli aggregati insediativi minori, ai suoli storicamente riferibili al podere di cui essa costituì il fulcro materiale).
- 48.6 Per i siti ed i manufatti di significato antropologico/storicistico il P.I. fissa il loro recupero:
- disciplinando gli interventi necessari per tramite di un regolamento edilizio prestazionale

- specificamente mirato a garantirne la conservazione della complessiva qualità preesistente;
- riferendo a caratteri formali e prestazionali omogenei la progettazione urbanistica esecutiva e la progettazione edilizia unitaria dell'assetto complessivo di ogni intervento;
- controllando l'impatto di ogni nuovo intervento, e delle sue connessioni con l'intorno insediativo, sul paesaggio circostante e sui suoi caratteri naturalistici;
- ricercando soluzioni architettoniche qualificanti ed adottando materiali costruttivi omogenei e tradizionalmente riconoscibili in sito nel progettare e realizzare gli interventi necessari;
- selezionando nei modi più opportuni i progettisti degli interventi.

48.7 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la categoria di interventi ammessa dal P.I. è quella attribuita come indicato al precedente art. 32; interventi più radicali saranno possibili solo a fronte di documentate particolari caratteristiche tipologiche ed esigenze d'uso; gli interventi dovranno obbligatoriamente coinvolgere l'edificio nel suo complesso, le pertinenze e le aree scoperte, pur potendo essere operati per stralci.

48.8 Per ogni tipo di intervento da attuarsi su Centri Storici, Ville Venete, complessi ed edifici di pregio architettonico, unitamente a pertinenze e contesti figurativi, di interesse provinciale, il P.I. – sulla base dei criteri di cui al precedente art. 32 – prevede l'obbligo di un'analisi storico critica preventiva e una progettazione articolata con riferimento a quattro momenti progettuali:

- a) riabilitazione qualitativa complessiva, riferita all'ambito dell'intervento unitariamente considerato;
- b) riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito di intervento con separata considerazione di questi ultimi (edifici, corti, giardini, sedi viarie, piazze, porticati e così via) oggetto d'intervento;
- c) disciplina degli usi, funzioni, attività ammissibili mediante connessione ai riferimenti primo e secondo e verifica di compatibilità delle trasformazioni materiali formali e funzionali conseguenti agli interventi su usi funzioni ed attività preesistenti o prevedibili;
- d) disciplina delle procedure e dei programmi di intervento ammissibili.

48.9 Nel caso in cui gli interventi di cui al precedente comma richiedano o ammettano non solo tipologie d'intervento comportanti la mera conservazione dell'esistente (ovvero manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), il P.I. – sulla base dei criteri di cui al precedente art. 32 – prevede che la progettazione:

- a) degli interventi urbanistici e/o edilizi di iniziativa pubblica sia assoggettata a procedura concorsuale, mirata alla selezione tra proposte che costituiscano riferimento prescrittivo alle successive fasi della progettazione;
- b) degli interventi urbanistici e/o edilizi d'iniziativa privata sia assoggettata alla valutazione impegnativa di una Commissione edilizia o se mancante di una commissione *ad hoc*, che si esprime su tutte le componenti delle proposte progettuali, considerandone anche l'inserimento nel contesto insediativo; in alternativa alla valutazione della Commissione il privato può indire un concorso come quello previsto dal precedente punto; la Commissione di cui al presente comma è nominata dall'Amministrazione Comunale; i criteri cui la Commissione riferisce le proprie valutazioni sono definiti dall'Amministrazione Comunale sentiti gli Ordini professionali competenti;
- c) degli interventi di cui ai precedenti punti a) e b), sia svolta nelle tre fasi preliminare, definitiva ed esecutiva.

48.10 Fatta comunque salva l'applicazione di quanto disposto dal precedente comma, per gli interventi di cui al comma 48.6 il P.I. – sulla base dei criteri di cui al precedente art. 32 – prevede idonee norme di tutela finalizzate ad assicurare:

- a) l'inserimento di nuovi usi funzioni ed attività nel rispetto totale dei caratteri strutturali, tipologici, formali, materiali dell'organismo originario o comunque storicamente consolidato;

- b) l'esclusione di restauri mimetici, cioè mirati a ricostruire con interventi falsificanti il primo impianto insediativo od edificatorio, ed all'estremo opposto, interventi di "liberazione", cioè mirati a conservare esclusivamente le cortine murarie principali d'ambito degli edifici demolendone totalmente gli interni (solai, scale, androni, ecc.) e le pertinenze edificate complementari (volumi rurali, scuderie, ecc.) per ricostruirli secondo tipi immobiliari attuali;
- c) l'assunzione di criteri progettuali rispettosi degli impianti tipologici storici, e dei loro segni caratterizzanti (scale, solai, androni, strutture portanti e simili) ancora esistenti negli ambiti oggetto d'intervento, per quanto complesso possa esserne lo stato di fatto come risultante dai diversi usi indotti dalle esigenze e dalle culture dei tempi attraversati dalla cellula edilizia;
- d) l'ammissibilità di nuove cellule edilizie di tipologia, materia ed immagine non necessariamente riferite ai moduli stilistici compresenti nel sito d'intervento od intorno ad esso, esclusivamente nei casi di stati di totale, dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non tutelati da vincoli legislativi.

E' ammesso il recupero funzionale dei manufatti di pregio ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo, mediante interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. Le destinazioni ammesse sono quelle residenziali.

48.11 All'interno delle aree di pertinenza di Ville Venete, di edifici di pregio architettonico, ecc., ove la risorsa culturale da tutelare risulta inserita in un ambito territoriale compromesso o semi-compromesso, sono individuate le "quinte", ovvero elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere; la formazione della quinta viene disposta dal P.I. mediante la messa a dimora di alberature od essenze di tipo autoctono presenti nel territorio comunale di appartenenza.

48.12 Per questi beni storico-culturali il P.I. prevede:

- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni;
- la predisposizione di studi ed adozione di piani e strategie di controllo dei flussi veicolari con previsione delle zone di parcheggio al di fuori del bene e del suo contesto più prossimo;
- la previsione intercomunale di itinerari ciclabili e di visita includendo la valorizzazione dei centri rurali minori;
- il consolidamento ed ampliamento dei musei locali di settore;
- la promozione di eventuali sottosistemi tipici di settore;
- l'individuazione degli Istituti e luoghi della Cultura ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- ogni altra disposizione prevista dall'Art. 26 del P.T.R.C., modalità ed indirizzi per la loro fruizione e valorizzazione;
- l'individuazione delle pertinenze coperte e scoperte, quali edifici accessori, aree scoperte e/o dotate di architetture vegetali, parchi, orti, broli, viali e tutto quanto rintracciato attraverso idonea ricognizione storico-critica, come facente parte del complesso monumentale inteso nella sua integrità storico- funzionale; in sede di pianificazione operativa vengono formulate le normative di tutela e valorizzazione anche mediante accordi pubblico-privato, definendo i limiti di compatibilità delle destinazioni d'uso al fine di garantire la sostenibilità degli interventi.

48.13 Con riferimento alle aree agricole il P.I. conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale del territorio agricolo assicurando:

- a) difesa dell'integrità del territorio e contrasto del consumo di suolo;
- b) valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le finalità di salvaguardia dei caratteri di integrità del sistema rurale;
- c) incentivazioni di attività complementari a quella agricola tradizionale che garantiscano la compatibilità e la sostenibilità ambientale con gli obiettivi di tutela;
- d) individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;

- e) riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le componenti storico-territoriali e naturalistiche;
 - f) controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
 - g) disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare per il recupero degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, associando all'edificio il contesto quale elemento strutturante del territorio;
- il P.I. individua e classifica tali immobili in modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione del loro livello di qualità, gli interventi di tutela e valorizzazione, anche mediante incentivi economici.

48.14 Il P.A.T. favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto.

L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Il P.I. predisporrà una schedatura puntuale e planivolumetrica degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo. L'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla conduzione del fondo dovrà avvenire previa relazione agronomica.

Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola, per quanto non disciplinato dal presente P.A.T., sono disciplinati dal P.I. ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. – gli interventi di ristrutturazione di cui alla lett. d) non sono ammessi per gli edifici rurali con valore storico ambientale ai sensi della lett. b) comma 3 dell'art. 40 e lett.a) comma 1 dell'art. 43 della L.R. n. 11/2004 – nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.

L'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati.

All'interno dei nuclei residenziali in zona agricola, è ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo anche per usi non residenziali, nei limiti precisati dal P.I..

E' ammessa l'eventuale possibilità di inserimento di attività connesse con l'attività agricola quali vendita e riparazione di mezzi agricoli, agrituristiche di somministrazione e ricettive.

Nel P.I., con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo, viene automaticamente a decadere la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali.

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli, non più funzionali alla conduzione del fondo, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel P.I., se non in applicazione delle disposizioni di legge vigenti al momento dell'istanza, finalizzate ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.

L'edificabilità in tale territorio può essere attuta secondo quanto stabilito dall'art. 43 e 44 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge vigenti al momento dell'istanza.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

48.15 Sono ammesse le destinazioni d'uso che consentono il recupero funzionale dell'immobile nel rispetto delle caratteristiche storico-tipologiche identificate con apposito studio storico-filologico, previa nulla osta della competente soprintendenza limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

- a) immobili sottoposti a tutela monumentale: i soli interventi autorizzati dalla competente Soprintendenza;
- b) Ville venete non sottoposte a tutela di cui al Catalogo IRVV: interventi di cui all'Art. 3 comma 1 lettere a), b) del D.P.R. n. 380/2001;
- c) Immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) di interesse storico, architettonico e culturale di rilevanza comunale, in particolare gli edifici già tutelati dal P.R.G.: interventi di cui all'Art. 3 comma 1 lettere a), b), c) del D.P.R. n. 380/2001;
- d) pertinenze scoperte da tutelare e contesti figurativi dei complessi monumentali: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo; eventuali modesti ampliamenti saranno consentiti solo per strette necessità determinate da esigenze di carattere tecnologico o di adeguamento igienico; non sono consentite nuove edificazioni salvo motivato accertamento, condotto per mezzo di specifica analisi storico-critica, dell'assenza di interferenze rilevanti tra il progetto e l'oggetto di tutela in relazione a particolari accorgimenti progettuali o alla collocazione di manufatti; è vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza della Villa, risultano storicamente e funzionalmente ad essa collegati.

Sono fatti salvi gli interventi approvati dal Comune e dalla competente Soprintendenza prima dell'adozione del P.A.T. anche comportanti ristrutturazioni, ovvero demolizioni e ricostruzioni di edifici o parti di essi.

Gli interventi, le destinazioni d'uso ammissibili per le categorie sopra indicate, nonché i margini di flessibilità ammessi dal P.I. sono quelli specificati al precedente articoli 32.6.

48.16 Sistema dell'Archeologia Industriale

Il P.A.T. individua eventuali presenze minori ma collegate all'identità della tradizione locale e, con i necessari approfondimenti, il P.I. adotta misure volte all'applicazione dell'Art. 29 del P.T.R.C. e promuove il recupero e la valorizzazione anche attivando procedure di evidenza pubblica finalizzate all'acquisizione di proposte ideative (Art. 108 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

Inoltre, a seguito di approfondimenti intervenuti in fase di approvazione del P.A.T., il P.I. disporrà misure di valorizzazione anche per ulteriori luoghi dell'archeologia industriale, i cui manufatti storici risultano anche scomparsi, ma di essi sopravvivono elementi che comunque costituiscono memoria di un passato industriale, da conservare e far emergere a fini didattici, socio-identitari e del turismo culturale, istituendo nuovi itinerari di visita culturale e turistica.

48.17 Altri beni storico-culturali

Al fine di tutelare beni non vincolati ma di pregio storico-culturale, il P.I.:

- valuta la presenza del bene sulla cartografia catastale di impianto o, per gli edifici più recenti, sulla base di caratteristiche costruttive e tipologiche di particolare rilievo ed interesse;
- individua l'area di pertinenza quale ambito omogeneo di tutela del bene che conserva i caratteri tipologici peculiari, quali ad esempio portico, copertura a due o quattro falde, scale, foronomie, pavimentazioni e recinzioni esterne;
- per tali immobili, oltre agli interventi manutentivi e di restauro, definisce le possibilità di riuso e detta precise prescrizioni per il recupero e la valorizzazione dei manufatti e delle aree di pertinenza favorendo un uso compatibile con le loro caratteristiche secondo i criteri del precedente art. 32.

48.18 Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici

Il P.I., in ottemperanza agli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178/2004, individua gli Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici; per tali ambiti, rappresentati dai siti del programma Bioitaly – Natura 2000 di cui alla Direttiva Comunitaria 92/43 CEE, altrimenti detta direttiva "Habitat", garantisce una puntuale analisi storico-ambientale dei siti e ricerca soluzioni volte alla tutela e conservazione del paesaggio e dei manufatti di interesse storico ambientale presenti, considerando tali ambiti quali invarianti urbanistiche e adottando strumenti attuativi di

riqualificazione ambientale.

48.19 Ambiti di interesse paesaggistico da tutelare e valorizzare
Per essi valgono le medesime direttive cui al punto precedente.

48.20 Areali con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico
Il P.I. individua in maniera puntuale gli areali con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico che sono costituiti dai seguenti tematismi:

- terrazzamenti;
- ulivi e ciliegi;
- prati umidi, marcite e piantate;
- prati stabili;

fissando le seguenti direttive operative:

- delimitare gli ambiti di interesse storico ambientale in relazione alle tipologie proposte e in riferimento con lo stato di fatto dei luoghi, includendo altresì le aree in cui la presenza di elementi di pregio determina interesse sul piano visivo;
- procedere al rilevamento dei sistemi isorientati di orditura territoriale fondiaria (quali gli assi di percorrenza e gli appoderamenti con riferimento all'equipaggiamento arboreo ed irriguo) identificando le zone ad omogenea orditura;
- limitare gli interventi edilizi a quelli esclusivamente finalizzati e funzionali alle attività agricole, mirando prioritariamente al recupero del patrimonio esistente, nel rispetto dei criteri morfologici e tipologici dei singoli ambiti;
- ove il recupero delle costruzioni esistenti sia insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, disciplinare in maniera rigorosa l'individuazione dei siti, le dimensioni e le tipologie compatibili delle nuove costruzioni, previa analisi delle caratteristiche di ogni singola unità di paesaggio;
- curare il mantenimento, il recupero e la valorizzazione di tutti gli elementi morfologici territoriali che caratterizzano il paesaggio rurale.

48.21 Edifici e fabbricati rurali, manufatti rurali da salvaguardare e valorizzare
Trattasi di edifici e complessi di valore storico-ambientale sparsi nel territorio agricolo (inclusi quelli già tutelati nel P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 24/1985), nonché insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali da salvaguardare e valorizzare ai sensi dell'art. 2, c. 1, della L. n. 378/2003.

Trattasi, altresì, di corti, colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine e di fabbricati o manufatti, anche in legno, aventi particolari caratteristiche ambientali e architettoniche di beni culturali tipici della zona rurale.

Viene richiamata la Direttiva 30.10.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di interventi per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, in attuazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 3 del D.M. 6.10.2005 e art. 2, comma 1 della L. 378/2003; la Direttiva indica le modalità applicative delle disposizioni di cui alle citate norme, che hanno l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare, attraverso l'attuazione di programmi di intervento di risanamento conservativo e recupero funzionale, di tutela delle aree circostanti, preservazione dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, avvio e recupero di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche, le tipologie di architettura rurale, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti oggetto del provvedimento; sono oggetto di tali disposizioni gli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza significativa della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio, compresi gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati all'art. 1, commi 2 e 3 del D.M. 6.10.2005.

In coerenza con i livelli di pianificazione superiore, il P.I. promuove la fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale anche attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali-

paesaggistiche, storiche e culturali e la loro integrazione con i servizi ricettivi, le attività della filiera agro alimentare e le reti di accessibilità e di fruizione.

In particolare il P.I. valuta la promozione, attraverso le articolazioni e specializzazioni funzionali del territorio, dell'offerta ricettiva alberghiera ed extralberghiera nel territorio rurale anche attraverso il recupero di nuclei rurali con valenza storica e paesistico-ambientale.

Sono fatte salve le previsioni del P.R.G. vigente in merito alle destinazioni d'uso, alle tipologie ed alle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni e le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti aventi particolari caratteristiche ambientali e architettoniche di beni culturali tipici della zona rurale, così come individuati dal P.A.T. / P.I..

49 Pertinenze scoperte da tutelare

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tavola dell'assetto storico-insediativo
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

49.1 Oggetto della percezione e della attribuzione di significato culturale paesistico è ogni singola risorsa territoriale da considerare però nella propria complessità di unità insediativa riferita anche alle proprie "pertinenze" e non di singolo sito o situazione ovvero di singolo oggetto (architettonico, naturalistico od altro) estraniato dal contesto del compendio insediativo.

49.2 Il P.A.T. individua le più significative pertinenze scoperte che definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistica e funzionale con alcuni complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale; comprendono, altresì, ambiti ineditati pertinentziali che, sebbene privi di rilevante valenza paesaggistica, sono in un equilibrato rapporto con il sistema insediativo consolidato tale da dover essere conservato.

49.3 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

- a) "Valori e tutele culturali"
 1. complessi ed edifici di pregio architettonico e relative pertinenze.

DIRETTIVE

49.4 Il P.I. considera le pertinenze individuate quali invarianti territoriali del P.A.T. al fine della definitiva normazione di tutela secondo le seguenti direttive:

- a) deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti delle pertinenze con elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
- b) vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati;
- c) deve essere favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizi incentivato;
- d) eventuali aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale ricadenti all'interno degli ambiti di cui al presente articolo, dovranno essere riconsiderate e per le stesse attuate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di crediti; Ogni programma e progetto di intervento su risorse territoriali dovrà pertanto venir sostenuto da una ricerca anche documentaria (rappresentazioni cartografiche, atti notarili, pubblicazioni e simili) delle

presistenze ed in particolare dei loro contesti pertinenziali, che consenta di identificare, almeno a livello attendibilmente congetturale, perimetro, consistenza e caratteri complessivi della risorsa oggetto del programma/progetto d'intervento, e del suo contesto pertinenziale ed immobiliare.

49.5 Il P.I. adotta misure volte a:

- a) vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro immediato intorno;
- b) riconoscere l'uso delle aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione;
- c) conservare i beni storico/architettonici succitati attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
- d) evitare la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
- e) approntare lo studio botanico e storico artistico del bene al fine di accertare l'eventuale progettualità d'autore e la presenza di alberature d'epoca.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

49.6 Nel periodo transitorio, rispetto all'adozione della prima variante al P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, sugli edifici tutelati, pertinenze scoperte e contesto figurativo, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti. Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica disciplina.

50 Coni visuali, quinte e panorami

Rif. elaborati grafici: Carta dell'assetto storico-paesaggistico
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

50.1 Per "cono visuale" si intende una veduta di un singolo sito ovvero di un singolo oggetto architettonico da un determinato, specifico punto di vista considerato privilegiato in ragione della qualità della veduta del sito o dell'oggetto che esso consente di percepire.

50.2 Per "quinta" si intende la scena posteriore di un sito o di un oggetto architettonico che ne protegge e mette in risalto la valenza da intrusioni, architettoniche o non, deturpanti od incoerenti introdotte nella sua pertinenza o nel loro contesto figurativo; appare opportuno che la quinta sia costituita da insiemi arborati piuttosto che da muri o simili; è in ogni caso da escludere che possa essere strumentalmente assunta come quinta una struttura edilizia utile ad altre funzioni.

50.3 Cono visuale e quinta costituiscono strumenti correlati, per la percezione delle emergenze naturalistiche od architettoniche di singolare qualità inquadrate da un punto di osservazione o da un percorso.

50.4 Per "panorama" si intende una ampia veduta generale di un sito, da un luogo sopraelevato; insieme al cono visuale ed alla quinta il panorama appartiene alla fase monumentalista della cultura di tutela delle emergenze naturalistiche ed architettoniche caratteristiche per la propria singolarità; differenza dei coni visuali e quinte, il panorama può essere considerato elemento di supporto della tutela delle unità naturalistiche di paesaggio e dello *skyline* urbano.

- 50.5 Il P.A.T. individua i principali coni visuali che segnalano l'esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato.
- 50.6 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "sistema ambientale"
1. invariante di natura ambientale - paesaggistica.

DIRETTIVE

- 50.7 Il P.I. assicura la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni sottoposti a tutela dalle presenti norme, disponendo apposita normativa volta a:
- salvaguardare le prospettive;
 - evitare l'interferenza di infrastrutture o manufatti tecnologici (antenne di telefonia mobile, cabine, tralicci e linee elettriche, ecc.), di insegne e cartelloni pubblicitari e rilevanti modificazioni dell'assetto viario storico al fine di non compromettere la pubblica percezione del bene sottoposto a tutela;
 - conservare e valorizzare i coni visuali anche mediante la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali funzionali ad un itinerario storico-culturale e paesaggistico;
 - verificare la qualità architettonica degli insediamenti interessati dai coni visuali-paesaggistici mediante il controllo delle altezze dei fabbricati, il corretto uso dei materiali, la sistemazione degli spazi scoperti, la regolamentazione per l'installazione di cartelli pubblicitari e di reti tecnologiche.
- 50.8 All'interno di alcuni contesti figurativi di Ville Venete e di edifici di pregio architettonico ove la risorsa culturale da tutelare risulta inserita in un ambito territoriale compromesso o semi-compromesso, sono individuate, ad opera della prima variante al P.I., le "quinte", ovvero elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere; la formazione della quinta avviene mediante la messa a dimora di alberature od essenze di tipo autoctono presenti nel territorio.
- 50.9 Il P.I. recepisce e integra le previsioni del P.A.T. dettando la normativa che disciplina specificamente i singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali, salvaguardando gli elementi di tutela:
- verifica le individuazioni dei coni visuali e individua eventuali altri coni visuali a tutela del paesaggio;
 - indica gli elementi detrattori della qualità ambientale che rientrano nei coni visuali e stabilisce le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi e per migliorare la percezione visiva degli stessi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 50.10 Nel cono visivo interessato dai coni visuali puntuali sono vietati interventi di modificazione del territorio tali da alterare o impedire la percezione degli elementi a cui il cono si riferisce e vanno previste operazioni atte a valorizzarne la fruizione visiva.
- 50.11 Nel cono visivo interessato dai coni visuali aperti sono vietati interventi tali da alterare in maniera sostanziale la linea dell'orizzonte e vanno favorite operazioni atte a ricomporre gli elementi caratterizzanti il paesaggio migliorandone la percezione complessiva.
- 50.12 La tutela del cono visuale si estende fino alla prima quinta architettonico – edilizia o naturalistica a

chiusura dello stesso compresi nel contesto figurativo.

- 50.13 È vietata l'interposizione di ostacoli (compresa la cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino in modo significativo la percezione.
- 50.14 Fermo restando quanto disposto al punto precedente, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata, mediante puntuale istruttoria e prescrizioni specifiche da parte del responsabile del procedimento, che verifichi il rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione e il dimensionamento delle opere consentite.

51 Centri storici

Rif. elaborati grafici: Carta dell'assetto storico-insediativo
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 51.1 Nel rispetto dei criteri informativi del P.T.C.P., i centri storici costituiscono agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche e culturali. Il P.A.T. individua nei centri antichi la risorsa principale per il mantenimento del valore dell'identità culturale degli insediamenti e delle comunità locali e per l'incremento della fruizione turistica, culturale e ambientale, del territorio comunale.
- 51.2 Sono individuati i Centri Storici di cui all'art. 3 della L.R. n. 80/1980, così come recepiti dall'art. 24 delle N.T.A. del P.T.R.C., secondo quanto riportato nell'Atlante dei Centri Storici - Censimento, Catalogazione ed Individuazione dei Centri Storici del Veneto, a cura della Regione Veneto - Segreteria Regionale per il Territorio e successive modifiche introdotte dal P.R.G..

DIRETTIVE

- 51.3 Il P.I. effettua la perimetrazione in base alla qualità e alle caratteristiche dell'esistente; individua inoltre gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, spazi aperti di interesse storico-ambientale e/o collegati alla tradizione locale e percorsi di collegamento) e formula le norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi comprendente il centro storico, le zone di recente edificazione e il sistema di beni storico-ambientali con particolare attenzione degli interventi afferenti l'arredo urbano; nella realizzazione dei parcheggi di superficie sono privilegiate pavimentazioni a tecnica e tipologia tradizionale e specifica del sito; il P.I. regola l'occupazione degli spazi pubblici a plateatico secondo la peculiarità dei contesti architettonici e la scelta di arredi mobili compatibili con la qualità dei luoghi; individua e tutela gli edifici di pregio e perimetra le zone di eventuale nuova edificazione secondo criteri tali da non pregiudicare la lettura complessiva degli elementi e aggregazioni storiche.
- 51.4 Il P.I. recepisce il perimetro indicato nella cartografia del P.A.T., così come derivante dallo strumento urbanistico comunale vigente; esso potrà essere ridefinito in sede di formazione del P.I. in funzione degli obiettivi di salvaguardia e tutela di cui alle presenti norme. Il P.I. prevede, altresì, apposita disciplina delle azioni mirate alla loro conservazione e recupero, uniformandosi ai seguenti criteri:
- a) prevedere la ricostruzione documentaria ma, in difetto, anche congetturale, degli immobili esistenti;
 - b) valorizzare le continuità di percorso, pubblico o privato, lungo le sedi viarie, i portici, i percorsi pedonali o pedonalizzabili, a consentire la ricostruzione di continuità lungo le quali aprire l'accesso pubblico ad attività economiche ed a residenze compatibili con le strutture storiche,

valorizzando altresì, ove necessario, l'identità dei siti riferibili alla memoria collettiva, storica e non, pubblica e privata (piazze, sagrati, giardini, ecc.);

- c) prevedere la connessione progettuale sistematica tra singole trasformazioni proposte e trasformazione insediativa complessiva (contesti, contiguità paesaggistiche);
- d) promuovere, gli interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate, sia con piani del colore comunque coordinati secondo indirizzi omogenei dettati dall'Amministrazione Comunale, sia mediante l'eliminazione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
- e) attuare un coordinamento intercomunale delle politiche comunali di recupero dei Centri Storici finalizzato particolarmente alla connessione dei singoli interventi con reti unitarie di percorso per una fruizione culturale e turistica delle risorse.

51.5 Il P.I., previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, provvede ad individuare le categorie in cui gli stessi sono stati raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare; per ogni categoria determina gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili e determina i margini di flessibilità.

51.6 Il P.I. provvede, sulla base delle presenti direttive:

- a) ad attribuire o modificare a ciascun manufatto la caratteristica tipologica nonché la conseguente categoria di intervento edilizio;
- b) a privilegiare il recupero a destinazione residenziale, favorendo comunque l'integrazione della residenza con funzioni commerciali (secondo le previsioni del capo VIII della L.R. n. 15/2004), direzionali e turistiche ed a servizi, secondo criteri di sostenibilità in rapporto alle esigenze di tutela del tessuto edilizio storico e delle capacità infrastrutturali e di mobilità dei centri storici, nonché di integrazione della popolazione, per evitare o ridurre fenomeni di degrado edilizio e sociale;
- c) a limitare la modificazione del numero delle unità immobiliari, anche per singolo edificio, per evitare un eccessivo frazionamento degli immobili e quindi impedire l'aumento del carico urbanistico conseguente ed il deterioramento del tessuto edilizio tutelato;
- d) a prevedere l'eventuale completamento o integrazione del sistema insediativo esistente, laddove ciò sia necessario e non contrasti con la singolarità dei luoghi, ponendo particolare attenzione alla natura degli spazi esterni, sia di pertinenza dell'immobile, sia pubblici (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi urbani e spazi di collegamento, ecc..) e prevedendo norme per la loro conservazione, riuso e valorizzazione all'interno di un sistema integrato di spazi che costituiscano collegamento tra il centro antico, le zone di più recente edificazione e il sistema delle aree di interesse paesaggistico ed ambientale.

51.7 Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi di tutela previsti dal presente articolo; nei casi in cui gli edifici siano sottoposti a demolizione e ricostruzione, il P.I. individua le aree di sedime; queste potranno essere soggette a modifica esclusivamente se motivata da opportuna analisi storico-ambientale-morfologica, mantenendo comunque inalterato il volume e l'altezza e privilegiando gli orientamenti e gli allineamenti tali da garantire un armonico inserimento del nuovo volume. Il P.I. disciplina, inoltre, il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.

51.8 Il P.I. prevede norme per la realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di parcheggi di superficie e/o interrati con particolare riguardo al valore dei luoghi e del contesto architettonico in cui si inseriscono, limitatamente al carico urbanistico prodotto dai residenti e dalle attività insediate ed insediabili nel centro storico e nei centri storici minori.

51.9 Per gli edifici sottoposti a tutela, il grado di protezione è quello definito dal P.R.G. vigente alla data

di adozione del P.A.T.; la modifica del grado di protezione è possibile attraverso la prima variante al P.I..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 51.10 Nel periodo transitorio, rispetto all'adozione della prima variante al P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:
- a) sugli edifici esistenti non rientranti nelle previsioni della normativa del vigente P.R.G., interventi nei limiti di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a), b), e c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
 - b) gli interventi previsti in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti;
 - c) gli interventi previsti in attuazione delle previsioni della normativa di P.R.G. vigente, disciplinante i centri storici.

52 Insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali, manufatti rurali da salvaguardare e valorizzare

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 52.1 Trattasi di edifici e complessi di valore storico-ambientale sparsi nel territorio agricolo (inclusi quelli già tutelati nel P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 24/1985, nonché insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali da salvaguardare e valorizzare ai sensi dell'art. 2, c. 1, della L. n. 378/2003.
- 52.2 Trattasi, altresì, di corti, colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine e di fabbricati o manufatti, anche in legno, aventi particolari caratteristiche ambientali e architettoniche di beni culturali tipici della zona rurale.
- 52.3 Viene richiamata la Direttiva 30.10.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di interventi per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, in attuazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 3 del D.M. 6.10.2005 e art. 2, comma 1 della L. 378/2003; la Direttiva indica le modalità applicative delle disposizioni di cui alle citate norme, che hanno l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare, attraverso l'attuazione di programmi di intervento di risanamento conservativo e recupero funzionale, di tutela delle aree circostanti, preservazione dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, avvio e recupero di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche, le tipologie di architettura rurale, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti oggetto del provvedimento; sono oggetto di tali disposizioni gli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza significativa della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio, compresi gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati all'At. 1, commi 2 e 3 del D.M. 6.10.2005.

DIRETTIVE

- 52.4 Il P.I. individua le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al presente articolo.
- Il P.A.T. favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto; tali trasformazioni sono ammesse esclusivamente se gli immobili interessati sono stati realizzati prima dell'efficacia del P.R.G. vigente.

L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Il P.I. predisporrà una schedatura puntuale e planivolumetrica degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo. L'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla conduzione del fondo dovrà avvenire previa relazione agronomica.

Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola, per quanto non disciplinato dal presente P.A.T., sono disciplinati dal P.I. ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.

L'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati.

All'interno dei nuclei residenziali in zona agricola, è ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo anche per usi non residenziali, nei limiti precisati dal P.I..

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli, non più funzionali alla conduzione del fondo, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel P.I., se non in applicazione delle disposizioni di legge vigenti al momento dell'istanza, finalizzate ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.

- 52.5 In coerenza con i livelli di pianificazione superiore il P.I. promuove la fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale anche attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali-paesaggistiche, storiche e culturali e la loro integrazione con i servizi ricettivi, le attività della filiera agro alimentare e le reti di accessibilità e di fruizione.
- 52.6 In particolare il P.I. valuta la promozione, attraverso le articolazioni e specializzazioni funzionali del territorio, dell'offerta ricettiva alberghiera ed extralberghiera nel territorio rurale anche attraverso il recupero di nuclei rurali con valenza storica e paesistico-ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 52.7 In ogni caso sono fatte salve le previsioni del P.R.G. vigente in merito alle destinazioni d'uso, alle tipologie ed alle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni e le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti aventi particolari caratteristiche ambientali e architettoniche di beni culturali tipici della zona rurale, così come individuati dal P.A.T. / P.I..
L'edificabilità in tale territorio può essere attuta secondo quanto stabilito dall'art. 43 e 44 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge vigenti al momento dell'istanza.
- 52.8 Per gli edifici rurali con valore storico-ambientale, ai sensi della lett. b) comma 3 dell'art. 40 e della lett. a) comma 1 dell'art. 43 della L.R. n. 11/2004, le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti: residenziale, agricolo e agriturismo, artigianale artistico e di servizio, commerciale, turistico ricettivo limitatamente a B&B ed albergo diffuso ai sensi L.R. n. 11/2013; in particolare le predette attività turistico-ricettive potranno essere ammesse qualora siano presenti o realizzabili servizi essenziali alla permanenza temporanea di persone in condizioni di sicurezza e idoneità igienico-sanitaria, ed in ogni caso siano presenti, o facilmente ripristinabili, adeguati collegamenti viari e spazi minimi per la sosta / ricovero dei veicoli di servizio e degli utenti.
Dovrà essere in ogni caso dimostrata la compatibilità della destinazione d'uso adottata con le caratteristiche storico costruttive tipologiche del manufatto e con l'esigenza di attuare il recupero funzionale dell'immobile, nel rispetto delle predette caratteristiche identificate con apposito studio storico-filologico.

53 Rete ecologica locale e sovracomunale

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

53.2 La rete ecologica è un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla presenza di popolazioni vegetali e/o animali, configurato per le finalità più ampie di:

- conservazione della natura;
- tutela della biodiversità;
- sostenibilità delle trasformazioni insediative territoriali;
- conservazione delle risorse della naturalità territoriale.

53.3 Considerate da questo punto di vista le componenti strutturali della rete ecologica individuate e perimetrate dal P.A.T., coerentemente con il P.T.C.P., sono:

- a) le aree di connessione, che comprendono:
 - le buffer zones: fasce-tampone di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo ed ai corridoi;
- b) i corridoi: fasce di connessione mirate a consentire lo scambio di individui tra le aree nucleo, così da ridurre il rischio di estinzione delle singole popolazioni locali, che comprendono:
 - corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli ecosistemi della naturalità, che si diramano da nord verso sud del territorio provinciale, connettendosi inoltre con le reti principali delle provincie contigue;
 - corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono trasversalmente i rami della rete principale, ed alla quale è demandata la funzione prioritaria del miglioramento della qualità ambientale dei sistemi di pianura.
- c) ambiti di potenziale completamento della rete ecologica: fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

53.4 La rete ecologica si pone come obiettivo di:

- a) favorire la interconnessione ecologica del territorio;
- b) sottrarre progressivamente alla pressione antropica esercitata dal sistema insediativo ambiti territoriali da utilizzare per la riconnessione e la ricostituzione della rete, formando attorno ai centri abitati, quando possibile, una cintura verde;
- c) individuare le aste fluviali come ambiti elettivamente preordinati alla funzione di riconnessione delle componenti della rete ecologica;
- d) estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità ed obiettivi di tutela, le azioni volte alla riconnessione della rete ecologica alle aree ad elevato rischio idraulico;
- e) promuovere la gestione ecologica dell'agroecosistema attraverso l'introduzione di siepi campestri, di corridoi ecologici di connessione diffusa, che si traduca in una successione di microcorridoi e di piccole unità di habitat, a vantaggio della biodiversità e del paesaggio;
- f) promuovere interventi di ingegneria naturalistica nella gestione, manutenzione e trasformazione di fossi, fossati e canali e delle relative sponde, evitando azioni di tombinatura e la creazione di sponde cementificate;
- g) inserire nei corridoi ecologici zone agricole abbandonate o degradate, parchi pubblici e di ville in quanto collegabili alla direttrice principale dei corridoi.

53.5 Il P.A.T. assume gli obiettivi di cui al comma precedente come condizioni alle trasformazioni ammissibili delle risorse, così da contribuire alla realizzazione della rete ecologica provinciale.

53.6 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli

relativi a:

- a) "Sistema ambientale"
 1. rete ecologica del territorio del Conselvano.

DIRETTIVE

- 53.7 Il Comune, in sede di P.I.:
1. prevede l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;
 2. tutela le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e specchi lacuali di rilevanza paesaggistica attraverso la creazione di zone filtro (buffer zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola;
 3. organizza accessi e percorsi ricreativi e didattici;
 4. favorisce l'introduzione di colture e tecniche con ridotto e nullo carico inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni (riduzione carico azotato), ecc.;
 5. valorizza l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero di edifici dismessi per scopi ricettivi.
- 53.8 Il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T., provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare:
- a) i nodi, che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la conservazione;
 - b) i corridoi e aree di sosta, che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale;
 - c) le zone tampone, che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative;
 - d) le aree di riqualificazione ambientale, che si aggiungono o ingrandiscono i nodi permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale.
- 53.9 Il Comune, in sede di P.I., prevede forme di agevolazioni per quei soggetti che realizzano interventi di mantenimento e/o creazione di siepi, fasce tampone, boschetti, ecc..
- 53.10 La progettazione della rete ecologica è soggetta alle prescrizioni e agli indirizzi generali seguenti, accompagnate dalle prescrizioni e indirizzi specifici delle singole componenti della rete ecologica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 53.11 Nel periodo transitorio, rispetto all'adozione della prima variante al P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli:
- a) gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservati;
 - b) i nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi.

La conservazione dei filari alberati e siepi campestri, che non siano stati individuati come invariati di natura paesaggistica in quanto di antico impianto o di interesse storico-testimoniale, va intesa come mantenimento non dell'elemento lineare o areale puntuale, ma dell'invarianza del sistema di infrastrutture verdi che esercitano, a livello locale, rilevanti funzioni ecologiche e paesaggistiche. Possono essere sempre consentiti gli interventi ordinari di manutenzione di tali infrastrutture verdi ed anche gli interventi di sostituzione delle alberature per eventuali esigenze gestionali, fitosanitarie, idrauliche, ecc., purché questi vengano compensati con la creazione di elementi di

equivalente valore ecologico e paesaggistico. Le misure di compensazione previste per il mantenimento del sistema di infrastrutture verdi devono, comunque, rispettare le caratteristiche d'impianto originario e prevedere l'utilizzo di specie autoctone, promuovendo azioni di sostegno per mezzo della Programmazione di Sviluppo Rurale (P.S.R.).

- 53.12 Gli interventi per la realizzazione di infrastrutture, insediamenti produttivi ed attività produttive ed i P.U.A. (Art. 19 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.), ricadenti all'interno degli ambiti individuati dalla rete ecologica, oltre ad osservare l'eventuale normativa vigente, devono garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti, oppure prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, predisponendo apposito prontuario di mitigazione ambientale (Art. 19, c. 2, lett. l) L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

54 Aree di connessione naturalistica

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 54.1 Trattasi di territori contigui alle aree nucleo nei quali vi sono tipologie di sufficiente estensione e naturalità che svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro. Il P.A.T. individua, due tipologie:
- a) aree di completamento (aree di connessione naturalistica di primo grado): zona o fascia adiacente alla core area con caratteristiche di sufficiente naturalità, a completamento della dotazione di spazi idonei a sostenere le popolazioni animali;
 - b) buffer zone (aree di connessione naturalistica di secondo grado): fascia adiacente alle zone insediate in cui vi è il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali. Svolge una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro, effetto tampone) verso il territorio aperto più integro.
- 54.2 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Sistema ambientale"
 1. aree di connessione naturalistica.

DIRETTIVE

- 54.3 Il P.I. perimetra in maniera definitiva le aree di connessione naturalistica, suddividendole nelle due tipologie indicate al precedente comma 54.1, dettando norme differenziate per le stesse.
- 54.4 Le aree di connessione naturalistica individuate dal P.A.T. saranno attuate in relazione all'individuazione ed all'attuazione delle aree trasformabili precisate dal P.I..
- 54.5 Con riferimento alle aree di cui al presente articolo il P.I. dispone apposita disciplina finalizzata a:
- a) conservare e valorizzare eventuali boschi planiziali esistenti;
 - b) valorizzare le aree limitrofe ai corsi d'acqua prevedendo in particolare:
 - interventi atti a favorire l'autodepurazione;
 - rinaturalizzazione delle sponde e creazione di fasce filtro;
 - potenziamento della rete a verde.
- 54.6 Il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T., provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 54.7 Nelle aree di completamento non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità ecologica e la funzionalità delle aree nucleo.
- 54.8 Al fine di garantire l'efficacia delle aree di completamento, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia (anche di natura agricola) che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta.
- 54.9 In dette aree sono ammessi:
- a) la riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione e opere di mitigazione degli insediamenti ed infrastrutture esistenti;
 - b) la dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
 - c) il mantenimento dei prati stabili;
 - d) la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica;
 - e) la realizzazione di siepi e fasce boscate secondo criteri naturalistici.
- 54.10 Nel periodo transitorio, rispetto all'adozione della prima variante al P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, vanno conservati i boschetti planiziali, le macchie alberate e le siepi. La conservazione dei filari alberati e siepi campestri, che non siano stati individuati come invariati di natura paesaggistica in quanto di antico impianto o di interesse storico-testimoniale, va intesa come mantenimento non dell'elemento lineare o areale puntuale, ma dell'invarianza del sistema di infrastrutture verdi che esercitano, a livello locale, rilevanti funzioni ecologiche e paesaggistiche. Possono essere sempre consentiti gli interventi ordinari di manutenzione di tali infrastrutture verdi ed anche gli interventi di sostituzione delle alberature per eventuali esigenze gestionali, fitosanitarie, idrauliche, ecc., purché questi vengano compensati con la creazione di elementi di equivalente valore ecologico e paesaggistico. Le misure di compensazione previste per il mantenimento del sistema di infrastrutture verdi devono, comunque, rispettare le caratteristiche d'impianto originario e prevedere l'utilizzo di specie autoctone, promuovendo azioni di sostegno per mezzo della Programmazione di Sviluppo Rurale (P.S.R.).
- 54.11 Le buffer zones potranno essere integrate con le sistemazioni indicate dalle presenti norme relativamente ai "Limiti fisici alla nuova edificazione".

55 Corridoi ecologici principali

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 55.1 Il P.A.T., all'interno di questa unità funzionale sono comprese tutte quelle aree, note anche come corridoi lineari continui o corridoi diffusi, in grado di svolgere necessarie funzioni di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali), sia tramite vettori (piante o parti di esse); i corridoi principali collegano direttamente le differenti aree nucleo; viene così individuato per il territorio del P.A.T. il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la rete ecologica locale; tali aree sono parte integrante di tale rete, quali percorsi di collegamento fra elementi che strutturano la Rete Ecologica stessa (core areas, stepping stones, ecc.), o che abbiano valenza di connessione sovracomunale; essi si localizzano prevalentemente lungo il sistema idrografico, sia di origine naturale (vincolati dapprima ai sensi della L. n. 431/85 e succ., ora dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), sia artificiale.

55.2 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:

- a) “Sistema ambientale”
1. corridoi ecologici principali.

DIRETTIVE

55.3 Al fine di garantire uno stato di conservazione sostenibile degli habitat e delle specie presenti, il P.I. elabora il progetto comunale di rete ecologica, coerentemente con quello provinciale che costituisce, con efficacia di direttiva, riferimento per la progettazione limitatamente a:

- a) continuità della rete;
b) direttrici dei corridoi principali;
c) localizzazione dei varchi;
d) normativa di tutela delle singole aree di tutela.

55.4 Con riferimento agli elementi della Rete Ecologica diversi da quelli di cui al comma precedente, il P.I. sulla base di informazioni e dati specificamente approfonditi, integra e modifica:

- a) le dimensioni dei corridoi ecologici;
b) estensione e perimetri delle fasce tampone e delle aree urbanizzate
c) estensione e perimetri delle stepping zones;
d) l'estensione dei varchi secondo i criteri seguenti:
- varchi della rete principale: larghezza minima di m 100;
 - varchi della rete secondaria: larghezza minima di m 50 essendo sia i varchi della rete principale, sia i varchi della rete secondaria liberi da recinzioni o costruzioni limitative;
 - a fronte dell'impossibilità di raggiungere queste larghezze minime, riduzioni di esse sono ammissibili, ma a condizione che la qualità di habitat di questi varchi più contenuti sia particolarmente elevata, anche con l'impianto di vegetazione almeno in parte già sviluppata, l'inserimento di fasce tampone capaci di ridurre significativamente i disturbi d'origine esterna alla rete, e reti laterali di protezione a protezione della fauna selvatica ed a contenimento di interferenze antropiche; in corrispondenza delle estremità dei varchi la rete ecologica dovrà presentare allargamenti finalizzati alla formazione di aree di invito, costituite da ecosistemi diversificati qualitativamente e dimensionalmente significativi.

55.5 Nel dare configurazione definitiva alle indicazioni concernenti i corridoi ecologici il P.I. inserisce, per quanto possibile, zone agricole abbandonate o degradate in quanto collegabili alla direttrice principale dei corridoi; ove non siano disponibili aree utili alla formazione dei corridoi ecologici gli strumenti urbanistici comunali daranno direttive per prevedere programmi di riconversione di altre aree.

55.6 Il Comune, in sede di P.I.:

- a) precisa la posizione e l'ampiezza della fascia del corridoio ecologico (in particolare quelli fluviali – blueways – vengono individuati spazialmente in dimensione minima da unghia esterna ad unghia esterna; quelli terrestri – greenways – vengono precisati sulla base di rilievi flogistici e faunistici);
b) migliora l'assetto ecologico dell'alveo della Fossa Monselesana e dello Scolo Rebosola conservando e ricostituendo habitat propri dell'ambiente fluviale attraverso il mantenimento della vegetazione erbacea elofitica e delle formazioni prative umide nella banca arginale interna;
c) favorisce la formazione di neoecosistemi umidi lungo il corso della Fossa Monselesana e dello Scolo Rebosola;

- d) tutela le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, risorgive) e qualsiasi segno nel territorio di valenza naturalistica, compatibilmente con l'attività economica agricola;
- e) aumenta le caratteristiche di biodiversità della vegetazione ripariale e spondale, garantendo e/o monitorando la qualità chimico-fisica delle acque (in collaborazione con gli Enti preposti);
- f) organizza accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

55.7 Ogni intervento in questi ambiti, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

55.8 Il mantenimento dell'integrità dei varchi, così come individuati dal P.A.T., costituisce elemento vincolante ai fini della funzionalità della rete ecologica comunale. È ammessa la modifica dei perimetri delle aree libere individuate dal P.A.T. in conseguenza di interventi da attuare, solo previa puntuale descrizione delle motivazioni. Le eventuali modifiche dovranno essere compensate in termini di biopermeabilità, predisponendo idonei elementi a verde in grado di garantire e migliorare la funzionalità ecologica attuale.

55.9 Nei varchi sono vietati:

- a) l'interruzione della continuità spaziale con la realizzazione di recinzioni e/o manufatti con effetti di barriera faunistica; la realizzazione e/o l'allargamento di arterie viarie dovrà essere compensato da accorgimenti tecnici (ecodotti, sottopassi faunistici) in grado di garantire la biopermeabilità faunistica, predisponendo alle estremità degli stessi anche elementi a verde di invito alla fauna e mascheramento da disturbi esterni;
- b) l'apertura di cave e discariche;
- c) qualsiasi tipo di edificazione, ivi comprese le strutture a serra, fissa e mobile;
- d) l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti; è ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite).

La conservazione dei filari alberati e siepi campestri, che non siano stati individuati come invariati di natura paesaggistica in quanto di antico impianto o di interesse storico-testimoniale, va intesa come mantenimento non dell'elemento lineare o areale puntuale, ma dell'invarianza del sistema di infrastrutture verdi che esercitano, a livello locale, rilevanti funzioni ecologiche e paesaggistiche. Possono essere sempre consentiti gli interventi ordinari di manutenzione di tali infrastrutture verdi ed anche gli interventi di sostituzione delle alberature per eventuali esigenze gestionali, fitosanitarie, idrauliche, ecc., purché questi vengano compensati con la creazione di elementi di equivalente valore ecologico e paesaggistico. Le misure di compensazione previste per il mantenimento del sistema di infrastrutture verdi devono, comunque, rispettare le caratteristiche d'impianto originario e prevedere l'utilizzo di specie autoctone, promuovendo azioni di sostegno per mezzo della Programmazione di Sviluppo Rurale (P.S.R.).

56 Corridoi ecologici secondari (rete ecologica locale)

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

56.1 Si definiscono corridoi ecologici secondari, come individuati dal P.A.T., quelli che collegano Aree di connessione naturalistica e garantiscono il mantenimento di "varchi"; all'interno di questa unità funzionale sono comprese tutte quelle aree in grado di svolgere necessarie funzioni di

collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali), sia tramite vettori (piante o parti di esse); si individuano come tali i corsi d'acqua della rete idrografica minore (blueways), anche consorziale, caratterizzati da capacità di connessione intercomunale esistente o potenziale; le dorsali delle aree di connessione naturalistica, come corridoi terrestri (greenways) di nuova progettazione.

- 56.2 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) “Sistema ambientale”
 1. corridoi ecologici secondari.

DIRETTIVE

- 56.3 Il P.I.: perimetra in maniera definitiva gli ambiti di corridoio ecologico secondario, in relazione anche all'individuazione ed all'attuazione delle aree trasformabili precisate dal P.I.; precisa la posizione e l'ampiezza della fascia del corridoio ecologico (in particolare quelli fluviali – blueways – vengono individuati spazialmente in dimensione minima da unghia esterna ad unghia esterna; quelli terrestri – greenways – vengono precisati sulla base di rilievi flogistici e faunistici); tutela le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio di valenza naturalistica; aumenta le caratteristiche di biodiversità della vegetazione, sia quella riparia e spondale, sia quella campestre; raccorda siepi e filari alberati, che con piccoli interventi possono creare un sistema continuo; organizza accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.
- 56.4 Con riferimento alle aree di cui al presente articolo il P.I. dispone apposita disciplina finalizzata a:
- a) conservare e valorizzare i boschi planiziali esistenti;
 - b) il potenziamento della rete a verde.
- 56.5 Il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T., provvederà ad identificare e normare la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare nella costituzione e nel potenziamento dei corridoi esistenti al fine di garantirne la funzionalità.
- 56.6 Il P.I. nei punti di interferenza tra corridoi e infrastrutture e/o limite dell'edificato prevede interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 56.7 Non sono consentiti interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del corridoio, salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnate da idonee misure compensative.
- La conservazione dei filari alberati e siepi campestri, che non siano stati individuati come invariati di natura paesaggistica in quanto di antico impianto o di interesse storico-testimoniale, va intesa come mantenimento non dell'elemento lineare o areale puntuale, ma dell'invarianza del sistema di infrastrutture verdi che esercitano, a livello locale, rilevanti funzioni ecologiche e paesaggistiche. Possono essere sempre consentiti gli interventi ordinari di manutenzione di tali infrastrutture verdi ed anche gli interventi di sostituzione delle alberature per eventuali esigenze gestionali, fitosanitarie, idrauliche, ecc., purché questi vengano compensati con la creazione di elementi di

equivalente valore ecologico e paesaggistico. Le misure di compensazione previste per il mantenimento del sistema di infrastrutture verdi devono, comunque, rispettare le caratteristiche d'impianto originario e prevedere l'utilizzo di specie autoctone, promuovendo azioni di sostegno per mezzo della Programmazione di Sviluppo Rurale (P.S.R.).

- 56.8 Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.).

57 Barriere infrastrutturali e naturali

Rif. elaborati grafici: P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 57.1 Il P.A.T. individua i principali elementi (infrastrutture viarie, corsi d'acqua) che costituiscono:
- a) limitazione e ostacolo per le relazioni funzionali e di mobilità tra parti di territorio aperto o insediamenti contigui esistenti o previsti;
 - b) interruzione della continuità della rete ecologica territoriale.
- 57.2 Si verificano barriere infrastrutturali (aree) quando l'infrastruttura o l'insediamento produttivo si interfacciano direttamente con aree della rete ecologica o con suoli agrari ancora integri oppure ambiti non ancora o scarsamente edificati. Si distinguono in:
- 1° grado: quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento produttivo si interfacciano direttamente con aree della rete ecologica, o quando le infrastrutture viarie sono di primaria importanza;
 - 2° grado: quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento produttivo si interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati in generale.
- 57.3 Si creano barriere infrastrutturali (punti) in caso di intersezioni tra nuovi interventi infrastrutturali ed i corridoi ecologici; esse sono da considerare sempre di 1° grado.
- 57.4 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Sistema ambientale"
 1. barriere infrastrutturali (e opere di mitigazione collegate).

DIRETTIVE

- 57.5 Il P.I. prevede il superamento/mitigazione dell'effetto-barriera esercitato da detti elementi, e in particolare:
- a) ricuce e ricostituisce le relazioni interrotte dall'interposizione delle infrastrutture, anche attraverso l'inserimento, tra le parti di territorio separate, di connessioni adeguate, per tipologia, caratteristiche e dimensioni, alle esigenze specifiche dei contesti attraversati (viarie, pedonali, ciclabili, destinate ai mezzi agricoli, ecc.);
 - b) prevede adeguati ed efficaci dispositivi per il ripristino della continuità delle principali componenti della rete ecologica territoriale;
 - c) promuove la riqualificazione delle aree adiacenti alle barriere all'interno degli insediamenti, affinché non assumano i connotati di "retro" urbano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 57.6 Per ogni nuovo intervento (infrastruttura o insediamento produttivo) che generi barriere

infrastrutturali, oltre che essere osservata la normativa vigente, dovrà sempre essere garantito il mantenimento della connettività della rete ecologica, predisponendo adeguati passaggi ed ecodotti, nonché adeguate opere di mitigazione.

- 57.7 Le opere di mitigazione non sono assimilabili, in termini qualitativi e quantitativi, agli standard urbanistici.
- 57.8 Le opere di mitigazione relative alle infrastrutture, nei casi in cui si realizzino su proprietà privata, non sono soggette ad esproprio, bensì all'istituzione di una fascia di rispetto con vincolo d'uso.
- 57.9 Esse dovranno essere localizzate nelle fasce di rispetto dell'arteria principale, compresi svincoli, raccordi, aree di servizio e tutte le opere e i manufatti realizzati ex novo a servizio dell'infrastruttura.
- 57.10 Le opere di mitigazione relative agli insediamenti produttivi sono da realizzarsi all'interno dell'area interessata dall'intervento medesimo.
- 57.11 Esse dovranno essere localizzate lungo il perimetro delle aree di volta in volta interessate dai singoli interventi di trasformazione urbanistica, nonché interessare i perimetri delle opere e dei manufatti realizzati ex novo a servizio del produttivo, che confinano con il territorio agricolo.
- 57.12 Gli eventuali successivi interventi di trasformazione urbanistica potranno traslare le suddette opere di mitigazione, realizzandole ed integrandole lungo i nuovi margini dell'insediamento.
- 57.13 Gli interventi di mitigazione dovranno:
- a) costituire barriera ambientale (inquinamento acustico e da polveri), nonché barriera visiva rispetto al contesto paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce tampone; allo scopo dovranno essere predisposti studi sulla vegetazione adeguata a conseguire gli obiettivi della mitigazione;
 - b) predisporre adeguati passaggi ed ecodotti, ossia strutture predisposte al fine di superare una barriera artificiale e finalizzate a consentire la continuità dei flussi di transizione; la posizione, la frequenza distale e le caratteristiche progettuali degli attraversamenti, costituiti da sottopassi e sovrappassi, si individuano in base alle specie faunistiche e alle loro abitudini; per la realizzazione di ecodotti andranno redatti studi specifici quindi sulle specie faunistiche da far transitare e sulla vegetazione adeguata a creare l'invito all'ecodotto medesimo.
- 57.14 Per le barriere infrastrutturali (aree) di 1° grado, sono da prevedere interventi di mitigazione per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 20 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento produttivo).
- 57.15 Per le barriere infrastrutturali (aree) di 2° grado, sono da prevedere interventi di mitigazione per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 10 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento produttivo).
- 57.16 Per le barriere infrastrutturali (punti), sono da prevedere opere di mitigazione finalizzate a garantire la continuità dei flussi faunistici di transizione.
- 57.17 I costi di realizzazione dell'opera di mitigazione e gli eventuali indennizzi, dovuti alla presenza di tali opere su terreni di proprietà privata, sono a carico del soggetto attuatore dell'infrastruttura / insediamento produttivo.
- 57.18 I costi di gestione dell'opera di mitigazione, per tutta la durata del tempo di esercizio

dell'infrastruttura/insediamento produttivo, sono a carico del medesimo soggetto attuatore, o soggetti subentranti, anche nel caso insista su altrui proprietà, attraverso apposita convenzione con i soggetti presenti nel territorio, in primis con i conduttori dei terreni agricoli limitrofi o, in alternativa, con Servizi territoriali pubblici.

Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità

58 Infrastrutture di maggior rilevanza

itinerari di interesse storico-turistico

Rif. elaborati grafici: P.T.C.P. – Carta della Trasformabilità – sistema insediativo infrastrutturale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Carta degli itinerari e siti di interesse storico-turistico
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 58.1 Il P.A.T. rappresenta la viabilità di livello sovracomunale, già indicata dal P.A.T.I. e dal P.T.C.P., ed individua la rete viaria comunale, avendo come priorità il miglioramento e la razionalizzazione della rete esistente locale, in particolare per adeguarla ad ottimali livelli di efficienza e sicurezza.
- 58.2 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) “Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico”
 1. itinerari di interesse storico-ambientale;
 - b) “Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale”
 1. infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovracomunale;
 2. infrastrutture esistenti;
 - c) Allegato 1 – Ricognizione dei vincoli: zone di tutela, fasce di rispetto e servità”
 8. viabilità esistente di interesse sovracomunale.
- 58.3 In generale, la nuova viabilità dovrà rispettare quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento, dal DM 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; le nuove intersezioni quanto previsto dal DM 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”; in particolare qualora siano a rotatoria dovranno essere garantite le dimensioni minime previste dalla “linee guida per la progettazione e la verifica delle intersezioni a rotatoria” approvate dall'amministrazione provinciale. In ogni caso le varie fasi di progettazione interessanti la viabilità di competenza provinciale dovranno essere preventivamente concordate con il Settore Viabilità della Provincia di Padova e dovranno essere formalmente approvati/concessionati i progetti definitivi-esecutivi.
- 58.4 Il P.A.T. incentiva la delocalizzazione di ostacoli anche soltanto visivi esistenti nelle fasce di rispetto dei tracciati viari o in corrispondenza degli incroci mediante l'attribuzione di un credito edilizio; in corrispondenza degli incroci e nelle fasce di rispetto dei tracciati viari è fatto assoluto divieto di costruire; nelle fasce di rispetto delle sedi viarie è consentito l'impianto di:
- piazzole di fermata per i mezzi pubblici da realizzare a cura dell'Amministrazione Pubblica proprietaria della sede viaria, parcheggi a raso e aree di sosta;
 - distributori di carburanti e cartelli pubblicitari, compatibilmente con i caratteri paesaggistici e culturali dell'ambito;
 - lamine fonoassorbenti e/o arborate.
- 58.5 Con il termine mobilità sostenibile viene considerato il sistema di mobilità delle persone che utilizzano le piste ciclabili e che il P.A.T. intende sostenere mediante la sua organizzazione e

valorizzazione promuovendo la realizzazione di collegamenti protetti tra periferia e centro, nonché le connessioni con i centri di altri comuni.

- 58.6 Il P.A.T. recepisce i percorsi turistici individuati dai livelli di pianificazione sovraordinata garantendo, per tramite del P.I., la loro tutela e valorizzazione.
- 58.7 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) “Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico”
itinerari di interesse storico-ambientale;
 - b) “Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale”
infrastrutture di progetto.

DIRETTIVE

- 58.8 La nuova viabilità dovrà rispettare quanto previsto dal DM 05.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento e dalla normativa vigente applicabile in materia.
Le nuove intersezioni dovranno rispettare quanto previsto dal DM 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”; in particolare qualora si tratti di intersezioni a rotatoria interessanti strade provinciali, dovranno essere garantite le dimensioni minime previste dalle “linee guida per la progettazione e la verifica delle intersezioni a rotatoria” approvate dall’Amministrazione provinciale.
In ogni caso le varie fasi di progettazione interessanti la viabilità di competenza provinciale dovranno essere preventivamente concordate con il competente Settore e dovranno essere formalmente approvati / concessionati i progetti definitivi / esecutivi.
- 58.9 Il P.I. promuove la formazione di fasce vegetali d’adeguata profondità a fianco di infrastrutture lineari, ossia la piantumazione, entro un’area di rispetto predeterminata, di elementi vegetali autoctoni con la finalità di mitigare gli impatti negativi indotti da tali infrastrutture.
- 58.10 Il P.I. detta norme per gli insediamenti in fregio alla viabilità di progetto ed agli allargamenti di viabilità esistenti, sia ai fini delle norme di sicurezza, sia ai fini di tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico.
- 58.11 Il P.I. prevede ed incentiva la fruizione turistica di tutti i caratteri distintivi delle risorse territoriali conformemente ai seguenti criteri:
- estensione della fruizione turistica agli ambiti paesistici esterni agli ambiti urbani maggiori;
 - formazione di una rete territoriale di percorsi tematici extraurbani interconnessi;
 - formazione di un sistema di stazioni turistiche extraurbane disposte lungo i percorsi di cui all’alinea precedente, ove possibile recuperando consistenze edilizie abbandonate;
 - estensione dei percorsi ai centri abitati tradizionali della campagna;
 - caratterizzazione dei percorsi per continuità tematica e/o naturalistica;
 - destinazione delle stazioni di cui sopra ad usi, funzioni ed attività per l’assistenza, la sosta, l’ospitalità, il tempo libero, l’osservazione naturalistica, l’informazione ed ogni altra consona;
 - riferimento dei percorsi turistici alle reti ecologiche, alle unità di paesaggio storicamente caratterizzate, a preesistenze immobiliari specificamente recuperate;
 - pedonalizzazione di percorsi interni ad unità di paesaggio a partire da poli di attestamento d’accesso veicolare;
 - specifica tutela faunistica e floristica lungo i percorsi;
 - connessione alle reti turistiche ed ecologiche delle province contigue;

- incentivi alla delocalizzazione di consistenze edificate improprie esistenti lungo gli itinerari;
- valorizzazione turistica della risorsa acqua, da monitorare e mantenere.

58.12 Il P.I. prevede, qualora necessario, il potenziamento delle aree di sosta lungo particolari percorsi pedonali e ciclabili, preposte alla sosta delle persone e dei mezzi; fermo restando i tracciati ciclopedonabili definiti dal P.A.T. il P.I. potrà apportare modifiche alle previsioni, quali traslazioni, rettifiche dei tracciati, senza che ciò si configuri come variante al P.A.T. stesso.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

58.13 All'interno dei "varchi" di valore strategico indicati nelle cartografie del Piano (corridoi per la mobilità), relativi alle previsioni di progetto delle infrastrutture viarie di carattere sovracomunale/intercomunale e comunale, i cui tracciati non sono ancora definiti da progetti definitivi, gli eventuali interventi di trasformazione urbanistica dovranno essere valutati in riferimento alla possibilità di compromettere l'attuabilità delle infrastrutture stesse o aumentarne i costi di realizzazione.

58.14 La viabilità appartenente al primo livello funzionale provinciale dovrà essere caratterizzata come corridoio multifunzionale (infrastrutturale, ambientale e paesistico), con la salvaguardia delle aree limitrofe da destinare ad aree verdi, creazione di zone da destinare alla forestazione e al mantenimento di determinati standard ambientali e funzionali (aree boscate per produzione di biomassa), e per un efficace utilizzo di sistemi per la mitigazione del rumore e degli altri effetti del traffico, secondo quanto disposto dal P.I..

58.15 In sede di rilascio o assenso di titoli abilitanti a costruire, il Comune osserva le seguenti prescrizioni, anche qualora in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali vigenti:

- a) non sono ammessi interventi ricadenti all'interno dei tracciati viari di progetto e loro connessioni, definiti almeno a livello di progettazione preliminare;
- b) si intende per "tracciato viario" il sedime delle opere a cielo aperto ed accessorie, unitamente alle fasce di rispetto previste per ogni singola tipologia stradale dall'art. 26 e segg. del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e maggiorate secondo quanto previsto dai piani provinciali di settore e urbanistici;
- c) nel caso di interventi ricadenti all'interno dei tracciati viari di progetto e loro connessioni, così come definiti al punto b), il cui stadio di progettazione dell'infrastruttura sia inferiore al livello definito al punto a) e/o risultante da accordi o intese formalmente stipulati tra l'Ente competente alla realizzazione della strada e gli Enti locali coinvolti, il Comune dovrà chiedere il nulla-osta vincolante alla Provincia e all'Ente proprietario della strada;
- d) in caso di modificazioni del tracciato viario, in relazione a fasi successive di progettazione, approvate dall'Ente competente, o risultanti da accordi o intese tra l'Ente competente e gli Enti locali coinvolti, il divieto di cui ai punti precedenti si applica alle aree interessate dalla sola nuova ipotesi progettuale, e costituisce variante automatica agli strumenti urbanistici.

58.16 Al fine di non pregiudicare il livello di servizio della rete viaria di interesse provinciale, i collegamenti alla rete di secondo e terzo livello dalle zone di espansione o di trasformazione urbanistica dovranno avvenire attraverso assi viari di collegamento e non come innesto diretto dalla singola proprietà; la geometria di tali assi dovrà garantire adeguati livelli di servizio in base ai carichi veicolari generati dai nuovi insediamenti; la definizione di questi collegamenti dovrà essere realizzata anche a mezzo di adeguamento o riqualificazione di collegamenti esistenti.

58.17 Il Comune valuta la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete viaria, verificando la capacità delle reti di mobilità esistenti e di progetto, rispetto ai flussi veicolari esistenti, incrementati dall'indotto derivante dalla nuova urbanizzazione in aree di espansione o di trasformazione urbanistica; l'entità

dell'indotto deve essere calcolato in base alla capacità insediativa e all'ambito gravitazionale degli interventi stessi.

- 58.18 Sono considerati di significativa entità gli interventi con superficie territoriale superiore a 5 ettari o volume edificabile pari ad almeno 50.000 mc o che comportino la realizzazione di spazi a parcheggio in misura superiore a 10.000 metri quadrati; il P.I. può motivatamente, in rapporto alle specificità territoriali, introdurre nella normativa degli strumenti urbanistici valori di riferimento inferiori.
- 58.19 Le verifiche di cui ai commi precedenti non si applicano agli interventi oggetto di valutazione di impatto ambientale, nonché alle medie e grandi strutture di vendita di cui alla L.R. 15/2004, in quanto già disciplinate da specifica normativa.
- 58.20 I tracciati ciclabili/pedonali dovranno essere realizzati o adeguati secondo i criteri tecnici e normativi: interconnessioni intercomunali, anche verso l'esterno dei confini provinciali; connessioni di bacino, percorsi specialistici di interconnessione turistica e paesistica; percorsi urbani riservati; piste di bacino abitativo convergenti ai compendi industriali attrezzati ed ai compendi scolastici; essi dovranno essere realizzati preferibilmente lontano dalle sedi carrabili ad alto scorrimento utilizzando/recuperando la viabilità rurale, quindi in prossimità di luoghi di valenza per caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche o per la presenza di edifici di particolare interesse.

59 Infrastrutture di collegamento in programmazione

Rif. elaborati grafici: P.T.C.P. – Carta della Trasformabilità – sistema insediativo infrastrutturale
P.A.T.I. del Conselvano – Carta della Trasformabilità
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

- 59.1 Il P.A.T., in coerenza con il Piano Provinciale, recepisce il sistema delle infrastrutture per la mobilità in sottosistema infrastrutturale sovracomunale e in sottosistema infrastrutturale locale, raccordandosi con la pianificazione di settore prevista, ed inoltre:
- a) per le infrastrutture a scala sovracomunale Il P.A.T. recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata, ossia:
- la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione ed agli spazi per l'interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano o extraurbano;
 - le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo. Individuando ove necessario, fasce di ambientazione al fine di mitigare o compensare gli impatti sul territorio circostante e sull'ambiente;
 - la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale;
- b) per le infrastrutture locali Il P.A.T. evidenzia:
- il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la viabilità sovracomunale;
 - le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del "Centro Abitato" ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali.
- 59.2 Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a:
- a) "Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale"

1. infrastrutture di progetto.

59.3 Il P.A.T. si pone inoltre come obiettivo:

- il miglioramento della sicurezza stradale (ridisegno delle sezioni e delle intersezioni, moderazione del traffico);
- la promozione e il completamento della maglia degli itinerari ciclo-pedonali sia di collegamento tra le frazioni (frazioni e centri minori) ed il Centro di Istrana, sia in funzione di itinerari a scala territoriale (asta del Fiume Sile e comuni contermini);
- la promozione degli interventi atti alla messa in sicurezza dei percorsi interni alle aree residenziali e di collegamento con le aree a servizio (scuole e polo sportivo in primo luogo, aree verdi, edifici pubblici, ecc.).

DIRETTIVE

59.4 Lo strumento operativo comunale verifica e, se necessario modifica, le previsioni del P.A.T., in coerenza con il P.T.C.P., concernenti i tracciati viari in programmazione, tenendo conto non soltanto delle condizioni di equiaccessibilità al territorio che le caratterizzano, ma anche dei requisiti di sicurezza e di aperta fruizione visiva dell'intorno.

59.5 Il P.I. regola gli interventi di insediamento in fregio alle strade previste ed in progetto ai fini della sicurezza e della tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dal traffico, nonché definisce standards dimensionali e formali da garantire; prevede incentivi per la riduzione delle strutture e degli innesti lungo le strade, stabilendone il trasferimento attraverso il meccanismo dei "crediti edilizi".

PRESCRIZIONI E VINCOLI

59.6 Vale quanto indicato, come prescrizioni e vincoli, al precedente Art. 58 in merito alle infrastrutture di maggiore rilevanza.

Disposizioni generali per la pianificazione e la progettazione

60 Territorio agricolo e limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola

Rif. elaborati grafici: Dimensionamento Territoriale

Rif. elaborati tecnici: Relazione – Allegato C

A) Il territorio agricolo

60.1 Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive (così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), punto n. 3), ai sensi degli articoli 44 e 45 della L.R. n. 11/2004.

Il Comune sostiene la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutela e valorizza le aziende agricole presenti nel territorio.

DIRETTIVE

- 60.2 Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, azioni preordinate a:
- incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio, legati alle diverse vocazioni riscontrate (zootecnica, ecc.), attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, con l'utilizzo anche delle misure previste dal vigente P.S.R. opportunamente coordinate dal Comune;
 - orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti.
- 60.3 Lo spazio extra urbano comprende le parti di territorio comunale, poste oltre il limite delle aree urbanizzabili, destinato all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche, alle attività ricreative, sociali, turistiche, culturali ed agli insediamenti residenziali in territorio agricolo.
- All'interno dello spazio extraurbano, il P.I. individua:
- le aree agricole e agroforestali;
 - i nuclei residenziali in territorio extraurbano;
- ai fini della valorizzazione del patrimonio agroforestale e dell'agricoltura specializzata, il P.I. incentiva e favorisce in particolare:
- le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;
 - la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;
 - le filiere corte agro-alimentari;
 - la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;
 - lo sviluppo del turismo rurale.
- Il P.I. individua, altresì:
- i nuclei residenziali in territorio extraurbano, secondo le indicazioni della Tav. 4 del P.A.T. relativamente agli ambiti di edificazione diffusa.
- 60.4 Il P.I. promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:
- il mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
 - il mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
 - la salvaguarda l'assetto agrario e le relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola, in particolare quelle che costituiscono testimonianza di sistemi di conduzione agricola tradizionali;
 - la conservazione e ripristino dei prati stabili quali elemento di pregio paesaggistico, di caratterizzazione storica del territorio e di interesse naturalistico per la diversità floristica e per le zoocenosi ospitate;
 - lo sviluppo e l'integrità delle aziende agricole e dell'attività agricola;
 - il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive in zona impropria o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);
 - lo sviluppo delle valenze economiche delle produzioni tipiche individuando "l'azienda tipo" e le caratteristiche significative per il sostentamento della attività agricola tradizionale;
 - l'incentivare e favorire in particolare:
 - le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;
 - la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;
 - le filiere corte agro-alimentari;

- la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;
- la valorizzazione agrituristica legata alle produzioni locali tipiche;
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;
- mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante.

60.5 Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Non sono consentiti:

- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del P.A.T. o del P.I. e di quelle poste al servizio dell'attività agricola, degli edifici esistenti, delle attività turistico-ricettive e/o della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;
- l'uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature.

Le recinzioni devono essere realizzate con tipologie ed uso di materiali tradizionali.

60.6 Il P.I. detta una specifica disciplina relativa alle zone agricole, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., individuando:

- gli ambiti delle aziende agricole esistenti;
- gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera c);
- gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
- le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al comma 1, lettera a);
- le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui alle D.G.R. n. 172/2010 e n. 315/2014.

A.1 Edifici e manufatti esistenti

60.7 Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore culturale, nonché le disposizioni date per i singoli A.T.O., sugli edifici esistenti sono consentiti:

- gli interventi previsti dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- gli interventi di riqualificazione ambientale e gli interventi di riordino della zona agricola, ai sensi dell'art. 36, comma 5 bis, della L.R. n. 11/2004, così come aggiunto per effetto del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 e dell'art. 28, della L.R. n. 14/2017 in materia di contenimento del consumo di suolo (a seguito della pubblicazione nel BUR delle D.G.R. n. 668/2018 e D.G.R. n. 1325/2018);

- limitatamente agli edifici a destinazione residenziale ed a quelli funzionalmente destinati alla conduzione del fondo agricolo, gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 14/2009 come indicato dall'art. 3 bis della medesima legge regionale e secondo le modalità ivi previste;

Con riferimento agli edifici **con valore storico-ambientale**, il P.A.T. individua, ai sensi del comma 1 dell'art. 43 della L.R. n. 11/2004:

- a) gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili;
- b) le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti, con particolare attenzione a quelli di cui alla lettera a).

A.2 Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo

60.8 Il P.A.T. favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

DIRETTIVE

60.9 Il P.I. predispone una schedatura puntuale delle strutture agricole produttive non più funzionali alla conduzione del fondo riportante:

- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- i riferimenti catastali;
- l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- la tipologia e consistenza degli allevamenti;
- l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei volumi e loro uso;
- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa.

60.10 La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d'uso compatibili con la zona agricola ed altresì da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse).

60.11 Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati:

- dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni o viene provveduto alla loro realizzazione se mancanti;
- sono coerenti, o vengono resi coerenti, con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

PRESCRIZIONI

60.12 Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel P.I..

A.3 Nuova edificabilità

60.13 Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole-produttive (così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), punto n. 3), ai sensi degli articoli 44 e 45 della L.R. n. 11/2004.

- 60.14 Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli A.T.O..

Caratteri tipologici degli edifici

Gli interventi edilizi, di nuova costruzione, devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

- rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
- prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.

Riqualificazione ambientale delle aree scoperte

Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici; in quest'ultimo caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito.

DIRETTIVE

- 60.15 Il P.I. provvede all'individuazione degli edifici rurali presenti nel territorio agricolo, stabilendo gli interventi necessari per il loro mantenimento e/o recupero mediante predisposizione di apposito "Prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo". Il P.I. fissa l'entità del volume recuperabile rispetto a quello da demolire, nonché i criteri e le modalità operative.

Esso inoltre valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti ed i contenuti.

I progetti di intervento, in ogni caso, devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

In ogni caso al fine di garantire la sostenibilità ambientale:

- il rapporto tra volume demolito e volume ricostruito che verrà fissato dal P.I. in base alla specifica situazione non potrà comunque essere superiore a 1;
- i progetti di intervento devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

A.4 Allevamenti

- 60.16 Si richiama quanto previsto dalla D.G.R. n. 3178/2004 (atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lett. d) – specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate:

- dai limiti delle zone agricole;
- dai confini di proprietà;
- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate);

determinate dalla D.G.R. n. 3178/2004 e s.m.i..

A.5 Interventi di trasformazione del territorio agricolo

60.17 Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc..

DIRETTIVE

60.18 Il P.I. valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti, per la realizzazione di:

- infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;
- interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi, eliminazione di elementi detrattori di qualità o fonte di effetti negativi sull'ambiente, fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.);
- interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo.

A.6 Miglioramenti fondiari

60.19 Le modificazioni del terreno connesse con la coltura dei fondi rustici non devono snaturare le conformazioni orografiche attuali, pertanto né alterare gli equilibri idraulici del suolo o incidere negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri significativi.

B) limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola

60.20 Il P.A.T., ai sensi dell'Art. 13, c. 1, lett. f) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) e la superficie territoriale comunale (S.T.C.), secondo le modalità indicate nell'atto di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178/2004 (lett. C), così come modificata dalla successiva D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008.

60.21 Tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale.

DIRETTIVE

60.22 La S.A.U. trasformabile è un dato progettuale territoriale del P.A.T. che trova una dimensione applicativa nel P.I., il quale individua le aree trasformabili.

60.23 La percentuale di S.A.U. trasformabile determinata dal P.A.T. è un limite alla trasformabilità della zona agricola con caratteristiche S.A.U., in sede di formazione della prima variante al P.I..

60.24 Il P.A.T. disciplina la transizione del P.R.G. in P.I. e può inoltre valutare compatibili varianti al P.R.G. anche se solo adottate; nel qual caso il limite alla trasformabilità della zona agricola, con caratteristiche S.A.U., andrà riferito al P.R.G. così come ritenuto compatibile.

60.25 Per quanto riguarda la trasformazione della zona agricola in destinazioni diverse da quella agricola, relativamente all'insediamento di aree produttive (industriali/artigianali), per grandi strutture di vendita o di altre strutture alle stesse assimilate, per strutture turistico-ricettive, per attrezzature sportive o servizi pubblici aventi carattere di intercomunalità a seguito di previsioni di strumenti di pianificazione di livello superiore o per accordi di pianificazione fra comuni, la percentuale di

trasformabilità sarà riferita proporzionalmente alla somma delle singole S.A.U. dei comuni interessati, indipendentemente dalla specifica localizzazione dell'area trasformata.

- 60.26 Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008 – Allegato A, è comunque esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale, così come definite dall'art. 2, comma 2 lettera a) della L.R. n. 27/03 e dall'articolo 2, comma 2, lettera b) e d bis) della medesima legge regionale.
- 60.27 Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole è inoltre esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di aree ricreative a verde destinate a campi da golf, attività sportive e della Protezione Civile, parchi per divertimento, parchi giardino, rovine archeologiche, camping, boschi di pianura, bacini di laminazione, fermo restando il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione.
- 60.28 È possibile la ricollocazione, all'interno del territorio comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate, nonché di quelle che, ancorché adottate, sono incompatibili con il P.A.T.; tali aree sono escluse dalla quantità di zona agricola, con caratteristiche S.A.U., trasformabile in destinazioni non agricole.
- 60.29 In riferimento alla modifica introdotta dalla L.R. n. 4/2008 all'Art. 13, lett. f), della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la quale prevede che il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale, vengono definiti i seguenti criteri applicativi:
1. l'istituto della deroga è un procedimento di carattere eccezionale che richiede, di volta in volta, la verifica dell'intervento da eseguire, previa valutazione in ordine alla eventuale possibilità di utilizzare altri strumenti o in relazione ad esigenze non diversamente soddisfacibili.
 2. la deroga non ha soglie quantitative ma semplicemente riconosce la non applicabilità del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, e va riferita ad interventi che per caratteristiche e specificità sono da ritenersi di rilevanza sovracomunale, in quanto assumono particolare significato territoriale, anche con riferimento alla loro ottimale collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e ai nodi della rete viaria di rango regionale;
 3. il Comune valuta l'opportunità di richiedere la deroga sulla base di adeguati approfondimenti ed analisi, inviando la richiesta alla Direzione Urbanistica regionale ed alla Provincia di Vicenza, corredata di idonea documentazione;
 4. prima della deliberazione di Giunta Regionale la richiesta dovrà essere sottoposta alla Valutazione Tecnica Regionale, sentita la Provincia, al fine di valutarne la congruenza e l'ammissibilità in ordine ai criteri di seguito specificati;
 5. l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta Regionale, sulla base della Valutazione Tecnica Regionale;
 6. le richieste che possono essere esaminate in deroga al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola determinato dal P.A.T., sono quelle per interventi di interesse sovracomunale, previa deliberazione del Consiglio Comunale, adeguatamente motivata, nel rispetto delle scelte strategiche individuate nel P.A.T. e nel rispetto dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S., nonché in attuazione anche degli strumenti di pianificazione sovraordinati. Tali interventi dovranno inoltre tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18

maggio 2001, n. 228, art. 14.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

60.30 In via di prima applicazione, il calcolo della S.A.U. trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola è il seguente:

- S.T.C. (mq): 18.879.500
- S.A.U. (mq): 16.326.364
- S.A.U./S.T.C.: 86,50 %
- Limite medio regionale comune di pianura: 61,3 %
- Rapporto S.A.U./ S.T.C. comunale: > 61,3 %
- Trasformabilità S.A.U. con il P.A.T.: 1,3 %

Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione non agricola:

- S.A.U. (mq) X indice regionale di riferimento (1,3%):
mq 16.326.364 X 1,3 % = mq 212.242

61 Dimensionamento insediativo e dei servizi

Rif. elaborati grafici: Dimensionamento Territoriale

Rif. elaborati tecnici: Relazione – Allegati B1 e B2

61.1 Il P.A.T., per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.

Determina, per gli ambiti territoriali omogenei (A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

61.2 Le attrezzature ed i servizi riguardano in particolare:

- a) l'istruzione;
- b) l'assistenza, i servizi sociali e sanitari;
- c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
- d) le attività culturali, associative e politiche;
- e) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le aree boscate pubbliche;
- f) gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
- g) i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani;
- h) gli elementi di riqualificazione urbana.

61.3 Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso non possono essere inferiori a:

- a) relativamente alla residenza mq 30 per abitante teorico;
- b) relativamente all'industria e artigianato, mq 10 ogni 100 mq di superficie territoriale delle singole zone;
- c) relativamente al commercio e direzionale, mq 100 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento;
- d) relativamente al turismo, mq 15 ogni 100 mq, oppure mq 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all'aperto.

Il P.A.T. articola e differenzia le dotazioni minime in relazione alle caratteristiche del tessuto

insediativo di ciascun A.T.O..

- 61.4 Relativamente alle nuove strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui alla L.R. n. 33/2002 e s.m.i. e relativamente a ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture esistenti che comportino aumento del numero dei posti letto, è fatto obbligo di realizzare almeno un posto auto per ogni camera.
- 61.5 Nei centri storici è ammessa anche la stipula di convenzioni con parcheggi esterni pubblici o privati.
- 61.6 Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard.
- 61.7 Le dotazioni di cui al precedente comma 61.3 lett. a) devono essere assicurate in sede di P.U.A., mentre quelle di cui alle lett. b), c), d) devono essere assicurate in tutti gli interventi, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
- 61.8 Trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 31 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

DIRETTIVE

- 61.9 Il P.I. provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone a tessuto insediativo omogeneo, privilegiando l'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione.
- 61.10 Il P.I. nel definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, dovrà altresì individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale, nonché alla realizzazione dei servizi necessari per raggiungere gli standards di qualità previsti dalle presenti norme.
- 61.11 Le zone dovranno essere definite in funzione di un'organizzazione urbanistica/edilizia la cui omogeneità sia la risultante di più processi, fra cui la formazione storica e le sue successive fasi di trasformazione, il rapporto tra la tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto sotto l'aspetto formale e dimensionale fra spazi pubblici e privati ed infine per la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.
- 61.12 Il P.I., per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare servizi alla popolazione adotta il criterio generale, da coordinare con l'atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi di cui all'Art. 46, c. 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., di identificare tali zone:
- a) con aree di proprietà pubblica;
 - b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
 - c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici, e/o ONLUS;
 - d) con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (es. parchi, ecc.), anche per effetto di convenzioni con il comune;
- precisando, peraltro, che esse possono sempre essere specificatamente individuate all'interno delle varie zone aventi un tessuto insediativo omogeneo diverso.
- 61.13 Il P.I., ai fini dell'attuazione delle direttive che precedono, oltre al dimensionamento quantitativo, provvederà anche a definire una griglia di valutazione degli standard qualitativi dei servizi (dotazioni), al fine di poter attribuire alle diverse zone a tessuto insediativo omogeneo, un indice di

qualità che tenga conto sia del parametro quantitativo, sia del parametro qualitativo; gli standard qualitativi dei servizi e l'indice di qualità dovranno essere determinati in funzione delle reali concrete e documentate esigenze della collettività, sulla base del grado di soddisfazione dei criteri di accessibilità, fruibilità, adeguatezza tecnologica, semplicità ed economicità di gestione ed accessibilità tariffaria; conseguentemente il P.I., rispetto al dimensionamento dei servizi operato per ogni singolo A.T.O., potrà prevedere trasferimenti di quantità nella misura non maggiore del 30%, comunque fatti salvi le dotazioni minime afferenti al dimensionamento complessivo indicato dal P.A.T..

- 61.14 Il P.I. deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi agli standard di qualità anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica.
- 61.15 Al dimensionamento residenziale è aggiunta una quota del 15% (entro il limite della S.A.T.) utilizzabile esclusivamente mediante accordi di pianificazione che prevedano la localizzazione dell'eventuale parte eccedente il volume liberamente utilizzabile, come credito edilizio, negli interventi di riqualificazione ambientale in zona agricola secondo le modalità definite dalle presenti norme.
- 61.16 Il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell'edificabilità residua prevista dal P.R.G. vigente, escludendo quella legata a P.U.A. o progetti per i quali i lavori siano iniziati e/o convenzionati; sono, inoltre, escluse dal carico insediativo aggiuntivo relativo alle attività produttive, le zone già destinate a tale funzione all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttive per le quali i relativi lavori siano iniziati e/o convenzionati, e l'individuazione di zone per la gestione (conferma o trasferimento) di strutture produttive esistenti in zona impropria.
- 61.17 Per la residenza si prevedono modifiche al dimensionamento di ciascun ambito territoriale omogeneo entro i limiti di flessibilità stabiliti dal P.A.T. e, in particolare:
- il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli A.T.O. di una quantità non maggiore del 15%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T.;
 - il P.I. potrà consentire, in sede di P.U.A., un incremento dell'indice territoriale complessivo delle aree interessate dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui al precedente Art. 43 non maggiore del 15% qualora il soggetto attuatore esegua interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica ed ambientale aggiuntivi rispetto a quelli corrispondenti al proprio campo di intervento;
 - in aggiunta al fabbisogno abitativo definito dal P.A.T. sono comunque consentiti (ad eccezione del centro storico e delle zone agricole) gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti (fino ad un massimo di mc 150 per unità edilizia), senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti dal P.I. per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.
- 61.18 Per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti il P.I. può individuare specifiche zone destinate al trasferimento delle attività produttive/commerciali in zona impropria e definire le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti, di realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori ed olfattivi sul contesto circostante, per migliorare la qualità degli immobili.
- 61.19 Al fine di contenere il consumo del territorio, il P.I. potrà consentire, previa verifica di compatibilità, aumenti della percentuale massima ammissibile di superficie coperta, fino al limite massimo complessivo del 60% della superficie fondiaria, al fine di favorire la densificazione delle masse dei manufatti riducendo le distanze da confini e strade secondarie, nel rispetto comunque

delle norme dettate dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dalle norme di sicurezza idraulica, antincendio, ecc.; il P.I. potrà perseguire in tal senso soluzioni compositive diverse, passando dalle tipologie edilizie tradizionali a singolo capannone, a quelle di tipo aggregativo, come capannoni a schiera singola o a schiera doppia; lo sfruttamento della potenzialità edificatoria potrà essere perseguito mediante l'impiego dei tipi edilizi più adeguati sotto il profilo funzionale e morfologico; relativamente alle altezze ed alle superfici coperte, le norme tecniche del P.I. potranno prescrivere, previa definizione di procedure per l'approvazione di progetti presentati direttamente dai soggetti abilitati sulla base di specifiche e documentate necessità, regole diverse legate alle effettive esigenze della produzione.

61.20 Il P.I. potrà riclassificare e/o accorpare le aree a servizi previste dal P.R.G. all'interno dell'urbanizzazione consolidata, sempre nel rispetto del dimensionamento minimo dei servizi previsti dall'Art. 31 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

61.21 Nel periodo transitorio, rispetto all'adozione della prima variante al P.I., gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ricadenti all'interno del perimetro dei limiti fisici alla nuova edificazione definiti dal P.A.T.:

- a) sono subordinati all'accertamento dell'esistenza effettiva di tutte le opere di urbanizzazione primaria adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo;
- b) sono subordinati all'accertamento dell'esistenza effettiva delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché delle opere necessarie ai collegamenti ai pubblici servizi ed alla viabilità esistente, strettamente connesse al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale.

61.22 Ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. n. 11/2004 sono sempre ammessi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, anche in assenza dei piani attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

61.23 In assenza dei presupposti di cui al comma precedente, gli interventi sono subordinati all'approvazione di un P.U.A..

61.24 Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria (v. art. 16, c. 7, D.P.R. n. 380/2001) di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28, c. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il D. Lgs. n. 163/2006 (art. 16, c. 2-bis, D.P.R. n. 380/2001, così come introdotto dall'art. 45, c. 1, della L. n. 214/2011).

62 Criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale, e per l'edilizia ecosostenibile

Rif. elaborati tecnici: Relazione – Allegato E

62.1 Il P.A.T., detta i seguenti criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente ad opera del P.I., le localizzazioni preferenziali dei fronti di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia ecosostenibile.

DIRETTIVE

62.2 Il P.I. privilegia la trasformazione urbanistica ed il recupero degli insediamenti esistenti. La localizzazione dei nuovi insediamenti deve rispondere, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) aree non interessate da vincoli di tutela, invariante/bassa trasformabilità e/o penalità ai fini edificatori;
- b) aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal P.A.T. e dal P.I.;
- c) altre aree all'interno del limite fisico alla nuova edificazione previsto dal P.A.T..

62.3 Il P.I., ferma restando la possibilità di ricorrere a procedura di evidenza pubblica, anche con ricorso all'istituto del credito edilizio e/o alla previsione di indici di edificabilità differenziati, incentiva l'edilizia ecosostenibile:

- a) privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le invarianze e le tutele previste dal P.A.T., prevedendo in ogni caso, a carico dei soggetti attuatori, l'adozione di idonee misure mitigative e compensative;
- b) favorendo l'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle opere mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- c) favorendo l'utilizzo di metodi di progettazione bioecologica, l'utilizzo di materiali biocompatibili ed energie rinnovabili, processi e tecnologie di risparmio energetico;
- d) privilegiando insediamenti che complessivamente, per le soluzioni tecniche proposte e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, presentino un alto grado di sostenibilità ambientale in relazione alla tutela dell'ambiente, del suolo, delle risorse idriche, dell'atmosfera, prevedano livelli di carico urbanistico inferiori rispetto a quelli tradizionalmente indotti da insediamenti progettati con criteri ordinari nello stretto rispetto dei parametri minimi di legge, e standards di qualità dei servizi e della vivibilità superiori a quelli minimi previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti di pianificazione.

62.4 Per il riconoscimento degli incentivi di cui al presente articolo, il P.I. deve prevedere obiettivi raggiungibili e misurabili, standard oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori e clausole per inadempimento che annullino i profitti illegittimamente acquisiti per effetto degli incentivi concessi, fatte salve le sanzioni di legge.

62.5 Il P.I. subordina la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, alla stipula di un accordo procedimentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, che renda vincolanti contrattualmente gli obiettivi, gli standard di qualità, i controlli e le penali per inadempimento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

62.6 Nel periodo transitorio, rispetto all'adozione della prima variante al P.I., si dovranno prevedere:

- a) il mantenimento delle alberature esistenti, comprensivo del piano degli interventi di manutenzione e di sostituzione delle stesse;
- b) la messa a dimora di nuovi filari di alberi, utilizzando prevalentemente le essenze latifoglie caduche appartenenti alla vegetazione tipica della zona;
- c) la realizzazione di fasce alberate che dovranno indicativamente essere attrezzate con essenze latifoglie caduche appartenenti alla vegetazione tipica della zona e con analoghe essenze arbustive; nelle aree relative è vietata l'installazione di attrezzature pubblicitarie e di

- attrezzature per il tempo libero, ad eccezione di eventuali ambiti adiacenti a spazi di sosta stradali, che potranno essere attrezzati con panchine e manufatti similari;
- d) la realizzazione di dune alberate; nelle aree relative è vietata l'installazione di attrezzature pubblicitarie e di attrezzature per il tempo libero, ad eccezione di eventuali ambiti adiacenti a spazi di sosta stradali, che potranno essere attrezzati con panchine e manufatti similari;
- e) l'installazione di barriere antirumore artificiali, utilizzando preferibilmente quelle realizzate in legno e comunque integrate da elementi di verde;
- f) la sistemazione delle aree di recupero ambientale, consistenti nelle aree residuali che si formano tra il ciglio stradale e il confine dell'ambito di cui alle presenti zone;
- g) adeguati varchi al fine di renderle adeguatamente permeabili alla viabilità ciclabile e pedonale e non costituire barriere alla mobilità non motorizzata.

63 Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive

- 63.1 Il P.A.T., ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. n) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i., in relazione alle specificità territoriali del Comune, trovando applicazione le disposizioni di cui alla L.R. n. 55/2012 in merito alle procedure urbanistiche semplificate di S.U.A.P.; è fatto comunque salvo quanto specificatamente dettato dall'art. 38, c. 3, della L. n. 133/06.08.2008.
- 63.2 Per "attività produttive" si intendono le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi alle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui all'art. 38, c. 3, lett. b) del decreto-legge n. 112/2008.
- 63.3 Ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.P.R. n. 160/2010, per le finalità di cui all'art. 38, c. 3, della L. n. 133/2008 (conversione del decreto-legge n. 112/2008), è individuato il S.U.A.P. quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. n. 59/2010 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
- 63.4 Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 gli interventi di cui all'art. 2 della L.R. n. 55/2012. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 55/2012 sono soggetti al procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che comportino ampliamento di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico (interventi reazzati in deroga), purché entro il limite dell'80% della superficie coperta esistente e comunque in misura non superiore a mq 1.500 escludendo, di norma e fatti salvi casi particolari, gli ampliamenti che:
1. comportino la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici produttivi esistenti, con un investimento aziendale tale da far propendere al trasferimento dell'attività in zona propria;
 2. comportino aumento del numero delle unità immobiliari e l'inserimento di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del P.A.T.I.;
 3. comportino l'ampliamento di strutture precarie;
 4. comportino il trasferimento di attività esistenti in altri siti diversi da zone proprie;
 5. comportino nuove costruzioni di edifici isolati rispetto al fabbricato produttivo esistente;
 6. comportino ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;
 7. comportino ampliamenti lesivi delle integrità ambientali e paesaggistiche di aree di pregio,

parchi, ville venete, crinali, visuali panoramiche ecc..

Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazioni d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo.

Il limite massimo di ampliamento può essere conseguito anche con più stralci, purché il limite di mq 1.500 non sia complessivamente superato.

Il parere del Consiglio Comunale deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'istruttoria del responsabile S.U.A.P., decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.

Si richiamano i contenuti dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 832 del 15.03.2010 (Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46, c. 2, lett. c), della L.R. n. 11/2004 "Criteri per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della L.R. 11/2004.

Inoltre, nel rispetto del principio dello sviluppo ambientalmente sostenibile, gli ampliamenti sono consentiti a condizione si favorisca un approccio ecologico da prevedersi nella fase di progettazione.

Dovrà essere quantificata la "capacità di carico ambientale", ossia il livello soglia di attività antropiche associabile ad una determinata scelta progettuale oltre il quale si verifica il degrado delle risorse naturali, ossia degli ecosistemi presenti nel territorio, quindi la necessità di approntare interventi compensativi/mitigativi maggiori o minori (es. contenimento consumo energetico) a tutela dell'ecosistema di cui fanno parte le aree interessate dalle nuove antropizzazioni.

A tal fine possono trovare applicazione le metodiche, i criteri ed i parametri contenuti nelle "Linee guida per una progettazione energeticamente ed ambientalmente sostenibile" e nelle "Linee guida per la progettazione ambientale delle aree destinate ad insediamenti produttivi" di cui ai quaderni 4 e 5 allegati al P.T.C.P..

Al fine di ridurre l'impatto dei nuovi interventi antropici su ecosistemi e paesaggio, utile diventa l'utilizzo del "verde come strumento di recupero dell'ambiente", finalizzato a quanto di seguito sintetizzato:

1. controllo dell'inquinamento diffuso:
 - inquinamento atmosferico (particolato solido, inquinanti gassosi, ciclo biochimico del carbonio);
 - inquinamento acustico (riduzione inquinamento acustico stradale);
 - inquinamento idrico (i processi di depurazione, zone umide artificiali, relazioni pianta-terreno);
2. regolazione idrotermica dell'ambiente e salvaguardia del suolo:
 - regimazione acque meteoriche e conservazione del suolo;
3. funzione di equilibrio tra le specie;
4. riduzione dell'impatto ambientale;
5. miglioramento del paesaggio.

I quaderni forniscono, infine, alcuni sussidi progettuali relativi alle principali tipologie dei sistemi vegetali:

1. quinte vegetative (siepi, fasce vegetali lungo infrastrutture lineari, fasce di forestazione urbana, rilevati con copertura vegetale);
2. schermi a struttura mista (terre armate rinforzate vegetate, muri vegetati);
3. realizzazione delle nuove unità naturali (localizzazione, vincoli normativi).

L'area di pertinenza della attività produttiva dovrà comunque essere oggetto di adeguata riqualificazione ambientale/ecologica attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante.

Gli interventi ammessi in zona propria (z.t.o. "D") che comportino ampliamento della Z.T.O. dovranno rispettare le limitazioni di cui alla vigente normativa in materia e il dimensionamento di

cui all'art. 12.1 delle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano e comunicati all'Ufficio di Piano; anche per questi interventi valgono le indicazioni di cui al presente articolo.

- 63.5 Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale (interventi di edilizia produttiva in variante) trova applicazione l'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 integrato con le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 55/2012.
- 63.6 La realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 61.4 e 61.5 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n. 55/2012.
- 63.7 Gli interventi in variante alla pianificazione urbanistica mediante S.U.A.P. devono in ogni caso rispettare quanto previsto da:
- D.G.R.V. n. 791 del 31.03.09 avente per oggetto "*Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Indicazioni metodologiche e procedurali.*" e s.m.i.;
 - disposizioni relative alle varianti al Piano che si intende modificare (P.A.T. o P.A.T.I.), in relazione alle procedure di legge afferenti deposito-pubblicazione-osservazioni.
- Per l'approvazione definitiva della variante è necessario l'assenso della Provincia, nelle forme previste dalle norme vigenti.
- 63.8 Qualora si tratti di interventi di realizzazione o localizzazione di nuovi impianti produttivi, la variante ai P.A.T.I./P.A.T. sarà ammissibile entro i limiti, criteri e condizioni di cui agli articoli 8, 9 e 69 delle presenti N.T., fatte salve tutte le procedure valutative necessarie cui la variante è sottoposta (Valutazione Ambientale Strategica, Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica, Valutazione di Incidenza Ambientale, ecc.), ai sensi della D.G.R.V. n. 832/2010 – Allegato A – punto 3.
- 63.9 Il P.I. individua, aggiorna l'individuazione e disciplina le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti; può individuare e disciplinare puntualmente attività ricadenti in zona propria, nonché disciplinare quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento.

64 Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate

- 64.1 Il P.A.T., in coerenza con il P.A.T.I. del Conselvano, per il Comune di Agna non individua ulteriori ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate.

65 Criteri per l'individuazione delle aree di emergenza per la Protezione Civile

- 65.1 Per il territorio comunale il P.T.C.P. individua nella Relazione l'elenco delle aree di emergenza per la Protezione Civile contenute nel Piano Provinciale di Emergenza (PPE).
il Piano Provinciale di Emergenza, una volta divenuto operativo, costituisce elemento vincolante di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento del P.T.C.P. e del P.R.C.; le aree di emergenza possono assumere destinazioni polifunzionali, così da assicurare attività alternative di servizio al territorio in condizioni di non emergenza.
- 65.2 Il Comune di Agna si impegna a sviluppare un progetto coordinato assieme ai Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, con i Consorzi di Bonifica, Genio Civile, Autorità di Bacino, Protezione

Civile, ecc., eventualmente tramite apposito P.A.T.I. tematico, da considerare quale “ambito di pianificazione coordinata per la sicurezza sociale”, indirizzato a conseguire gli obiettivi di tutela idraulica, nonché collegati alla salvaguardia verso i fenomeni franosi, incendi boschivi, e gli altri rischi che possano interessare la popolazione, e dovrà inoltre affrontare organicamente la previsione e l’individuazione degli “Edifici strategici ed aree di emergenza per la Protezione Civile”, secondo quanto previsto dall’art. 35 del P.T.R.C..

65.3 Il P.I. dovrà essere, inoltre, coordinato con il Piano di Protezione Civile qualora già approvato dal Comune.

66 Promozione di iniziative volte all’uso corretto delle risorse energetiche ed allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili

66.1 La protezione del clima rappresenta un aspetto fondamentale della politica di sostenibilità del Comune che, nel perseguire gli obiettivi della riduzione delle emissioni dei gas serra climalteranti, contribuisce a creare una diffusa consapevolezza sulle problematiche legate al cambiamento climatico ed a fissare un obiettivo di riduzione dei gas serra rispetto alla quantità globale emessa per l’applicazione della pianificazione prevista nel proprio territorio.

66.2 Il P.A.T. contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’Art. 2, c. 1, lett. a) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., recependo quanto disposto dal D. Lgs. n. 387/2003 – che dà attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità – espressione dell’impegno internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997 (ratificato con la L. 1 giugno 2002, n. 120), per la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili; in questo senso viene fatto proprio l’impegno, assunto a livello provinciale, di cui all’accordo europeo “20-20-20” sottoscritto dall’Italia per la lotta ai cambiamenti climatici (secondo cui entro il 2020 tutti i Paesi membri devono ridurre del 20% le emissioni di CO2 del 1990, aumentare al 20% il contributo delle rinnovabili al fabbisogno energetico, ridurre del 20% i consumi energetici).

66.3 Nel perseguire obiettivi tesi a migliorare la qualità dell’edilizia e dell’ambiente mediante costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili, il contenimento del consumo idrico ed energetico, l’accessibilità e la sicurezza per gli utenti, le presenti norme stabiliscono che gli interventi edificatori dovranno adottare criteri di pianificazione ed edificazione sostenibile.

66.4 Nell’ambito delle funzioni relative alla materia energia, la L.R. n. 11/2001 ha attribuito alla Giunta regionale, fino all’approvazione del Piano Energetico Regionale, le funzioni relative all’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, con esclusione di quelli che producono energia da rifiuti; in questo senso vengono espressamente richiamate le “Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” di cui alla D.G.R.V. n. 2204 del 08.08.2008.

66.5 Il P.A.T. urbanisticamente fa propri i criteri informativi e procedurali relativi a provvedimenti statali e regionali che verranno emanati ai fini di favorire interventi aventi per obiettivo la promozione dell’installazione di impianti fotovoltaici; i relativi provvedimenti normativi verranno recepiti automaticamente.

DIRETTIVE

- 66.6 Il P.I. localizza e definisce:
- a) gli impianti e le infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile nel rispetto degli aspetti paesaggistici e del patrimonio storico-artistico del territorio; in particolare deve essere favorita la scelta di ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio; l'eventuale installazione in siti diversi dovrà essere accompagnata da una adeguata motivazione;
 - b) i siti in cui può essere limitata o esclusa l'installazione di nuovi impianti e infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile; il divieto comunque non può riguardare in modo generico zone territoriali omogenee (di cui al D.M. n. 1444/1968), ma sarà possibile vietare l'installazione di nuovi impianti ed infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile in determinati siti qualora giustificato al fine di:
 - evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;
 - tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici;
 - c) in particolare potrà essere limitata o esclusa l'installazione di nuovi impianti e infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile nelle seguenti aree o ambiti definiti dal P.A.T.:
 - aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 - aree vincolate ai sensi dell'articolo 157 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 - ambiti territoriali di importanza paesaggistica;
 - contesti figurativi;
 - invarianti di natura ambientale.
 - ambiti di particolare valenza agricolo-produttiva.
- in coerenza con quanto dettato dal P.T.R.C..
- 66.7 Viene richiamato quanto disposto dall'Art. 44, c. 7 bis, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 66.8 Il P.I. valuta le modalità di attuazione degli interventi occorrenti per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza non superiore a 6 kWp, da realizzare sulle abitazioni esistenti, anche in zona agricola, fissando le tipologie delle parti costruttive di supporto, architettonicamente integrate con il corpo edilizio principale, nonché i meccanismi incentivanti – con particolare riferimento alla formazione delle cubature urbanistiche – ed i titoli abilitativi all'intervento.
- 66.9 Il P.I. disciplina la realizzazione di serre solari bioclimatiche (spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze), quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni che seguono:
- ogni serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone;
 - la specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento;
 - le serre solari dovranno essere progettate in modo da integrarsi armonicamente nell'organismo edilizio.
- 66.10 Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, il Comune valuta l'opportunità di introdurre modifiche al regolamento edilizio tali da:
- incentivare economicamente la progettazione e la costruzione di edifici energeticamente efficienti;
 - definire regole di "architettura sostenibile", non a carattere cogente, ma di indicazione procedurale volontaria;
 - individuare una serie di incentivi economici volti a compensare i maggiori costi di ricerca progettuale, di modifica dei metodi costruttivi e di apporti qualitativi introdotti nel processo edilizio;

- nel rispetto dei criteri informativi di cui alle presenti norme, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel regolamento di cui sopra, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento; per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. Sono fatti salvi gli adeguamenti di cui al D. Lgs. n. 28/2011, nonché gli obblighi di prestazioni energetiche di cui alla Direttiva Europea 31/2010;
- a meno di documentati impedimenti di natura tecnica, economica e funzionale, fissare che gli edifici di nuova costruzione dovranno essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate; gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole; gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) saranno disposti lungo il lato nord e serviranno da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati; le aperture massime saranno collocate a Sud, Sud-Ovest, mentre a Est saranno minori e a Nord saranno ridotte al minimo indispensabile;
- suggerire l'utilizzo di pannelli radianti integrati nei pavimenti o nelle solette dei locali da climatizzare;
- per i nuovi edifici di uso residenziale, terziario, commerciale, industriale e ad uso collettivo, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli, rendere obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda a usi sanitari, dimensionati per una copertura annua del fabbisogno energetico superiore al 30%;
- per la produzione dell'acqua refrigerante negli impianti di condizionamento estivo suggerire l'impiego di macchine frigorifere ad assorbimento alimentate a gas o ad acqua calda;
- per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e per l'ottimizzazione nell'uso delle risorse, suggerire l'adozione delle seguenti tecnologie:
 - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti;
 - impianti di micro-cogenerazione alimentati a gas anche abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento;
 - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate mediante motore a combustione interna a gas;
 - impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento) purché i consumi di energia primaria siano inferiori a quelli di una macchina equivalente a compressione di vapori saturi alimentata elettricamente;
 - impianti di cogenerazione per destinazioni produttive-terziarie-servizi.

66.11 Il Comune, con il P.I., dispone affinché siano applicati per gli impianti di scambio termico chiuso ed aperto gli appositi regolamenti provinciali che definiscono le modalità di realizzazione e gestione degli stessi, nonché individua le aree del territorio dove ne è consentita la realizzazione.

66.12 In sede di redazione della prima variante al P.I. il Comune individua interventi che:

- consentano, in relazione alle previsioni relative alle trasformazioni urbanistiche, il massimo utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e sistemi edilizi a basso consumo;
- localizzino aree idonee all'applicazione di eventuali fonti rinnovabili di energia presenti o ipotizzabili sul territorio comunale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

66.13 Sono fatti salvi gli incentivi urbanistici ed edilizi per la promozione dell'edilizia sostenibile, ai sensi dell'art. 3, c. 2 della L.R. n. 14/2009, nonché quanto dettato dalla L.R. n. 4/2007 e relativa D.G.R.V. n. 2499 del 04.08.2009 in merito alle iniziative e interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile.

67 Compatibilità ambientale degli interventi edilizi

DIRETTIVE

67.1 Il P.I., nell'assegnazione delle carature urbanistiche e degli indici di zona, può riservare, nel rispetto del dimensionamento, parte del volume previsto nelle singole zone come incentivo, sotto forma di incremento dell'indice stesso e fino ad un massimo del 20%, per i singoli interventi edilizi ad elevata sostenibilità ambientale finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, nonché a preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente e favorire l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile con l'utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia.

67.2 Il P.I. determina gli indicatori per la valutazione dell'indice di compatibilità ambientale degli interventi ed i criteri per l'assegnazione delle quote volumetriche aggiuntive.

68 Mitigazioni, Compensazioni ed accorgimenti da adottare in fase attuativa

Rif. elaborati tecnici: Rapporto Ambientale

68.1 Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di V.A.S. individua misure di mitigazione, compensazione e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali.

68.2 Con il termine "mitigazioni e compensazioni" si intendono le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano. Le misure di compensazione, a differenza delle mitigazioni, non riducono gli impatti attribuibili alle trasformazioni indotte dal Piano, ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente.

DIRETTIVE

68.3 Il P.I. assume e fa proprie le misure e gli accorgimenti individuati nella V.A.S. e riportati di seguito e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza. Il P.I. potrà definire ulteriori modalità e procedure per l'attuazione delle stesse.

Il P.I. dovrà essere sottoposto a "Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.)", in considerazione di quanto emerso nello studio specialistico di "Valutazione di Compatibilità Idraulica", dove si rimanda la classificazione delle aree a pericolosità idraulica alla V.C.I. del P.I..

Il P.I. dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal P.A.T. in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

I P.U.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, del D. L. n. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. n. 106/2011, per le parti non valutate dal P.A.T., saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle D.G.R. n. 1646 del 07.08.2012 e n. 1717 del 03.10.2013.

Il "Piano Comunale di Zonizzazione Acustica" dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del P.I..

In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi, nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

L'ipotesi di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale non si applica esclusivamente alle seguenti categorie di Copertura del Suolo (con riferimento alla Banca dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione del Veneto revisione 2012):

- 11210 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%);
- 11220 Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%);
- 11230 Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%);
- 11320 Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano);
- 11330 Ville Venete;
- 12110 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi;
- 12160 Luoghi di culto (non cimiteri);
- 12170 Cimiteri non vegetati;
- 12190 Scuole;
- 12230 Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali e altro);
- 12260 Aree adibite a parcheggio;
- 13320 Suoli rimaneggiati e artefatti;
- 13420 Aree in trasformazione;
- 14140 Aree a verde private;
- 14220 Aree sportive (calcio, atletica, tennis, ecc.).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 68.4 Le opere e gli interventi di seguito riportati, dovranno essere attuati contemporaneamente, ma non successivamente, alla realizzazione delle azioni strategiche di Piano che hanno generato effetti ambientali negativi.
- 68.5 Si riportano di seguito le misure da osservare in fase di attuazione del Piano, nella predisposizione della pianificazione degli interventi (P.I.) ed attuativa (P.U.A.).
- 68.6 Attività produttive classificate "da trasferire" nel vigente P.R.G. e localizzate all'interno dei centri abitati
 - a. Tutte le attività produttive classificate "da trasferire" nel vigente P.R.G., localizzate all'interno dei centri abitati costituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico ambientale in cui sono inserite.
 - b. Al fine di perseguire l'obiettivo generale di riqualificazione dell'ambito interessato dalle opere incongrue e dagli elementi di degrado, il P.I. promuove per le suddette attività da trasferire, l'utilizzo del credito edilizio per il loro trasferimento in zona propria.
 - c. Il P.I., oltre a individuare eventuali ulteriori fabbricati e manufatti come opere incongrue e di degrado, definisce i più appropriati strumenti per ripristinare le corrette condizioni ambientali e paesaggistiche nelle aree occupate da opere incongrue, nonché le tipologie d'intervento ammesse sugli edifici esistenti.
- 68.7 Nuova viabilità di progetto (di collegamento frazionale / intercomunale o ritenuta di maggiore importanza)
 - a. In sede di progettazione degli interventi relativi alla nuova viabilità, dovrà essere effettuato uno studio unitario dell'inserimento paesaggistico-ambientale comprendente una documentazione di impatto acustico che permetta di individuare eventuali impatti rumorosi determinati dalla struttura sugli edifici residenziali o ricettori sensibili. Tale studio dovrà permettere l'individuazione di misure di mitigazione acustica e paesaggistica. Si ritiene che le eventuali opere di mitigazione acustica dovranno preferibilmente impiegare elementi vegetazionali da disporsi ai bordi del tracciato stradale e su terrapieni. Andranno in ogni caso

rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (art. 16 e art 26) in merito in particolare alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

- b. Per il tracciato si ritiene opportuno che la progettazione dell'infrastruttura preveda la realizzazione di un'area verde attrezzata, dotata di alberature e di spazio riservato per i ciclisti, che permetta un migliore inserimento paesaggistico della struttura in progetto. Si ritiene altresì opportuno che tale fascia sia progettata contestualmente al tracciato stradale, tenendo conto di opportune previsioni indicative dei livelli di traffico che potranno interessare il tratto di viabilità da elaborarsi in fase di progettazione preliminare dell'intervento.
- c. Il Comune, in sede di P.I., dovrà regolamentare le modalità di realizzazione delle diverse tipologie di infrastrutture viarie ed in particolare dettare specifiche condizioni per individuare i punti in cui è opportuno inserire degli attraversamenti sottopassanti al fine di limitare l'isolamento della fauna locale.
- d. Al fine della tutela dell'ambiente, nelle fasi dell'attività di cantiere si prescrivono di seguito alcuni accorgimenti progettuali:
 - analisi del regime dei corpi idrici posti nell'intorno del cantiere, al fine di evitare, mediante l'adozione di opportuni accorgimenti progettuali o varianti, fenomeni di abbassamento della falda e di variazione del regime idrico;
 - prevedere la realizzazione di sottopassi adeguati per la fauna ed i mammiferi terrestri, in particolare in corrispondenza delle rogge e dei fossati; deve essere valutata e realizzata la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario se presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale e, ove necessario, prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale); laddove non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità dovrà prevedere anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti), dotati di aperture sul lato superiore tramite griglie di aereazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo, unitamente alle recinzioni di invito ed ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 - in fase di cantiere adottare accorgimenti tecnici atti a limitare il periodo di intorbidimento dei corsi d'acqua a valle dell'opera ed a garantire la presenza costante dell'acqua (es.: limitare nel tempo la eventuale interruzione del flusso d'acqua);
 - per limitare in fase di gestione dell'opera il disturbo da rumore di insediamenti residenziali limitrofi, prevedere barriere antirumore prefabbricate.


68.8 Riequilibrio ecologico

- a. Gli interventi di urbanizzazione (nuova edificazione o ampliamenti di edifici ad uso residenziale, produttivo, commerciale, direzionale, ecc.; interventi di nuova viabilità; realizzazione di aree a servizi compresi parcheggi, ecc.) devono concorrere, mediante la realizzazione di interventi di riequilibrio ecologico, al miglioramento della qualità ambientale.
- b. Il P.I. stabilirà le tipologie e le caratteristiche tecniche delle opere di riequilibrio ecologico tali da integrare la rete ecologica comunale.
- c. Il P.I. specificherà inoltre gli ambiti del territorio comunale dove realizzare gli interventi di riequilibrio ecologico e di compensazione ambientale.
- d. Nelle norme del P.I., gli interventi di trasformazione edilizia soggetti a concessione o autorizzazione, nonché gli interventi di trasformazione fondiaria soggetti a concessione o autorizzazione, devono assicurare una dotazione minima di essenze arboree e/o arbustive tali da garantire il riequilibrio ecologico. La piantumazione delle essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata entro i termini di validità della concessione edilizia o

dell'autorizzazione.

68.9 Protezione acustica

- a. In fase di predisposizione della prima variante al P.I. dovrà essere aggiornato il Piano di classificazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (D.G.R. n. 4313 del 21 settembre 1993) e prevedendo, ove necessari, eventuali piani di risanamento acustico. Per le nuove zone residenziali dovrà essere valutata la necessità di introdurre misure di protezione, mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento. Per gli interventi relativi a nuova edificazione ad uso produttivo dovrà essere effettuata, in sede di progettazione e definizione della tipologia di azienda che andrà ad insediarsi, un'analisi dei possibili impatti acustici sugli edifici residenziali esistenti, relativi all'esercizio delle attività. Nel caso in cui lo studio di impatto acustico evidenzi il superamento dei limiti di legge dovranno essere individuate adeguate mitigazioni (es. creazione di fasce di mitigazione che prevedano l'inserimento di elementi vegetazionali, barriere fonoassorbenti, etc.).
- b. La valutazione di clima acustico dovrà inoltre permettere l'individuazione di eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico da adottarsi quali in particolare la predisposizione di fasce di vegetazione e terrapieni che prevedano anche l'inserimento di elementi vegetazionali. Tali fasce potranno essere realizzate, qualora l'entità dell'impatto dell'infrastruttura lo richieda, anche su terrapieni (come da immagine riportata di seguito) e dovranno contribuire alla mitigazione paesaggistica degli elementi infrastrutturali individuati. Le superfici a verde garantiscono un buon livello di attenuazione (circa 4,6 dBA per ogni raddoppio della distanza), superiore a quello delle superfici dure (cemento, lastricato, ecc.) che registrano invece un livello di attenuazione di circa 3 dBA per ogni raddoppio della distanza (Fonte: "Linee guida per la progettazione ambientale delle aree destinate a insediamenti produttivi", Provincia di Padova, Assessorato all'Urbanistica, 2007).



Esempio di effetto di attenuazione determinato dalle fasce di vegetazione associate anche alla formazione di terrapieni (in particolare per le aree prossime ad edificato residenziale esistente o in progetto)

- c. Fasce di mitigazione acustica e paesaggistica dovranno essere predisposte anche nel caso di vicinanza tra aree residenziali e produttive di nuova realizzazione (anche nel caso gli interventi si riferiscano ad ambiti non attuati già previsti dal P.R.G. vigente). Dette fasce dovranno prevedere anche la predisposizione di elementi vegetazionali (cespugli e alberature). Le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

68.10 Rifiuti e terre da scavo

- a. Risulta di primaria importanza l'adozione di procedure e materiali che minimizzino la produzione di rifiuti, in particolare di quelli non riciclabili e particolarmente dannosi per l'ambiente, oltre che incentivare il riciclo dei rifiuti garantendo la sicurezza nella gestione degli stessi.
- b. Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione.

- c. In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.

68.11 Inquinamento luminoso

- a. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, deve essere improntata al contenimento dell'inquinamento ed al risparmio energetico.
- b. Nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna, dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:
- impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
 - selezionare, ove possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di luminanza e illuminamento ammessi dalle norme vigenti;
 - evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti, o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;
 - limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, mantenendo, ove possibile, l'orientamento del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
 - adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue;
 - adottare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri.
- c. Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano alle installazioni, agli impianti e alle strutture pubbliche, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali, nonché agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose, con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1500 lumen.
- d. L'installazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati in fregio alle strade, qualora vengano superate le tre sorgenti luminose, è subordinata al preventivo parere dell'Amministrazione Comunale.

68.12 Mitigazioni per l'effetto barriera e per la continuità ambientale

- a. Gli interventi di mitigazione dovranno costituire barriera ambientale (inquinamento acustico e da polveri), nonché barriera visiva rispetto al contesto paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce tampone realizzate con essenze autoctone. Allo scopo, per conseguire gli obiettivi della mitigazione, si dovrà cercare di rendere l'effetto il più naturale possibile, prevedendo arbusti prevalentemente sempreverdi su fascia discontinua interrotta e sfalsata su due o più file, per garantire un'adeguata copertura visiva dall'esterno, alternati a quelli a foglia caduca, in maniera sempre più rada.
- b. Gli interventi devono inoltre garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti, sia tramite impianti arborei nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico e lungo i corsi d'acqua minori, sia tramite il raccordo di siepi e filari alberati, anche con piccoli interventi che possano creare un sistema continuo.

68.13 Recupero delle acque meteoriche

- a. Gli edifici devono essere concepiti e realizzati in modo da consentire il recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, al fine di ridurre il consumo di acqua potabile (e/o di falda), per consentirne l'impiego per usi compatibili (annaffiatura delle aree verdi, usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione passiva/attiva, alimentazione delle cassette di scarico dei W.C., ecc.) e se viene contestualmente predisposta una rete di

adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale) all'interno e all'esterno dell'organismo edilizio.

- b. Ciò consentirà inoltre l'immissione nel sistema di smaltimento, di una minore quantità d'acqua, in caso di concentrazione di fenomeni meteorici.

68.14 Sensibilizzazione della collettività e riduzione consumo di risorse

- a. Si ritiene opportuno provvedere ad un'adeguata istruzione e sensibilizzazione dei proprietari delle attività produttive in merito alla tutela dell'ambiente naturale e delle risorse. Per la tutela della risorsa idrica sotterranea e del suolo è possibile incentivare l'adozione di opportuni sistemi di collettamento e smaltimento delle acque reflue, in particolare adottando lo smaltimento a reti separate e sistemi di depurazione dei reflui che riducano l'impatto ambientale dei processi depurativi. Anche importante è la riduzione dei consumi e la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione degli usi, attraverso l'adozione di sistemi per il riutilizzo dell'acqua meteorica e dei reflui recuperabili.
- b. Si segnala l'importanza di ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo e di perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso nell'illuminazione privata attraverso l'utilizzo di lampade opportunamente schermate verso la volta celeste.
- c. Si prescrive che per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone ed ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.
- d. In merito alle azioni strutturali per la tutela quantitativa del bene acqua viene richiamato quanto specificatamente previsto dal P.T.R.C..

68.15 Per quanto non espressamente citato, si richiamano i contenuti dell'art. 13 delle N.T. del P.A.T.I. del Conselvano.

69 Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T., in rapporto alla VAS.

Rif. elaborati tecnici: Rapporto Ambientale

69.1 Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio, così come indicato nel Rapporto Ambientale. Il Piano misurerà inoltre gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

69.2 Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato, d'intesa con la Provincia di Padova e con le autorità competenti in materia, a cura del Comune, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto e della struttura operativa dell'ARPA Veneto.

69.3 Il Rapporto Ambientale individua un set di indicatori per il monitoraggio di ciascuna componente ambientale e socio-economica analizzata. Nella fase di attuazione del P.A.T. l'Amministrazione Comunale potrà ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati per il monitoraggio.

DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E VINCOLI

69.4 Questi indicatori verranno monitorati dal Comune con la cadenza indicata al punto 67.7 e nel caso di varianti al P.A.T., il relativo Rapporto Ambientale dovrà riportare i valori di popolamento

disponibili alla data della variante. Essi sono complementari a quelli di area vasta di competenza del P.T.R.C., del P.T.C.P. e del P.A.T.I. del Conselvano.

69.5 Il Comune, in sede di adozione della prima variante al P.I. o di sue varianti, dovrà riportare lo stato degli indicatori previsti nel piano di monitoraggio del territorio.

69.6 Set di indicatori per il monitoraggio:

Macrosettore	Indicatori del PAT	Unità di misura
Suolo	➤ Consumo di Superficie Agricola Utile	➤ Ha
Acqua	➤ Localizzazione aree a rischio idrogeologico/ristagno idrico ➤ Aumento della superficie impermeabilizzata* ➤ Portata di deflusso ➤ Numero di pozzi	➤ Individuazione cartografica ➤ Ha ➤ metri cubi/secondo ➤ Numero
Economia	➤ Aziende e addetti ➤ Reti per la telefonia e la telematica ➤ Reti energetico-ambientali	➤ Numero ➤ km ➤ km
Agenti fisici	➤ Impianti per la comunicazione elettrodotti (specialmente nelle fasce di rispetto di scuole, asili e altri ricettori simili)	➤ numero ➤ km ➤ mq aree sensibili in fascia di rispetto
Sociale	➤ Andamento demografico ➤ Rete ciclabile ➤ Andamento delle presenze in strutture turistico-ricettive (musei, parchi, ville, esposizioni) ➤ aree verdi / abitante ➤ raccolta differenziata dei rifiuti	➤ residenti ➤ km ➤ turisti/anno rapporto percentuale
Aria	➤ Concentrazione di particolato fine PM 10*	➤ $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Trasporti	➤ Andamento del traffico* ➤ incidentalità e mortalità	➤ autoveicoli/ora ➤ n. incidenti / n.
Paesaggio, biodiversità	➤ Andamento della frammentazione del paesaggio ➤ corridoi ecologici e aree di notevole interesse ambientale ➤ Stato di conservazione dei beni monumentali	➤ Indice di connettività ➤ m; m ² ➤ giudizio

* : compatibilmente alla reperibilità del dato

69.7 In merito alla promozione e attuazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, quindi alla stima delle emissioni (nei termini di CO₂ equivalente), viene richiamata l'applicazione pratica inerente il progetto "CLIPAD" (Clima Padova) introdotta con il P.A.T.I. del Conselvano.

TITOLO IV

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI.

70 Regime giuridico delle opere oggetto di sanatoria edilizia (c.d. Condono Edilizio)

- 70.1 Il rilascio della sanatoria edilizia (c.d. condono edilizio), se da un lato rende legittimo l'edificio per le parti strutturalmente e funzionalmente abusive, dall'altro non conferisce nessun ulteriore automatico beneficio o vantaggio, attuale o potenziale.
- 70.2 Con l'ottenimento della sanatoria edilizia non è automaticamente variata la destinazione urbanistica del terreno dove insiste l'edificio condonato, nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica.

71 Efficacia del P.A.T., criteri e limiti entro i quali il P.I. può modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso


- 71.1 Ai sensi dell'Art. 14, c. 11, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., l'approvazione del P.A.T. e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
- 71.2 L'entrata in vigore del P.A.T. comporta la decadenza dei titoli abilitativi e delle Denunce di Inizio Attività o SCIA con esso incompatibili, salvo che, a quella data, i lavori non siano già iniziati e successivamente siano conclusi nei termini di validità del provvedimento abilitativo.
- 71.3 Al momento dell'adozione e dell'entrata in vigore del P.A.T. persiste l'obbligo di rinnovo dell'accertamento di conformità dei lavori pubblici per i quali:
- a) non sia stato approvato il progetto definitivo;
 - b) pur ricorrendo l'ipotesi di cui al punto a), non sia stato confermato l'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche.
- 71.4 Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, c. 3 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.I. può modificare il P.A.T. – senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso – in tutti i casi previsti da norme ed atti di pianificazione di livello superiore.
- 71.5 La variazione e/o sostituzione dei riferimenti normativi e degli strumenti di pianificazione richiamati nelle presenti norme, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante; in caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso in cui la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del Piano, continuano ad applicarsi al P.A.T. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino all'adozione della variante di adeguamento conformativo.
- 71.6 Nel caso in cui, in accordo con i Comuni limitrofi, in sede di P.I. dovessero essere modificati i confini comunali, dette modifiche non costituiscono variante al P.A.T. ma devono essere recepite nel P.A.T. attraverso una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.

72 Compatibilità del P.R.G. vigente con il P.A.T.

- 72.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8.8 delle presenti N.T., rispetto alle previsioni del vigente P.R.G. (zonizzazione, localizzazioni, altro) sono ritenute compatibili con il P.A.T. le parti non attuate alla data di adozione del medesimo, ad esclusione di quelle di seguito puntualmente indicate

(estratto P.R.G.) per le quali valgono le indicazioni specificatamente assunte e rappresentate nella Carta della Trasformabilità (estratto Tav. B 04 P.A.T).

1) Estratto P.R.G.



Aree per attrezzature di interesse comune (Fb)

Estratto Tav. B04 P.A.T.




Edificazione diffusa (art. 39 N.T.)

2) Estratto P.R.G.



Aree per istruzione (Fa)
Aree a parco, gioco, sport (Fc)

Estratto Tav. B04 P.A.T.



Linee preferenziali di sviluppo insediativo (P.A.T.) – programmato (art. 43 N.T.)
Limiti fisici alla nuova edificazione (art. 42 N.T.)

72.2 la superficie complessiva delle aree di trasformazione, ossia delle aree di “urbanizzazione programmata compatibile” (residenziali e produttive) – intesa quale incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive – non potrà superare la “quantità massima di consumo di suolo ammesso” per il Comune di Agna (fissata in 15,41 ha); detto calcolo comunque va derivato dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale.

TITOLO V

NORME SPECIFICHE SUI PROCEDIMENTI

Forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione (L.R. n. 11/2004: Titolo I – Capo II)

73 Accordi tra soggetti pubblici e privati

- 73.1 Ai sensi della nuova legge urbanistica regionale il Comune può concludere accordi con soggetti privati per l'assunzione nell'attività di pianificazione, tra le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio, di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico – aventi per oggetto previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica (nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi).
- 73.2 Gli accordi si presentano come uno strumento essenziale per garantire principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. La scelta discrezionale di addivenire agli stessi presenta indubbi vantaggi: risparmi di tempo, acquiescenza del privato, garanzia di stabilità del rapporto scaturente dall'accordo, presumibile maggiore collaborazione della controparte in ordine alla rappresentazione dei fatti, accettazione espressa da parte del privato – perché segue una negoziazione – delle misure di funzionalizzazione. Aspetti tutti assai rilevanti anche dal punto di vista del buon andamento dell'azione amministrativa.
- 73.3 In merito al rapporto tra *Amministrazione*, che esercita le funzioni di governo del territorio e *soggetti privati* e, più in generale, l'efficacia degli atti di pianificazione, considerato che il "*governo del territorio*" è una "*funzione pubblica*", partecipata e aperta alla negoziazione nell'attuazione, *le scelte della programmazione sono e devono restare pubbliche*.
- 73.4 *Condizione di riferimento* che consente di instaurare una negoziazione con i privati direttamente interessati e che faccia emergere, con trasparenza, le motivazioni di interesse pubblico che sono alla base della stipula dell'accordo, *è che gli accordi con i privati siano promossi e sviluppati nell'ambito di una griglia di obiettivi e di finalità generali da assumere in modo stabile nella pianificazione*. Questa condizione fornisce gli elementi di riferimento che consentono di instaurare sia una negoziazione con i privati direttamente interessati, sia una procedura a evidenza pubblica tra gli operatori economici che intendono concorrere all'attuazione di talune previsioni di Piano, ma soprattutto fa sì che possano emergere, con trasparenza, *le motivazioni di interesse pubblico* che sono alla base della stipula dell'accordo.
- 73.5 Risulta utile ribadire la *natura pubblica* della funzione di governo del territorio. Essa deve essere contraddistinta dal fatto di perseguire interessi generali e di esplicarsi in atti generali di pianificazione. Solo un sistema solidamente fondato su queste premesse può prevedere un significativo sviluppo di un rapporto tra l'Amministrazione pubblica e il privato, sia in termini di partecipazione al momento di definizione dei contenuti delle scelte urbanistiche di dettaglio, sia di coinvolgimento diretto nell'attuazione delle previsioni.
- 73.6 Nel perseguimento degli interessi pubblici concreti emergenti, le principali azioni legate ai fini selezionati dall'Amministrazione, così come modellati sulle esigenze variabili della collettività, sono le seguenti:
- passaggio dall'urbanistica autoritativa all'urbanistica consensuale; (nella consapevolezza che il consenso costituisce legittimazione del potere pubblico)
 - la "città pubblica" come priorità dell'azione dei pubblici poteri nelle scelte di pianificazione;
 - ricerca di modalità tese alla "cattura del valore" rispetto ai vantaggi acquisiti dai beni privati;

(in funzione solidaristica con gli interessi generali della collettività)

- superamento dell'indennizzo espropriativo relativo ai vincoli urbanistici; (attraverso compensazioni che non comportino oneri per l'amministrazione)

da raggiungersi anche attraverso:

- il ricorso al capitale privato per assicurare la dotazione di beni di uso collettivo;
- il graduale superamento della rendita fondiaria e urbana; (a favore di una giustizia redistributiva tra interessi privati e interessi pubblici)
- il superamento del principio di zonizzazione; (con l'introduzione del principio della perequazione urbanistica).

73.7 La conclusione dell'accordo pubblico-privato non può e non deve, se non attraverso opportuna variante urbanistica, modificare la natura (di indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) degli strumenti territoriali e urbanistici cui accede, né deve porsi in contrasto (contraddizione) con le indicazioni dei relativi documenti programmatici e preliminari.

DEFINIZIONE

73.8 Tenuto conto che alle tradizionali argomentazioni di tipo urbanistico si devono aggiungere valutazioni di ordine economico relative ai vantaggi che dalla conclusione dell'accordo Amministrazione e privati traggono dallo sviluppo dei progetti, il valore complessivo messo in gioco equivale al plusvalore legato alle più diverse e più favorevoli condizioni di valorizzazione urbanistica; tale valore determinato dalle scelte di pianificazione deve poi essere ripartito tra l'Amministrazione ed i privati.

La ripartizione del plusvalore definita all'interno dell'accordo pubblico privato redatto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, risulta – ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 – sostitutiva rispetto al contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 d) ter del D.P.R. 380/2001 stesso.

73.9 I benefici finanziari pubblici e privati altro non sono che il plusvalore generato attraverso la valorizzazione urbanistica; sotto il profilo tecnico si tratta della differenza tra due valori di un immobile suscettibile di trasformazione.

In ogni caso risulta essere necessario tenere conto, con particolare riferimento alla componente pubblica del beneficio legato alla realizzazione del programma-progetto, che la desiderabilità sociale del progetto deve essere argomentata sulla base dei benefici complessivi e non solo di quelli finanziari.

73.10 La convenienza pubblica è solitamente determinata come percentuale del plusvalore economico derivante dalla trasformazione dell'area e cioè della differenza tra il valore finale degli immobili conseguente alla trasformazione urbanistica operata dal P.I. ed il valore iniziale degli stessi, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per attuare le opere di trasformazione previste, compresi quelli di eventuale bonifica dell'area.

CRITERI

73.11 Gli accordi con i privati debbono essere compatibili con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione strutturale; in questo senso:

- il piano strutturale da una parte delinea lo "statuto dei luoghi", ossia le "invarianti" individuate ora in via autonoma dal Comune, ora dai soggetti preposti alla tutela de così detti interessi differenziati, dall'altra determina le linee guida ai fini di uno sviluppo "sostenibile" del territorio; in altri termini il piano strutturale, la cui efficacia conformativa del territorio è stata evidenziata dalla dottrina più attenta, presenta un duplice contenuto: da un lato, costituisce esternazione dei risultati dell'attività di ricognizione, conoscenza e valutazione sia delle

caratteristiche morfologiche, ecologiche, paesaggistiche del territorio, sia dell'incidenza ambientale delle scelte pianificatorie, dall'altro individua i limiti e le condizioni delle trasformazioni dei diversi ambiti urbanistici;

- Il piano strutturale predetermina, quindi, i valori di riferimento nonché le scelte fondamentali cui l'Amministrazione deve conformarsi nell'esercizio della successiva attività pianificatoria; tale predeterminazione costituisce la prima fase del processo decisionale pubblico ed è preordinata a realizzare un rilevante aumento delle garanzie di imparzialità ed eguaglianza dell'agire amministrativo; conseguentemente non può essere oggetto di codeterminazione pubblico-privato;
- il contenuto della concertazione pubblico-privato deve essere fissata preventivamente dal piano urbanistico, altrimenti il piano è sostituito dal contratto; ma laddove è necessario un ordinamento a tutela dell'interesse generale le norme non possono essere sostituite dal contratto; ciò è contrario al principio di legalità ed al fine della cura degli interessi pubblici perseguito dai pubblici poteri; la conclusione appare, peraltro, coerente anche con lo scopo per cui è preordinata la pianificazione urbanistica: il razionale ed ordinato sviluppo del territorio; va da sé, infatti, che la stipulazione di accordi, in mancanza dell'unitario quadro di riferimento contenuto nel piano strutturale, condurrebbe inevitabilmente ad una inaccettabile "frammentazione" delle scelte urbanistiche; per questo motivo il metodo della contrattazione, rispetto alla pianificazione urbanistica, può essere utile in alcuni casi, ma non può essere assunto sistematicamente;
- in questa ottica, gli accordi sulle prescrizioni urbanistiche non possono essere conclusi in sede di piano strutturale, ma esclusivamente nell'ambito del piano operativo; il piano operativo è il luogo dell'urbanistica contrattata, ma le regole da osservare ed i limiti sono fissati nello *structure plan*; è l'unico modo per riportare le trasformazioni urbane nell'ambito delle scelte generali della pianificazione del potere pubblico.

73.12 I processi decisionali relativi alla definizione delle scelte urbanistico-territoriali si articolano, sostanzialmente, in due momenti:

- in sede di formazione del P.A.T.
vengono definite le strategie e vengono tradotte in indicazioni di carattere generale relative alle funzioni da insediare, al carico urbanistico, alle esigenze di infrastrutture, alle esigenze di attrezzature collettive, alle principali caratteristiche degli interventi edilizi;
- in sede di formazione del P.I.
vengono individuati gli obiettivi da raggiungere nell'arco di durata del P.I.; viene verificata la possibilità di perseguire tra gli obiettivi anche l'apporto di risorse private; vengono messi a punto i criteri di valutazione.

73.13 Nella selezione e nella messa a punto di criteri di valutazione adeguati al raggiungimento delle finalità prefissate, ha certamente grande importanza la scelta di indicatori specifici utili alla misurazione degli effetti della proposta / progetto di trasformazione rispetto agli obiettivi stessi.

A titolo esemplificativo questi indicatori possono misurare la capacità delle proposte / interventi, ossia di:

a) obiettivi di sostenibilità

- la limitazione del consumo di suolo e la protezione delle attività agricole;
- il miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua;
- il contenimento del consumo di risorse non rinnovabili;
- la preservazione della biodiversità;
-

b) obiettivi urbanistici, paesaggistico-ambientali

- il miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture e delle reti dei servizi esistenti;
- il riordino degli insediamenti esistenti, l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano, il riuso delle aree dismesse, degradate, inutilizzate;

- la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici;
 -
- c) obiettivo di riduzione dei rischi
- il miglioramento e la difesa degli insediamenti da frane, dissesti, esondazioni;
 -
- d) obiettivi economici e sociali
- la contribuzione finanziaria alla realizzazione di opere / infrastrutture pubbliche previste dalla programmazione comunale corrente;
 - la riduzione / eliminazione di situazioni di emarginazione e degrado sociale;
 - la produzione di reddito / occupazione;
 - l'attrazione di investimenti privati;
 - la massimizzazione dell'efficienza e l'efficacia degli investimenti pubblici;
 -

La verifica (misurazione) degli effetti prodotti si dovrà evincere dalla progettazione.

73.14 I requisiti logico-giuridici per la stipulazione degli accordi con i privati, o soggetti interessati, nell'ambito del procedimento amministrativo sono i seguenti:

- discrezionalità del provvedimento finale
l'accordo con i privati è ammissibile soltanto laddove il provvedimento conclusivo dell'iter abbia carattere discrezionale, ossia consenta all'Amministrazione di valutare se lo stesso sia idoneo a conseguire un dato interesse pubblico
- proposta di accordo presentato dai privati
la proposta di accordo, per espressa previsione normativa, deve pervenire dai soggetti destinatari del provvedimento finale o dei controinteressati e non dall'Amministrazione procedente; la funzionalizzazione dell'accordo, anche al soddisfacimento dell'interesse privato è requisito indefettibile in quanto assurge insieme all'interesse pubblico a "causa dell'accordo" in applicazione della disciplina civilistica in materia di negozi giuridici
- perseguimento dell'interesse pubblico e privato
non sembra ci siano dubbi circa l'invalidità giuridica di un accordo pubblico-privato che persegua soltanto l'interesse privato; né tantomeno sembra potersi ritenere valido un accordo che nel perseguire l'interesse privatistico persegua con minore intensità, rispetto al provvedimento amministrativo, l'interesse pubblico.

L'accordo pubblico-privato deve essere uno strumento attraverso il quale l'Amministrazione deve perseguire un'utilità ulteriore rispetto a quella che scaturisce dal provvedimento finale e che può essere conseguita uscendo dal procedimento tipico.

In sostanza l'interesse pubblico che l'art. 6 L.R. n. 11/2004 impone di perseguire è dato dall'interesse primario oltre tutti gli interessi secondari che soddisfano un'esigenza pubblica e quindi dell'Amministrazione procedente.

In linea generale può asserirsi che la negoziazione del contenuto di un provvedimento amministrativo deve ritenersi ammissibile ogniqualvolta l'Amministrazione sia spinta alla cura di interessi pubblici mediante sollecitazione e rappresentazione degli interessi privati e la realizzazione dei primi possa meglio ottenersi attraverso la soddisfazione dei secondi.

Gli accordi procedimentali (integrativi) sono pertanto quegli accordi in forza dei quali l'Amministrazione si impegna nei confronti della controparte ad emettere un dato provvedimento avente un contenuto concordato; in sostanza il provvedimento finale, che conclude il procedimento amministrativo avviato, avrà oltre al suo contenuto tipico ulteriori prescrizioni scaturenti dall'accordo integrativo preventivamente stipulato.

Negli accordi procedimentali o integrativi l'effetto pubblico primario è prodotto dal provvedimento terminale del procedimento amministrativo, mentre l'interesse pubblico secondario è soddisfatto dagli effetti giuridici dell'accordo, ed in particolare dagli impegni assunti dal privato.

73.15 il riferimento al "rilevante interesse pubblico" (di cui all'art. 6, c. 1, della L.R. n. 11/2004) comporta

anche un preciso obbligo di motivazione dell'accordo e, comunque, del suo recepimento: la sussistenza dell'interesse pubblico e, soprattutto, la sua rilevanza vanno dimostrati con puntualità.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

73.16 Precondizioni per la definizione degli accordi sono (principalmente):

- valutare quali "progetti e iniziative" rivestano il "rilevante interesse pubblico";
 - definire in quali termini possa configurarsi tale rilevante interesse pubblico in rapporto alla scala di pianificazione cui accedono;
 - definire le modalità di promozione, selezione e valutazione da parte dell'Amministrazione;
 - definire i limiti temporali e di efficacia dell'accordo pubblico-privato, nonché le condizioni per eventuali recessioni, sempre in rapporto alla scala di pianificazione cui accede;
- a) in sede di P.A.T. per gli accordi pubblico-privato dovrà essere evidenziata la natura (contenuti) strategica-strutturale e solo sotto tali aspetti potranno essere valutati e approvati;
- b) in sede di P.I. verrà assunto tutto quanto necessario ai fini dell'attuazione operativa degli accordi, conseguentemente alle "valutazioni" delle proposte; il ricorso a tale strumento è bene sia preceduto dall'attuazione di opportune forme di pubblicità al fine di poter assumere e valutare più proposte, necessariamente condivise, di rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie definite dal documento preliminare, dal P.A.T. e dal programma delle opere pubbliche.

73.17 In merito alla "gerarchia" di interessi pubblici, in funzione della scala di pianificazione, il Comune per tramite di specifica deliberazione di Consiglio, fissa i possibili contenuti degli accordi in relazione agli strumenti cui accedono.

DIRETTIVE

73.18 Per gli interventi attuativi di accordi pubblico-privato definiti nel rispetto degli obiettivi del P.A.T., tra i contenuti dovranno in aggiunta essere analizzati e progettualmente messi a sistema:

- i caratteri tipologici insediativi degli interventi in relazione
 - ai principali sistemi insediativi ed ai tipi d'intervento prevalenti;
 - agli edifici e sistemi di edifici riferiti ad impianti speciali pubblici e/o di uso pubblico;
 - ai principali sistemi delle aree verdi e degli spazi aperti pubblici e/o di uso pubblico;
 - ai principali caratteri della viabilità;
- i caratteri funzionali degli interventi con riferimento ai pesi individuati all'interno dell'A.T.O. di appartenenza;
- le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione;
- la dimostrazione del valore di trasformazione del bene e la ripartizione tra beneficio privato e beneficio pubblico derivante dall'attuazione dell'accordo, quindi della convenienza pubblica;
- quanto altro indicato nei criteri e nelle modalità all'uopo predeterminate e pubblicate dall'Amministrazione comunale, nonché nell'Atto di Accordo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

73.19 A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui l'Amministrazione conclude un accordo pubblico-privato, la stipulazione dello stesso è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

73.20 In merito a "provvedimenti attributivi di vantaggi economici", tenuto conto che:

- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

- l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui trattasi;

quando l'Amministrazione precedente decide di innescare i meccanismi negoziali disciplinati dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004, nel rispetto della legislazione sovraordinata, risulta essere necessario che essa predetermini e pubblichi i criteri e le modalità cui dovrà attenersi per "assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico", quindi le condizioni urbanistiche, non solo per la definizione dei contenuti dell'accordo, ma anche per il rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati.

73.21 In merito ai così detti "accordi procedurali a struttura corrispettiva" (accordi sulle prescrizioni urbanistiche) i quali attribuiscono al provvedimento un contenuto che esso non avrebbe potuto legittimamente assumere in carenza dell'accordo col privato, ovvero fanno conseguire alle parti un'utilità ulteriore rispetto a quella che sarebbe consentita dal provvedimento terminale (es.: l'Amministrazione si impegna ad attribuire ad un'area una determinata disciplina urbanistica; il privato si obbliga a realizzare opere pubbliche in misura maggiore di quanto previsto dalle tabelle parametriche regionali, altro), la codeterminazione pubblica-privata delle scelte urbanistiche è ammissibile esclusivamente se è espressione della c.d. urbanistica "consensuale" e cioè se non comporta la rinuncia all'applicazione dei principi e delle regole che tutelano la presenza, nell'iter di formazione della decisione amministrativa, di valori di rilevanza costituzionale.

74 Accordi di programma

74.1 Il P.A.T. stabilisce, attraverso le presenti N.T., criteri e modalità per l'applicazione degli accordi di programma atti a favorire iniziative e progetti di interventi che dovessero presentarsi quali occasioni di sviluppo particolarmente significativo e caratterizzati da un forte interesse strategico, sia dal punto di vista delle ricadute socio-economiche sul territorio comunale, sia dal punto di vista della tutela del territorio stesso, per la cui realizzazione si rende necessaria una integrazione di risorse e di iniziative pubblico-privato e che, dal punto di vista urbanistico, generalmente presuppongono una modifica degli strumenti generali attualmente vigenti.

La procedura seguente riguarda, dunque, particolari varianti urbanistiche relative a opere o interventi ritenuti di interesse pubblico, altresì riconosciuti dall'Amministrazione comunale di valore strategico per lo sviluppo socio-economico del suo territorio.

DEFINIZIONE

74.2 Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

74.3 Per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il

finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.

L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel B.U.R. del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.

CRITERI

74.4 Attraverso l'accordo di programma (ex art. 7 L.R. n. 11/2004) amministrazione e privati assumono reciproci impegni comportamentali, strumentali al soddisfacimento del medesimo obiettivo di pubblico interesse.

I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma, finalizzata a:

- assicurare il coordinamento delle azioni;
- determinare i tempi di realizzazione, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- prevedere procedimenti di arbitrato;
- stabilire le modalità di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

74.5 Qualora l'accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, lo stesso è approvato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000.

L'accordo di programma è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni e dai soggetti pubblici che partecipano all'accordo.

Ove l'accordo di programma comporti variante al P.A.T.I./P.A.T., è necessaria l'adesione della Provincia e l'accordo è approvato dal Presidente.

Ove comporti variante al P.I., l'accordo è approvato dal Sindaco. L'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di programma a pena di decadenza.

Qualora l'accordo di programma non venga realizzato nei termini previsti l'eventuale variante urbanistica decade.

74.6 L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

74.7 Gli accordi di programma possono essere promosso, quindi riguardare anche opere o interventi di natura privata qualora manifestati nella loro concreta realizzabilità successivamente all'approvazione degli strumenti urbanistici vigenti, purché al momento della presentazione dell'iniziativa e del relativo accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale alla Provincia, detta Amministrazione abbia già precisamente identificato e attestato con apposita deliberazione:

- l'interesse pubblico comunque presente negli interventi proposti, nella sua natura, finalità, composizione e funzione;
- le concrete modalità di perseguimento del medesimo pubblico interesse attraverso l'iniziativa

- proposta e il suo mantenimento nel tempo;
- la comparazione dell'interesse pubblico anche rispetto agli altri interessi derivanti dall'iniziativa, ciò sia in termini quantitativi e qualitativi, sia in termini funzionali ed economici con le relative ricadute;
 - l'esplicitazione dei concreti benefici, diretti o indiretti, sia in termini di opere, sia di altre utilità o vantaggi pubblici;
 - le garanzie finanziarie per assicurare l'attuazione dell'accordo, quindi il raggiungimento dell'interesse pubblico;
 - che il rilievo funzionale ed economico dell'intervento proposto sia tale da giustificare comunque l'adozione della procedura dell'accordo di programma, in quanto necessario per assicurare il coordinamento delle azioni pubbliche/private e per determinare adeguati tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro connesso adempimento;
 - che l'intervento consenta (non contrasti) un equilibrato ed ordinato sviluppo del territorio, nel rispetto dei valori fondamentali e dei vincoli presenti nel contesto territoriale interessato, con specifica dimostrazione di quanto sinora elencato, altresì con analisi e valutazione degli effetti indotti dall'intervento anche sul territorio circostante;
 - che la variazione delle previsioni urbanistiche comunali (P.A.T./P.A.T.I.) non deve comunque risultare in contrasto con la pianificazione sovraordinata provinciale contenuta nel P.T.C.P., fermo restando il rispetto degli standards urbanistici, delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza antincendio, igienico sanitaria, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dei beni culturali e del paesaggio;
 - che la proposta di intervento sia corredata di tutti gli elaborati anche progettuali coerenti con il tipo e la scala dell'intervento stesso e in particolare dal punto di vista progettuale necessari per garantire il perseguimento:
 - della qualità architettonica quale esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca esigenze funzionali ed estetiche garantendo un adeguato inserimento dell'intervento nell'ambiente circostante;
 - dell'uso di tecnologie costruttive "sostenibili" utilizzando materiali eco compatibili e con alti rendimenti energetici per dare ai fabbricati classi energetiche medio alte;
 - dell'utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo di energia e per la produzione energetica derivante da fonti rinnovabili;
 - che l'area interessata dall'accordo di programma, nonché tutte le indicazioni stereometriche e di destinazione d'uso contenute negli elaborati progettuali non sono modificabili se non con la stipula di un nuovo accordo di programma.

DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E VINCOLI

74.8 In merito a "provvedimenti attributivi di vantaggi economici", tenuto conto che:

- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui trattasi;

quando l'Amministrazione procedente decide di innescare i meccanismi negoziali (forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione) disciplinati dall'art. 7 della L.R. n. 11/2004, nel rispetto della legislazione sovraordinata, risulta essere necessario che essa predetermini e pubblichi i criteri e le modalità cui dovrà attenersi per "assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico", quindi le condizioni urbanistiche, non solo per la definizione dei contenuti dell'accordo, ma anche per il rispetto dei principi di imparzialità

amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati.

Norme particolari su procedimenti (L.R. n. 11/2004: Titolo II – Capo IV)

75 Intese

75.1 Il P.A.T. stabilisce criteri e modalità per l'applicazione delle intese.

CRITERI

75.2 Relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di Enti regionali, successivamente al deposito del P.A.T. e del P.I. adottati, il Comune deve acquisire, in sede di conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i., l'assenso alle modifiche delle vigenti previsioni, ovvero delle destinazioni d'uso proposte con lo strumento urbanistico adottato.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

75.3 Il Comune convoca la conferenza dei servizi individuando i soggetti pubblici da invitare alla conferenza in relazione alle competenze istituzionali e alle materie oggetto di valutazione e determina le modalità di svolgimento della conferenza indicando il termine entro il quale la decisione finale è assunta.

DIRETTIVE

75.4 Si applicano le procedure previste dall'art. 28, c. 2, della L.R. n. 11/2004 e dall'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Norme specifiche (L.R. n. 11/2004: Titolo IV)

76 Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

DEFINIZIONE

76.1 La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

76.2 A partire dalle indicazioni normative contenute nell'art. 35 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il processo attuativo della perequazione urbanistica è il seguente:

1. il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica;
2. il P.I., i P.U.A., i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.
3. i P.U.A., i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata definiscono le aree di concentrazione dell'edificato e le dotazioni territoriali oggetto di cessione.

- 76.3 Sono fatti salvi i criteri per l'omogenea applicazione della perequazione di cui all'art. 35 della L.R. n. 11/2004 che verranno emanati dalla Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, c. 1, lett. c); il recepimento di detti criteri, che costituiscono atto di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione della perequazione, dovrà avvenire mediante l'adeguamento delle parti ritenute contrastanti rispetto a quanto indicato nel presente articolo; la procedura di adeguamento avviene in maniera diretta, ossia senza costituire variante al P.A.T..
- 76.4 Nel Piano degli Interventi (P.I.), vengono individuate le aree destinate alla trasformazione urbanistica di cui si valutano le caratteristiche giuridiche, ovvero i vincoli e le funzioni previste dallo strumento urbanistico vigente, nonché fattuali, ossia le qualità intrinseche di un'area.
- 76.5 Sulla base di tale ricognizione il P.I. avrà quindi il compito di individuare gli ambiti di applicazione, elaborare la classificazione dei suoli e di identificare le capacità edificatorie associate alle regole perequative e di definire le regole di trasformazione.
- 76.6 Ad ogni classe viene attribuito un indice di edificabilità, assegnato indistintamente sia alle aree destinate ad usi privati, sia a quelle ad usi pubblici; i suoli soggetti a perequazione sono quindi suddivisi in comparti, al cui interno i proprietari si dovranno accordare per attuare le previsioni del piano; la fase di sviluppo dei comparti è demandata alla pianificazione attuativa che dettaglia e specifica i contenuti della pianificazione di carattere generale.
- 76.7 In base al principio perequativo, i proprietari dei suoli destinati alle dotazioni territoriali ed infrastrutture pubbliche sono titolari di diritti edificatori che possono essere impiegati sulle aree predisposte dal P.I. a tale scopo; i proprietari dei suoli destinati all'edificazione privata impiegano la capacità edificatoria sulle aree di loro proprietà e "ospitano" i diritti di eventuali altri proprietari; la condizione necessaria per l'attuazione dei comparti è rappresentata dall'accordo con la proprietà circa la cessione gratuita delle dotazioni territoriali previste dallo strumento urbanistico.
- 76.8 La perequazione urbanistica si applica di norma alle sole aree destinate a trasformazione urbanistica, ovvero alle aree che nel Piano sono destinate a mutare sotto il profilo funzionale, morfologico o edilizio sulla base di rinnovate indicazioni normative e progettuali.
- 76.9 Le aree di trasformazione urbanistica possono essere rappresentate da:
- aree di trasformazione e riqualificazione caratterizzate dal completamento del disegno urbano esistente, ovvero da trasformazioni del disegno stesso; questa tipologia di aree è rappresentata, ad esempio, dalle aree dismesse, da aree sotto utilizzate destinate ad un nuovo disegno pubblico e privato dello spazio urbano;
 - aree a servizi non attuate, ovvero le aree che il piano indicava con vincolo preordinato all'esproprio che diventano città pubblica e privata attraverso il principio perequativo;
 - aree che da agricole divengono urbane, poiché destinate ad ospitare nuovi insediamenti.
- 76.10 In questa prospettiva, le aree del centro edificato, il tessuto consolidato e le aree confermate alla funzione agricola non sono, di norma, oggetto di trasformazione e sviluppo urbanistico e quindi non sono destinate a divenire ambiti di applicazione della perequazione urbanistica; unica eccezione è rappresentata da eventuali aree di completamento nelle quali trasformazioni di rilievo (cambi d'uso estesi, vuoti urbani da saturare, ambiti nei quali sono decaduti i vincoli preordinati all'esproprio, ecc.) possono essere subordinate – in relazione alla scala degli interventi – ad una consistente integrazione o al rinnovo delle opere di urbanizzazione. In tal caso l'intervento, se singolo, può essere sottoposto ad apposita convenzione, se invece inserito in una pianificazione complessa tale da prefigurare la definizione di cui al comma 1 o da consentire la previsione di indici edificatori premiali, può essere sottoposto a perequazione urbanistica.

CRITERI

- 76.11 Il P.A.T. prevede la possibilità di applicare l'istituto della perequazione urbanistica per l'attuazione:
- a) del P.I.;
 - b) dei P.U.A. e degli atti di programmazione negoziata;
 - c) dei comparti urbanistici;
 - d) degli interventi edilizi diretti e convenzionati, qualora ricadano in aree nelle quali è previsto un indice di edificabilità differenziato e solo qualora utilizzi un indice maggiore di quello minimo; con riferimento alle "linee preferenziali di sviluppo" e/o agli ambiti di riqualificazione previsti nella Carta della Trasformabilità.
- Il P.U.A. perequato definirà l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dell'insediamento assumendo, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia dei piani attuativi di cui all'Art. 19 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- Ai sensi dell'Art. 17, c. 4, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.I. per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T.; in questo caso l'Amministrazione comunale seleziona la proposta di accordo pubblico-privato più idonea a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana indicati nell'avviso pubblico, da attuarsi mediante P.U.A..
- La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 76.12 Per gli interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di attuare attraverso procedure ad evidenza pubblica, il relativo avviso dovrà contenere:
- i criteri di valutazione delle proposte;
 - i principali obiettivi di interesse pubblico e gli standard di qualità urbana rapportati con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali che l'Amministrazione comunale banditrice intende perseguire all'interno di ogni singolo A.T.O. nei termini di validità del P.I.;
 - l'indice di perequazione rapportato alla superficie territoriale (mc/mq) del P.U.A. in funzione della quantità massima di superficie che può essere interessata da consumo di suolo di cui alla L.R. n. 14/2017 in ogni singolo A.T.O. nei termini di validità del P.I., nel rispetto della quantità massima assegnata al Comune;
 - destinazioni d'uso e parametri dimensionali;
 - schema tipo di atto unilaterale d'obbligo da sottoscrivere a cura dei soggetti proponenti con i seguenti contenuti minimi:
 - definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti ed il Comune;
 - modello economico con la ripartizione degli oneri distinguendo in merito alle risorse finanziarie private;
 - garanzie di carattere finanziario;
 - tempi e fasi per la realizzazione del programma;
 - la previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti;
 - schema tipo della relazione illustrativa della proposta, finalizzata alla rappresentazione del programma sotto il profilo ambientale, urbanistico ed economico, con particolare riguardo ai benefici attesi derivanti al Comune ed ai soggetti proponenti.
- 76.13 Prima dell'adozione del P.I. da parte del Consiglio Comunale, dovranno essere presentati dai soggetti proponenti – titolari delle proposte risultate più idonee a soddisfare gli obiettivi di

interesse pubblico, gli standard di qualità urbana e la maggiore convenienza pubblica – atti unilaterali d’obbligo registrati e trascritti, con i contenuti innanzi descritti, corredati da polizza fidejussoria di importo non inferiore al valore della convenienza pubblica complessiva rispetto al profitto conseguito dal proponente, desunta dal modello economico di cui al comma precedente, nonché di una scheda urbanistica che definisca:

- ambiti ed interventi previsti;
- parametri dimensionali;
- elaborati grafici - in scala 1:500 -rappresentativi delle indicazioni progettuali.

- 76.14 Nel caso in cui l’Amministrazione comunale non intenda attuare i nuovi interventi di urbanizzazione o riqualificazione con la procedura del bando e della relativa selezione, in alternativa deve adottare una delibera di indirizzo, di Giunta comunale, che riporti:
- i parametri dimensionali dell’intervento;
 - i criteri economici valutativi dell’intervento e le relative risorse finanziarie previste;
 - elaborati, documentazione e garanzie richieste;
 - tempo di validità della delibera.

DIRETTIVE

- 76.15 A fini perequativi, potranno comprendersi anche aree distinte e non contigue, ma funzionalmente collegate ed idonee, in particolare per quanto riguarda la dotazione di servizi a scala territoriale.
- 76.16 Qualora aree diverse da quelle di urbanizzazione primaria, ma strategiche per la sostenibilità dell’intervento e necessarie per le dotazioni territoriali, non siano reperibili all’interno del perimetro degli interventi, o lo siano solo parzialmente, il P.I. può prevedere la loro monetizzazione, ovvero la compensazione con aree destinate a servizi anche esterne all’A.T.O. di riferimento.
- 76.17 Qualora il P.I. accerti che alcuni interventi di trasformazione non necessitino, o necessitino solo parzialmente, delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale, può prevedere la compensazione per la mancata o parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali sino alla concorrenza dello standard predeterminato, con la realizzazione, per un valore equivalente, di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture pubbliche.
- 76.18 Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall’indice di edificabilità attribuito per tramite del P.I., gli strumenti urbanistici attuativi, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree eventualmente da cedere gratuitamente al Comune, in caso di accordo pubblico privato, o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche.
- 76.19 Il P.I., ferme restando le dotazioni territoriali ed i criteri di perequazione tra gli aventi titolo interessati, qualora ritenuto necessario, assicura la riserva o cessione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica prevedendo, nelle zone residenziali soggette a P.U.A., quote di superficie o di volume di riserva non inferiore al 20% dei diritti edificatori complessivamente attribuiti. Provvede altresì, per l’equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, a suddividere le quote di E.R.P. in edilizia convenzionata, sovvenzionata ed agevolata.
- 76.20 Di diritto possono far parte dell’ambito territoriale assoggettato a perequazione urbanistica tutte le aree destinate alle dotazioni territoriali (servizi), ad esclusione di quelle già in disponibilità dell’Amministrazione comunale alla data di adozione del P.A.T., qualora ritenute idonee – dal

punto di vista morfologico e funzionale – a garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio.

- 76.21 Al fine di raggiungere gli obiettivi di perequazione e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T., il P.I. determina per singoli ambiti indici di edificabilità compresi tra il minimo ed il massimo assegnato, da raggiungere obbligatoriamente per l'approvazione dello strumento di pianificazione o per il rilascio del titolo abilitativo.
- 76.22 Il P.I., per garantire adeguati livelli di qualità:
- a) della vita;
 - b) degli insediamenti;
 - c) delle opere di urbanizzazione e dei servizi;
- in conformità agli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T. e della sostenibilità di cui al Rapporto Ambientale, può determinare l'entità delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in relazione ai diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica.
- 76.23 Le modalità di attuazione della perequazione urbanistica saranno definite, nello specifico, in ciascun atto di programmazione negoziata, facendo riferimento ai criteri di perequazione di cui alle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 76.24 Le previsioni impositive di cessione di volumetria e di pagamento di contributi in cambio di edificabilità possono essere previste qualora connesse alla possibile attribuzione di volumetria edificabile ulteriore rispetto a quella riconosciuta ai suoli dallo strumento urbanistico, nonché dall'essere quest'ultima corrispondente a quella già attribuita ai medesimi suoli dai pregressi strumenti urbanistici.
- 76.25 Considerando che la disciplina perequativa si regge su due pilastri fondamentali:
1. da un lato, la potestà conformativa del territorio di cui l'Amministrazione pubblica è titolare nell'esercizio della propria attività di pianificazione;
 2. dall'altro la possibilità di ricorrere a modelli privatistici e consensuali per il perseguimento di finalità di interesse pubblico.
- L'Amministrazione pubblica può procedere dapprima all'assegnazione a ciascuna zona di un proprio indice di edificabilità, poi ponendo le basi per possibili incrementi futuri della cubatura edificabile, predisponendo – tramite il P.I. – i meccanismi con i quali questa potrà essere riconosciuta ai vari suoli in ragione della loro zonizzazione e tipologia, lasciando ai proprietari interessati la facoltà o meno dei relativi incentivi.
- Nel caso di un comparto perequativo, quindi, la richiesta da parte dell'Amministrazione di maggiori prestazioni ai privati oltre la cessione delle aree per standard e la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, è possibile solo trovando un accordo con il consorzio dei proprietari.
- 76.26 In merito a “provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, tenuto conto che:
- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
 - l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui trattasi;
- quando l'Amministrazione procedente decide di innescare i meccanismi negoziali, nel rispetto della legislazione sovraordinata, risulta essere necessario che essa predetermini e pubblichi i criteri e le

modalità cui dovrà attenersi per “assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico”, quindi le condizioni urbanistiche, non solo per la definizione dei contenuti dell’accordo, ma anche per il rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati.

77 Indirizzi e criteri per l’applicazione del credito edilizio

- 77.1 Il P.A.T., per tramite delle presenti N.T., stabilisce criteri e modalità per l’applicazione dell’istituto del credito edilizio.
- 77.2 Sono fatti salvi i criteri per l’omogenea applicazione del credito edilizio di cui all’art. 36 della L.R. n. 11/2004 che verranno emanati dalla Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, c. 1, lett. c); il recepimento di detti criteri, che costituiscono atto di indirizzo e di coordinamento per l’applicazione del credito edilizio, dovrà avvenire mediante l’adeguamento delle parti ritenute contrastanti rispetto a quanto indicato nel presente articolo; la procedura di adeguamento avviene in maniera diretta, ossia senza costituire variante al P.A.T..

DEFINIZIONE

- 77.3 Per credito edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale tramite la demolizione di opere incongrue, l’eliminazione di elementi di degrado, la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e di riordino della zona agricola, individuati nell’ambito del P.A.T., ovvero a seguito della compensazione urbanistica di cui all’art. 37 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., come definita al successivo articolo.

CRITERI

- 77.4 Il P.I. individua gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo di detti crediti e disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare che determinano un credito edilizio prevedendo l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi da raggiungere, ai sensi dell’art. 36, c. 4, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 77.5 Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero realizzate in assenza e difformità dai titoli abilitativi, non possono dare luogo al riconoscimento del credito edilizio.
- 77.6 Il credito edilizio si concretizza per tramite del P.I., ad opera del soggetto avente titolo, nel rispetto delle specifiche norme relative alle distanze minime dai confini e dalla strada, delle altezze massime e della superficie massima coperta, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
- 77.7 L’utilizzo del credito edilizio è, in ogni caso, soggetto a verifica degli standard urbanistici essendo fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all’art. 32 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 77.8 La quantità di credito edilizio, espressa nei termini di volume urbanistico o superficie lorda di pavimento, è data dal rapporto tra il valore venale dell’immobile da demolire (fabbricato principale, strutture accessorie, compreso spazi pertinenziali) incrementato dal costo delle opere di ripristino ambientale, ed il valore venale – per unità di volume o di superficie – riferito all’ambito territoriale all’uopo individuato per l’utilizzo del credito (area di atterraggio), maggiorato di una percentuale nella misura massima del 20% (incentivo premiante), da definire in sede di accordo

pubblico-privato, con criteri rapportati all'interesse pubblico.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 77.9 Il P.I. integra l'individuazione e la disciplina degli ambiti e degli immobili in relazione ai quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio, in particolare per i tematismi del presente P.A.T., nell'ambito delle seguenti categorie:
- a) elementi di degrado, in quanto contrastanti con i vincoli e la tutela definiti dal P.A.T.;
 - b) immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
 - c) interventi di miglioramento della qualità urbana (arredo urbano, piste ciclabili, reti ecologiche, adeguamenti stradali e relativi incroci);
 - d) riordino della zona agricola mediante la demolizione di strutture agricolo-produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola ed il trasferimento di insediamenti produttivi ubicati in zona impropria, ecc.;
 - e) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità e invarianti, ne risultano in contrasto;
 - f) realizzazione di invasi a cielo aperto per lo smaltimento delle acque piovane e di superfici boscate ai fini della realizzazione della rete ecologica;
 - g) cessione al demanio pubblico delle aree di "forestazione" relative al "riequilibrio ecologico" derivante dalla perequazione ambientale;
 - h) vincolo di utilizzo a "forestazione", comprese le garanzie fidejussorie.
- 77.10 Per ogni ambito di credito edilizio individuato dal P.I. dovrà essere predisposta la relativa scheda urbanistica che definisca:
- a) la localizzazione dell'intervento, gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - b) la quantificazione del credito edilizio.
- 77.11 I crediti edilizi, liberamente commerciabili, sono annotati in un apposito registro riportante:
- i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi cessionari;
 - la quantificazione del credito in relazione alla sede di utilizzo;
 - i termini temporali di utilizzo.
- 77.12 La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'Art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

DIRETTIVE

- 77.13 Il P.I., per conseguire gli obiettivi di cui ai commi precedenti, disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo – per favorire la commerciabilità degli stessi – l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati ed un indice minimo di edificabilità fondiaria alle varie zone omogenee.
- 77.14 Il P.I. prevede adeguata riserva di volume per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente normativa, sulla base delle previsioni di effettiva trasformabilità; in questo senso
- 77.15 Il P.I. determina, nei singoli A.T.O., la quota di diritti edificatori da accantonarsi per finalità di credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 77.16 In merito a “provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, tenuto conto che:
- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
 - l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui trattasi;
- quando l’Amministrazione precedente decide di innescare i meccanismi negoziali, nel rispetto della legislazione sovraordinata, risulta essere necessario che essa predetermini e pubblichi i criteri e le modalità cui dovrà attenersi per “assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico”, quindi le condizioni urbanistiche, non solo per la definizione dei contenuti dell’accordo, ma anche per il rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati.

78 Indirizzi e criteri per l’applicazione della compensazione urbanistica

- 78.1 Il P.A.T., per tramite delle presenti N.T., stabilisce criteri e modalità per l’applicazione della compensazione urbanistica.
- 78.2 Sono fatti salvi i criteri per l’omogenea applicazione della compensazione urbanistica di cui all’art. 37 della L.R. n. 11/2004 che verranno emanati dalla Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, c. 1, lett. c); il recepimento di detti criteri, che costituiscono atto di indirizzo e di coordinamento per l’applicazione della compensazione urbanistica, dovrà avvenire mediante l’adeguamento delle parti ritenute contrastanti rispetto a quanto indicato nel presente articolo; la procedura di adeguamento avviene in maniera diretta, ossia senza costituire variante al P.A.T..

DEFINIZIONE

- 78.3 La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di vincolo.

CRITERI

- 78.4 L’Amministrazione Comunale, all’approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica ed al suo conseguente inserimento nell’elenco annuale delle opere pubbliche può, in luogo della procedura espropriativa, acquisire dall’espropriando il preventivo consenso alla compensazione urbanistica, basata sull’equivalenza economica tra l’indennità di esproprio ed il valore della corrispondente capacità edificatoria da utilizzare in altra sede appropriata, rimessa alle scelte del P.I., secondo i criteri e le modalità di applicazione e di attuazione del credito edilizio di cui all’articolo precedente.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

- 78.5 Per la compensazione urbanistica trovano applicazione le procedure previste agli Artt. 7, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

DIRETTIVE

- 78.6 Il P.I. determina la quota di diritti edificatori, con riferimento ai singoli A.T.O., da riservarsi per finalità compensative.
- 78.7 La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata, per quantità e destinazioni d'uso, sulla base del principio dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi concessi.
- 78.8 Il P.I. per conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi e prevedendo a tal fine, per favorire la commerciabilità dei crediti edilizi, l'attribuzione alle varie zone omogenee di indici di edificabilità differenziati e un indice minimo di edificabilità fondiaria.
- 78.9 Ai soli fini compensativi, per la determinazione del valore degli immobili (indennità) si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del D.P.R. n. 327/2001.
- 78.10 Il P.I. determina le modalità di connessione tra diritti compensativi ed edificatori, con riferimento a valori unitari standard riferiti alla categoria urbanistica, alla destinazione d'uso ed all'andamento del mercato immobiliare, come valutato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e, se del caso, anche con riferimento alle singole microzone catastali.
- 78.11 Il P.I., nell'ambito della relazione programmatica ed annesso quadro economico, evidenzia la sostenibilità economico-finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T., anche in rapporto al valore degli oneri derivanti da vincoli espropriativi compensati con ricorso all'istituto della compensazione urbanistica.

GLOSSARIO

Acquifero:

tipo di terreno poroso attraverso cui l'acqua filtra per raccogliersi in sorgenti

Ambiente:

termine con cui si indica il mondo fisico che circonda qualunque organismo vivente

Autoctona:

riferito a specie il cui habitat non è cambiato dai tempi più remoti (areale di origine)

Alloctona:

specie proveniente da un diverso areale

Areale:

area di distribuzione geografica di una determinata tipologia insediativa e/o specie animale e vegetale

Aree nucleo (core areas):

rappresentano, nella definizione di rete ecologica, le aree ad alta naturalità e di notevoli dimensioni, in cui sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi, generalmente già sottoposti a regime di protezione, nei quali vivono popolazioni animali e formazioni vegetali di preminente interesse conservazionistico

Aree di connessione naturalistica (corridoi ecologici):

rappresentano, nella definizione di rete ecologica, i percorsi protetti indispensabili per gli spostamenti della fauna tra una Core Areas e l'altra

Biodiversità:

È sinonimo di "diversità biologica". In particolare per biodiversità di un determinato ambiente si intende la varietà di organismi viventi presenti in esso. La biodiversità è attualmente minacciata dal progressivo aumento dei fattori inquinanti e dalla riduzione degli habitat. La biodiversità si può misurare in termini di geni, specie od ecosistemi

Biotopo:

ambiente fisico in cui vive una singola popolazione animale o vegetale (deserto, isola)

Buffer zones:

rappresentano, nella definizione di rete ecologica, le zone cuscinetto, ovvero zone di transizione adiacenti alle aree centrali, al fine di garantire l'indispensabile protezione degli habitat

Capacità di carico:

impatto massimo che un determinato ecosistema è in grado di sostenere senza subire danni permanenti

Componente ambientale:

elemento costitutivo dell'ambiente (es. aria, acque superficiali, acque sotterranee, ecc.)

Comunità biologica:

è (in ecologia) l'insieme delle popolazioni di piante, animali e microrganismi che abitano una data area, legate l'una all'altra da relazioni biologiche e da altre interazioni con i parametri abiotici

Contabilità ambientale:

misura mediante indicatori (monetari e non) del valore delle risorse naturali e ambientali, al fine di

quantificare i servizi resi dall'ambiente e i danni arrecati allo stesso

Corridoi ecologici (green ways/blue ways):

rappresentano, nella definizione di rete ecologica, le strutture lineari e continue del paesaggio di varie forme e dimensioni, preposte al mantenimento e al recupero delle connessioni delle aree ad alta naturalità; favorendo la mobilità delle specie e l'interscambio genetico e lo svolgersi delle relazioni dinamiche

Diversità biologica:

ricchezza del numero di specie e varietà animali o vegetali presenti in una determinata area

Dato ambientale:

informazione relativa allo stato momentaneo di una determinata variabile frutto di una operazione di rilevamento

Ecologia:

scienza delle relazioni di un organismo con il mondo esteriore che lo circonda, studio dei rapporti tra esseri viventi e il loro ambiente e delle possibilità reciproche di esistenza

Ecosistema:

Unità composta da un determinato ambiente, dagli organismi animali e vegetali che vivono in esso, dai fenomeni chimici e fisici e dalle reciproche interazioni

Emissione:

sostanza (liquida, solida o gassosa) introdotta nell'ambiente che produce inquinamento

Habitat:

Insieme dei fattori ambientali che determinano l'esistenza di una comunità in un determinato luogo. L'habitat è il risultato dell'interazione dei fattori del suolo, climatici, antropici e biologici

Indicatore ambientale: Variabile ambientale, osservabile e stimabile, che esprime in forma sintetica condizioni ambientali complesse non direttamente rilevabili.

Inquinamento:

Alterazione dei parametri fisici, chimici e biologici propri di un ambiente provocata dalle attività umane. L'inquinamento può riguardare il suolo, le acque e l'aria. Tra gli agenti inquinanti si distinguono le sostanze organiche e inorganiche, le fonti acustiche, termiche e di radiazioni pericolose

Impatto:

L'insieme delle modifiche apportate all'ambiente da un processo, un'attività o un'opera dell'uomo. Comprende le emissioni gassose, i reflui, i rifiuti solidi e i consumi di acqua, di energia e di materie prime

Isole ad elevata naturalità (stepping stones):

rappresentano, nella definizione di rete ecologica, quelle aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, costituiscono elementi importanti per sostenere specie in transito su un territorio oppure per ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici come ad esempio piccoli stagni in aree agricole. Possono essere concepiti come aree di riposo, che mantengono una continuità funzionale fra le aree nucleo senza la necessità di una continuità ambientale

Mitigazione:

Misurazione continua e ripetuta degli agenti nell'ambiente per valutare l'esposizione e i rischi per la salute facendo un raffronto con appropriati valori di riferimento basati sulla conoscenza delle possibili relazioni

fra l'esposizione ambientale e gli effetti dannosi

Monitoraggio:

si attua con un complesso sistemi, infrastrutture e strumenti utilizzati per la misura dei parametri ambientali in modo coordinato e sistematico nello spazio e nel tempo, al fine di acquisire insiem di dati relativi alla variazione dei parametri ambientali

Rete ecologica

Elemento di connessione tra habitat differenti che ha la funzione di permettere il flusso dei patrimoni genetici degli esseri viventi da un'area all'altra

Sviluppo sostenibile:

È quello sviluppo "che fa fronte alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie esigenze". Questo tema è stato il cardine della Conferenza dell'O.N.U. sull'Ambiente, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e la sua definizione è contenuta originariamente nel Rapporto della Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo (Commissione Burtland del 1987)

Valutazione ambientale:

analisi e previsione delle possibili ripercussioni sull'ambiente fisico e sociale circostante, di un qualsiasi progetto o programma di sviluppo

ALLEGATI:

ALLEGATO 01: **STUDIO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA (S.V.C.I.)**
ALLEGATO A (Norme, Prescrizioni ed Indicazioni di Mitigazione Idraulica)

ALLEGATO A

allo STUDIO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA
del PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE
del COMUNE di **AGNA**
ANNO 2013

NORME, PRESCRIZIONI ed INDICAZIONI di MITIGAZIONE IDRAULICA

ART. 1 FINALITA'

Le presenti Norme, Prescrizioni ed Indicazioni (**NPI**) costituiscono parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione (**NTA**) del Piano di Assetto del Territorio (**PAT**) e dello Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (**VCI**) allegato al medesimo PAT del Comune di **AGNA**, anno **2013**, secondo il disposto della D.G.R. Veneto 3637/2002 e s.m.i. Le presenti NPI disciplinano l'attività edilizia e di trasformazione del territorio relativamente alle problematiche di carattere idraulico; il fine è quello di evitare un aggravio del rischio idraulico connesso con l'antropizzazione del territorio e, per quanto possibile, favorire la mitigazione o la parziale risoluzione delle criticità attualmente presenti. Le NPI entrano in vigore alla data di approvazione del PAT. Le NPI diventano operative per la parte di PRG vigente non modificata dal PAT mentre diventano operative dopo essere state eventualmente integrate in sede di formazione delle varianti al Piano di Intervento (**PI**) per le aree correlate alle stesse varianti.

ART. 2 DEFINIZIONI, SIMBOLI E TERMINI, RIFERIMENTI

Le presenti NPI si devono considerare integrate con le Definizioni, Simboli e Termini di cui all'allegato **B**, allo stesso modo parti integranti delle NTA del PAT. Gli articoli seguenti assumono i connotati di **Norma** (dettato imprescindibile ed obbligatorio), di **Prescrizione** (dettato imprescindibile ed obbligatorio imposto dalla normativa superiore) e di **Indicazione** (dettato non obbligatorio che però consente una formulazione di un riferimento direttamente utilizzabile).

ART. 3 PRINCIPI BASE DI MITIGAZIONE IDRAULICA

I seguenti principi base di mitigazione idraulica devono essere rispettati integralmente ai fini di ottenere le prescritte autorizzazioni in ogni tipo di pratica urbanistica od edilizia che interessa il Comune di Agna.

3.1 - Rispettare l'invarianza dei coefficienti di afflusso

NORMA

Nelle aree oggetto di modifica dell'uso idrologico del suolo, indipendentemente dalla superficie interessata, si deve imporre che l'intervento non aumenti il rischio idraulico; ciò può essere fatto, anche alla luce della *polverizzazione* dell'azione di modifica del territorio (vedi punto

3.11 delle presenti NPI), imponendo il rispetto generalizzato della "stabilizzazione idraulica base" (vedi definizione in allegato B). **Per i nuovi interventi di impermeabilizzazione del suolo** (nuove urbanizzazioni, nuova viabilità, nuovi poli produttivi, nuovi interventi edilizi, ecc...) **e nel caso di ristrutturazione/ampliamenti di quelli esistenti non si devono quindi verificare aumenti dei coefficienti udometrici relativamente alle singole aree di intervento, in tal modo garantendo la compatibilità con le condizioni idrografiche della rete scolante collocata a valle.**

INDICAZIONE

La nuova filosofia costruttiva introdotta con la VCI del PAT è riassunta nelle presenti NPI e nelle schede in allegato Z; le schede in allegato Z vanno considerate *indicazioni* salvo quanto diversamente indicato nel prosieguo.

3.2 - Rispettare le vie d'acqua esistenti

NORMA

E' obbligatorio salvaguardare sempre le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo e contenere il ristagno. In particolare: a) è necessario sempre salvaguardare e/o ricostituire i collegamenti con fossati o corsi d'acqua esistenti; b) rogge e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica; c) eventuali ponticelli o tombotti interrati devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione in essere immediatamente a monte o quella in essere immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero; d) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di adeguate misure di compensazione idraulica; e) nella realizzazione di nuove arterie stradali e/o ciclabili e/o pedonali, contermini a corsi d'acqua o fossati, si deve evitare il tombamento dando la precedenza ad interventi di spostamento (in caso di assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la preesistente capacità di convogliare flusso e il rispetto del volume preesistente, volume da conteggiare per tratti idraulicamente omogenei sino al ciglio superiore più basso del fossato/canale).

Su tutto il territorio di riferimento del Piano sono vietati interventi di tombinamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti ed indiscutibili necessità attinenti la pubblica/privata sicurezza o comunque a meno di solide e giustificate motivazioni. In caso di tombinamento è obbligatorio ricostruire dal punto di vista plano-altimetrico le sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volume che di capacità di smaltimento delle portate.

3.3 - Progettare in modo oculato ed innovativo

INDICAZIONE

Nelle aree a verde la configurazione plano-altimetrica, quando possibile, deve agevolare l'assorbimento di parti non trascurabili di precipitazione defluenti dalle aree impermeabili limitrofe e contribuire, nel contempo, alla laminazione dei contributi di piena in transito nelle reti idrografiche. Quando possibile favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo a fini di irrigazione o altro (esempio utilizzo industriale o per prevenzione incendi). Quando possibile incentivare la realizzazione di tetti a giardino o semplicemente inerbiti, particolarmente in ambito urbano.

INDICAZIONE

Le schede in **allegato Z** illustrano tecniche e metodiche costruttive che permettono di progettare in modo oculato ed innovativo.

3.4 - Rispettare gli invasi esistenti

INDICAZIONE

Negli interventi edilizi ed urbanistici evitare di ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire la creazione di nuove aree di libera esondazione.

INDICAZIONE

Quando possibile é buona pratica: a) mantenere o formare superfici permeabili ad elevata capacità di assorbimento idrico nei confronti della falda acquifera; b) sostituire le pavimentazioni impermeabili con altre permeabili.

3.5 – Rispettare la programmazione in atto

PRESCRIZIONE

E' vietato pregiudicare con gli interventi edilizi e/o urbanistici la realizzabilità di opere destinate ad attenuare o eliminare le locali cause di pericolosità idraulica.

3.6 - Rispettare il reticolo idrografico principale

INDICAZIONE

Se la zona di intervento coinvolge direttamente uno scolo o canale a valenza pubblica (consorziale, di competenza del Genio Civile o dello Stato, ecc...) **si dovrà preferibilmente definire la distribuzione planivolumetrica dell'intervento in modo che le aree a verde siano distribuite e concentrate lungo le sponde dello scolo o canale.** Questo anche per permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione della via d'acqua.

PRESCRIZIONE

Se l'intervento interessa canali pubblici consortili o demaniali, anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, è necessario tener conto che la fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata, o del piede esterno della scarpata esterna dell'argine esistente, è soggetta alle prescrizioni del R.D. 368/1904 (per le vie d'acqua di bonifica) o del R.D. 523/1904 (per le vie d'acqua classificate). L'intervento o il manufatto entro la fascia dovrà essere specificamente autorizzato a titolo precario, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 4 m. In ogni caso sono assolutamente vietate nuove edificazioni entro la fascia di 10 m.

NORMA

Su tutto il territorio di riferimento del Piano sono vietati interventi di tombinamento o di chiusura di vie d'acqua principali esistenti, a meno di evidenti ed indiscutibili necessità attinenti la pubblica/privata sicurezza o comunque a meno di solide e giustificate motivazioni. In caso di tombinamento è obbligatorio ricostruire dal punto di vista plano-altimetrico le sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volume che di capacità di smaltimento delle portate.

3.7 - Vincolistica relativa il contesto morfologico locale

INDICAZIONE

Nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di esondazione e ristagno incontrollato di acqua (vedi la cartografia allegata al Piano relativa alle aree non idonee o idonee sotto condizione, vedi anche la carta della pericolosità idraulica allegata alla VCI) è sconsigliata la costruzione di volumi interrati o seminterrati.

NORMA

Nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di esondazione e ristagno incontrollato di acqua il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere convenientemente fissato su di una quota superiore al piano campagna medio circostante; tale quota dovrà essere superiore al piano campagna medio circostante di una quantità (comunque mai inferiore a 20-25 cm) da precisare attraverso una analisi morfologica locale alla luce dei fenomeni di esondazione o di ristagno idrico storicamente accaduti e prevedibilmente possibili (in quest'ultimo caso il tempo di ritorno della pioggia di progetto non può essere inferiore a 50 anni). In definitiva nelle aree citate è necessario richiedere al Concessionario del Titolo Edilizio oltre che il rispetto dei punti **3.1** e **3.12** anche la previsione di interventi di natura "passiva" tesi a salvaguardare quello che verrà costruito da possibili fenomeni alluvionali che interessano il contesto circostante (con rimodellazione morfologica del terreno, con rialzi dei piani terra rispetto al piano campagna circostante, ecc...). **Evidentemente gli interventi di natura passiva, nell'attuazione dell'intervento, devono prevedere il recupero dei volumi idraulici persi nel libero ed incontrollato alluvionamento** (i volumi persi nel "libero ed incontrollato alluvionamento" non vanno confusi con i volumi di mitigazione idraulica di cui all'art.4).

INDICAZIONE

Nel caso di interventi all'interno di lotti circondati da strade in rilevato, la quota di riferimento è da valutarsi in via presuntiva rispetto al piano stradale (altri casi particolari dovranno essere valutati ad hoc dal progettista di volta in volta in essere a partire dalle informazioni disponibili). In relazione alla quota di riferimento si possono riportare le seguenti indicazioni di massima: 1) per aree con tiranti idrici attesi non superiori a 50 cm occorre garantire che non vi

siano aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento (occorrerà evitare aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrato sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d'acqua ai locali abitabili); 2) per aree con tiranti idrici attesi maggiori di 50 cm e non superiori a 100 cm è sconsigliabile ogni utilizzo edilizio del sottosuolo (il piano inferiore di calpestio degli edifici deve essere posto su adeguata sopraelevazione); 3) per aree con tiranti idrici attesi superiori a 100 cm si configurano situazioni di forte criticità connessa al rischio idraulico ed è quindi sconsigliabile ogni nuova costruzione in assenza di preventivi interventi di messa in sicurezza idraulica dei corsi d'acqua da cui può originare l'esondazione (anche a seguito di interventi di messa in sicurezza è comunque sempre raccomandabile subordinare la realizzazione di interventi all'attuazione di un programma di monitoraggio e manutenzione dei corsi d'acqua da cui origina il rischio idraulico).

3.8 - Rispettare la continuità idraulica

NORMA

La "continuità idraulica" (vedi definizione in allegato B) lungo le vie d'acqua deve essere garantita in ogni situazione ed in ogni istante. Interventi di tombinamento di vie d'acqua devono avvenire rispettando le condizioni di deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di persone, animali o oggetti flottanti. Questi sifoni e in generale tutti gli attraversamenti, nel caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari.

PRESCRIZIONE

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, per garantire lo scolo alle acque e per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione (L.R. n°12 del 2009, art. 34).

3.9 - Le vie d'acqua private

INDICAZIONE

Le vie d'acqua private assumono valenza pubblica in quanto scorretti interventi sulle stesse possono arrecare danno alle proprietà pubbliche e private a valle e/o a monte. I proprietari dei sedimenti delle stesse vie d'acqua, ovvero i gestori delle vie d'acqua private, devono mantenere in perfetta funzionalità idraulica le opere di drenaggio e devono effettuare una diffusa e periodica manutenzione del sistema di scolo delle acque di pioggia in ambito privato. Il **Piano delle Acque** (vedi capitolo **7.6** della **VCI**) potrà definire le modalità per l'esecuzione integrata di eventuali bacini privati secondo gli indirizzi generali della L.R. 11/2004.

3.10 - Rispettare le fasce di tutela idraulica

PRESCRIZIONE

Per le opere da eseguire nelle fasce di rispetto dei collettori di bonifica o in fregio alle acque pubbliche ai sensi del R.D. 368/1904 (vie d'acqua di bonifica) e/o ai sensi del R.D. 523/1904 (vie d'acqua classificate), il Consorzio di Bonifica e/o il Genio Civile rilasciano regolari Concessioni o Autorizzazioni idrauliche ad eseguire l'intervento. La fascia minima di tutela dei canali di scolo fuori dal centro storico è di 10 m; la distanza va misurata rispetto all'unghia arginale e va, in ogni caso, concordata con l'Ente gestore del corso d'acqua. In questa fascia non deve essere costruito niente che possa inibire la possibilità di manutenzione della via d'acqua (in particolare non deve essere impedito l'uso dei mezzi meccanici). La distanza di rispetto dai corsi d'acqua vale anche per le coltivazioni e le lavorazioni rurali secondo norme e regole dettate dal Consorzio di Bonifica competente per territorio. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali è fatto obbligo di mantenere l'alveo del corso d'acqua sgombro da materiale o da vegetazione spontanea che potrebbe inficiare la corretta funzionalità.

PRESCRIZIONE

In **Agna** è definibile fuori dei centri edificati una fascia di tutela idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall'unghia arginale a campagna. La fascia di rispetto è finalizzata a: 1) conservare l'ambiente; 2) mantenere

per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni; 3) migliorare la sicurezza idraulica; 4) costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile. Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati: a) alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua; b) alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici; c) alla tutela urgente della pubblica incolumità; d) alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.

NORMA

Laddove sussista un vincolo idraulico non é possibile realizzare alcun intervento, anche se previsto dal vigente strumento urbanistico, e non possono essere sanati casi per i quali sia stato richiesto un condono edilizio.

NORMA

Le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto idraulico non possono essere incluse all'interno dei perimetri di nuovi interventi di trasformazione territoriale, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico, precisando che le stesse non possono contribuire alla determinazione della capacità edificatoria ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite, ad esempio, lo strumento della perequazione.

PRESCRIZIONE

Sulle superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto idraulico sono vietati: 1) lavori di piantagione di alberi e siepi, di corpi di fabbrica e di smuovimento di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 m per le piantagioni, da 1 a 2 m per le siepi e smottamento del terreno e da 4 a 10 m per i fabbricati, a seconda dell'importanza del corso d'acqua; 2) lavori di qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione; 3) lavori che prevedono qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, verifichibili o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua. Prescrizione tratta dall'art. 133, R.D. 368/1904 relativo alle opere di bonifica.

PRESCRIZIONE

Sulle superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto idraulico sono vietati: 1) lavori che prevedono la formazione di peschiate, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali venga alterato il corso naturale delle acque; costituisce eccezione alla presente norma le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; 2) lavori che prevedono la formazione di piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; 3) lavori che prevedono lo sradicamento o l'abbrucciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 9 m dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione é limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; 4) lavori che prevedono piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei Comuni interessati e l'Ufficio del Genio Civile; 5) lavori che prevedono le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; 6) lavori che prevedono le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di 4 m per le piantagioni e smovimento del terreno e di 10 m per le fabbriche e per gli scavi; 7) lavori che prevedono qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; 8) lavori che prevedano variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, ed ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; 8) lavori che prevedono pascolo e

permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro pertinenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori; 9) lavori che prevedono l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversione e indebite sottrazioni di acque; 10) lavori che prevedono qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; 11) lavori che prevedono atti non autorizzati con cui venissero a ritardare o impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari; 12) lavori che prevedono lo stabilimento di molini natanti.

3.11 – Non-scalabilità dell'impatto idraulico

NORMA

A fini idraulici l'intervento edilizio o urbanistico, nel momento in cui aumenta l'impermeabilizzazione del suolo, non va considerato solo in quanto *arealmente significativo* (vedi punto 3.1). **Ciò vuol dire accettare il principio secondo il quale la polverizzazione della previsione e attuazione del governo urbanistico del territorio non può costituire motivo per considerare ininfluenti (nel complesso) i conseguenti effetti sulla impermeabilizzazione, e quindi non significativi i corrispondenti impatti sull'idraulica del territorio;** per tali interventi, si dovrà almeno prescrivere l'obbligo di osservare le indicazioni minimali tese a ridurre l'impatto sull'idrografia del territorio come indicato nelle presenti NPI (vedi ad es. l'art. 5 sulle soglie dimensionali).

3.12 – Le aree di valle incidono sulle aree di monte

NORMA

Nelle aree interessate da una modificazione del tasso di impermeabilizzazione collocate a monte di zone con problemi di esondazione è necessario applicare il principio di cui al punto 3.1 salvo aumentarne l'efficacia nel momento in cui l'intervento risulti significativo (per le soglie dimensionali si veda l'art.5) obbligando il Concessionario al rispetto della stabilizzazione idraulica deduttiva (vedi definizione in allegato B) se richiesto esplicitamente dalla VCI.

ART. 4

PROCEDURE EDILIZIE

NORMA

Nel territorio comunale non è ammesso il rilascio o decorrenza dei Titoli Abilitativi relativi ad interventi sia pubblici che privati, non rispondenti alle presenti NPI. Sono esclusi dalle disposizioni in argomento unicamente i lavori pubblici finalizzati alla realizzazione di impianti tecnologici a rete ed ogni altro tipo di intervento (privato e/o pubblico) che non modifica il tasso locale di impermeabilizzazione del suolo e non modifica la rete locale di drenaggio delle acque di pioggia.

Ogni opera di allacciamento alla rete delle acque bianche o miste dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune o dal Soggetto Gestore se diverso dal Comune.

Ogni intervento di trasformazione dell'uso del suolo che provoca una variazione di permeabilità del terreno deve comprendere opere idrauliche compensative finalizzate a mantenere costante il coefficiente idrometrico secondo uno dei seguenti principi (vedi definizioni in allegato B):

- a) stabilizzazione idraulica base (invarianza idraulica) o,
- b) stabilizzazione idraulica deduttiva o,
- c) stabilizzazione idraulica induttiva.

Ogni intervento di trasformazione dell'uso del suolo dovrà essere adeguatamente studiato, sotto l'aspetto dell'assetto idraulico locale, adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza del nuovo edificato in rapporto al contesto territoriale locale e, nel contempo, contenere i coefficienti idrometrici su valori rispettosi del tipo di stabilizzazione idraulica imposto dalla VCI del PAT e dalle presenti NPI che della VCI costituiscono parte integrante.

I Titoli Abilitativi (D.P.R. 380 del 06-06-2001) relativi ad opere edilizie o di urbanizzazione che possono provocare alterazioni alla originaria permeabilità del terreno ovvero possono provocare alterazioni, anche transitorie, al regime idrologico locale sia superficiale che profondo, possono

essere positivamente assentiti solo se il soggetto richiedente allega documentazione destinata a dimostrare di aver integralmente rispettato quanto imposto dalle presenti NPI.

INDICAZIONE

Le opere di mitigazioni idraulica previste dalla pratica urbanistica (soggetta a Titoli Abilitativi) sono destinate a ridurre l'effetto della maggior impermeabilizzazione causata dall'edificio o dall'intervento di urbanizzazione o dall'intervento al sistema infrastrutturale viario; dette opere acquistano valore di interesse pubblico in quanto concorrono a ridurre contestualmente il rischio idraulico nelle aree contermini (particolarmente nelle aree di valle) rispetto alla zona oggetto di intervento.

NORMA

Per le opere di mitigazione idraulica deve essere sempre prescritta la manutenzione obbligatoria ed eterna in carico al concessionario (o altro soggetto purché inequivocabilmente indicato) e deve essere tenuto presso l'Ufficio Tecnico Comunale un apposito archivio dei progetti al fine di permettere future integrazioni o controlli allo stato dei manufatti. Nella regolamentazione urbanistica delle future varianti al Piano di Intervento (PI) dovrà essere tassativamente previsto il divieto di realizzare interventi edilizi, urbanistici o sulla viabilità, sia di natura privata che di natura pubblica, che rendano impossibile l'esecuzione delle opere strutturali eventualmente elencate nella VCI o nel prosieguo delle presenti NPI e, in generale, che rendano impossibile l'esecuzione di opere finalizzate alla riduzione, annullamento o limitazione dei dissesti idraulici precisati nel quadro conoscitivo del Piano.

NORMA

Le richieste di rilascio di Parere Idraulico per i Piani Urbanistici Attuativi dovranno pervenire al Consorzio di Bonifica competente per territorio direttamente dal Comune, se e in quanto gestore finale delle opere di urbanizzazione e dovranno riportare la quantificazione analitica della volumetria di invaso per la laminazione a garanzia dell'invarianza idraulica. Dovranno essere altresì corredate da elementi progettuali a livello di definitivo–esecutivo, di descrizione approfondita degli elementi idraulici di mitigazione (invaso-laminazione).

NORMA

Le acque nere generate dalle singole lottizzazioni devono essere raccolte e trattate separatamente rispetto alla rete di drenaggio delle acque meteoriche. La qualità delle acque meteoriche defluenti all'esterno degli ambiti edilizi verso gli scoli consorziali ricettori, dovrà essere in ogni caso idonea all'uso irriguo.

NORMA

Gli ambiti di intervento per i quali é previsto un sistema di invaso e laminazione dovranno essere idraulicamente circoscritti. Eventuali corsi d'acqua o condotte esistenti in attraversamento non potranno interagire con il sistema di laminazione dell'ambito ma "bypassarlo" con opportune opere idrauliche come deviazioni e/o botti a sifone (vedi art. 6).

NORMA

I volumi d'invaso per la laminazione del deflusso a garanzia del principio di stabilizzazione idraulica (base, induttiva e/o deduttiva) determinati analiticamente nelle diverse metodologie consentite, devono essere calcolati in fase di progetto tenendo conto del "tirante di laminazione", ovvero la differenza altimetrica fra la quota di scorrimento all'arrivo del manufatto di laminazione e la quota di stramazzo della paratia dotata di bocca tarata, alla sezione di chiusura del sistema di invaso. La suddetta quota di stramazzo dovrà essere inferiore rispetto alla quota più bassa, del piano viario di lottizzazione o del piano di calpestio del corpo edilizio, di una quantità sufficiente a garantire l'impossibilità di innesco di pericolosi riflussi di piena (indicativamente almeno 40-50 cm).

NORMA

In genere il manufatto di laminazione dovrà essere dotato di un setto con bocca tarata e stramazzo, posizionato nella mezzera dello stesso manufatto. Il fondo del manufatto dovrà avere quota di almeno 15-30 cm più bassa della quota di scorrimento (all'arrivo della bocca tarata). La stessa bocca tarata dovrà essere protetta a monte da una griglia o sistema equipollente per evitare che corpi grossolani creino intasamento e, verso valle, da porta clapet o sistema equipollente per evitare rigurgito da valle. La parte superiore del manufatto dovrà essere preferibilmente chiusa con grata metallica calpestabile, di facile rimozione. La quota di scorrimento della bocca tarata dovrà tenere conto della quota del ricettore idraulico di valle, al fine di non ridurre il tirante di laminazione effettivo e, conseguentemente l'invaso utile.

INDICAZIONE

Le aree adibite al ricavo della cubatura di invaso mediante vasche e affossatura a cielo aperto, dovranno essere preferibilmente dislocate nella parte di valle dei nuovi insediamenti, il più

possibile a ridosso dei manufatti di laminazione e con fondo a quota leggermente più alta rispetto alla quota di scorrimento nelle condotte principali di raccolta.

NORMA

Nelle aree di insediamento limitrofe a reti idrauliche consorziale-demaniale, devono essere create delle fasce "buffer" di almeno 10 m (in genere tra le recinzioni dei lotti ed il ciglio dei suddetti corsi d'acqua), dislocando opportunamente le opere a verde previste nelle aree di insediamento. Ciò al fine di consentire l'accesso e l'operatività ai mezzi consortili per la manutenzione idraulica e per la realizzazione dei lavori di risezionamento e ricalibratura dei corsi d'acqua che si rendessero necessari in futuro.

NORMA

Nelle aree interessate da insediamenti edilizi le aree a verde, anche se non interessate da "depressione tecnica" finalizzata al ricavo di volume d'invaso, dovranno in ogni caso essere mantenute ad una quota di almeno 15-20 cm inferiore alla quota del contermine piano viario o di calpestio al fine di consentire una ulteriore capacità d'invaso residua utile a fronteggiare in casi di evento pluviometrico eccezionale (tempo di ritorno superiore a 50 anni).

NORMA

La quota di calpestio dei piani terra dei fabbricati, salvo ulteriori norme di cui alle presenti NPI, dovrà essere sempre superiore di almeno 25 cm rispetto alla quota del piano viario contermine. Gli eventuali locali interrati, peraltro genericamente sconsigliabili nelle zone interessate da pericolosità idraulica, dovranno preferibilmente essere dotati di sistemi automatici ed affidabili di aggotamento e di accessi a bocca di lupo con quota di soglia pari alla quota di imposta.

ART. 5 SOGLIE DIMENSIONALI

NORMA

Ad intervento urbanistico/edilizio eseguito la rete di smaltimento delle acque piovane deve essere sempre in grado di sviluppare valori di portata massima almeno non superiore a quella stimabile nella situazione che precede l'intervento stesso, con riferimento ad un tempo di pioggia pari al tempo di corrivazione della zona oggetto di intervento (stabilizzazione idraulica base). Per determinati interventi areali puntuali (es. nuove aree produttive) o lineari (es. strade/piste ciclabili) o per determinate direzioni di sviluppo insediativo, potrà essere obbligatorio l'applicazione del concetto di stabilizzazione idraulica deduttiva o di stabilizzazione idraulica induttiva in funzione di caratteristiche specifiche e locali del rischio idraulico. Per interventi minori e in assenza di studi idraulici specifici dovranno essere sempre rispettati gli indirizzi di seguito esposti. Salvo diversa e specifica indicazione le presenti NPI devono essere applicate utilizzando un tempo di ritorno dell'evento di pioggia da usare nel dimensionamento delle opere di mitigazione idraulica mai inferiore a 50 anni. **L'applicazione delle presenti NPI va graduata secondo la seguente casistica (per simbologia vedi l'allegato B):**

TIPOLOGIA	SIGNIFICATIVITÀ	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E NOTE INTEGRATIVE
<p>CASO A $S_{BAC} \leq 1.500 \text{ m}^2$ $S_{COR} \leq 300 \text{ m}^2$ $D\Phi > 0$</p>	<p>Intervento ad impatto idraulico limitato</p>	<p>a) dimostrazione di aver previsto e correttamente dimensionato il sistema di gestione e smaltimento delle acque di pioggia; b) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato un volume di invaso non inferiore a $D\Phi \cdot S_{BAC} \cdot 0,1 \text{ m}^3$; il volume di invaso deve essere collegato alla rete di drenaggio dell'area di intervento e deve essere dotato di un sistema di regolazione (strozzatura idraulica) in grado di garantire l'utilizzo dell'invaso in situazione di forte evento pluviometrico. In assenza di calcoli idraulici specialistici la strozzatura idraulica può essere eseguita come da allegato V con diametro del foro determinato attraverso il grafico in allegato W7 utilizzando la portata di laminazione ricavata dall'allegato W5 utilizzando una stima del coefficiente di afflusso nella configurazione attuale del lotto e un tempo di pioggia pari a 30 min.</p>

TIPOLOGIA	SIGNIFICATIVITÀ	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E NOTE INTEGRATIVE
<p>CASO B</p> <p>$S_{BAC} \leq 1.500 \text{ m}^2$</p> <p>$S_{COP} > 300 \text{ m}^2$</p> <p>$D\Phi > 0$</p>	<p>Intervento ad impatto idraulico apprezzabile</p>	<p>a) dimostrazione di aver previsto e correttamente dimensionato il sistema di gestione e smaltimento delle acque di pioggia;</p> <p>b) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di mitigazione idraulica secondo le previsioni dell'articolo 6; il volume di invaso deve essere collegato alla rete di drenaggio dell'area di intervento e deve essere dotato di un sistema di regolazione (strozzatura idraulica) in grado di garantire l'utilizzo dell'invaso in situazione di forte evento pluviometrico;</p> <p>c) sono obbligatori almeno una planimetria, i particolari costruttivi ed i profili longitudinali delle opere idrauliche;</p> <p>d) necessario predisporre la relazione di valutazione di compatibilità idraulica (vedi allegato B). La relazione farà parte della pratica edilizia e non vige l'obbligo di trasmissione al Consorzio di Bonifica competente per territorio.</p> <p>In genere potrà realizzarsi un anello di raccolta delle acque meteoriche con tubazioni di diametro maggiorato, circoscritto all'edificio, confluyente in un manufatto di laminazione, con idoneo foro di emissione posto alla quota di scorrimento della condotta medesima, dotato di stramazzo a quota tale da impedire il funzionamento a pressione. Tale dispositivo, del quale dovrà essere garantita la costante manutenzione, deve consentire una portata allo scarico come da previsioni articolo 6. Per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso, è prescritto l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano detenzione ed una buona infiltrazione nel terreno. E' sconsigliato il ricorso a piani interrati, salvo l'adozione di accorgimenti che impediscono l'ingresso delle acque provenienti da potenziali allagamenti interessanti le aree esterne.</p>
<p>CASO C</p> <p>$S_{BAC} > 1.500 \text{ m}^2$</p> <p>$S_{BAC} \leq 10.000 \text{ m}^2$</p> <p>$D\Phi > 0$</p>	<p>Intervento ad impatto idraulico significativo</p>	<p>a) dimostrazione di aver previsto e correttamente dimensionato il sistema di gestione e smaltimento delle acque di pioggia;</p> <p>b) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di mitigazione idraulica secondo le previsioni dell'articolo 6; i volumi di invaso devono essere collegati alla rete di drenaggio dell'area di intervento e devono essere dotati di un sistema di regolazione (strozzatura idraulica) in grado di garantire l'utilizzo degli invasi in situazione di forte evento pluviometrico;</p> <p>c) dimostrazione di aver previsto e progettato opere di mitigazione idraulica secondo le previsioni dell'articolo 6 in rispetto al principio di stabilizzazione idraulica induttiva, quantificato da un picco specifico di piena, ad intervento eseguito, inferiore o uguale a 10 l/s/ha per eventi a tempo di ritorno di 50 anni (5 l/s/ha se imposto, previa adeguata motivazione, dal Consorzio di bonifica);</p> <p>d) sono obbligatori la relazione di calcolo, almeno una planimetria, i particolari costruttivi ed i profili longitudinali delle opere idrauliche;</p> <p>e) è obbligatoria l'acquisizione del Parere Idraulico del Consorzio di Bonifica competente per zona;</p> <p>f) per tutti gli interventi dovrà sempre essere indicato lo schema idraulico che collega l'area di intervento con la rete consortile definendo tutte le eventuali affossature private;</p> <p>g) necessario predisporre la relazione di valutazione di compatibilità idraulica (vedi allegato B). La relazione farà parte della pratica edilizia e va trasmessa al Consorzio di Bonifica</p>

TIPOLOGIA	SIGNIFICATIVITÀ	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E NOTE INTEGRATIVE
<p>CASO D $S_{BAC} > 10.000 \text{ m}^2$ $S_{BAC} \leq 100.000 \text{ m}^2$ $D\Phi > 0$</p>	<p>Intervento ad impatto idraulico rilevante</p>	<p>competente per territorio per il Parere Idraulico di cui al punto e).</p> <p>a) preliminarmente alla fase esecutiva deve essere predisposto uno studio preliminare (Relazione di Compatibilità Idraulica di dettaglio, vedi allegato B) che in base al quadro conoscitivo delle condizioni idro-geologiche locali oltre a dimostrare ulteriormente la fattibilità dell'intervento precisi gli indirizzi e le opere di mitigazione idraulica da adottare ed eseguire. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere il Parere idraulico sulla Relazione di Compatibilità Idraulica preliminare da parte del Consorzio di Bonifica competente per zona;</p> <p>b) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di mitigazione idraulica secondo le previsioni dell'articolo 6; i volumi di invaso devono essere collegati alla rete di drenaggio dell'area di intervento e devono essere dotati di uno o più sistemi di regolazione (strozzature idrauliche) in grado di garantire l'utilizzo degli invasi in situazione di forte evento pluviometrico;</p> <p>c) dimostrazione di aver previsto e progettato opere di mitigazione idraulica secondo le previsioni dell'articolo 6 in rispetto al principio di stabilizzazione idraulica induttiva, quantificato da un picco specifico di piena, ad intervento eseguito, inferiore o uguale a 10 l/s/ha per eventi a tempo di ritorno di 50 anni (5 l/s/ha se imposto, previa adeguata motivazione, dal Consorzio di bonifica);</p> <p>d) sono obbligatori la relazione di calcolo, una o più planimetrie, i particolari costruttivi ed i profili longitudinali delle opere idrauliche;</p> <p>e) è obbligatoria l'acquisizione del Parere Idraulico sul progetto esecutivo di mitigazione idraulica da parte del Consorzio di Bonifica competente per zona;</p> <p>f) nelle analisi e calcoli idraulici deve essere prevista la simulazione numerica del comportamento idraulico dell'area di intervento in situazione di evento pluviometrico a tempo di ritorno di 50 e 100 anni, almeno con modello idrodinamico monodimensionale; i risultati a 50 anni devono avvalorare la buona progettazione delle opere mentre i risultati del comportamento idraulico a 100 anni saranno destinati a fornire indirizzi per la gestione dell'emergenza alluvionale alla locale Protezione Civile.</p> <p>g) per ogni intervento dovrà sempre essere indicato lo schema idraulico che collega l'area di intervento con la rete consortile definendo tutte le eventuali affossature private.</p>
<p>CASO E $S_{BAC} > 100.000 \text{ m}^2$ $D\Phi > 0$</p>	<p>Intervento ad impatto idraulico elevatissimo</p>	<p>a) preliminarmente alla fase esecutiva deve essere predisposto uno studio preliminare (Relazione di Compatibilità Idraulica di dettaglio, vedi allegato B) che in base al quadro conoscitivo delle condizioni idro-geologiche locali dimostri ulteriormente la fattibilità dell'intervento e precisi gli indirizzi ed opere di mitigazione idraulica da adottare ed eseguire. Deve essere obbligatoriamente richiesto il parere idraulico sulla citata Relazione di Compatibilità Idraulica di dettaglio al Consorzio di Bonifica competente per zona;</p> <p>b) preliminarmente alla fase esecutiva deve essere predisposto uno studio preliminare dettagliato della rete di drenaggio locale delle acque di pioggia fino a ricomprendere l'intera area di intervento ed in ogni caso fino al più vicino scolo o canale consortile;</p> <p>c) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato</p>

TIPOLOGIA	SIGNIFICATIVITÀ	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E NOTE INTEGRATIVE
		<p>opere di mitigazione idraulica secondo le previsioni dell'articolo 6; il volume di invaso deve essere collegato alla rete di drenaggio dell'area di intervento e deve essere dotato di uno o più sistemi di regolazione (strozzatura idraulica) in grado di garantire l'utilizzo degli invasi in situazione di evento pluviometrico a tempo di ritorno non inferiore a 50 anni;</p> <p>c) dimostrazione di aver previsto e progettato opere di mitigazione idraulica secondo le previsioni dell'articolo 6 in rispetto al principio di stabilizzazione idraulica induttiva, quantificato da un picco specifico di piena, ad intervento eseguito, inferiore o uguale a 10 l/s/ha per eventi a tempo di ritorno di 50 anni (5 l/s/ha se imposto, previa adeguata motivazione, dal Consorzio di bonifica);</p> <p>d) sono obbligatori una relazione illustrativa e di calcolo, una o più planimetrie, i particolari costruttivi ed i profili longitudinali delle opere idrauliche;</p> <p>e) è obbligatoria l'acquisizione del Parere idraulico sul progetto esecutivo da parte del Consorzio di Bonifica competente per zona;</p> <p>f) nelle analisi e calcoli idraulici deve essere prevista la simulazione numerica del comportamento idraulico dell'area di intervento in situazione di evento pluviometrico a tempo di ritorno di 50 e 100 anni, almeno con modello idrodinamico monodimensionale; i risultati a 50 anni devono avvalorare la bontà delle opere progettate mentre i risultati del comportamento idraulico a 100 anni saranno destinati a fornire indirizzi per la gestione dell'emergenza alluvionale alla locale protezione civile;</p> <p>g) per qualsiasi tipo di intervento dovrà sempre essere indicato lo schema idraulico che collega l'area di intervento con la rete consortile definendo tutte le eventuali affossature private.</p>
<p>CASO F Generiche modifiche, anche momentanee, al sistema di drenaggio locale esistente.</p>	<p>Intervento ad impatto idraulico potenzialmente significativo</p>	<p>a) relazione che illustri la modalità/tempistica di modifica del sistema di drenaggio locale e gli apprestamenti previsti per evitare inconvenienti ai soggetti sottiacenti o posizionati a monte, sia in situazione di "normale" regime pluviometrico che in situazione di "forte" evento pluviometrico;</p> <p>b) qualora la modifica al sistema di drenaggio interessi scoli o canali consorziali deve essere richiesta la preliminare approvazione dell'intervento da parte del Consorzio di Bonifica competente per zona;</p> <p>c) qualora la modifica al sistema di drenaggio interessi canali o fiumi di rilevanza regionale ci deve essere l'approvazione preliminare dell'intervento da parte dell'Unità Periferica del Genio Civile competente per zona.</p>

ART.6 MODALITA' DI PROGETTO E CALCOLO

NORMA

I volumi di invaso necessari alla mitigazione idraulica andranno calcolati in base a uno o più dei seguenti principi (vedi definizioni in allegato **B**): **a)** stabilizzazione idraulica base (invarianza idraulica); **b)** stabilizzazione idraulica deduttiva; **c)** stabilizzazione idraulica induttiva. Il principio **a)** vale per ogni tipo di intervento edilizio-urbanistico; i principi di cui ai casi **b)** e **c)** vanno rispettati se espressamente richiesti nella casistica art. 5.

INDICAZIONE

Il richiedente il Titolo Abilitativo può procedere ai calcoli di mitigazione idraulica attraverso la procedura illustrata in **allegato W1** ovvero attraverso altra procedura che comunque deve garantire pari attendibilità scientifica e tecnica nel dimensionamento delle opere idrauliche. In **Agna** è *sconsigliato* l'utilizzo di sistemi di inserimento in falda dell'acqua di pioggia (vedi allegato da **U08/01** a **U08/07**).

NORMA

Per giustificati motivi le opere di mitigazione idraulica possono essere improntate non solamente all'interno dell'ambito di intervento ma anche in aree esterne private, pubbliche o ad uso pubblico, eventualmente con interconnessione con una rete idrografica esterna; **in questo caso le opere idrauliche andranno dimensionate con riferimento all'intero bacino idrografico ovvero si provvederà a separare i flussi fra quelli afferenti il sistema di mitigazione idraulica in progetto e quelli afferenti il sistema di drenaggio esterno.** Più specificatamente, qualora l'area di intervento sia interessata da una via d'acqua afferente un sistema idrografico più esteso, a monte e completamente esterno all'ambito di intervento, si dovrà tassativamente operare in modo che il sistema di mitigazione idraulica risulti *origine* del drenaggio e non si interconnetta all'altro sistema.

INDICAZIONE

Prediligere nella progettazione delle superfici impermeabili basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale. Rendere quanto più densa possibile la rete di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio, ecc...).

ART.7 OPERE ED INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDRAULICA

INDICAZIONE

I volumi di invaso necessari alla mitigazione idraulica (volumi di detenzione) possono essere realizzati a cielo aperto ovvero interrati, concentrati ovvero distribuiti, a deflusso regolato dalla gravità ovvero a deflusso meccanico, comunque nel rispetto dei valori ottenuti da apposito calcolo idraulico.

7.1 - Volumi di detenzione concentrata a cielo aperto.

NORMA

Vanno considerati sopra la quota della strozzatura idraulica che regola il deflusso nell'ambito dell'altezza della fascia di lavoro (vedi definizione in **allegato B**). Il manufatto di collegamento tra rete ricevente e volume d'invaso deve garantire un minimo di trattenuta dei corpi più grossolani. I volumi, sia se sviluppati linearmente sia se concentrati, devono presentare una pendenza seppur minima verso lo sbocco in modo da garantire sempre il completo svuotamento. La rete fognaria ricevente deve in ogni caso presentare un piano di scorrimento a quota inferiore rispetto a quella di fondo dell'invaso.

7.2 - Volumi di detenzione concentrata sotterranei

NORMA

Vanno considerati solo se interni alla fascia di lavoro. Il manufatto di collegamento tra rete ricevente e volume d'invaso deve garantire una trattenuta dei corpi più grossolani. I volumi, sia se sviluppati linearmente sia se concentrati, devono presentare una pendenza seppur minima verso lo sbocco in modo da garantire il completo svuotamento. La rete fognaria ricevente deve in ogni caso presentare un piano di scorrimento a quota inferiore rispetto a quella di fondo dell'invaso.

INDICAZIONE

In caso di svuotamento garantito da sistema elettro-meccanico deve essere sempre presente un doppio sistema di pompaggio ovvero ulteriori pompe di riserva in grado di garantire la stessa potenza del sistema principale; in determinati casi potrà valutarsi l'attivazione di un doppio sistema di fornitura della corrente elettrica ovvero la presenza contemporanea di gruppo elettrogeno.

7.3 - Aree verdi depresse

INDICAZIONE

Se si rendono disponibili delle aree a verde non frazionate e con una certa estensione superficiale può essere considerata l'ipotesi di realizzare aree depresse, collegate alla rete meteorica principale, assimilabili a casse di espansione della portata di piena (vedi **allegato U4**). I volumi in eccesso, che si vengono a creare a seguito dell'impermeabilizzazione del suolo, verranno recapitati temporaneamente nelle aree di accumulo. Con il calare dell'onda di piena i bacini andranno a svuotarsi lentamente. L'allontanamento delle acque può essere facilitato garantendo una pendenza minima del fondo in direzione della reimmissione nella rete meteorica principale che le colleterà poi verso il recapito finale.

NORMA

Lo svuotamento avverrà in funzione del manufatto terminale di scarico che dovrà essere dimensionato secondo il

valore limite pari alla portata defluita nella condizioni precedente alla urbanizzazione (stabilizzazione idraulica base o invarianza idraulica) ovvero secondo una delle altre procedure citate nell'articolo 6. Le sponde del bacino dovranno essere opportunamente sagomate e dovrà essere assegnata una pendenza della scarpa in funzione delle caratteristiche geologiche del terreno, onde garantire la stabilità delle sponde stesse. Il nuovo invaso di progetto, dovrà garantire l'accumulo dei volumi sopra richiesti, fermo restando che l'eventuale chiusura o tombinamento della rete di scolo esistente posta all'interno dell'area considerata dovrà essere supportata da un adeguato ripristino dei corrispondenti volumi di invaso superficiale.

INDICAZIONE

In **Agna** l'utilizzo di aree verde depresse è sconsigliabile in ambito prettamente urbano.

7.4 - Vespai interrati ad alta capacità di accumulo

INDICAZIONE

Tra i sistemi che permettono l'invaso interrato dei maggiori volumi d'acqua che si vengono a creare a seguito dell'urbanizzazione del territorio, possiamo annoverare i cosiddetti vespai ad alta capacità di accumulo. I vespai, le cui caratteristiche sono desunte in genere dai cataloghi commerciali, sono realizzati generalmente in Pead e possono essere disposti al di sotto delle aree adibite a stallo veicolare o anche ad aree verdi. Anche in questo caso viene realizzato un sistema a doppia direzione di flusso (carico e scarico) collegato alla rete meteorica principale. Per tali strutture a serbatoio la capacità di invaso viene realizzata sfruttando il vuoto di ogni singolo elemento. La capacità di invaso è in genere funzione dell'estensione assegnata ai vespai. Gli elementi di accumulo verranno appoggiati su un letto di ghiaia lavata di spessore pari ad almeno 10 cm ed infine rinfiancato e ricoperto con altra ghiaia per uno spessore dell'ordine di almeno 15-20 cm. Il "pacchetto" così formato viene avvolto da uno strato di geotessuto. Il sistema ha carattere bidimensionale, pertanto sarà da usare preferibilmente in ambiti in cui non è possibile realizzare scavi oltre determinate profondità (ad es. a causa della presenza della falda). In **AGNA** l'utilizzo di vespai interrati ad alta capacità è consigliabile sotto gli stalli di sosta veicolare e sotto le aree di manovra nei parcheggi pubblici o ad uso pubblico.

7.5 - Pavimentazioni permeabili

INDICAZIONE

Il ricorso a pavimentazioni permeabili è solitamente limitato alle strade ad uso pedonale e/o marciapiedi (asfalti porosi) oppure alla realizzazione di parcheggi utilizzando elementi prefabbricati a forma alveolare in conglomerato cementizio. Occorre osservare che l'efficacia di una pavimentazione permeabile dipende, oltre che dalla corretta esecuzione e manutenzione dello strato più superficiale anche, e in modo speciale, dalla tipologia adottata per gli strati sottostanti, posti tra quello più superficiale e il terreno di base. A sua volta, tale tipologia dipende dalla natura del sottosuolo: risulta infatti chiaro che, qualora questo possieda già buone caratteristiche drenanti, tali strati hanno solo la funzione di vettori delle portate infiltrate e di eventuale filtro nei confronti degli inquinanti da queste veicolate; invece, qualora non sussistano le garanzie di permeabilità del sottosuolo, l'intera pavimentazione assume un ruolo di accumulo, anche se temporaneo, delle acque infiltrate, che vengono gradualmente restituite al sistema drenante previsto.

7.6 - Caditoie filtranti

INDICAZIONE

Questo tipo di manufatto agevola l'infiltrazione nel suolo delle acque di origine meteorica che si raccolgono sulle superfici stradali. Le acque accumulate lungo le cunette stradali sono scaricate in caditoie munite di una prima camera finalizzata alla separazione dei solidi grossolani (foglie, inerti ecc.); da qui le acque passano in una seconda camera, munita di fondo drenante, da cui si diparte la trincea drenante. L'ingresso in queste è protetto da una griglia, al fine di evitare pericoli di occlusione.

NORMA

La manutenzione ordinaria deve essere programmata per eliminare gli intasamenti alle griglie; la manutenzione straordinaria deve essere programmata per rifare il sistema di filtrazione nel suolo.

PRESCRIZIONE

In base alle direttive del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto le caditoie filtranti devono infiltrare le acque di pioggia nel "suolo" e non nel "sottosuolo"; valgono inoltre i limiti dimensionali dettati sempre dal medesimo PTA.

INDICAZIONE

In **Agna** è sconsigliabile l'utilizzo di caditoie filtranti.

7.7 - Cunette filtranti

INDICAZIONE

Le cunette filtranti sono costituite da elementi in calcestruzzo poroso o forato; un elemento superficiale a "L", consente il passaggio dell'acqua accumulata lungo i bordi della carreggiata stradale all'interno di elementi inferiori a "U", attraverso i quali essa filtra in una trincea drenante realizzata intorno l'elemento stesso. Nel caso di strade sottoposte a traffico veicolare pesante, in cui è necessario adoperare elementi a "L" in calcestruzzo, dotato di elevate caratteristiche di resistenza (quindi non poroso), il passaggio dell'acqua negli elementi sottostanti a "U" può avvenire solo attraverso le caditoie.

PRESCRIZIONE

In base alle direttive del Piano Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto le caditoie filtranti devono infiltrare le acque di pioggia nel "suolo" e non nel "sottosuolo"; valgono inoltre i limiti dimensionali dettati sempre dal medesimo PTA.

INDICAZIONE

In **Agna** è consigliabile l'utilizzo delle cunette filtranti esclusivamente in opere pubbliche di urbanizzazione.

7.8 - Bacini di infiltrazione

INDICAZIONE

Sono di fatto "strutture serbatoio" realizzate al di sotto della pavimentazione stradale ovvero al di sotto del fondo di invasi in cui l'accumulo avviene al di sopra del piano campagna. In ogni caso, la formazione di una capacità di accumulo è indispensabile, come volano tra l'idrogramma di piena in arrivo e il regime delle portate infiltrate.

PRESCRIZIONE

In base alle direttive del PTA della Regione Veneto i bacini di infiltrazione devono infiltrare le acque di pioggia nel "suolo" e non nel "sottosuolo". Valgono inoltre i limiti dimensionali dettati dal medesimo PTA.

7.9 - Pozzi di infiltrazione

INDICAZIONE

La tecnica dei pozzi d'infiltrazione può essere adoperata per interventi a piccola scala (acque provenienti da tetti isolati) ma anche a grande scala (es. emissari di fognature bianche a sistema separato); negli interventi a grande scala è opportuno realizzare a monte del/dei pozzo/pozzi una capacità di stoccaggio temporaneo. Per altre informazioni di rimanda all'**allegato X** se presente.

PRESCRIZIONE

In base alle direttive del PTA della Regione Veneto i pozzi di infiltrazione devono infiltrare le acque di pioggia nel "suolo" e non nel "sottosuolo"; valgono inoltre i limiti dimensionali dettati dal medesimo PTA.

NORMA

In **Agna** è vietato l'utilizzo dei pozzi di infiltrazione; nei siti interessati dalla presenza di pozzi di infiltrazione la profondità locale della falda rispetto al piano campagna non dovrebbe essere inferiore ad almeno 3-4 m e tale evenienza, di fatto, non è riscontrabile nella maggior parte del territorio comunale.

7.10 - Trincee drenanti

INDICAZIONE


Nelle trincee drenanti la superficie di drenaggio ha uno sviluppo prevalentemente orizzontale e non verticale come nei pozzi di infiltrazione; le acque introdotte nella trincea si infiltrano nel suolo attraverso le pareti laterali e il fondo. In genere la trincea è munita di una condotta forata centrale, del diametro minimo DN 200 mm, che in assenza di un collegamento alla rete di fognatura, ha lo scopo di redistribuire l'acqua in tutto il sedime di drenaggio.

PRESCRIZIONE

In base alle direttive del PTA della Regione Veneto le trincee drenanti devono infiltrare le acque di pioggia nel "suolo" e non nel "sottosuolo".

INDICAZIONE

Una variante delle trincee drenanti è la trincea puntuale (o cella di drenaggio) che consiste in una buca riempita con aggregati come ghiaia e roccia posizionata in corrispondenza allo scarico dei pluviali di tetti o aree pavimentate.



Cella di drenaggio (da Stormwater Manual for Maine, 1995)

INDICAZIONE

La trincea puntuale permette la gestione delle acque di pioggia in piccole aree impermeabili; costituisce comunque una alternativa alle trincee lineari di infiltrazione.

NORMA


Le trincee drenanti lineari e/o puntuali devono essere oggetto di specifica progettazione e devono essere specificatamente autorizzate qualora siano correlate alla mitigazione idraulica per detenzione ovvero alla realizzazione della rete locale di scarico della fognatura bianca. In sede di autorizzazione devono essere precisata le modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria e deve essere specificato il soggetto destinato a garantire l'azione manutentiva. Con le presenti NPI si vieta tassativamente l'installazioni delle trincee drenanti puntuali e lineari in aree estese con alti carichi di sedimento e in suoli a limitata permeabilità. In sede di autorizzazione dovrà essere precisato che la manutenzione é

responsabilità esclusiva del proprietario o del soggetto alla stessa destinato; durante la vita del manufatto in presenza di ostruzioni evidenti il manutentore deve provvedere ad estrarre la ghiaia ed a scavare per rimuovere il sedimento fino a scoprire uno strato di suolo che abbia sufficiente capacità di infiltrazione.

7.11 - Fascie di filtrazione

INDICAZIONE

Sono fasce di vegetazione densa piantumate a valle di una "sorgente" di deflusso superficiale di pioggia. L'uso delle fasce filtranti é limitato ad aree con pendenza trascurabile, dove la copertura vegetativa é ben sviluppata e dove i flussi canalizzati non possono formarsi/attivarsi. Le fasce di filtrazione possono essere utilizzate per strade, scarichi da tetti, piccole aree di parcheggio e superfici permeabili.



NORMA

In sede di autorizzazione devono essere precisate le modalità di manutenzione ordinaria (es. falciatura, irrigazione e l'estirpazione) e straordinaria (es. ispezione alla fascia filtrante con cadenza almeno biennale per verificare erosione e distruzione della vegetazione); deve inoltre essere indicato il soggetto destinatario dell'attività di manutenzione.

INDICAZIONE

Ricordiamo che l'altezza dell'erba e la falciatura frequente influiscono poco sulla resa della fascia filtrante; inoltre i rifiuti tendono ad accumularsi nelle aree della fascia filtrante, in particolare lungo le strade.

7.12 - Respingenti vegetati

INDICAZIONE

I respingenti vegetati intrappolano e filtrano i sedimenti, i nutrienti e composti chimici dalla superficie interessata da deflusso superficiale.

Rural Cropland	Zone 3 Grass	Zone 2 Managed Forest	Zone 1 Undisturbed Forest	Streambed	Zone 1 Undisturbed Forest	Zone 2 Managed Forest	Zone 3 Grass	Urban/Suburban Developed
Farmers employ agricultural Best Management Practices	Grass helps to evenly spread surface waterflow and absorb nutrients	Trees can be harvested. Organic soils remove nitrogen	Tree roots help stabilize streambank	Woody debris slows velocity of water and improves aquatic habitat	Trees shade stream and keep water cool	Soil particles trap phosphorus, and trees use excess nutrients for growth	Forus grass-covered land increases infiltration and water storage. Controls concentrated runoff	People practice conservation measures

Tabella gestionale per respingenti (da Maryland Cooperative Extension Fact Sheet 724)

INDICAZIONE

Le presenti NPI *consigliano* l'utilizzo di respingenti vegetati lungo corsi d'acqua e fiumi in quanto gli stessi vengono a costituire una attrattiva ambientale e possono migliorare la qualità dell'acqua (agevolano la rimozione di sedimenti e composti chimici prima che l'acqua arrivi al corso d'acqua, permettono di gestire il flusso, aiutano la ricarica della falda, prevengono l'erosione del suolo e preservano o migliorano certi tipi di vita acquatica). Se ben progettati i respingenti vegetati possono stabilizzare la scarpata ed agevolare l'assorbimento di deflusso di piena.


NORMA

In sede di autorizzazione all'uso dei respingenti vegetati come tecnica di mitigazione idraulica dovrà essere precisato il responsabile della tenuta e della manutenzione: in particolare i respingenti devono essere mantenuti in modo da mantenere il massimo dei benefici per la qualità dell'acqua e per la qualità dell'ambiente acquatico; quindi devono essere ispezionati almeno una volta all'anno e comunque sempre entro pochi giorni da ogni piena per controllare il deposito di sedimento, l'erosione o lo sviluppo di canali di flusso concentrati. Il controllo delle erbacce e delle specie invasive é essenziale per la sopravvivenza e crescita di alberi ed arbusti.

7.13 - Depressioni erbose

INDICAZIONE

Si tratta di *canaletti idraulici* di piccola profondità rivestiti d'erba che aiutano a rallentare il flusso di pioggia e facilitare l'infiltrazione.



Depressione erbosa schematica (Grassed Swale Schematic) da NVPDC, 1991. In EPA, 1999d.

INDICAZIONE

La possibilità di utilizzare depressioni erbose dipende dall'uso del suolo, dal tipo di suolo, dalla pendenza, dall'impermeabilità del bacino tributario e dalle dimensioni e pendenza del sistema di depressione erbosa. Generalmente le depressioni erbose possono essere utilizzate per gestire il deflusso da bacini di area inferiore a 3-4 ettari con pendenza inferiore al 5 per cento.

NORMA

In sede di autorizzazione all'uso delle depressioni erbose aventi funzioni di mitigazione idraulica il richiedente il titolo abilitativo dovrà precisare il responsabile della tenuta e manutenzione.

INDICAZIONE

In particolare con le presenti NPI si sottolinea la necessità che venga acquisito un efficiente allontanamento dal canale e il mantenimento di una densa e alta copertura erbosa.


NORMA

La manutenzione deve prevedere periodici tagli (l'erba non va mai tagliata più corta della profondità di flusso in progetto), il controllo delle erbacce, l'irrigazione durante i periodi siccitosi, la semina in aree nude e la pulizia dei detriti e delle ostruzioni. Prevedere la rimozione periodica degli accumuli di sedimento per evitare concentrazioni di flusso nella depressione.

7.14 - Manufatti di scarico nei pluviali

INDICAZIONE

I manufatti di scarico devono essere sempre dotati di unità di separazione atta a rimuovere il sedimento o altri inquinanti.



Schema di un manufatto di scarico (da Tyack & Fenner, 1997. In EPA, 1999b)



NORMA

In sede di approvazione del progetto del sistema di scarico dei pluviali dovrà essere sempre precisato il responsabile della tenuta e manutenzione: in particolare occorre prevedere frequenti ispezioni per verificare che i sedimenti rimossi non superino la quantità massima che può contenere il separatore.

7.15 - Biofiltro puntuale alberato

INDICAZIONE

Il biofiltro puntuale alberato (*tree box filter*) è composto da un cassone posato in ambito urbano, riempito con particolari miscele di terreno e sabbia, destinato a contenere l'apparato radicale degli alberi. Il deflusso di pioggia è diretto al contenitore e viene filtrato dalla vegetazione e dal suolo prima di entrare nel sistema di drenaggio.



Biofiltro puntuale alberato (Manufactured Tree Box Filter) da Virginia DCR Stormwater Management Program.

INDICAZIONE

Notoriamente il volume del biofiltro puntuale alberato permette il controllo della quantità di acqua (mitigazione idraulica) adattandosi a specifiche caratteristiche del sito. Il sistema fornisce un valore aggiunto estetico mentre produce un efficiente uso del terreno disponibile per la gestione delle acque di pioggia.

NORMA

Le piante devono essere scelte in modo da resistere alla siccità ed a situazioni di inondazione; non devono inoltre avere sistemi radicali invasivi che potrebbero ridurre la capacità di filtrazione del suolo. In sede di approvazione del progetto di un sistema di gestione dell'acqua di pioggia con biofiltri puntuali alberati dovrà essere sempre precisato il responsabile della tenuta e manutenzione: in particolare deve essere previsto almeno un controllo annuale e la regolare rimozione del rifiuto e dei detriti. Le piante dovranno essere ripiantumate qualora il loro sviluppo venga ad interessare il filtro (la struttura delle radici potrebbe sommergere troppo l'area del suolo o creare stress ambientale).

7.16 - Tetti erbosi

INDICAZIONE

I tetti verdi riducono il volume di flusso e la quantità di inquinante trasportato dall'acqua di pioggia. Un inquinante rimosso dai tetti inerbati è l'azoto. L'azoto originato dalle automobili, dai fertilizzanti nell'agricoltura, dalle attività industriali, crea un grosso problema ambientale; l'azoto atmosferico può cadere al suolo sotto forma di polvere, gocce di pioggia o semplicemente per gravità. Quando questi composti vengono trasportati via dal flusso di piena contribuiscono ai problemi di eutrofizzazione nelle superfici idriche. In sede di approvazione del progetto di un sistema di gestione dell'acqua di pioggia con tetti erbosi dovrà essere sempre precisato il responsabile della tenuta e manutenzione. Notoriamente se il tetto inerbato è ben costruito la manutenzione è minima. Possiamo parlare sostanzialmente di due tipi di inerbimento del tetto: estensivo o intensivo. I tetti estensivi sono formati da uno spesso strato di torba e da piccoli cespugli e possono essere previsti anche in costruzioni esistenti; i tetti intensivi devono essere integrati nella struttura di copertura dell'edificio e permettono la piantumazione di alberi e la costruzione di marciapiedi. Per ambedue i tipi citati l'elemento a cui occorre prestare più attenzione è la *membrana*.

7.17 - Emendamento dei suoli

INDICAZIONE

Con "emendamento" dei suoli ci si riferisce ai "condizionamenti" e alle "azioni" attraverso fertilizzanti finalizzati a migliorare la capacità di crescita della vegetazione arborea e attraverso l'aumento della capacità di campo (capacità di ritenzione idrica). Sono trattamenti da usare quando si vuole aumentare la capacità di infiltrazione del suolo e ridurre il deflusso dalla zona. Tali modificazioni intervengono sulle proprietà fisiche, biologiche e chimiche del suolo e si ottiene una resa migliore nella qualità dell'acqua meteorica in uscita dopo il drenaggio naturale.



NORMA

L'intervento di emendamento deve essere autorizzato qualora giustifichi analiticamente il volume di invaso richiesto. In sede di autorizzazione deve essere precisata le modalità di controllo e manutenzione (es. visite ricorrenti per valutare i fattori che intervengono sulla capacità di infiltrazione, sull'aerazione e sui contenuti di materia organica).

7.18 - Opere di bioritenzione

INDICAZIONE

In genere si tratta di bacini a basso fondale per la gestione dell'acqua di pioggia ovvero aree ambientali (tipo aiuole inerbite) che utilizzano suoli modificati (emendati) ed opportunamente trattati per catturare e trattare il flusso di acqua di pioggia. Si tratta in particolare di ripristini porosi sotto la superficie vegetale e di drenaggi sotterranei destinati ad agevolare l'infiltrazione ed il filtraggio dell'acqua riducendo la stagnazione distribuita.



INDICAZIONE

Normalmente il sistema di bioritenzione utilizza la piantumazione in un strato di suolo adeguatamente predisposto per trattare e gestire i flussi di piena; il sistema di bioritenzione utilizza una struttura per regolarizzare il flusso, un pretrattamento costituito da un canale inerbito o strisce inerbite di filtrazione, un letto di sabbia, una lente verticale in ghiaio per il drenaggio del troppo pieno, una zona di ristagno, uno strato di torba superficiale, uno strato per la piantumazione della pianta, la pianta stessa, un sistema interrato di drenaggio con ghiaio ed un sistema di troppo pieno. La bioritenzione è consigliabile nel trattamento quantitativo dell'acqua di pioggia durante eventi di piena prodotti da superfici impermeabili in aree commerciali, residenziali ed industriali.

NORMA

Le opere di bioritenzione devono essere oggetto di specifica progettazione e devono essere specificatamente autorizzate qualora siano correlate a mitigazione idraulica per detenzione. In sede di autorizzazione deve essere precisato il destinatario dell'attività di manutenzione e le stesse modalità di manutenzione (es. controllo almeno biennale degli alberi e arbusti e rimozione di ogni parte morta di vegetazione). Dovrà essere programmata anche la manutenzione straordinaria (ad es. quando il livello di inquinamento raggiunge valori tossici occorre "sostituire" il suolo).

INDICAZIONE

Si sconsiglia in **Agna** l'utilizzo di sistemi a bioritenzione in aree ad urbanizzazione "elevata" dove la superficie impermeabile comprende l'80% o più dell'intera superficie.

7.19 - Aree umide per la gestione dell'acqua di pioggia

Vengono fornite indicazioni costruttive per alcuni tipi di area umida:

7.19.1 - Area umida a basso fondale

INDICAZIONE


Nelle aree umide con acqua bassa gran parte del volume necessario alla gestione della qualità dell'acqua è ricavato in acque a basso fondale. Le uniche acque con fondale significativo si hanno in corrispondenza alla zona di ingresso (*forebay*) o in corrispondenza alla zona di uscita (*micropool*). Se il fondale è poco profondo per acquisire il volume minimo necessario per la gestione dell'acqua è necessario un'area molto estesa (rispetto ad altre pratiche).

NORMA

In sede di autorizzazione alla costruzione dell'area umida deve essere precisata la modalità di manutenzione, deve essere precisato il soggetto destinato ad eseguire il lavoro di manutenzione e deve essere verificato il comportamento dell'opera con riferimento alla possibilità che la stessa diventi *focolaio* di zanzare.

INDICAZIONE

In **Agna** si sconsiglia l'utilizzo dello schema "area umida a basso fondale" in prossimità di aree fortemente antropizzate.





Esempi e schema costruttivo generale per l'area umida a basso fondale.

7.19.2 - Area umida a basso fondale con detenzione sparsa

INDICAZIONE


Concettualmente simile allo schema di mitigazione illustrato al punto **7.19.1**; in questo caso però il volume necessario alla gestione qualitativa dell'acqua viene invasato sopra l'acqua stagnante esistente e rilasciato nelle successive 24 ore.

NORMA

In sede di autorizzazione alla costruzione dell'area umida a basso fondale con detenzione sparsa devono essere precisate le modalità di manutenzione e il soggetto destinato ad eseguire i lavori di manutenzione; v'è inoltre verificato il comportamento del manufatto nei confronti del rischio formazione di focolai di zanzare.

INDICAZIONE

In **Agna** si sconsiglia l'utilizzo del sistema di mitigazione idraulica ed ambientale tipo *area umida a basso fondale con detenzione sparsa* in prossimità di aree fortemente antropizzate. Nella zona di detenzione sparsa è necessario scegliere piante resistenti a lunghi periodi secchi ed a lunghi periodi umidi.



Esempio e schema generale per l'area umida a basso fondale a detenzione sparsa.

7.19.3 - Area umida con stagno

INDICAZIONE


Il sistema di gestione dell'acqua di piena denominato *area umida con stagno* presenta due celle separate: una pozza umida ed una laguna a basso fondale. La pozza umida intercetta i sedimenti e riduce l'energia cinetica del flusso prima di entrare nella laguna a basso fondale (qui l'acqua di pioggia subisce altri trattamenti).

NORMA

In sede di autorizzazione alla costruzione di una *area umida con stagno* devono essere precisate le modalità di manutenzione, il soggetto destinato ad eseguire il lavoro di manutenzione ed il comportamento del manufatto nei confronti del rischio formazione di focolai di zanzare.

INDICAZIONE

In **Agna** è sconsigliato l'utilizzo di sistemi di mitigazione idraulica ed ambientale tipo *area umida con stagno* in prossimità di aree antropizzate.




Schema generale di area umida con stagno.

7.19.4 - Mini area umida

INDICAZIONE

Questo sistema di mitigazione idraulica ed ambientale può essere previsto in aree con superfici di drenaggio relativamente contenute (da 2-3 a 4-5 ha). La pratica della *mini area umida* richiede una escavazione sotto il livello di falda per garantire la presenza d'acqua necessaria all'esistenza dell'area umida.



Esempio e schema generale di mini area umida.

NORMA

In sede di autorizzazione alla costruzione di una mini area umida devono essere precisate le modalità di manutenzione, il soggetto destinato ad eseguire i lavori di manutenzione e il comportamento del manufatto nei confronti del rischio sviluppo di focolai di zanzare.

INDICAZIONE

In **Agna** è sconsigliato l'utilizzo di sistemi di mitigazione idraulica ed ambientale tipo *mini area umida* in prossimità di aree antropizzate.

7.20 - Pozzetto di laminazione

INDICAZIONE

Il pozzetto di laminazione (vedi **allegato V**) deve essere progettato in modo che in qualunque situazione sia garantita l'accessibilità e la manutenzione.

NORMA

Qualora la parzializzazione della portata in uscita sia ottenuta in modo invariante rispetto all'altezza idrometrica massima (e comunque entro la fascia di lavoro del sistema di mitigazione idraulica) il volume d'invaso teorico calcolato ipotizzando costante la portata di laminazione deve essere aumentato del 10%. In sede di autorizzazione alla costruzione del pozzettone di laminazione devono essere precisate le modalità di manutenzione e il soggetto obbligato ad eseguire i lavori di manutenzione. In particolare deve provvedersi con cadenza almeno annuale la rimozione di qualsivoglia ostruzione alle luci idrauliche.

INDICAZIONE

Alla quota più alta della "fascia di lavoro" deve essere posta una soglia sfiorante di destinata a far defluire portate superiori a quelle di laminazione in situazioni di evento di pioggia superiore a 50 anni (indicativamente 100 anni).

7.21 - Linea di fognatura bianca convenzionale

INDICAZIONE

Deve risultare sempre ispezionabile con pozzetti ad adeguato interasse; è buona cosa fare in modo che il fondo dei pozzetti di ispezione sia posto ad almeno 20-30 cm al di sotto dello scorrimento della linea fognaria in modo di garantire una minima capacità di bloccaggio dei solidi sedimentabile in ambiente confinato ed ispezionabile.

INDICAZIONE

In **Agna**, ove è presente un sistema urbano di gestione delle acque nere e delle acque di pioggia, è l'Ente Gestore il servizio di fognatura bianca che valuta di volta in volta le richieste del richiedente il titolo edilizio di allaccio alla rete urbana (in genere con prescrizioni atte a non mettere in crisi il sistema fognario gestito). In linea di massima essendo il coefficiente idrometrico massimo in uscita dal lotto generico pari al massimo a 10 l/s/ha (vedi art. 5) nella gestione delle acque di pioggia dovrebbe essere sempre automaticamente risolto ogni problematica quantitative nella gestione delle acque di pioggia prese in carico. S'intende che sarà comunque il Gestore a esprimere parere sul progetto e successivamente autorizzazione all'allaccio.

7.22 – Superfici occasionalmente inondabili

INDICAZIONE

Le aree (occasionalmente) inondabili di cui al presente punto sono zone appositamente modellate e vegetate, in cui si prevede che il fiume o il canale in piena possa espandere i propri flussi, riducendo così i picchi di portata. Le funzioni di una tale sistemazione sono molteplici e comprendono benefici sia idraulici, sia naturalistici.

Nel primo caso, infatti, hanno la capacità di invasare le acque di piena fungendo da vere e proprie "casce di espansione" e nel contempo favoriscono la ricostituzione di importanti habitat per la flora e la fauna selvatica, migliorando sia l'aspetto paesaggistico sia la funzionalità ecologica dell'area.

NORMA

Qualsiasi utilizzo di queste superfici (ludico, ecologico, sportivo, sociale, culturale) anche a titolo precario deve essere autorizzato dall'Ente gestore (Genio Civile o Consorzio di Bonifica).

7.23 – Alveo a due stadi

INDICAZIONE

La realizzazione di alvei a due stadi, prevede un ampliamento della via d'acqua in modo da fornire una sezione di passaggio ampia alle acque di piena. In questo modo si evita di ampliare direttamente l'alveo di magra (ciò causerebbe un impatto biologico elevato dato che durante gran parte dell'anno l'acqua scorrerebbe su una superficie sovradimensionata e profondità molto bassa).

E' quindi opportuno lasciare l'alveo alle dimensioni originali e realizzare un alveo di piena "di secondo stadio" con livello di base più elevato e limitando lo scavo ai terreni ripari. Con l'alveo a due stadi durante i periodi di portata normale l'acqua scorre nell'alveo naturale mentre, in caso di piena, le acque in eccesso vengono accolte nell'alveo di piena.

NORMA

In sede di autorizzazione alla costruzione di *alvei a due stadi* devono essere precisate le modalità di manutenzione, il soggetto destinato ad eseguire i lavori di manutenzione e il comportamento del manufatto nei confronti del rischio sviluppo di *focolai* di zanzare.

INDICAZIONE

In **Agna** è sconsigliato l'utilizzo di sistemi di mitigazione idraulica ed ambientale tipo *alveo a due stadi* in prossimità di aree fortemente antropizzate.

7.24 – Difese delle sponde delle vie d'acqua

INDICAZIONE

Le classiche tecniche utilizzate per la realizzazione di difese spondali possono risolvere localmente il problema dell'erosione ma c'è il rischio che il problema venga trasferito più a valle.

Risulta molto più vantaggioso, se possibile, l'acquisto di fasce di terreno ripario in alternativa alla costruzione di difese spondali in terreni agricoli o incolti. Inoltre, nel momento in cui gli interventi di difesa spondale risultano improrogabili, è opportuno adottare metodi di ingegneria naturalistica piuttosto che scogliere o rivestimenti in massi o calcestruzzo (es. consolidamento delle sponde mediante rotoli di canneto ovvero, se l'intervento interessa tratti ad elevata pendenza, ricorrere a palificate vive o rivestimenti con astoni di salice). Il vantaggio di adottare opere di ingegneria naturalistica, facendo ricorso all'uso di piante, consiste principalmente nell'aumento, col passare del tempo, dell'azione di consolidamento.

NORMA

In sede di autorizzazione alla costruzione di *difese spondali* devono essere precisate le modalità di manutenzione ed il soggetto destinato ad eseguire i lavori di manutenzione.

INDICAZIONE

In **Agna** si sconsiglia l'utilizzo di sistemi di difesa spondale di tipo impermeabile.

7.25 – Vegetazione delle sponde

INDICAZIONE

Le fasce di vegetazione lungo le sponde delle vie d'acqua svolgono numerose importanti funzioni: a) intercettano le acque di dilavamento prima che raggiungano la via d'acqua, fungendo da filtro, trattenendo i sedimenti e restituendo acqua limpida trattenendo i nutrienti biologici; b) consolidano le sponde attraverso il loro apparato radicale, riducendone l'erosione; c) arricchiscono il numero dei microambienti fluviali; c) forniscono cibo agli organismi acquatici, ostacolano il riscaldamento delle acque riducendo l'escursione termica; d) forniscono cibo e rifugio alla fauna riparia e migliorano l'efficienza e la stabilità dell'ecosistema fluviale complessivo.

NORMA

In sede di autorizzazione alla costruzione di *rivestimenti vegetati delle sponde* devono essere precisate le modalità di manutenzione, il soggetto destinato ad eseguire i lavori di manutenzione e il comportamento del rivestimento nei confronti del rischio sviluppo di *focolai* di zanzare.

7.26 – Forestazione

INDICAZIONE

Una funzione molto importante per la regolazione delle portate di piena è svolta dalla forestazione che, oltre ad attenuare il regime delle portate in eccesso negli alvei a forte pendenza, migliora la qualità delle acque superficiali e degli approvvigionamenti idrici delle falde e delle sorgenti.

NORMA

In sede di autorizzazione alla *forestazione* devono essere precisate le modalità di manutenzione ed il soggetto destinato ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART.8

NORME INTEGRATIVE PER LE AREE P0, P1, P2, P3 e P4

8.0 - Disposizioni comuni alle aree con pericolosità idraulica

NORMA

Nelle aree interessate da pericolo idraulico è vietato: **a)** eseguire scavi o abbassamenti del Piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi; **b)** realizzare tombinature dei corsi d'acqua; **c)** realizzare interventi che favoriscono l'infiltrazione delle acque nelle aree franose; **d)** costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; **e)** realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso; **f)** salvo specifica ed approfondita motivazione realizzare locali interrati o seminterrati. Tutti i nuovi interventi consentiti devono essere tali da: 1) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque; 2) non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa; 3) non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione; 4) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il Piano di Manutenzione (vedi art. **14**).

8.1 – Disposizioni per le aree P0

INDICAZIONE

Con aree **P0** si intendono aree a pericolosità idraulica "limitata" o "bassa" in cui è possibile l'intervento edilizio o urbanistico "condizionato" dal punto di vista idraulico (vedi tavola della pericolosità idraulica allegata alla VCI).

NORMA

Per le aree **P0** valgono le disposizioni comuni alle aree a pericolosità idraulica come da art. **8.0** ed altro come di seguito esplicitato. Allo scopo di impedire l'aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti tutti i nuovi interventi edilizi e/o urbanistici devono essere tali da: **a)** migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle; **b)** migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili; **c)** non compromettere la riduzione o l'eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale

ne la sistemazione idrogeologica a regime; **d)** non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni significative delle capacità di invaso delle aree interessate; **e)** limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e drenaggio; **f)** favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree permeabili; **g)** salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi d'acqua e dei versanti; **h)** non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile; **i)** adottare per quanto possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica e quelle a basso impatto ambientale; **l)** non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito; **m)** assumere adeguate misure di compensazione nei casi in cui sia inevitabile l'incremento sostenibile delle condizioni di rischio o di pericolo associate agli interventi consentiti; **n)** garantire condizioni di sicurezza durante l'apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente; **o)** garantire coerenza con i piani di protezione civile; **p)** adottare obbligatoriamente tecniche di rimodellazione morfologica locale al fine di mettere in sicurezza il sedime di intervento in riferimento ai misurati o presunti livelli locali di alluvionamento secondo indicazioni della VCI (es. art. **3.7**) e secondo indicazioni di apposita relazione idraulica predisposta a cura del tecnico progettista dell'intervento tarata sulla specificità locale del pericolo idraulico; **q)** in caso di intervento edilizio che preveda esclusivamente cambi d'uso o ristrutturazione leggera **senza** ampliamenti o rifacimenti significativi dei corpi edilizi il Concessionario deve esplicitare per iscritto la conoscenza della situazione di pericolosità idraulica del sito di intervento e firmare apposita dichiarazione di manleva come da indicazioni esplicitate nelle presenti NPI (es. art. **15**). La dimostrazione dell'integrale rispetto dei citati punti ovvero della insussistenza della corrispondente necessità devono essere riassunti su apposita relazione tecnica allegata alla pratica destinata a richiedere il Titolo Edilizio (contenente in particolare dichiarazione esplicita del progettista, per ognuno dei citati punti, che dichiara il rispetto delle corrispondenti prescrizioni).

8.2 – Disposizioni per le aree P1

INDICAZIONE

Per l'individuazione delle aree **P1** si prenda visione delle tavole del PAT ovvero, per estratto le tavole allegata alla presente VCI; si tenga altresì conto dell'ultimo capoverso del paragrafo **6.2** della VCI.

NORMA

Per le aree classificate **P1** si applicano **integralmente** le norme e prescrizioni di cui all'art. **8.1** con le seguenti integrazioni, a valere indipendentemente dal fatto che l'intervento edilizio/urbanistico si spinga o meno a modificare il tasso di impermeabilizzazione in essere nell'area di intervento: **a)** alla pratica edilizia/urbanistica deve essere obbligatoriamente allegata una relazione tecnico-idraulica firmata da uno specialista idraulico o da un geologo (specialisti necessari se l'intervento comporta dimensioni superiori a 10.000 m²) ed in ogni caso dal progettista l'intervento, che dimostri la sussistenza della compatibilità del previsto intervento in riferimento alle situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano per l'Assetto Idraulico dell'Autorità di Bacino (qualora esistente) sia in termini di conoscenza della situazione idraulica da parte del Concessionario sia in termini di esplicitazione delle previsioni progettuali ed organizzative con cui il progettista programma le modalità e gli apprestamenti destinati a permettere di affrontare le situazioni di pericolosità idraulica esplicitate. In detta relazione, in particolare, deve essere espressamente dichiarato l'integrale osservanza e rispetto di ogni norma e prescrizione, afferente al corrispondente intervento, presente nelle presenti NPI); **b)** alla pratica edilizia/urbanistica deve essere obbligatoriamente allegata una relazione tecnico-idraulica firmata da uno specialista idraulico o da un geologo (se l'intervento comporta dimensioni superiori a 10.000 m²) ed in ogni caso dal progettista l'intervento, che dimostri la sussistenza della compatibilità del previsto intervento in riferimento alle situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano di Assetto del Territorio comunale sia in termini di conoscenza della situazione idraulica da parte del Concessionario sia in termini di esplicitazione delle previsioni progettuali ed organizzative con cui il progettista programma le modalità e gli apprestamenti destinati a permettere di affrontare le situazioni di pericolosità idraulica esplicitate. In detta relazione, in particolare, deve essere espressamente

dichiarato l'integrale osservanza e rispetto di ogni norma e prescrizione, afferente al corrispondente intervento, presente nelle presenti NPI).

8.3 – Disposizioni per le aree P2

Non applicabile in **Agna**.

8.4 – Disposizioni per le aree P3

Non applicabile in **Agna**.

8.5 – Norme per le aree FLUVIALI

INDICAZIONE

Sono considerate aree **FLUVIALI** i sedimi (compreso la proiezione in pianta di eventuali argini fuori terra) dei corsi d'acqua soggetti alle prescrizioni del R.D. 368/1904 (vie d'acqua di bonifica) o del R.D. 523/1904 (vie d'acqua classificate). Sono considerate altresì aree fluviali i sedimi pubblici di eventuali casse di espansione o altro tipo di opere idrauliche destinate alla mitigazione o gestione delle acque di piena.

NORMA

Nelle aree fluviali è vietato: **a)** eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi; **b)** realizzare tombinature; **c)** realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose; **d)** costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; **e)** realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido interventi che incrementino la vulnerabilità delle strutture, quali aperture sul lato esposto al flusso. Nelle aree fluviali tutti i nuovi interventi, opere, attività devono essere tali da: **1)** mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque; **2)** non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa; **3)** non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione; **4)** minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio realizzate in area fluviale devono prevedere il piano di manutenzione.

NORMA

Nelle aree fluviali sono inoltre escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono: **a)** determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente; **b)** interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; **c)** generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

NORMA

Nelle aree fluviali le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso ed i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente tutore, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga solo se opportunamente motivato.

NORMA

Nelle aree fluviali gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

NORMA

Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica dell'Ente Tutore e nel rispetto dei criteri espressi in precedenza: **a)** la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto; **b)** la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua; **c)** la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza; **d)**

l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

NORMA

Per le preesistenze nelle aree fluviali si applicano si applica, per analogia e per quanto compatibile, quanto disposto dagli artt.14 e 15 delle NTA del PAI del Bacino del Brenta-Bacchiglione.

ART.9

GLI INTERVENTI EDILIZI – GENERALITA'

NORMA

Ogni tipo di intervento edilizio deve prevedere un sistema di fognatura bianca, con indicazione del recapito finale e delle opere di mitigazione idraulica se l'intervento stesso rientra nella casistica imposta dalle presenti NPI (vedi art. 5). In ogni caso nell'ambito di intervento non sono ammesse fognature di tipo misto.

INDICAZIONE

Lo Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT ovvero le presenti NPI: a) definiscono la possibilità o meno di poter eseguire vani interrati e, nel caso venga permesso la costruzione di vani interrati, definiscono procedure e vincolistiche finalizzate a conseguirne l'esecuzione in sicurezza; b) possono prevedere la necessità di eseguire una rimodellazione locale del territorio per portate il sedime dei fabbricati su livelli di sicurezza per quanto riguarda la riduzione del rischio connesso alla possibilità che accadano ristagni di acqua di pioggia. In questo caso la quota di riferimento, salvo motivata scelta del progettista del progetto oggetto di Titolo Abilitativo, si deve intendere come quota del colmo della pavimentazione stradale più prossima all'area oggetto di edificazione; in zona agricola la quota di riferimento deve essere intesa come il punto più alto delle baulature della sistemazione agraria esistente in zona.

PRESCRIZIONE

Nel progetto dell'intervento edilizio deve essere sempre garantita, l'esistenza e piena funzionalità della rete di drenaggio delle acque meteoriche; preliminarmente alla progettazione il progettista dovrà verificare con sopralluoghi e con colloqui presso gli Enti gestori del sistema di deflusso delle acque di pioggia lo stato della preesistente rete di smaltimento e documentarne la *continuità idraulica* (vedi definizione in **allegato B**) ed esistenza di un recapito finale. Per alvei privati e minori valgono le disposizioni degli art. 893-892 del Codice Civile nonché il disposto dell'art. 891 dello stesso Codice Civile.

NORMA

Per interventi relativi a nuova edificazione o ristrutturazione edilizia che modifica il tasso di impermeabilizzazione del lotto di riferimento la verifica di compatibilità con le presenti NPI dovrà essere certificata in apposita relazione redatta a cura del progettista. I pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale devono essere rilasciati nei termini di legge. Il Responsabile del Procedimento può interrompere tali termini al fine di richiedere, motivatamente, documenti che integrino o completino la documentazione presentata. In tal caso i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

NORMA

Le quote d'imposta degli interventi edilizi non debbono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente. Il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione deve essere fissato ad una quota tale da non consentire l'ingresso delle acque in caso di allagamento interessante le aree esterne. Gli eventuali piani interrati, con rampa di accesso coperta, devono essere impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e possono essere previste aperture (rampe o bocche di lupo) ma sempre con limite superiore rispettoso della citata quota d'imposta ed in grado, comunque, di garantire la disconnessione idraulica con un eventuale evento alluvionale.

ART.10 INTERVENTI SULLA VIABILITA' - GENERALITA'

10.1 - Parcheggi

INDICAZIONE

Le presenti NPI richiedono, quando possibile, l'adozione di schemi costruttivi che rendano *permeabili* le pavimentazioni destinate agli stalli di sosta veicolare, sia pubblici sia privati. In questo caso le pavimentazioni devono essere realizzate su di un opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 15 cm. Se non è possibile adottare il sopracitato sistema costruttivo deve essere valutata l'opportunità di predisporre ulteriori invasi finalizzati a compensare la perdita di capacità filtrante del terreno.

PRESCRIZIONE

Le acque piovane raccolte su aree di movimentazione e parcheggio veicolare non possono essere disperse nel "sottosuolo"; in ogni caso devono essere dotate di una rete di drenaggio per la gestione delle acque piovane. Se l'area di sosta e movimentazione è inferiore a 1.000 m² di superficie impermeabile convenzionale l'acqua piovana deve essere consegnata alla rete di smaltimento previo recapito ad un pozzetto di calma ove si possa pianificare la pulizia periodica e l'asporto del materiale sedimentato sul fondo dello stesso pozzetto. Se l'area di sosta e movimentazione presenta una superficie impermeabile convenzionale superiore a 1.000 m² è obbligatorio far transitare le acque di prima pioggia ad un apposito manufatto di *dissabbiatura* e di *disoleatura* dimensionato in modo tale da garantire la rimozione di particelle aventi diametro 0,2 mm e peso specifico convenzionale di 2,7 g/cm³ attraverso un vano dissabbiatore con il vano disoleatura dimensionato su di un tempo di permanenza medio del flusso di prima pioggia (considerato nel momento di massima portata) non inferiore a 2 minuti.

INDICAZIONE

Il recapito dell'acqua di prima pioggia trattata deve essere la rete di smaltimento locale ovvero il "suolo" contermini (vedi **allegato U7** alla presente VCI).

NORMA

In ogni caso, qualora sia previsto un volume di *compensazione idraulica* sarà necessario distinguere il volume d'invaso garantito nel trattamento delle acque di prima pioggia (tassativamente a tenuta idraulica) e quello d'invaso ulteriore (sulle acque di seconda pioggia).

10.2 - Aree di stoccaggio, lavorazione e movimentazione dei materiali

PRESCRIZIONE

Le acque raccolte in aree di stoccaggio e movimentazione dei materiali non possono essere disperse nel sottosuolo. In ogni caso dette aree devono essere dotate di una rete di drenaggio per la gestione delle acque piovane. Le aree di stoccaggio e movimentazione dei materiali devono essere obbligatoriamente pavimentate ed oggetto di intervento di mitigazione idraulica per compensare la maggior impermeabilizzazione del suolo. Con rispetto alle prescrizioni della normativa vigente (in particolare il PTA della Regione Veneto) le acque di dilavamento con stoccaggio o movimentazione di materiali inquinanti devono essere oggetto di trattamento depurativo; in questo caso gli scarichi sono considerati di tipo produttivo e devono essere oggetto di autorizzazione.

PRESCRIZIONE

Vale la seguente casistica:

A) Lavorazioni o depositi di *materiali inerti* e/o di materiali già presenti nell'ambiente in condizioni naturali (ad esempio legname di vario genere, verde, ecc.). Con *materiali inerti* si intendono quelli che hanno scarsa o nulla capacità di rilasciare sostanze in grado di contaminare il suolo e/o le acque superficiali e sotterranee. A titolo esemplificativo: a1) vetro non contaminato; a2) minerali e materiali di cava comprese terre, ghiaie, sabbie, limi, argille; a3) ceramiche, mattoni, mattonelle, materiali da costruzione; a4) manufatti di cemento, calce, gesso; a5) materiali misti provenienti da costruzioni e demolizioni; a6) rivestimenti e refrattari di acciaio; a7) prodotti finiti già imballati. Nel presente caso A) in genere non è obbligatoria la pavimentazione dell'area ai fini del collettamento delle acque meteoriche di dilavamento finalizzata ad una corretta depurazione, in quanto l'impatto ambientale della pavimentazione risulterebbe più elevato di quello del dilavamento (e in questo caso si deve procedere secondo le soglie dimensionali di cui all'art. 5). Se il sedime di interesse è oggetto di pavimentazione le acque reflue di dilavamento, fatte

convergere tramite condotta in idoneo corpo recettore, costituiscono uno scarico da autorizzare ai sensi della normativa vigente; in questo caso il trattamento depurativo più idoneo risulta essere la decantazione. Le vasche devono essere opportunamente dimensionate per trattare almeno i primi 15 minuti di pioggia, che rappresentano la portata maggiormente contaminata dalle sostanze e materiali presenti. La portata meteorica in eccesso può essere direttamente scaricata nel corpo recettore by-passando le vasche di decantazione.

B) Lavorazioni o depositi di materiali diversi dal punto A). I materiali, se sottoposti a dilavamento, possono rilasciare nelle acque reflue sostanze in grado di contaminare suolo, acque superficiali o sotterranee; i piazzali industriali (o le parti di essi effettivamente utilizzate) devono essere impermeabilizzate e dotate di cordoli di contenimento lungo il perimetro, nonché devono essere dotate di adeguate pendenze atte a far defluire le acque meteoriche ad un idoneo sistema di depurazione. Esso sarà di tipo fisico, chimico-fisico o biologico, a seconda della tipologia delle sostanze rilasciate. Anche in questo caso è necessario trattare almeno i primi 15 minuti di pioggia mentre l'eccesso potrà by-passare il manufatto di depurazione. Sarà necessario, in questo caso, essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico. In alternativa a tutto ciò, è possibile scegliere di coprire le aree in esame o i cumuli di materiale con idonee tettoie o teli impermeabili bene agganciati alla pavimentazione, ma comunque è opportuna la presenza di cordoli o pendenze atti ad evitare la dispersione del materiale verso i confini esterni del piazzale. Devono essere in ogni caso adottate tutte le misure cautelative necessarie ad evitare dispersione di polveri in atmosfera e nell'ambiente circostante.

10.3 - Strade

NORMA

Nella costruzione di nuove arterie stradali andrà rispettato quanto previsto all'art. 5; con nuove arterie pubbliche è obbligatoria la realizzazione di un volume di compenso minimo quantificabile in 1.000 m³/ha di superficie impermeabile convenzionale interessata dal nuovo asse viario. Lungo la nuova viabilità dovranno essere inseriti fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture al fine di non sovraccaricare i ricettori finali delle acque. Inoltre sarà necessario garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati per non comprometterne la funzionalità.

PRESCRIZIONE

Qualora la nuova viabilità abbia funzione di ricevere traffico intenso e pesante, indipendentemente dalle soglie dimensionali del Piano Tutela Acque della Regione Veneto, all'interno del progetto dovranno essere previste vasche di prima pioggia e di disoleazione in modo da raccogliere eventuali perdite di liquidi inquinanti dai mezzi di trasporto ed in ogni caso in modo da gestire gli inquinamenti da sorgente diffusa collegata al traffico veicolare.

INDICAZIONE

Le presenti NPI consigliano l'adozione delle seguenti ulteriori indicazioni: a) prevedere scoline stradali generosamente dimensionate e collegare le scoline stesse con tubi di diametro significativo (indicativamente mai inferiore a 80 cm); b) evitare di isolare idraulicamente aree agricole o residenziali residue; c) prediligere nella progettazione delle scoline stradali basse, o quasi nulle pendenze della linea di fondo; d) per ogni parte di progetto di lunghezza superiore a 20 m gli imbocchi/sbocchi dei tratti intubati devono essere dotati di dispositivi o di manufatti per eliminare o ridurre il rischio intasamento collegato alla presenza di materiale sedimentabile (terriccio) o materiale voluminoso in sospensione (foglie, erba, ramaglie); e) i punti di consegna dell'acqua agli scolari di riferimento contermini devono essere presidiati da manufatti che realizzino una strozzatura del flusso, in situazione di forte evento pluviometrico con tempo di ritorno di 50 anni, al fine di agevolare lo sfruttamento del grande volume di invaso reso disponibile dalle scoline stradali (detti manufatti devono essere progettati in modo da minimizzare il rischio intasamento o blocco del flusso e devono prevedere adeguati by-pass di troppo pieno); f) ad opere eseguite rendere attivo un piano di manutenzione ordinaria delle scoline e dei fossati (sfalcio, spurgo, rimozione intasamenti, ecc...).

10.4 – Piste ciclabili

NORMA

La realizzazione di eventuali nuove piste ciclabili può essere prevista esclusivamente al **margin**e di eventuali vie d'acqua, se queste coincidono con il sedime del tracciato; la progettazione di nuovi percorsi ciclabili dovrà inoltre prevedere adeguati volumi di invaso compensativi e integrativi particolarmente laddove non si possa prescindere dalla necessità di ottenere una riduzione dell'eventuale esistente grado di sofferenza idraulica.

NORMA

Le presenti NPI obbligano all'adozione delle seguenti ulteriori indicazioni: **a)** la progettazione delle piste ciclabili deve prevedere l'esecuzione di opere destinate a non interferire con le dinamiche lavorative legate alla manutenzione degli argini e dei corsi d'acqua da parte degli Enti tutori; **b)** utilizzare tecniche costruttive che agevolino l'infiltrazione diretta dell'acqua di pioggia ovvero che permettano l'allontanamento dal sedime degli itinerari della acqua di pioggia e la rapida infiltrazione della stessa (previa rimozione degli inquinanti e dei sedimenti) nelle aree confermate attraverso sistemi finalizzati a non compromettere la stabilità arginale ed a non concentrare i flussi di pioggia;

INDICAZIONE

c) in ambito urbano è auspicabile utilizzare sistemi ibridi (vedi, ad esempio, **allegato Z**, scheda **Z/122**).

ART.11

IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE

PRESCRIZIONE

Le nuove cabine elettriche di distribuzione pubblica, comprese quelle di consegna di media tensione e trasformazione di terzi, collegate a linee con tensione nominale pari o inferiore a 30 KV, anche se presenti entro il volume degli edifici, vanno collocate al di sopra del piano campagna, fuori da avvallamenti e/o abbassamenti e comunque in una posizione che ne garantisca piena funzionalità anche in caso di fenomeni di allagamento nelle aree circostanti storicamente avvenuti o potenzialmente preventivabili.

PRESCRIZIONE

Nella progettazione di nuovi impianti tecnologici quali impianti di semaforia, segnaletica elettronica ed illuminazione pubblica, stazioni radio per le telecomunicazioni, punti di diffusione del segnale per reti wireless, cancelli o meccanismi di apertura/chiusura automatizzate, ecc... vanno adottati gli accorgimenti utili a garantirne il corretto funzionamento ovvero lo sblocco manuale, in assenza di energia elettrica, anche in condizioni di allagamento delle aree esterne.

PRESCRIZIONE

Come previsto dall'art.1 dell'Ordinanza n°6 del 05/03/2008 emessa dal Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto (da prescrivere anche se non applicabile direttamente a **Agna**) le nuove cabine elettriche di distribuzione pubblica, comprese quelle di consegna di media tensione e trasformazione di terzi, collegate a linee con tensione nominale pari o inferiore a 30kV, ancorché presenti entro il volume di altri edifici, devono essere collocate al di sopra del piano campagna, fuori da avvallamenti e/o abbassamenti dello stesso, e comunque in una posizione che ne garantisca la funzionalità anche in caso di fenomeni di allagamento delle aree circostanti.

PRESCRIZIONE

Come previsto dall'art.2 dell'Ordinanza n°6 del 05/03/2008 emessa dal Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto (da prescrivere anche se non applicabile direttamente a **Agna**) la realizzazione di impianti di sollevamento di persone o cose, sia pubblici, sia privati, deve uniformarsi a criteri tali da garantire l'esercizio in sicurezza delle attrezzature costituenti l'impianto anche nel caso di interruzione dell'energia elettrica, per il tempo necessario a consentire l'evacuazione o lo sgombero degli ambienti residenziali, commerciali e di servizio.

PRESCRIZIONE

Come previsto dall'art.3 dell'Ordinanza n°6 del 05/03/2008 emessa dal Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto (da prescrivere anche se non

applicabile direttamente a **Agna**) i locali interrati o seminterrati di nuova realizzazione e ogni infrastruttura realizzata a quota inferiore del piano campagna, devono essere dotati di impianti idonei al sollevamento delle acque in recipienti tali da poter garantire adeguata capienza anche in caso di allagamento delle aree esterne ed in assenza di energia elettrica. La manutenzione deve essere possibile, in condizioni di sicurezza, anche in caso di allagamento delle aree esterne.

PRESCRIZIONE

Come previsto dall'art.4 dell'Ordinanza n°6 del 05/03/2008 emessa dal Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto (da prescrivere anche se non applicabile direttamente a **Agna**) nella progettazione di nuovi impianti e reti tecnologiche quali impianti di semaforia, segnaletica elettronica ed illuminazione pubblica, stazioni radio per le telecomunicazioni, punti di diffusione del segnale per reti wireless, cancelli o meccanismi di apertura/chiusura automatizzate, devono essere adottati gli accorgimenti utili a garantirne il corretto funzionamento o lo sblocco manuale, in assenza di energia elettrica, in condizioni di allagamento delle aree esterne.

PRESCRIZIONE

Come previsto dall'art.6 dell'Ordinanza n°6 del 05/03/2008 emessa dal Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto (da prescrivere anche se non applicabile direttamente a **Agna**) i permessi di costruire e gli atti di approvazione dei progetti di lavori pubblici, nonché i Certificati di agibilità, danno espressamente atto del rispetto delle disposizioni imposte dalla medesima ordinanza, i cui contenuti devono essere obbligatoriamente recepiti nei regolamenti edilizi dei Comuni.

ART.12 **OPERE SPECIFICHE**

12.1 - Interventi di sbancamento

NORMA

Ove sono previste opere di sbancamento, anche in ambito extra urbano, occorre verificare la sussistenza di situazioni di rischio o dissesto idraulico locale. In particolare andranno verificate le condizioni idrauliche del luogo di intervento precisando le misure idonee, finalizzate alla regimazione delle acque superficiali e sotterranee, in modo da garantire la stabilità di pendii e scarpate. Sulle verifiche ed apprestamenti necessari il progettista dell'intervento deve prendere posizione preliminarmente alla emissione ovvero preliminarmente alla operatività formale del Titolo Abilitativo.

12.2 - Interventi di riporto

NORMA

La presenza di riporti, colmate e zone di territorio che, a seguito dell'esecuzione di intervento di movimento terra mediante riporto di materiali lapidei o terrosi, possono comportare situazioni di rischio o dissesto idrogeologico, vanno valutate preliminarmente agli interventi. In particolare andranno verificate le condizioni geologiche e idrauliche, definendo in particolare idonee misure di regimazione delle acque. Sulle verifiche ed apprestamenti necessari il progettista dell'intervento deve prendere posizione preliminarmente alla emissione ovvero preliminarmente alla acquisita validità del Titolo Abilitativo.

12.3 – Interventi di drenaggio

NORMA

Le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate utilizzando un tempo di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente (DGR 3637/2002 e s.m.i.) e nella presente Valutazione di Compatibilità Idraulica. Ove è ragionevolmente possibile i pluviali dovranno scaricare superficialmente oppure in volumi disperdenti collegati in sommità alla rete delle acque meteoriche (vedi **allegato Z/71** o **allegato X** se applicabile e presente o allegati serie **U8**).

12.4 – Fossi di guardia

NORMA

Nei fossi di guardia si devono prevedere dei manufatti modulatori della portata, disposti ad interasse adeguato, tali da rallentare il deflusso ed aumentare la capacità di accumulo (vedi **allegato Z/65**); detti manufatti devono avere caratteristiche ed ubicazione concordate con l'Ente gestore del fosso di guardia.

12.5 – Canali e fossati

NORMA

E' fatto divieto di tombinare o di interrare fossati e canali esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombinamento è necessario ricostruire plano-altimetricamente le sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volume che di capacità di portata delle portate defluenti.

12.6 – Volumi edilizi interrati

NORMA

Negli interventi di nuova edificazione di volumi interrati vanno previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali.

12.7 – Accessi carrai

NORMA

Per nuovi accessi carrai, o in caso di ristrutturazione di accessi esistenti che interessino vie d'acqua di qualunque tipo, nell'istruttoria per acquisire i titoli abilitativi ad eseguire i manufatti devono essere presenti una relazione tecnica e gli elaborati grafici che tengano conto degli aspetti idraulici legati all'intervento. A tal fine deve essere presentata, all'Ente proprietario della strada e/o all'Ente che gestisce la via d'acqua, una relazione destinata a dare indicazioni relative ai manufatti idraulici. In particolare la relazione deve contenere: a) la dimostrazione circa il rispetto della sezione attuale della via d'acqua; b) la dimostrazione che viene mantenuta la livelletta della via d'acqua previo rilievo delle quote di fondo immediatamente a monte e a valle; c) la dimostrazione numerica che il manufatto, una volta costruito, non crea rigurgito in presenza di portate a tempo di ritorno non inferiore a 50 anni. Il genere il rispetto del punto a) si traduce nella scelta di una dimensione adeguata della tubazione, generalmente in calcestruzzo, utilizzata per realizzare l'accesso, rispettosa della sezione preesistente del fossato e che non può in ogni caso essere inferiore a 80 cm di diametro (se del caso parte della sezione del collettore potrà risultare anche parzialmente interrata). Per le vie d'acqua con flussi continui e importanti o che costituiscano, per la loro sezione, una significativa riserva in termini di volumi di invaso, vanno scelte condotte scatolari o di ponti a luce netta (tipologia obbligatoria per canali consortili). Queste indicazioni, in particolare quelle relative al volume di invaso, valgono a maggior ragione quando il tombamento interessa tratti significativi (oltre 4 m parte per parte);

INDICAZIONE

Per conservare in piena efficienza i tratti tombinati di lunghezza superiore a 10 m è opportuno che a monte di questi sia realizzato un bacino di calma, ossia un tratto di canale a sezione più larga, provvisto di gradino di fondo, dove le acque scorrono con velocità inferiori al resto del canale, in tal modo favorendo il deposito dei sedimenti; tale bacino deve essere collocato in una zona facilmente accessibile ai mezzi pesanti destinati a garantire la periodica pulizia. Alle testate deve essere garantito il presidio spondale con pietrame.

12.8 – Opere in ambito collinare

Non applicabile nel Comune di **Agna**.

12.9 – Opere in fregio ad alvei consorziali e/o demaniali

PRESCRIZIONE

Per le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua di bonifica, "acque pubbliche", ovvero fossati privati aventi valenza pubblica, deve essere richiesta autorizzazione/concessione idraulica al Consorzio di Bonifica competente per territorio. In particolare, per le opere in fregio ai collettori di bonifica o alle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari licenze o concessioni a titolo di precario. In base all'art. 133 del citato R.D. sono infatti lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed altre opere di una bonificazione, "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 m per le piantagioni, da 1 a 2 m per le siepi e smovimento del terreno, e da 4 a 10 m per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua". Di conseguenza, per tutte le opere comprese tra i 4 e i 10 m dal ciglio superiore esterno di un canale non arginato, o dal piede interno dell'argine di un canale arginato, il Consorzio dovrà rilasciare regolare licenza idraulica a titolo di precario. Sono di conseguenza assolutamente vietate opere fisse realizzate a distanze inferiori a quelle sopra esposte.

12.10 – Ponticelli

PRESCRIZIONE

Per la realizzazione di ponticelli su corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica, dovrà essere preliminarmente rilasciata regolare concessione idraulica a titolo precario. I manufatti dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni tecniche delle Norme locali e nazionali vigenti; inoltre le presenti NPI impongono il rispetto delle seguenti:

NORME

1) la quota di sottotrave dell'impalcato del nuovo ponte dovrà avere uguale o superiore valore rispetto alla quota del piano campagna, o del ciglio dell'argine ove presente, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque; **2)** dovrà prevedersi un sistema di stabilizzazione della scarpata a monte, a valle e al di sotto del ponte; il sistema andrà concordato con il Consorzio di Bonifica per gli alvei consorziali e col Genio Civile per le acque pubbliche di importanza regionale; **3)** per corsi d'acqua pubblici deve essere perfezionata la pratica di occupazione demaniale con i competenti Uffici Regionali e/o Consorziali.

12.11 – Scarichi

PRESCRIZIONE

Per la realizzazione di nuovi scarichi su corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica ovvero in caso di ristrutturazione di scarichi esistenti, dovrà essere preliminarmente rilasciata regolare autorizzazione/concessione. I manufatti dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni tecniche delle Norme locali e nazionali vigenti; inoltre le presenti NPI impongono il rispetto delle seguenti ulteriori norme:

NORME

1) se il bacino ricevente appartiene al bacino scolante in Laguna di Venezia (vedi **allegato P**) i nuovi scarichi dovranno scolare acque non inquinanti, in ottemperanza alle norme previste in materia per il Bacino Scolante in Laguna; **2)** in presenza di rischio rigurgito gli scarichi dovranno essere dotati nel tratto terminale di porta a vento atta ad impedire la risalita delle acque di piena; **3)** le sponde andranno rivestite con idoneo sistema (preferibilmente permeabile) al fine di evitare fenomeni erosivi; **4)** qualora vi sia occupazione demaniale, dovrà essere perfezionata la pratica con i competenti Uffici; **5)** il progetto dello scarico deve contenere una dettagliata relazione idraulica con indicazioni tecniche e dimensionamenti delle opere; **6)** prima dell'attivazione dello scarico è obbligatorio eliminare eventuali sostanze residue inquinanti sulla rete di drenaggio a monte.

NORMA

In **Agna** le autorizzazioni allo scarico dovranno essere sempre previste al fine di assicurare il necessario controllo del soggetto gestore sul corretto funzionamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Con scarico delle acque di pioggia in un canale consortile la competenza a rendere l'attestazione prevista dalle Ordinanze del Commissario (vedi **allegato B**)

fa capo al Consorzio di Bonifica; normalmente l'attestazione pertanto risulterà inclusa nel relativo atto di concessione idraulica.

12.12 – Rettifiche di vie d'acqua

INDICAZIONE

Una conseguenza delle rettifiche a tratti di vie d'acqua è l'aumento della pendenza in quanto il tracciato si accorcia e le quote del tratto iniziale e finale rimangono uguali. Ciò comporta una maggiore velocità della corrente, una maggiore forza erosiva ed in genere a valle si innesca una maggiore sedimentazione del materiale trasportato in sospensione e sul fondo. L'aumento di velocità del flusso comporta piene più frequenti e più violente, i cui effetti sono accentuati dalla ridotta capacità dell'alveo indotta dalla sedimentazione innescatasi a valle del tratto rettificato. Qualora sia necessario procedere a interventi di sistemazione idraulica di questo tipo è consigliabile la restituzione di un andamento "meandriforme" ai tratti rettilinei, soprattutto se ristretti ed arginati. Se l'urbanizzazione impedisce un intervento in questo senso allora si dovrà intervenire sul reticolo idrografico minore.

ART.13

SUPERFICI PERMEABILI O SEMIMPERMEABILI

13.1 – Prati

INDICAZIONE

La superficie è costituita da uno strato di terreno organico rinverdito. La superficie deve essere costipata prima del rinverdimento; la percentuale a verde è pari al 100%. Tale sistemazione è adatta per superfici che non necessitano di particolare resistenza come campi gioco, percorsi pedonali o parcheggi per automobili utilizzati saltuariamente, ecc... Sezione tipo dall'alto al basso: prato, 20-30 cm di terreno organico, sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,02-0,25.

13.2 - Cubetti con fughe larghe inerbite

INDICAZIONE

La cubettatura viene realizzata con fughe larghe con l'ausilio di distanziatori. La percentuale a verde deve raggiungere almeno il 35%. Rivestimento semi-permeabile adatto per parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, spiazzi, strade d'accesso, stradine. Sezione tipo dall'alto al basso: cubetti con fughe rinverdite; 3-5 cm di pietrisco; 15-30 cm di strato portante con ghiaia; sottosuolo. Valori indicativi del coefficiente di afflusso orario: 0,25-0,50.

13.3 - Sterrati inerbiti

INDICAZIONE

Superficie costituita da uno strato di terreno organico mescolato con ghiaia senza leganti. La superficie viene seminata a prato prima del costipamento. La percentuale a verde raggiunge il 30%. Rivestimento semi-permeabile adatto per parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, stradine, ecc... Sezione tipo dall'alto al basso: prato; 15 cm di miscela ghiaia-terreno organico; 15-30 cm di strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,03-0,15.

13.4 - Grigliati in calcestruzzo inerbiti

INDICAZIONE

Sono blocchi in calcestruzzo con aperture a nido d'ape riempite con terreno organico e successivamente inerbite. La percentuale del verde deve superare almeno il 40%. Superficie semi-permeabile adatta per: parcheggi e strade d'accesso. Sezione tipo dall'alto al basso: blocchi in calcestruzzo con prato; 3-5 cm di pietrisco; 15-30 cm strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,25-0,55.

13.5 - Grigliati plastici inerbiti

INDICAZIONE

Sono grigliati in materia plastica riempiti con terreno organico e successivamente inerbiti. La percentuale a verde deve superare almeno il 90%. Superficie semipermeabile adatta per: parcheggi e strade d'accesso. Sezione tipo dall'alto al basso: 5 cm grigliato in plastica con prato; 3-5 cm pietrisco; 15-30 cm con strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi del coefficiente di afflusso orario: 0,30-0,60.

13.6 – Sterrati

INDICAZIONE

La superficie viene realizzata con ghiaia di granulometria uniforme senza leganti. Sono superfici semipermeabili adatte per: parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, spiazzi, strade d'accesso, stradine secondarie. Sezione tipo dall'alto al basso: 6 cm ghiaia; 3-5 cm di pietrisco; 15-30 cm strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,05-0,25.

13.7 - Masselli porosi

INDICAZIONE

Tipo di pavimentazione semipermeabile. Il riempimento delle fughe avviene con sabbia. Sono rivestimenti adatti per stradine, strade e piazzali poco trafficati, piazzali di mercato, parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, terrazze, strade d'accesso e stradine secondarie. Sezione tipo dall'alto al basso: masselli porosi; 3-5 cm pietrisco; 15-30 cm di strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,50-0,60.

13.8 - Cubetti a fughe strette

INDICAZIONE

I cubetti vengono posati con fughe strette riempite con sabbia. Superfici semipermeabili adatte per stradine, strade e piazzali poco trafficati, piazzali dei mercati, parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, terrazze, strade d'accesso, stradine secondarie. Sezione tipo dall'alto al basso: cubetti; 3-5 cm di pietrisco; 15-30 cm di strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,60-0,70.

13.9 - Tetti inerbiti

INDICAZIONE

I tetti verdi forniscono un utile contributo per mantenere il ciclo naturale dell'acqua. A seconda della stratigrafia del tetto verde si possono trattenere fra il 30 ed il 90% delle acque meteoriche. Considerato l'effetto depurativo del verde pensile, l'acqua meteorica in eccesso può essere immessa senza problemi in un impianto di infiltrazione oppure in una canalizzazione. Il verde pensile inoltre comporta ulteriori vantaggi: a) laminazione, evaporazione e depurazione delle acque meteoriche; b) miglioramento dell'isolamento termico; c) miglioramento del microclima; d) assorbimento e filtraggio delle polveri atmosferiche; e) miglioramento della qualità della vita e della qualità del lavoro. Al giorno d'oggi esistono svariate possibilità di realizzazione del rinverdimento di coperture piane, coperture inclinate, garage e parcheggi sotterranei. I tetti verdi sono costituiti da strati sovrapposti; essenzialmente un'impermeabilizzazione resistente alle radici, uno strato di separazione e protezione, uno strato filtrante ed un substrato. Il substrato, di spessore almeno pari a 8 cm. Si può distinguere a seconda della cure necessarie tra inerbimento estensivo e intensivo.

ART.14 LA MANUTENZIONE

14.1 – La manutenzione del territorio

INDICAZIONE

Nella definizione degli interventi di manutenzione del territorio, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale, occorre: 1) mantenere in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico ed il sistema fognario eliminando ostacoli ed impedimenti al regolare deflusso; 2) mantenere in buone condizioni idrogeologiche e ambientali eventuali versanti e pendii; 3) mantenere in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica ed idrogeologica. Gli interventi di manutenzione idraulica dei canali naturali devono mantenere quando possibile le caratteristiche dell'alveo e devono salvaguardare le varietà e le molteplicità delle biocenosi riparie; gli interventi devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide ed in genere di terreno dagli alvei devono essere conformi alle Normative che regolano le attività estrattive nelle aree fluviali e le Normative che regolano l'intervento su terreni che *presuntivamente* possano contenere inquinanti. Gli interventi di manutenzione dei versanti e delle opere di consolidamento o protezione dai fenomeni di dissesto devono tendere al mantenimento di condizioni di stabilità, alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità, al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione.

14.2 – I Piani di Manutenzione

NORMA

Tutte le opere di mitigazione della pericolosità idraulica e del rischio idraulico devono prevedere il Piano di Manutenzione. E' necessaria la predisposizione di appositi Piani di Manutenzione sulla base dei seguenti presupposti: 1) la manutenzione ordinaria del territorio non è un'azione circoscritta e puntuale, cioè risolutiva di situazioni locali compromesse, ma è un'attività complessa da pianificare e ripetere periodicamente nel tempo; 2) l'attività di manutenzione ordinaria del territorio è finalizzata a mantenere in efficienza corsi d'acqua, sistemi fognari versanti e opere esistenti e quindi a contrastare lo stato di abbandono del territorio stesso; 3) la manutenzione ordinaria del territorio, essendo un intervento preventivo ai fini della difesa del suolo, necessita di strumenti di programmazione e progettazione; 4) uno strumento di pianificazione e gestione dell'attività di manutenzione del territorio deve essere strutturato in modo da permettere l'analisi di un'area significativa in termini di processi ed effetti geomorfologici, idraulici ed eventualmente forestali (esempio sottobacino boscato); 5) va predisposto un manuale schematico della manutenzione, contenente la rappresentazione in forma semplificata degli interventi di manutenzione: criteri e obiettivi (modalità di esecuzione ritenute più appropriate stante la situazione locale), localizzazione, tipologia, caratteristiche essenziali dei manufatti e delle opere, accesso alle aree, quantificazione della consistenza degli interventi sul territorio e quantificazione degli investimenti necessari.

14.3 – La manutenzione dei fossati e scoli

NORMA

Deve essere sempre mantenuto, per fossati e scoli esistenti, il profilo naturale del terreno evitando occlusioni, impermeabilizzazioni del fondo e delle sponde, preservando dimensioni di ampia sicurezza e il relativo corredo di alberature e siepi. La manutenzione, con opere posizionate su alvei non demaniali, deve essere periodicamente eseguita (ispezione e pulizia) a cura dei proprietari del sedime.

ART.15

INTERVENTI SU AREE A RISCHIO RISTAGNO IDRICO

INDICAZIONE

Dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica è possibile prendere atto della presenza sul territorio di aree interessabili da "ristagno idrico" (pericolosità idraulica bassa **PO** ovvero classificate con indice di pericolosità idraulica moderata **P1**).

NORMA

Qualora sussistano le condizioni idrauliche ed anche in pendenza di prescrizioni costruttive di mitigazione idraulica in dette aree eventuali Titoli Abilitativi verranno rilasciati ovvero acquisiranno validità esclusivamente previa presentazione di dichiarazione preconstituita, da allegare alla pratica edilizia, con la quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali (particolarmente locali interrati). Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nelle convenzioni urbanistiche relative ai PUA.

ART.16

CERTIFICATO DI AGIBILITA'

NORMA

Sono permessi solo Titoli Edilizi che prevedano da subito l'esplicito divieto di rilasciare i successivi corrispondenti certificati di agibilità se all'atto della richiesta degli stessi certificati di agibilità non sia acquisibile da parte degli Uffici Tecnici Comunali una attestazione firmata congiuntamente dal Direttore dei Lavori, dal Concessionario e dall'Impresa esecutrice, inerente rispettivamente, il rispetto delle norme idrauliche imposte dalla presente Valutazione di Compatibilità Idraulica, la corretta esecuzione delle opere di mitigazione idraulica e la presa in carico delle stesse opere di mitigazione con conseguente impegno a mantenerle in piena efficienza senza limiti temporali. In riferimento alla citata attestazione dovrà essere esplicitamente prevista l'acquisizione preliminarmente al rilascio del certificato di agibilità solo se la stessa risulta accompagnata da idonea documentazione fotografica relativa ai momenti della effettiva costruzione delle opere idrauliche di difesa o mitigazione.

ART.17

ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA

NORMA

I richiedenti un Titolo Abilitativo devono presentare il progetto di allacciamento alla rete delle acque bianche o miste al Comune o al Soggetto Gestore se diverso dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale o il Soggetto Gestore possono stabilire ulteriori condizioni finalizzate a garantire il trattenimento delle acque meteoriche di supero all'interno dell'area di pertinenza, in volumi appositamente realizzati, in modo da convogliare le stesse alla fognatura in tempi successivi alle precipitazioni, nel rispetto dei principi ispiratori delle presenti NPI.

NORMA

Per **Agna** è applicabile quanto previsto dall'Ordinanza n°4 del 22/01/2008 "Disposizioni inerenti gli allacciamenti alla rete fognaria pubblica"; l'Ordinanza prescrive la necessità che il Certificato di agibilità sia subordinato all'acquisizione preventiva del parere favorevole del Soggetto gestore della rete fognaria circa la compatibilità del progetto di allacciamento. Detto parere "deve fare esplicito riferimento all'idoneità della rete di collettamento a ricevere e smaltire in condizioni di sicurezza le ulteriori acque derivanti dall'intervento edilizio previsto". I gestori della reti di fognatura mista o della rete di fognatura bianca prescriveranno gli accorgimenti atti ad assicurare il trattenimento all'interno del lotto, delle acque meteoriche nella fase della precipitazione affinché le stesse possano essere conferite in sicurezza, al termine della medesima, al sistema di raccolta e smaltimento. L'attestazione di compatibilità emessa dal soggetto gestore della rete fognaria deve essere allegata alla richiesta di agibilità relativa all'intervento realizzato, unitamente alla certificazione del Direttore dei Lavori, inerente l'avvenuto rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dal sopra detto soggetto gestore.

ART.18

ATTESTAZIONI DELL'ENTE GESTORE

INDICAZIONE

Se prevista dal Titolo Abilitativo, ad avvenuta ultimazione dei lavori imposti dalle presenti NPI, il soggetto gestore della rete fognaria pubblica potrà emettere, previo sopralluogo, l'attestazione di compatibilità alle presenti NPI; se sussistono le condizioni detta attestazione potrà essere ricompresa nella emissione del Certificato di Agibilità.

ART.19

POTERI DI DEROGA

NORMA

Il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto delle procedure di legge e dopo deliberazione del Consiglio Comunale, può autorizzare motivate deroghe o modifiche alle presente NPI (in quest'ultimo caso con riferimento esclusivo a parti che presentano svarioni formali o caratterizzazione oggettivamente poco chiara del dettato normativo).

ART.20

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI

NORMA

Il Titolare del titolo abilitativo, il progettista delle opere di mitigazione idraulica, il direttore dei lavori delle opere di mitigazione idraulica e l'impresa esecutrice delle opere di mitigazione idraulica, ognuno per la propria competenza, sono responsabili di infrazioni o inosservanze delle presenti NPI.

ALLEGATI:

ALLEGATO 02: Previsione quantitativa dei carichi insediativi per le varie destinazioni d'uso e per la dotazione di standard: **tabelle singoli A.T.O. e riepilogo complessivo**

A.T.O. 1.1 ambientale - paesaggistico							
mq. 2.103.094							
a) residenziale							
Stato Attuale (*)		Carico aggiuntivo (*1)			PAT		
Abitanti insediati	Standard (mq)	mc	nuovi abitanti 243 mc/ab	nuovi standard 30 mq/ab	Abitanti futuri	Standard legge (mq)	differenza standard (mq)
114	550	180	1	30	115	3.450	- 2.900
A.T.O. 1.1					Abitanti futuri	dotaz. effettiva (mq)	
Totali					115	3.450	
b) non residenziale							
tipo	esistenti (mq)		futuri (mq)		Standard futuri (mq)		
commerciale	0		0		0		
direzionale	0		0		0		
produttivo	0		0		0		
turistico	0		0		0		

- (*) v. allegato B1 Dimensionamento Territoriale (A.T.O.)
z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente:
- z.t.o. A mq 21.063
 - z.t.o. C1 mq 2.139
 - z.t.o. C1 speciale mq 7.437
 - z.t.o. C2 mq 3.615
 - z.t.o. E2 mq 1.689.591
 - z.t.o. E3 mq 278.786
 - z.t.o. F (Fb, Fc, Fd): (2.492+2.946+550) mq 5.988
 - z.t.o. F non ancora attuate rispetto al P.R.G. vigente e ritenuta coerente / compatibile con il P.A.T. (v. art. 72 N.T.): mq 5.438 (v. riquadro "Stima delle aree a vocazione SAT" identificativo 25+30)
 - z.t.o. F stato attuale: mq 5.988 – mq 5.438 = mq 550
- (*1) previsto dal P.A.T. nelle z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente (aree / ambiti di urbanizzazione consolidata): mc 180

A.T.O. 2.1 agro - rurale mq. 6.019.652							
a) residenziale							
Stato Attuale (*)		Carico aggiuntivo (*1)			PAT		
Abitanti insediati	Standard (mq)	mc	nuovi abitanti 243 mc/ab	nuovi standard 30 mq/ab	Abitanti futuri	Standard legge (mq)	differenza standard (mq) (*2)
169	122.002	260	1	30	170	5.100	+ 116.902
A.T.O. 2.1					Abitanti futuri	dotaz. effettiva (mq)	
Totali					170	5.100	
b) non residenziale							
tipo	esistenti (mq)		futuri (mq)		Standard futuri (mq)		
commerciale	0		0		0		
direzionale	0		0		0		
produttivo	0		0		0		
turistico	0		0		0		

- (*) v. allegato B1 Dimensionamento Territoriale (A.T.O.)
z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente (superficie fondiaria / territoriale a seconda che si tratti di zona attuata / non attuata):
- z.t.o. C1 speciale mq 166
 - z.t.o. E2 mq 4.967.188
 - z.t.o. E3 mq 765.911
 - z.t.o. F (Fc): mq 122.002
 - z.t.o. F non ancora attuate rispetto al P.R.G. vigente e ritenuta coerente / compatibile con il P.A.T. (v. art. 72 N.T.): mq 0,00 (v. riquadro "Zona F – servizi")
 - z.t.o. F stato attuale: mq 122.022 – mq 0,00 = mq 122.022
- (*1) previsto dal P.A.T. nelle z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente (aree / ambiti di urbanizzazione consolidata): mc 260
- z.t.o. F di maggiore rilevanza (area ricreativa a verde destinata a campo golf) introdotta con il P.A.T.: mq 482.810 (v. identificativo 53)
- N.B.: Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole è esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di aree ricreative a verde destinate a campi da golf, attività sportive e della protezione civile, parchi per divertimento, parchi giardino, rovine archeologiche, camping, boschi di pianura, bacini di laminazione, fermo restando il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione (ALLEGATO A alla D.G.R.V. n. 3650 del 25 novembre 2008 - Lettera C – SAU)
- (*2) di cui mq 30 da compensare, mediante recupero, negli ambiti di edificazione diffusa (di cui all'art. 39 N.T.)

A.T.O. 2.2 agro - rurale mq. 5.276.799							
a) residenziale							
Stato Attuale (*)		Carico aggiuntivo (*1)			PAT		
Abitanti insediati	Standard (mq)	mc	nuovi abitanti 243 mc/ab	nuovi standard 30 mq/ab	Abitanti futuri	Standard legge (mq)	differenza standard (mq) (*2)
208	0	320	1	26.643	209	6.270	+ 20.373
A.T.O. 2.2					Abitanti futuri	dotaz. effettiva (mq)	
Totali					209	26.643	
b) non residenziale							
tipo	esistenti (mq)		futuri (mq)		Standard futuri (mq)		
commerciale	0		0		0		
direzionale	0		0		0		
produttivo	9.340		0		0		
turistico	0		0		0		

(*) v. allegato B1 Dimensionamento Territoriale (A.T.O.)
z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente (superficie fondiaria / territoriale a seconda che si tratti di zona attuata / non attuata):

- z.t.o. C1 speciale mq 20.673
- z.t.o. D1 mq 9.340
- z.t.o. E2 mq 4.532.785
- z.t.o. E3 mq 480.799
- edifici produttivi in zone non omogenee (L.R. 11/87) mq 2.421

(*1) previsto dal P.A.T. nelle z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente (aree / ambiti di urbanizzazione consolidata): mc 320

- z.t.o. F (attività sportiva – tiro dinamico) introdotta con il P.A.T.: mq 26.613 (v. identificativo 50+51)

N.B.: Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole è esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di aree ricreative a verde destinate a campi da golf, attività sportive e della protezione civile, parchi per divertimento, parchi giardino, rovine archeologiche, camping, boschi di pianura, bacini di laminazione, fermo restando il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione (ALLEGATO A alla D.G.R.V. n. 3650 del 25 novembre 2008 - Lettera C – SAU)

nuovi standard: mq 30 relativi ai nuovi abitanti (1) + mq 26.613 (zona F) = mq 26.643

(*2) di cui mq 30 da compensare, mediante recupero, negli ambiti di edificazione diffusa (di cui all'art. 39 N.T.)

A.T.O. 3.1 insediativo - residenziale							
mq. 5.239.878							
a) residenziale							
Stato Attuale (*)		Carico aggiuntivo (*1)			PAT		
Abitanti insediati	Standard (mq)	mc	nuovi abitanti 243 mc/ab	nuovi standard 30 mq/ab	Abitanti futuri	Standard legge (mq)	differenza standard (mq)
2.849	114.857	100.814	415	68.071	3.264	97.920	+ 85.008
A.T.O. 3.1					Abitanti futuri	dotaz. effettiva (mq) (*2)	
Totali					3.264	182.928	
b) non residenziale							
tipo	esistenti (mq)		futuri (mq)		Standard futuri (mq)		
commerciale	23.041		0		0		
direzionale	0		0		0		
produttivo	30.912		0		0		
turistico	0		0		0		

- (*) v. allegato B1 Dimensionamento Territoriale (A.T.O.)
z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente (superficie fondiaria / territoriale a seconda che si tratti di zona attuata / non attuata):
- z.t.o. A mq 109.859
 - z.t.o. B mq 20.079
 - z.t.o. C1 mq 271.916
 - z.t.o. C1 speciale mq 139.242
 - z.t.o. C2 mq 86.131
 - z.t.o. D1 mq 30.912
 - z.t.o. D2 mq 23.041
 - z.t.o. E2 mq 2.821.925
 - z.t.o. E3 mq 1.200.229
 - edifici produttivi in zone non omogenee (L.R. 11/87) mq 22.669
 - z.t.o. F (Fa, Fb, Fc, Fd): (22.096+35.507+63.912+26.627) mq 148.142
 - z.t.o. F non ancora attuate rispetto al P.R.G. vigente e ritenuta coerente / compatibile con il P.A.T. (v. art. 72 N.T.): mq 30.284 (v. riquadro "Stima delle aree a vocazione SAT" identificativo 27+28+29+31+32+33+34+35+36+37+38+44+45+46+47+48+49)
 - z.t.o. F ritenuta non compatibile con il PAT (ora edificazione diffusa): mq 3.001 (v. riquadro "Stima delle aree a vocazione SAT" identificativo 26)
 - z.t.o. F stato attuale: mq 148.142 – mq (30.284+3.001) = mq 114.857
- (*1) previsto dal P.A.T. nelle z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente (aree / ambiti di urbanizzazione consolidata): mc 4.340
oltre:
- a) residuo PRG:
- mc 3.525 (v. identificativo 2 – z.t.o. C2/9)
 - mc 7.023 (v. identificativo 3 – z.t.o. C2/12)
 - mc 2.813 (v. identificativo 4 – z.t.o. C1S/17)
- totale mc 13.361

b) PAT:

- mc 5.850 (v. identificativo 5)
- mc 1.850 (v. identificativo 6)
- mc 16.400 (v. identificativo 7)
- mc 9.400 (v. identificativo 8)
- mc 6.300 (v. identificativo 9)
- mc 6.250 (v. identificativo 10)
- mc 9.850 (v. identificativo 12)
- mc 4.450 (v. identificativo 13)
- mc 22.763(v. identificativo 14)

totale mc 83.113

per un totale complessivo di mc 100.814 (4.340+13.361+83.113)

- z.t.o. F (parco giardino) introdotta con il P.A.T.: mq 25.048 (v. identificativo 52)

N.B.: Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole è esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di aree ricreative a verde destinate a campi da golf, attività sportive e della protezione civile, parchi per divertimento, parchi giardino, rovine archeologiche, camping, boschi di pianura, bacini di laminazione, fermo restando il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione (ALLEGATO A alla D.G.R.V. n. 3650 del 25 novembre 2008 - Lettera C – SAU)

- z.t.o. F/speciale (depositi attrezzi) introdotte con il P.A.T.: mq 5.831 (v. identificativo 15) – volume massimo insediabile: mc 2.500
- z.t.o. F/speciale (impianti sportivi coperti / scoperti) introdotte con il P.A.T.: mq 24.742 (v. identificativo 16) – volume massimo insediabile (impianti sportivi coperti): mc 25.500

nuovi standard: mq 12.450 relativi ai nuovi abitanti (ab. 415 X 30 mq/ab) + mq 25.048 (zona F parco giardino, identificativo 52) + mq 5.831 (zona F/speciale dep. attr., identificativo 15) + mq 24.742 (z.t.o. F /speciale, identificativo 16) = mq 68.071

(*2) DOTAZIONE EFFETTIVA STANDARD:

mq 114.857+ mq 68.071 = mq 182.928

A.T.O. 4.1 insediativo - produttivo mq. 182.078							
a) residenziale							
Stato Attuale (*)		Carico aggiuntivo			PAT		
Abitanti insediati	Standard (mq)	mc	nuovi abitanti 243 mc/ab	nuovi standard 30 mq/ab	Abitanti futuri	Standard legge (mq)	differenza standard (mq)
26	11.889				26	780	+ 11.109
A.T.O. 4.1					Abitanti futuri	dotaz. effettiva (mq)	
Totali					26	11.889	
b) non residenziale							
tipo	esistenti (mq)		futuri (mq) (*1)		Standard futuri (mq)		
commerciale	0		0		0		
direzionale	8.563		0		0		
produttivo	96.284		14.833		1.484		
turistico	0		0		0		

- (*) v. allegato B1 Dimensionamento Territoriale (A.T.O.)
z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente (superficie fondiaria / territoriale a seconda che si tratti di zona attuata / non attuata):
- z.t.o. C1 speciale mq 1.050
 - z.t.o. D1 mq 96.284
 - z.t.o. D2 mq 8.563
 - z.t.o. E2 mq 28.624
 - z.t.o. E3 mq 123
 - edifici produttivi in zone non omogenee (L.R. 11/87) mq 14
 - z.t.o. F (Fb, Fc, Fd): (1.171+11.598+5.465) mq 18.234
 - z.t.o. F non ancora attuate rispetto al P.R.G. vigente e ritenuta coerente / compatibile con il P.A.T. (v. art. 72 N.T.): mq 6.345 (v. riquadro "Stima delle aree a vocazione SAT" identificativo 39+40+41+42+43)
 - z.t.o. F stato attuale: mq 18.234 – mq 6.345 = mq 11.889
- (*1) z.t.o. D1 di espansione prevista dal P.A.T.:

Polo Produttivo da "potenziare" e "riqualificare"		
P.T.C.P. vigente: art.li 31 e 33 N.T. - Conselve		
a = Superficie z.t.o. "D"	b = non attuata	ampliam. max. = a X 5% (*1)
296.675	92.676	14.833

- superficie territoriale (St): mq 14.833
- standard (art. 31, c. 3, lett. b) L.R. n. 11/2004 e s.m.i. nella misura di mq 10 ogni 100 mq di superficie delle singole zone): (14.833 / 100) X 10 = mq 1.484 (ambito P.U.A.)

A.T.O. 4.2 insediativo - produttivo mq. 58.012							
a) residenziale							
Stato Attuale (*)		Carico aggiuntivo			PAT		
Abitanti insediati	Standard (mq)	mc	nuovi abitanti 243 mc/ab	nuovi standard 30 mq/ab	Abitanti futuri	Standard legge (mq)	differenza standard (mq) (*2)
46	0				46	1.380	- 1.380
A.T.O. 4.2					Abitanti futuri	dotaz. effettiva (mq)	
Totali					46	1.380	
b) non residenziale							
tipo	esistenti (mq)		futuri (mq)		Standard futuri (mq)		
commerciale	8.894		0		0		
direzionale	0		0		0		
produttivo	48.901		0		0		
turistico	0		0		0		

- (*) v. allegato B1 Dimensionamento Territoriale (A.T.O.)
z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente (superficie fondiaria / territoriale a seconda che si tratti di zona attuata / non attuata):
- z.t.o. A mq 48
 - z.t.o. D1 mq 48.901
 - z.t.o. D2 mq 8.894
 - z.t.o. E2 mq 61
 - z.t.o. E3 mq 4
 - z.t.o. F non ancora attuate rispetto al P.R.G. vigente e ritenuta coerente / compatibile con il P.A.T. (v. art. 72 N.T.): mq 0,00 (v. riquadro "Zona F – servizi")

(*1) da recuperare nell'ambito dell'A.T.O. per le zone ancora da attuare

Riepilogo complessivo:

		A.T.O. 1.1	A.T.O. 2.1	A.T.O. 2.2	A.T.O. 3.1	A.T.O. 4.1	A.T.O. 4.2	totale
residenziale		ambientale - paesaggistico	agro - rurale	agro - rurale	insediativo - residenziale	insediativo - produttivo	insediativo - produttivo	
stato attuale	superficie (mq)	2.103.094	6.019.652	5.276.799	5.239.878	182.078	58.012	18.879.513
	abitanti attuali	114	169	208	2.849	26	46	3.412
	standard attuali (mq)	550	122.002	0	114.857	11.889	0	249.298
carico agg. res.	carico aggiuntivo (mc)	180	260	320	100.814 ⁽²⁾			101.574 ⁽⁶⁾
	nuovi abitanti teorici	1	1	1	415			418 ⁽⁷⁾
	nuovi standard	30	30	26.643 ⁽¹⁾	68.071 ⁽³⁾			94.774
non residenziale (produttivo)								
esistenti (mq)		0	0	0	53.953	104.847	57.795	(*)
futuri (mq)		0	0	0	0	14.833 ⁽⁵⁾	0	(*)
standard futuri (mq)		0	0	0	0	1.484	0	
PAT	residenziale							
	abitanti futuri	115	170	209	3.264	26	46	3.830
	standard futuri (mq)	3.450	5.100	26.643	182.928 ⁽⁴⁾	11.889	1.380	231.390 ⁽⁸⁾
	produttivo							
	futuri (mq)	0	0	0	0	14.833	0	
standard futuri (mq)		0	0	0	0	1.484	0	

(1) di cui mq 26.613 z.t.o. F introdotta con il P.A.T. (v. identificativo 50+51)

(2) di cui:

- mc 5.850 (St mq 11.700) introdotti con il P.A.T. (v. identificativo 5) mq 11.700 (S.A.T.)
- mc 1.850 (St mq 3.700) introdotti con il P.A.T. (v. identificativo 6) mq 3.700 (S.A.T.)
- mc 16.400 (St mq 32.800) introdotti con il P.A.T. (v. identificativo 7) mq 32.800 (S.A.T.)
- mc 9.400 (St mq 18.800) introdotti con il P.A.T. (v. identificativo 8) mq 18.800 (S.A.T.)
- mc 6.300 (St mq 12.600) introdotti con il P.A.T. (v. identificativo 9) mq 12.600 (S.A.T.)
- mc 6.250 (St mq 12.500) introdotti con il P.A.T. (v. identificativo 10) mq 12.500 (S.A.T.)
- mc 9.850 (St mq 19.700) introdotti con il P.A.T. (v. identificativo 12) mq 19.700 (S.A.T.)
- mc 4.450 (St mq 8.900) introdotti con il P.A.T. (v. identificativo 13) mq 8.900 (S.A.T.)
- mc 22.763 (St mq 46.136) introdotti con il P.A.T. (v. identificativo 14) mq 46.136 (S.A.T.)

(3) di cui: mq 12.450 relativi ai nuovi abitanti teorici (ab. 415 X 30 mq/ab) + mq 25.048 (zona F parco giardino, identificativo 52) + mq 5.831 (zona F/speciale dep. attr., identificativo 15) + mq 24.742 (z.t.o. F/speciale, identificativo 16)

(4) di cui:

- mq 24.742 – F / speciale (imp. sport. coperti / scoperti) introdotti con il P.A.T. (v. identificativo 16) mq 24.742 (S.A.T.)
- mq 5.831 – F / speciale (depositi attrezzi) introdotti con il P.A.T. (v. identificativo 15) mq 5.831 (S.A.T.)

(5) ai fini S.A.T.

mq 14.833 (S.A.T.)

Totale S.A.T. (St): mq 212.242

(6) di cui mc 83.113 introdotti con il P.A.T.

(7) di cui mc 83.113/243 mc/ab (ind. medio) = 342 abitanti introdotti con il P.A.T.

(8) pari a 60 mq/ab circa

(*) allo stato attuale (nel P.R.G., superficie territoriale complessiva):

a = Superficie z.t.o. "D"	b = non attuata
296.675	92.676

PARERI:

PARERE 01: **Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este** – Parere di competenza sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica Prot. n. 52 del 07.01.2014



Prot. N. 52 31.1
da citare nella risposta

M



Este 07 GEN, 2014


Oggetto: Parere su Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) del Piano di Assetto Territoriale (PAT) del Comune di Agna- PD.

Istanza: **Comune di Agna** – Prot. n. 6646 del 17.12.13 (Prot. Cons. n. 10449 del 23.12.13)

Professionista incaricato (VCI): Ing. Giuliano Zen – Loria - TV

Racc + fax 049 5381179

Spett.le
Comune di Agna
Alla c.a. geom. A. Tasinato
Ufficio Tecnico – Area Urbanistica
Via rOMA, 28
35021 AGNA - PD



Spett.le
Regione del Veneto
U.P. del Genio Civile di Padova
C.so Milano, 20
35139 PADOVA

Competenza idraulica e descrizione territoriale:

Il territorio comunale di Agna, situato nella parte meridionale della Provincia di Padova, ricade nella perimetrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, nato dalla fusione del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione con il Consorzio di Bonifica Euganeo, ai sensi della L.R. 12/2009.

Di seguito si riporta la delimitazione amministrativa del territorio comunale di Agna:

Orientamento della delimitazione territoriale	Territori Comunali limitrofi
Sud	Anguillara V.ta, Cavarzere (VE)
Ovest	Bagnoli di S.
Nord Ovest	Arre
Nord	Candiana e Correzzola
Est	Cona (VE)

La superficie del territorio comunale, risulta altimetricamente soggiacente al livello del mare per un'incidenza del 59% della sua superficie totale.

L'andamento altimetrico dell'intero territorio comunale è generalmente compreso tra la quota di m 1,00 e m -3,00 (di bonifica m. 11,00 e m. 7,00), come evidenziato anche nell'allegato E della VCI.

Le superfici più elevate corrispondono a dorsali di paleovalvei dell'Adige e del Po, con andamento di massima Ovest – Est, nella parte centrale del territorio comunale come evidenziato anche nell'allegato J della VCI.

Le zone depresse e di difficoltoso deflusso o di storicità negli allagamenti (evidenziate anche negli allegati D, G2, L, M della VCI), sono concentrate nella parte a Nord ed a Sud del territorio, con evidenza di aree storicamente allagate a causa di carenza della rete di deflusso privata e consorziale, per la quali sono in fase di esecuzione alcuni interventi ed altri sono in fase di approvazione della progettazione definitiva, in attesa di specifico finanziamento regionale.

Di seguito si riporta la suddivisione territoriale rispetto ai bacini idraulici interessati con schematica descrizione della sequenza di deflusso in rete consorziale:

Bacino consorziale Superficie totale	Superficie ricadente in Comune. Agna	Ubicazione rispetto al territorio comunale	Sintetica descrizione del deflusso idraulico
Sorgaglia di Ha 2.859	Ha 170	Parte Nord Occidentale del territorio comunale	Deflusso attraverso rete cons. fino all'idrovora Sorgaglia di Agna (Q=l/sec. 4.000) > origine Canale dei Cuori, successivo sollevamento all'idrovora Ca' Bianca di Chioggia (Q=l/sec. 44.800) > Laguna attraverso la Botte delle Trezze e scolmatore di piena idrovora Trezze > Bacchiglione.
Vitella di Ha 1.714	Ha 463	Parte Sud Occidentale del territorio comunale	Deflusso attraverso rete cons. fino all'idrovora Vitella di Agna (Q=l/sec. 3.800) > origine Canale dei Cuori, successivo sollevamento all'idrovora Ca' Bianca di Chioggia (Q=l/sec. 44.800) >Laguna attraverso la Botte delle Trezze e scolmatore di piena idrovora Trezze > Bacchiglione.
Foresto Superiore di Ha 1.415	Ha 396	Parte Sud del territorio orientale comunale	Deflusso attraverso rete cons. fino all'idrovora Foresto Sup. di Cavarzere (Q=l/sec. 4.000) > Canale dei Cuori, successivo sollevamento all'idrovora Ca' Bianca di Chioggia (Q=l/sec. 44.800) >Laguna attraverso la Botte delle Trezze e scolmatore di piena idrovora Trezze > Bacchiglione.
Rebosola di Ha 3.753	Ha 838	Parte Nord del territorio orientale comunale	Deflusso attraverso rete cons. fino all'idrovora Rebosola di Correzzola (Q=l/sec. 9.500) > Canale di scarico Generale e Canal Morto, >Laguna attraverso la Botte delle Trezze e scolmatore di piena idrovora Trezze > Bacchiglione.
Canali arginati di Ha 339	Ha 21	---	Canale Fossa Monselesana Canale dei Cuori

Tutto il deflusso idraulico generato dalla superficie territoriale del Comune di Agna è soggetta a doppio sollevamento meccanico, in regime normale.

In caso di condizioni di piena, il deflusso idraulico è soggetto ad ulteriore sollevamento meccanico dovuto all'attivazione dell'idrovora Beolo di anguillara (Q = l/sec 15.000) sversante nel Gorzone e di Trezze di Ca' Bianca di Chioggia (Q = l/sec. 20.000) sversante nel Bacchiglione.

Pianificazione – urbanizzazione:

Ai fini della pianificazione territoriale del P.A.T., il territorio comunale è stato suddiviso in n. 4 Aree Territorialmente Omogenee (ATO):

ATO 1 "Ambientale - paesaggistico". Comprende la parte Nord Est del Territorio Comunale, compreso il centro abitato di Frapiero.

ATO 2 "Agro - rurale". Comprende le aree immediatamente a Nord e Sud del centro abitato di Agna.

ATO 3 "Insediativo - residenziale" Comprende una fascia centrale rispetto al territorio comunale ove ricade il centro abitato di Agna.

ATO 4 "Insediativo - produttivo" Comprende due aree immediatamente ad Est ed Ovest rispetto al centro abitato di Agna.

Di seguito si riporta il compendio della pianificazione delle superfici con differente destinazione d'uso in rapporto alle A.T.O. suddivise fra la previsione del vecchio PRG e del PAT:

Tipologia zona	ATO 1 mq.	ATO 2.1 mq.	ATO 2.2 mq.	ATO 3 mq.	ATO 4.1 mq.	ATO 4.2 mq.	Totali mq.
Resid. PAT	2.380			180.078			182.458
Resid. PRG	3.615			12.894			16.509
D - PAT					17.563		17.563
D - PRG					54.549		54.549
Servizi PAT		482.810	26.613	55.621			565.044
Servizi PRG				33.285	6.345		45.068
Totali	11.433	482.810	26.613	281.878	78.457	8.950	890.141

Le n. 53 espansioni PAT/PRG, sono riportate ed ubicate su base di ortofoto negli allegati da S1 a S10.

Negli allegati S0/1 e S0/3 con relativi glossari, sono riportate, per ogni espansione tutti i dati utili come superfici, idoneità, quote terreno, profondità di falda, pericolo idraulico, metodo di mitigazione idraulica proposto dall'estensore della VCI), coefficienti di afflusso, tempi di corrivazione, volumi di invaso, tipologie di invaso.

Studio idraulico

La VCI, prevede la determinazione delle opere di mitigazione idraulica attraverso le seguenti metodologie:

- Stabilizzazione di Base (invarianza idraulica) - Cap. C3 e C8;
- Stabilizzazione idraulica deduttiva – Cap. C4 e C9;
- Stabilizzazione idraulica induttiva – Cap. C5 e C10.

All'uopo, lo schema allegato W1 riporta gli elementi ed i passi da seguire nelle diverse metodologie sopra richiamate. Per il calcolo idraulico viene utilizzata la curva di possibilità a tre parametri nella forma:

$$h = a t / (t+b)^c$$

Con i parametri estrapolati dal P.G.B. per la zona di Agna, con tempo di ritorno $T_r =$ anni 50, come di seguito:

(valevole per mm.- ore) $h = 46 t / (t+16,8)^{0,857}$

(valevole per mm.- minuti) $h = 82,61 t / (t+0,28)^{0,857}$

In fase di rilascio del parere idraulico sul Piano degli interventi, potrà essere valutata dallo scrivente l'opportunità di applicazione di parametri idraulici più aggiornati. Verranno altresì analizzati più nel dettaglio gli aspetti idraulici legati all'individuazione delle opere di mitigazione (Portate di uscita dalle bocche tarate ecc.) in rapporto alle singole espansioni.

Norme tecniche e varie.

Con riferimento alle Norme, Prescrizioni ed Indicazioni di mitigazione idraulica, si ritiene che, nel loro complesso siano condivisibili, di seguito si riportano le seguenti puntualizzazioni.

Realizzazione di modesti interventi edilizi non soggetti a Parere Idraulico

Si evidenzia che l'insieme dei molteplici piccoli interventi cosiddetti di "Polverizzazione Edilizia" (con superficie d'ambito non superiore a mq. 1000) soggetti al rilascio di D.I.A. o P.C. da parte del Comune possono comunque generare un incremento significativo del deflusso in grado di mettere in crisi il sistema idraulico in generale individuato da: condotte comunali, affossatura minore privata, canalizzazione consorziale.

Per tutti i piccoli e modesti interventi edilizi per i quali non vige l'obbligo dello Studio Idraulico e rilascio del relativo Parere Idraulico da parte del competente Consorzio di Bonifica si raccomanda, pertanto, di subordinare il rilascio della D.I.A. e dei P.C. alla verifica dell'utilizzo di buone norme costruttive secondo quanto previsto dalle Circolari del Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, quali il

ricorso all'utilizzo di superfici semidrenanti, anelli di raccolta acque piovane sovradimensionati e, ove possibile, pozzi o trincee disperdenti.

Interventi di nuova edificazione con superficie superiore a mq. 1000

Ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, eseguibilità della Dichiarazione di Inizio Attività, approvazione del Progetto di Opera Pubblica ecc., deve essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica.

Il parere non riguarderà, in considerazione del ruolo svolto dal soggetto che lo emette, esclusivamente l'area di stretta pertinenza dell'edificio oggetto di valutazione, ma svilupperà le proprie conclusioni riferendole alla capacità di smaltimento dell'intera rete di competenza.

Le seguenti prescrizioni operative si intendono riferite alle singole espansioni insediative, per le quali è necessario il Parere Idraulico Consorziale successivamente all'approvazione del P.A.T. e del P.I.:

- Le richieste di rilascio di Parere Idraulico per P.U.A. e P.d.I. dovranno pervenire al Consorzio di Bonifica competente per territorio direttamente dal Comune, in quanto gestore finale delle opere di urbanizzazione e dovranno riportare la quantificazione analitica della volumetria di invaso per la laminazione a garanzia dell'invarianza idraulica. Dovranno essere altresì corredate da elementi progettuali a livello di definitivo – esecutivo, di descrizione approfondita degli elementi idraulici di mitigazione (invaso – laminazione) completi di quote altimetriche assolute, riferite al sistema C.T.R.
- Le acque nere generate dalle singole lottizzazioni devono essere raccolte e trattate separatamente rispetto alla rete di drenaggio delle acque meteoriche. La qualità delle acque meteoriche defluenti all'esterno degli ambiti di nuova espansione insediativa verso gli scoli consorziali ricettori, dovrà essere in ogni caso idonea all'uso irriguo.
- Gli ambiti di intervento per i quali viene previsto il sistema di invaso e laminazione dovranno essere idraulicamente circoscritti. Eventuali corsi d'acqua o condotte esistenti in attraversamento non potranno interagire con il sistema di laminazione dell'ambito ma "bypassarlo" con opportune opere idrauliche come deviazioni e/o botti a sifone.
- I volumi d'invaso per la laminazione del deflusso a garanzia dell'invarianza idraulica, determinati analiticamente nelle diverse metodologie consentite, saranno calcolati, in fase esecutiva tenendo conto del "tirante di laminazione", ovvero, la differenza altimetrica fra la quota di scorrimento all'arrivo del manufatto di laminazione e la quota di stramazzo della paratia dotata di bocca tarata, alla sezione di chiusura del sistema di invaso. La suddetta quota di stramazzo dovrà essere inferiore di almeno cm 40 – 50 rispetto alla quota più bassa del piano viario di lottizzazione.
- Il manufatto di laminazione dovrà essere dotato di un setto con bocca tarata e stramazzo, posizionato nella mezzeria del manufatto stesso. Il fondo del manufatto dovrà avere quota di almeno cm 30 più bassa della quota di scorrimento (all'arrivo della bocca tarata). La bocca tarata stessa dovrà essere protetta a monte da una griglia per evitare che corpi grossolani creino intasamento e, verso valle, da porta clapet per evitare rigurgito di deflusso da valle. La parte superiore del manufatto dovrà essere chiusa con grata metallica calpestabile, di facile rimozione. La quota di scorrimento della bocca tarata dovrà tenere conto della quota del ricettore idraulico di valle, al fine di non ridurre il tirante di laminazione effettivo e, conseguentemente l'invaso utile.
- Le aree adibite al ricavo della cubatura di invaso mediante vasche, affossatura a cielo aperto ecc., dovranno essere preferibilmente dislocate nella parte di valle dei nuovi insediamenti, il più possibile a ridosso dei manufatti di laminazione e con fondo a quota leggermente più alta rispetto alla quota di scorrimento nelle condotte principali di raccolta.
- Per le aree di insediamento limitrofe a reti idrauliche consorziale-demaniale, dovranno essere create delle fasce "buffer" di almeno m 10 tra le recinzioni dei lotti ed il ciglio dei suddetti corsi d'acqua, dislocando opportunamente le opere a verde previste nelle nuove lottizzazioni. Ciò al fine di consentire l'accesso e l'operatività ai mezzi consortili per la manutenzione idraulica e per la realizzazione dei lavori di risezionamento e ricalibratura dei corsi d'acqua che si rendessero eventualmente necessari in futuro.
- Le aree a verde, in generale, per quanto non soggette a depressione per il ricavo di volumetria di invaso utile, dovranno, in ogni caso essere mantenute ad una quota di almeno cm. 20 – 25 inferiore alla quota del piano viario al fine di consentire una ulteriore capacità di invaso in casi eccezionali ($T_r > 50$).

- La quota di imposta dei fabbricati, qualora non espressamente sancita dal PAI, dovrà essere superiore di almeno cm. 25 rispetto alla quota del piano viario. Gli eventuali locali interrati, peraltro genericamente sconsigliabili, dovranno preferibilmente essere dotati di sistemi automatici ed affidabili di aggotamento e di accessi a bocca di lupo con quota di soglia pari alla quota di imposta.
- Qualora siano previste opere da realizzarsi entro la fascia di rispetto dei corsi d'acqua consorziali, ossia entro la distanza di m. 10 dal ciglio o dall'eventuale piede esterno arginale, dovrà essere richiesta l'autorizzazione idraulica formale al Consorzio di Bonifica competente, ai sensi del R.D. 8 maggio 1904 n° 368.

Piano Comunale delle Acque (PCA)

La VCI riporta l'allegato "N" relativo alle linee guida per la predisposizione del Piano delle Acque del territorio comunale (PCA).

Sono esaustivamente descritte le finalità e le modalità di redazione del PCA.

In particolare vengono descritte le diverse fasi:


- Fase conoscitiva, che comprende le analisi ideologiche, la caratterizzazione climatica, pedologica, idrogeologica, morfologica urbana e delle vie d'acqua, gli elementi idrografici e le opere di mitigazione idraulica.
- Fase propositiva, che comprende gli indirizzi (di pianificazione), la rischiosità idraulica, l'analisi delle criticità, l'analisi idraulica.
- Fase regolamentare, che comprende l'individuazione delle competenze, per manutenzione (ordinaria e straordinaria), conduzione, vigilanza, ispezione, attuazione interventi ed ulteriori aspetti di dettaglio.

Considerazioni finali.

Gli interventi urbanistici pianificati nel PAT, non hanno definizione di dettaglio, pertanto, il calcolo idraulico porta a risultanze di massima che, per quanto sostanzialmente condivisibili sono soggette a successivo perfezionamento in fase di redazione del P.I. ed in fase esecutiva (PUA, Pdl ecc.).

Lo scrivente è disponibile a fornire indicazioni operative ai fini dell'individuazione delle opere di mitigazione idraulica, nelle differenti tipologie. Ciò al fine di rendere possibile una progettazione di tipo integrato e maggiormente razionale.

IL DIRIGENTE
Dr. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori



Capo settore referente per l'Istruttoria geom. Leonardo Zerbini
Ufficio Consorziale - Viale dell'Industria, 3 - 35026 Conselve- Tel. 049 9597424 - Fax 049 9597482
...31-1pa/2012/A015.doc 07.01.14

PARERI:

PARERE 02: **Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo** – Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica (ai sensi della D.G.R.V. n. 3637 del 13.12.2002 e s.m.i.) Prot. n. 42458 del 30.01.2014



30 GEN 2014

Data Protocollo N° 42458 Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di AGNA
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i.

Al Comune di AGNA
agna.pd@cert.ip-veneto.net

e p.c. alla Sezione Difesa del Suolo
SEDE

alla Sezione Urbanistica
SEDE

alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica
provincia.padova@cert.ip-veneto.net

al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
adigeuganeo@pec.it

Visto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini)", adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione n. 3 del 09/11/2012.

Vista la DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. che fornisce indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti.

Vista la richiesta inviata da codesto Comune con nota prot. n.6646 del 17/12/2013, ns. prot. n. 560812 del 20/12/2013, integrata con nota acquisita al protocollo n. 15936 del 14/01/2014, per il parere in relazione allo studio di compatibilità idraulica del Piano di Assetto del Territorio in oggetto. Viste le integrazioni

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo prot. n. 52 del 07/01/2014 ns. prot. n. 9873 del 10/01/2013 nella quale esprime parere favorevole con prescrizioni in merito alla valutazione di compatibilità idraulica del PAT in esame.

Considerato che:

- il territorio del Comune di Agna, secondo il PAI sopra citato, interessa aree classificate di attenzione idraulica. Appare opportuno indicare che l'intero comune non ricade all'interno dei confini del bacino nazionale di competenza dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e di conseguenza le relative Norme di Attuazione non sono cogenti. Tuttavia il Comune ha recepito nelle proprie Norme Tecniche quanto disposto dall'Autorità di Bacino per le aree di attenzione idraulica;
- il Comune di Agna ha aderito al PATI del Conselvano.

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica del nuovo strumento urbanistico comunale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601/04
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Pag 1/3



e s.m.i., e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso e considerato,

si esprime parere favorevole

all'adozione delle soluzioni e delle misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nel nuovo strumento urbanistico, ovvero inserite all'interno delle NTA assumendo in tal modo valore normativo:

- adottare, nel futuro Piano degli Interventi (PI) e nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), tutte le prescrizioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica, così come integrate e corrette secondo il presente parere, ricordando che, come per il PAT, anche per il PI lo studio di compatibilità idraulica dovrà essere trasmesso allo scrivente Ufficio che ne curerà l'istruttoria per l'espressione del relativo parere;
- recepire integralmente tutte le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con nota prot. n. 52 del 07/01/2014 ns. prot. n. 9873 del 10/01/2013, anche se non esplicitate nel presente parere;
- in tutti i casi in cui sia possibile si dovrà ricorrere a pavimentazioni drenanti, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti. Si dovranno pertanto predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legge; le eventuali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte ad interventi di manutenzione e pulizia;
- precisare il divieto di realizzare nuove tombinature su alvei demaniali, anche ai sensi dell'art. 115, comma 1, D.Lgs. 152/2006. Solo in presenza di situazioni eccezionali tale tipologia di intervento potrà essere autorizzata. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;
- assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante in modo da evitare zone di ristagno;
- la fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile ad un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi e previo parere della competente Autorità idraulica;
- individuare le fasce di rispetto e servitù idraulica ai sensi di quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti quali il RD 368/1904 per le opere di bonifica e il RD 523/1904 per le opere idrauliche. Questi prevedono fasce di inedificabilità assoluta di 10 m oltre che la fascia di 4 m, dall'unghia dell'argine o dal ciglio, in cui sono vietate, tra l'altro, "piantagioni e smovimento del terreno". In particolare si tiene a precisare che, laddove sussiste un vincolo idraulico, non è possibile realizzare alcun intervento, neppure se previsto dal vigente strumento urbanistico, tanto meno possono essere sanati casi per i quali sia stato richiesto un condono edilizio;
- La gestione del demanio idraulico della provincia di Padova non compete al Magistrato alle Acque citato a pag 55 e 56 delle Norme di Attuazione ma bensì alla scrivente struttura regionale.

Pag 2/3

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601/04
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- le Norme Tecniche di Attuazione del PAT dovranno essere completate con le prescrizioni fin qui esposte. Si invita inoltre ad inserire una specifica norma secondo la quale le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possano essere incluse all'interno dei perimetri di nuovi interventi di trasformazione territoriale, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico, precisando che le stesse non possono contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione.

Si fa inoltre osservare che ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica si dovrà tenere conto anche di quelle eventuali aree per le quali il PRG, attualmente vigente, potrebbe prevedere trasformazioni non ancora attuate.

Qualora si ritenesse ridefinire con una visione unitaria il deflusso di un'intera zona urbanizzata, considerato il pesante onere che ne deriverebbe per realizzare un complesso organico ed efficiente di interventi, si fa presente che la vigente legge urbanistica regionale prevede utili strumenti quali la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica, la riqualificazione ambientale ed il credito edilizio.

Si ricorda che, ai sensi della LR 11/2004, successivamente all'approvazione del PATI del Conselvano, il Comune di Agna, che vi ha aderito, dovrà provvedere ad adeguare il PAT secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico intercomunale in particolar modo per quanto riguarda ogni aspetto relativo all'idraulica. A tal proposito si invita a porre particolare attenzione a quanto definito nella Conferenza di Servizi svoltasi presso gli uffici della Provincia di Padova in data 04/11/2009 di cui è disponibile il verbale.

Restano in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli argini a cui sono consentite opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Il presente parere, rilasciato ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i. ai soli fini di una verifica di compatibilità con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio, non costituisce parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste nel Piano di assetto del Territorio in oggetto.

Il Comune di Agna dovrà dare atto allo scrivente di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni ed indicazioni espresse nel presente parere trasmettendo a questo Ufficio una copia della relativa documentazione aggiornata e del provvedimento che ne attesti l'effettiva adozione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
dott. ing. Tiziano Pinato

IL DIRIGENTE
Ing. Stefania Stella

responsabile del procedimento dott. Ing. Tiziano Pinato.

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601/04
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Pag 3/3

PARERI:

PARERE 03: **Parere della Commissione Regionale V.A.S. sul Rapporto Ambientale, n. 20 in data 12.02.2019**



PARERE MOTIVATO
n. 20 in data 12 FEBBRAIO 2019

**OGGETTO: COMUNE DI AGNA (PD).
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 12 febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 11 febbraio 2019 prot. n. 57486.



DOCUMENTAZIONE

Il Comune di Agna, con nota pec del 9.10.17 acquisita al protocollo regionale al n.420661 del 9.10.17, ha fatto pervenire la seguente documentazione in formato digitale:

- DCC n.19 del 19.06.17 di adozione del PAT;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Norme Tecniche;
- Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invariati;
- Carta delle fragilità;
- Carta della Trasformabilità.

A seguito della richiesta di integrazioni n.521685 del 13.12.17 il comune con nota n.4561 del 2.07.18 inviava la seguente documentazione:

- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- estratto di pubblicazione ne "Il Mattino" del 16 e del 27 ottobre 2017 e ne "Il Gazzettino" del 20 ottobre 2017;
- carta dell'aggiornamento CTR;
- carta dell'aggiornamento confine comunale;
- ortofoto 2006;
- carta delle strategie di piano;
- carta delle invariati;
- carta delle fragilità;
- carta della trasformabilità;
- carta della coerenza PAT/PRG;
- norme tecniche;
- relazione tecnica;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Studio di valutazione di compatibilità idraulica;
- Zonizzazione prg vigente;
- Livelli di pianificazione sovraordinata;
- Ambiti di paesaggio – estratto PTRC;
- Sistema viabilità Rete sovra comunale;
- Sistema viabilità interventi di progetto;
- Dimensionamento residenziale;
- Dimensionamento territoriale;
- Analisi e dimensionamento delle zone non attuate del PRG vigente;
- Carta litologica;
- Carta idrogeologica;



- Carta geomorfologica;
- Compatibilità;
- D.T.M.;
- Relazione geologica;
- Carta dell'assetto paesaggistico;
- Carta dell'assetto storico-insediativo;
- Carta degli itinerari e siti di interesse storico turistico;
- Relazione specialistica sistema beni storico-culturali;
- Carta di analisi della SAU;
- Carta dell'uso del suolo agricolo;
- Carta di analisi del paesaggio agrario;
- Carta delle strutture agricole produttive;
- Carta della rete ecologica;
- Carta della classificazione agronomica dei suoli;
- Studio agronomico;
- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento comunale attestante che:
 - dopo l'adozione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica è stato richiesto parere a tutti gli enti con competenza ambientale e che sono pervenuti i pareri del Consorzio di Bonifica e del Genio Civile;
 - le osservazioni pervenute sono n. 5 delle quali nessuna con attinenze ambientali;
 - prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
 - prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali.

Con pec prot. reg. n. 27530 del 23.01.19, in atti, Responsabile comunale ha trasmesso nota di precisazione relativamente alla suddivisione delle A.T.O. nel territorio comunale.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 272/2017 IN DATA 31.10.2017

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il PAT del Comune di Agna (PD)
Pratica n. 3730

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;



ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Antonio Buggin per conto del Comune di Agna, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 420661 del 09/10/2017;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 relativa al caso n. 2 "progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" e al caso n. 5 "progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d'uso residenziale";

CONSIDERATO che la fattispecie n. 2 non è applicabile in quanto assente la decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza e che la fattispecie n. 5 non è applicabile in quanto si tratta di un piano e non di progetti o interventi;

PRESO ATTO che la dichiarazione è relativa al PAT del Comune di Agna (PD);

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità e dell'illuminazione;

PRESO ATTO che il piano non interessa siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che nel comune sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22420 - Pioppeti in coltura", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;



RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

- i. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:



- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA

che per il PAT del Comune di Agna (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Agna, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."



OSSERVAZIONI AL PAT

Il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che delle 5 osservazioni pervenute nessuna risulta attinente con questioni ambientali.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 12 febbraio 2019, il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano. La VAS ha avuto la possibilità di valutare e al tempo stesso concorrere alla stesura del PAT. Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, si è svolto un approfondimento sulla componente ambientale e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei progetti previsti. Questo continuo confronto ha quindi portato alla ricerca delle strategie migliori sia per la valorizzazione delle componenti ambientali che per la riduzione delle pressioni.

Il PAT recepisce inoltre, quanto indicato nel PATI del Conselvano con i comuni di Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Due Carrare, Pernumia, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana e Tribano che ha carattere tematico e prevede obiettivi e strategie di intervento relativamente ai seguenti tematismi: Sistema ambientale, Difesa del suolo, paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico, servizi a scala territoriale, settore turistico-ricettivo, sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità, attività produttive e fonti energetiche rinnovabili. Tali aspetti sono stati recepiti e sviluppati nel PAT di Agna. Lo strumento di pianificazione si è concentrato sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio, incentivando la realizzazione di un'edilizia sostenibile, ma anche sulla sostenibilità economica, mediante la realizzazione degli interventi con strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio, nonché sulla sostenibilità sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore, una maggiore sicurezza.

Il progetto di PAT prevede la rifunzionalizzazione di aree già edificate, il completamento edilizio, la rimarginatura e rimodellamento degli insediamenti, ciò allo scopo di preservare gli spazi aperti incentivandone la valorizzazione dal punto di vista agricolo-produttivo, ambientale e turistico-fruitivo. Gli ambiti territoriali omogenei in cui è suddiviso il territorio comunale sono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo, a tali porzioni di territorio il P.A.T. attribuisce i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione. A tal proposito si renderebbe opportuno che prima dell'approvazione del Piano: l'art. 37 "Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei - A.T.O.", venga integrato con la Tabella riportata a pag. 2 dell'allegato D della "Relazione Tecnica".

Questo ha portato alla redazione di un piano che, come si è visto nella fase di valutazione finale del Rapporto Ambientale, non prevede particolari azioni critiche nei confronti dell'ambiente.

Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità.

Con il processo della VAS si è voluto capire come il PAT possa incidere sulle condizioni ambientali, sociali, economiche scomposte nei diversi temi (acqua, suolo, aria, ecc) e sono stati segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo PI, al fine di attenuare eventuali effetti negativi associati alla concretizzazione delle scelte di Piano. Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuato un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.



Si evidenzia, quanto emerso nella Studio di Valutazione di compatibilità idraulica del PAT, relativamente alle "Aree con pericolo idraulico e PAT", che di seguito si riporta: "... in attesa del lavoro finale di classazione che verrà definito compiutamente in sede di VCI del primo PI ...". Pertanto, in considerazione di quanto emerso nel suddetto studio, il Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto a Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Per mero refuso di battitura del testo nell'elaborato "B.04 – Carta delle Trasformabilità", è emerso un errore relativamente al riferimento delle NT in legenda, che riporta erroneamente l'art. 43 NT anziché il 44 delle NT per cui si dovrà provvedere alla correzione come sotto riportato:

- all'art. 44 delle NT – "Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza" (E= esistente; P= di progetto).

Si rileva la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti; per i quali si demanda a Verifica di Assoggettabilità a VAS, relativamente:

- all'art. 38 delle NT - "Aree di urbanizzazione consolidata", limitatamente alle aree del programmato produttivo;
- all'art. 43 delle NT – "Linee preferenziali di sviluppo insediativo", limitatamente alle aree di urbanizzazione programmata produttive;
- all'art. 44 delle NT – "Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza", (E= esistente; P= di progetto), limitatamente a quelli di progetto (P);
- all'art. 45 delle NT – "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi".

In sede di attuazione del Piano si dovrà:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;



RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Agna a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dai Soggetti competenti in materia Ambientale consultati in sede di redazione del PAT.
2. Venga corretto nell'elaborato "*B.04 – Carta delle Trasformabilità*", l'art. 43 NT con l'art. corretto di riferimento, come di seguito riportato:
art. 44 delle NT – "*Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza*" (*E= esistente; P= di progetto*).
3. L'art. 37 "*Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.*", venga integrato con la Tabella riportata a pag. 2 dell'allegato "D" della "Relazione Tecnica";
4. L'art. 38 delle NT - "*Aree di urbanizzazione consolidata*", limitatamente alle aree del programmato produttivo, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi della D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
5. L'art. 43 delle NT – "*Linee preferenziali di sviluppo insediativo*", limitatamente alle aree di urbanizzazione programmata produttive, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi della D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
6. L'art. 44 delle NT – "*Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza*", (*E= esistente; P= di progetto*), limitatamente a quelli di progetto (*P*), dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi della D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
7. L'art. 45 delle NT - "*Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi*", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi della D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.



8. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

9. il Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto a "Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI)", in considerazione di quanto emerso nello studio specialistico di "Valutazione di Compatibilità Idraulica", dove si rimanda la classazione delle aree a pericolosità idraulica alla VCI del P.I.
10. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
11. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.
12. Il "Piano Comunale di Zonizzazione Acustica" dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
13. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
14. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

PARERI:

PARERE 04: **Direzione Urbanistica regionale**, Decreto del Dirigente Regionale n. 23 del 13.02.2018 in merito alla Validazione del Quadro Conoscitivo del Piano



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **23** DEL **13 FEB. 2018**

OGGETTO: Comune di Agna (PD)

Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo.
DGR n. 3958/2006, DGR n. 1922/2013.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 11 del 2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT del Comune di Agna, secondo la procedura disposta dalla DGR n. 1922 del 2013.

Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, l.r. n. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la nota del 1 febbraio 2018 n. 790 con la quale il Comune di Agna (PD) ha trasmesso alla Regione gli archivi digitali contenenti il quadro conoscitivo del Piano di assetto del territorio, come previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, articolo 13, comma 3, lettera d).

RITENUTO che:

- l'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, della legge regionale n. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, della medesima legge regionale, assegna alla competenza della Giunta regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numeric dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo;
- l'art. 11 bis della legge regionale n. 11/2004 stabilisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;
- la DGR n. 3178 del 2004 ha disposto le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR n.3811 del 2009;

- la DGR n. 3609 del 2005 ha assegnato alla Direzione Urbanistica (ora Direzione Pianificazione Territoriale con decorrenza 01.07.2016) anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- la DGR n. 3958 del 2006 ha attivato le “procedure di verifica degli archivi digitali” affidando alla Direzione Urbanistica, l’incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numeriche e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- la DGR n. 3811 del 2009, Allegato A, Capitolo 3, stabilisce l’obbligo per i Comuni di trasmettere alla Direzione Urbanistica, il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;
- la DGR 28 ottobre 2013, n. 1922 ha semplificato le procedure di validazione degli archivi digitali dei PAT/PATI, stabilendo che per rilevare e certificare, ai sensi dell’art. 14, comma 7, della legge regionale n. 11 del 2004, la sufficienza del quadro conoscitivo dei PRC si deve far riferimento unicamente all’indice di qualità (IQ).
- la stessa DGR n. 1922/2013 ha affidato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, ora Direzione Pianificazione Territoriale, il compito di validare con procedura semplificata gli archivi digitali dei PAT/PATI ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004;
- il decreto della Sezione Urbanistica 4 giugno 2014 n. 55, ora Direzione Pianificazione Territoriale, dà attuazione alla citata DGR n. 1922 del 2013 e definisce le procedure di verifica ed i parametri di validazione come descritti nell’Allegato A contenente <<Procedure di verifica e parametri di valutazione del quadro conoscitivo>>.

CONSIDERATO che:

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT del Comune di Agna, seguendo le procedure di verifica definite nell’Allegato “A” del citato decreto dirigenziale n. 55 del 4 giugno 2014;
- in base alle verifiche eseguite, in atti presso la Direzione Pianificazione Territoriale, già Sezione Urbanistica, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.

CONSIDERATA di conseguenza l’opportunità di rilevare l’accettabilità del quadro conoscitivo del PAT in oggetto, identificando il solo IQ quale riferimento idoneo e bastevole per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del PRC, punto 2), lettera a, della DGR n. 1922/2013 e del decreto dirigenziale n. 55/2014.

CONSIDERATA, infine, la necessità per il Comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto “parte del sistema informativo comunale”, così come definito dall’art. 10 della legge regionale n. 11/2004.

CONSIDERATO inoltre l’obbligo di aggiornamento dei metadati in applicazione del decreto interministeriale del 10 novembre 2011 recante le regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso.

VISTI i seguenti documenti:

- legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
- deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178 contenente gli atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della l.r. n. 11 del 2004;
- deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2005, n. 3609 “Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, l.r. n. 1/1997)”;
- deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090 “Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell’art. 15, l.r. n. 11/2004”;
- deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2006, n. 3958 “Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all’art. 11, comma 1, L.R. n. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all’art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004”;

- deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2009, n. 3811 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, l.r. n. 11/2004, approvati con DGR n. 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.....dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.....degli Interventi' ";
- deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2013, n. 1922 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI.";
- decreto della Sezione Urbanistica 4 giugno 2014, n. 55 "Adeguamento delle procedure di verifica degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI); art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004; DGR n. 3958/2006; DGR n. 1922/2013";

DECRETA

1. di accertare che il Comune di Agna (PD) ha trasmesso gli archivi digitali del Piano di assetto del territorio (PAT), previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, articolo 13, comma 3, lettera d) e che tali archivi digitali presentano i caratteri della sufficienza ai sensi della predetta legge regionale, articolo 11, comma 2, e articolo 14, comma 3, lettera d);
2. di trasmettere il presente decreto al Comune di Agna e alla Provincia di Padova;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Arch. Vincenzo Fabris
(Signature)
IL DIRETTORE VICARIO
Ing. Maurizio De Gennaro